Dublin C. 1. 9. 5

ARMI E DVELLI
EX LIBRIS
DI
GIORGIO ENRICO LEVI

16

DUELLO
BIBLIOTECA
C 1
1
5
GIORGIO ENRICO
LEVI

Duell. C. 1. I. 5

IL DVELLO

DEL MVTIO IVSTINOPOLITANO.

CON LE RISPOSTE CAVALLERESCHE.

Nuouamente dall'Auttore riueduto, con la giunta delle postille in margine, & una Tauola di tutte le cose notabili.

CON PRIVILEGII.

IN VINEGIA APPRESSO GABRIEL GIOLITO DE FERRARI.
M D LVIII.

ALLO ILLVSTRISS. S. DON EMENVEL PHILIBERTO PRENCIPE DI PIEMONTI.

HIERONIMO MVTIO IVSTINOPOLITANO.

CONSIDERANDO io molte uolte fra me stesso i diuersi studij, & le uarie operationi de' mortali, quanto piu con diritto occhio quello uengo esaminando, tanto piu chiaramente à me par

di comprendere, che due principalmente siano quelle cose, dalle quali regolata esser si uegga la uita humana: & queste altre non sono, che temenza di uergogna, & disiderio di honore: delle quali l'una affrenando, & l'altra sospingendo gli animi nostri, si fattamente gli gouernano, che di altro morso, ne di altro sprone non par che si sentano hauer alcun bisogno. Ilche cosi essere manifestamente potrà apparire à chiunque uorrà andar discorrendo per le molte maniere del uiuer tenute da ogni sesso & da ogni età, & per tutte le arti meccaniche, & liberali. Ne solo questo, che detto ho, potrà egli uedere, ma scorgerà anchora, che quanto ciascuno è di piu gentile spirito, tanto à questi due affetti piu si sente essere sottoposto: & che essi non solamente nelle humane creature, ma fra gli animali bruti si fanno anchor sentire, &

maggiormente in quelli, che piu sono di generoso cuore. Ma si come fra ogni terreste animante l'huomo sopra tutti gli altri nobilissimo piu si troua a tali passioni essere soggetto, cosi fra gli huomini non ueggo conditione alcuna di persona, laquale piu si mostri di uergogna timorosa, ne di honore disideroſa, di coloro, iquali fra caualieri honorati cercano di douer essere degnamente annouerati. Conciosia cosa che essi per guardarsi dall'una, & per fare dell'altra acquisto, non che altro, ma la persona, & la uita non rifiutano di spendere, & di gittare. Et questo si puo apertamente uedere in quelle querele, che tutto dì nascono fra loro: lequali con tutto che assai souente siano leggierissime, pur non dimeno con prontissimi animi corrono à diffinirle con armata mano: & à cio fare con tanta pompa, & con tanta festa si conducono,

che moſtra bene, che eßi à gran felicità ſi attribuiſcano, che à loro ſia uenuta opportunità di moſtrare quanto ſiano bramoſi di honore. Ma perciochè gli intelletti noſtri dalla graue, & tenebroſa ſoma de' terreni corpi oppreßi, & adombrati, non potendoſi alla eccellenza dalla lor natura inalzare, malageuolmente poſſono anchora diſcernere la uerità delle coſe, ſpeſſe uolte adiuene, che da falſa apparenza ingannati quello abbraccia mo per buono, che è da fuggire, & quello come mala coſa ſchifiamo, che douerremmo con ogni noſtra affettione ſeguitare. Et cio ſi come nelle altre coſe, coſi nella diſtintione delle opere uergognoſe dalle honorate ci ſuole anchora interuenire; che i caualieri piu da uolgare openione tirati, che da giudicio di ragione conſigliati prendono l'arme à tale hora, che perauuentura non meno ſarebbe lodeuo-

le il lasciarle. Ilche hauendo io ueduto; & tuttauia uedendo la molta licenza, & il poco ordine, che intorno à gli abbattimenti si serua, ho uoluto, quanto è in me, porger mano à coloro, iquali per la uia dell'honore caualleresco disiderano di caminare, per uedere se io con alcun modo in su la diritta strada gli potessi ritornare. Et percioche questa materia da due maniere di persone è communalmente trattata, cioè da Caualieri, & da Dottori: de' quali gli uni da quelle cose, che per sola esperienza apprendono, usano di pigliare il lor gouerno: & gli altri secondo quel solo, che trouano nelle loro carte, dicono il lor parere; io della dottrina di questi, & della esperienza di quelli mi sono affaticato di fare una nuoua mescolanza; alla quale hauendo anchora aggiunto il condimento delle mie inuestigationi, & di altri miei

ſtudij, ſpero che ella habbia ad eſſer tale, che per auuentura potrà aggradire à chi non haurà il guſto troppo faſtidioſo. Or percioche à prendere queſta honoreuole fatica non picciolo ſprone mi è ſtato (Illuſtriſſimo Prencipe) l'hauere io ueduto quanto il gentiliſſimo animo uoſtro foſſe diſideroſo, che io alcuna coſa ſcriueſſi in queſto ſuggetto (che nel tempo, nel quale io mandato dal mio Signor Marcheſe à Nizza di Prouenza à ſeruire il Signor Duca uoſtro padre, & uoi, non una ſola uolta da uoi impoſto mi fu, che douendoui io mandare delle mie ſcritture, ue ne mandaſſi in materia di Duello) Per tal cagione gia ui appreſentai io, & hora ho publicati queſti miei libri, giudicando che le coſe ſcritte in ſuggetto di honore ad honorato Prencipe ottimamente ſi conuengono. Et qual piu honorato doueua io poter trouare,

che uoi nato di lignaggio chiarißimo, uera progenie di eccellentißimi Prencipi, di Serenißimi Re, & di ſacratißimi Imperadori; & che in età anchor puerile cominciaſte à dar manifeſti ſegnali di chiarißima uirtù? Io & da quelli infino allhora, quaſi da odoratißimi fiori concepetti ſperanza di pretioſißimi frutti: & poi di giorno in giorno mi ſono andato auuedendo, che con le opere ui andate tuttauia faticando per uincere quella openione, la quale ſapete che ſi ha al mondo honoratißima di uoi. Ilche fin ad hora ui è ſi bene ſucceduta, che in una coſi Caualleresca corte, come è quella, nella quale uoi uiuete, ſete in pochißimo tempo diuenuto uno ſpecchio di ualore, & di gentili coſtumi. Là onde ne è ſeguito, che hauendo CARLO QVINTO IMPERADORE *Glorioſißimo coſtituito Capitano de' caualieri della ſua*

corte, & di parte anchora dello esercito suo, per commune consentimento è giudicato, che uoi à que' gradi aggiungete maggiore honore, che da quelli non riceuette. Come à Prencipe honoratißimo adunque ritorno io ad appresentarui questi miei libri di materie di honore con ferma speranza, che si come hora scriuo à uoi delle cose, che à ualorosi caualieri si appartengono, cosi (se al superno Signore piacerà di concedermi tanto di uita) scriuerò anchora à Caualieri i notabili esempij del uostro ualore.

I CAPI DI QVELLE COSE, CHE IN QVESTI LIBRI SI CONTENGONO.

NEL PRIMO LIBRO.

DELLA *origine de' Duelli. carte.* 8
Regola dell'attore, & del reo. c. 10
Per qual cagione il mentito sia l'attore, & quale sia la natura delle mentite. *c.* 12
Delle maniere delle mentite. *c.* 14
Delle mentite certe. *c.* 14
Delle mentite conditionali. *c.* 15
Delle mentite generali. *c.* 16
Delle mentite spetiali. *c.* 17
Delle mentite sciocche. *c.* 18
Se ad ingiuriato nel cospetto di alcun Principe basta rispondere in presenza di cauallieri priuati. *c.* 21
Conclusione dell'attore & del reo, & del ritorcimento delle mentite. *c.* 22
Delle ingiurie compensate, o raddoppiate. *c.* 23

Che per le mentite non si dee incontanente correre alle arme. c. 25
Della forma de' cartelli. c. 26
Del mandare i cartelli. c. 27
Del mandare i campi. c. 28
Del numero de campi, & della sospitione. c. 29
Che dopo la disfida non è lecito offendersi i caualieri, se non nello steccato. c. 30
Quando altri richiede altrui per offesa fattagli da terza persona. c. 30
In caso che nasca disputa sopra la querela, o sopra la persona del richieditore, quello, che si habbia à fare. c. 31
Se il suddito dee obedire al suo Signor, che gli vieti il combattere. c. 32
Come debbiano i caualieri prender le querele per combatter legittimamente. c. 34
Conclusione del primo libro. c. 36

NEL SECONDO LIBRO.

DELLA *ingiuria, & del carico.* c. 38
Quanta sia la uergogna di chi fa ingiuria altrui con soperchiaria, o in altro modo malamente. c. 48
Che non sopra ogni mentita si dee concedere abbattimento. c. 42
In quali casi per le leggi Longobarde, & altre siano stati conceduti, & uietati gli abbattimenti. c. 43
Per quali cagioni si debbiano poter concedere abbattimenti. c. 46

Dell'officio de' Signori intorno alle querele. c.46
Della forma delle patenti de' campi. c.48
Che fra padrini non hanno da nascer querela. c.50
De' maleficij, & incanti. c.51
Che non si debbia cõbatter senza arme da difesa. c.53
Della elettion delle arme. c.54
Del dì della battaglia. c.57
Delle cose, che ne gli steccati occorrono. c.57
Chi fa motto de' circonstanti allo steccato dee esser castigato. c.59
Se denegando, o interrompendo il Signor del campo la battaglia, ella si habbia pure à perseguire. c.59
Se i caualieri ne gli steccati pentir si possono di combattere. c.60
Se i caualieri nello steccato possono mutar querela. c.61
Di quelli che non rispondono, o al campo non compariscono. c.62
Quando si alleghino impedimenti del non comparire al campo come si habbia à fare. c.63
In quanti modi uincer si possano le battaglie. c.64
Cose, che succedono alle uittorie de gli steccati. c.66
Della diuersità dell'antico, & del moderno costume intorno a uinti. c.67
Della giustitia che hanno a fare i Signori. c.68
Conchiusione del secondo libro. c.69

NEL TERZO LIBRO.

CHI non dee esser riceuuto alla proua delle arme. c.71
Se bastardi possono muouer Duello. c.73

De' uinti, & delle restitutioni di honore. c.74
Se un uinto, & poi uincitore possa altrui richiedere. c.75
Che dopo la disfida per nuoua occasion si puo ricusar di uenire à battaglia. c.76
Chi non puo essere à battaglia richiesto. c.77
Delle disaguaglianze de' nobili, & prima de Signori. c.78
Delle disaguaglianze de' nobili priuati. c.81
Con quali persone debbia caualiero entrare, & con quali non entrare in battaglia. c.82
Del chiamare alla macchia. c.84
Del dare i campioni. c.86
Se fra Re si debbia uenire a battaglia per querela di stato. c.89
Delle sodisfattioni, che tra caualieri dar si debbono. c.92
Che non si dee andare appresso alle opinioni del uulgo. c.93
Delle sodisfattioni in generale. c.94
Delle sodisfattioni per le ingiurie de' fatti. c.95
Della contradittione di alcune uulgari opinioni in materia di sodisfattione. c.96
Delle sodisfattioni da darsi per le ingiurie de' fatti. c.97
Delle sodisfattioni da darsi per ingiurie di parole. 98
Che il dare altrui sodisfattione non è cosa uergognosa. c.100
Che le arme con ragione si debbono adoperare. c.101
Conclusione dell'opera con una breue repetitione delle cose dette ne' tre libri. c.103

TAVOLA DI TVTTE LE COSE notabili, che si contengono nell'opera, oue la lettera a, significa la prima facciata, e'l b, la seconda.

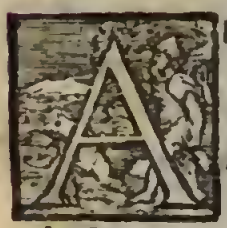

BVSO di Duello 25 b, 41 b, 47 b, 51 a, 113 a, 115 a,
Abuso di Napoli 85 b,
Abusi non pregiudicano altrui. 189 a,
Abusi non si debbono seguitare. 208 b,
Abuso di chi dà pareri. 145
Adulterio. 34 b,
Aere. 37 a,
Affrontare. 173
Alettorio. 52 b,
Alciato corretto. 124 b,
Scritti suoi. 124 b,
Angioli guardiani nostri. 91 a,
Appellatione dà sentenze di Duelli. 199 b, 200 a,

ARME.

Le arme con ragione si debbono gouernare. 101 a, b,
Arme honoreuoli 56 a,
Elettione di arme. 54 b, 116 b,
Si eleggono secondo la dispositione del corpo. 55 a, b,
Arme nuoue. 56 a, b,
Nõ si dee cõbatter senza arme da difesa. 53 a, b, 54 a, b,
Il combatter senza arme da difesa, onde habbia hauuto origine. 86 a,
Appresentatione di arme allo Steccato. 54 a,
In quelle non si dee usare inganno. 55 a, 116 a,
Il reo non dee dar all'attore arme che l'impediscano se esso non è impedito. 56 b, 116 b,
Gli impedimenti delle arme nõ hãno da offendere. 56 a, 116 b
Quali siano quelle arme, che armino egualmẽte. 56 a, b,
Cadendo le arme nello Steccato che si ha da fare. 57 b,
Chi propone la uia delle arme si pregiudica nella elettion di quelle. 26. 132. 135. 139. 140.
Arme, & arnesi del uinto sono del uincitore. 66 a,

Arme nobilitano. 81 b,
Come nobilitano. 81 b,
Arme portamento barbaro. 102 a,
Arrendersi per prigione. 65 a,
Astiage Re de' Medi. 61 b,
Assalto fatto senza altra offesa non merita abbattimento. 188 a, b,

ATTORE.

Dell'attore & del Reo. 10 a, 22
Attore in ingiuria di fatti, & di parole. 10 a,
L'ingiuriato de' fatti, perche è attore. 12 b,
Attore è il legittimamente mentito. 10 b, 11 b,
Perche è attore il mẽtito. 12 a,
La repulsa della ingiuria fa che altri diuẽga attore. 12 b,
Chi primo scriue se sia attore. 20 b,
Se il mẽtito per offesa che egli poi faccia à chi lo ha mentito sia attore. 114 b, 115 a, b,
Attore con elettione di arme. 26 b, 143 a,
L'attor primo si ha da mouere in isteccato. 58 a,
Obligatione di attori. 77 a,
Audace. 36 a,
Autorità. 142 b,
Autorità di Prẽcipi. 75 a, 123 b,

B

BANDO. Che operi il bãdo, che si fa allo Steccato. 83 b,
Bastardi se possano mouer Duello. 73 a,
Bastardi honorati. 73 a,
Bordello di Napoli. 68 a,
Briga. 171 b, 172 b,

C

CAMPI. Al reo s'appartiene la elettione de' campi. 28 b,
Termino di mãdar cãpi. 28 b,
Numero de' campi. 29 a, b,
Come conceder si debbiano da Signori. 39 a, 42 a,
Forma delle patenti de' campi. 48 a,
Se altri sotto falsa relatione impetrasse patenti de' campi che si douerebbe fare. 60 a, b
Legge di mandare i campi. 177 b, 178 a, 193 a, 194 b,
Campo uiolato per ammonitione fatta di fuori. 160 b,
Cãpione à cui dare si apartẽga. 86 b, 87 a, b, 88 a, b, 89 a,
Giuramento di cãpioni. 87 a,
Campioni dati da persone priuate. 88 b, 89 a,
Chi è offeso ha da eleggere il campione. 89 a,
Capitolatione de' Padrici. 57 b, 58 a, 65 b,
Chi à quella manca è traditore. 57 b,
Capitoli dell'ordine de' caualieli di S. Michele. 141 b,
Capitani di fanti, & di caualli. 82 a,
Cartelli come si debbiano scriuere. 26 a,
Del mandare i cartelli. 27 b,
I cartelli sono i libelli cauallereschi. 187 b,

Forma di cartello da mandare à chi non uuol uenire à risolutione. 179 a,
Come un cartello è affisso cosi tutto è appresentato alla parte contraria. 146 a,
Dopo mandati i caualli di disfida non debbono offendersi i caualieri senon nello steccato. 30 a,
Carico: 39 b, 40 a, 95 a, 172 a, 212 a, 216 a,
Carico senza ingiuria. 38 b, 39
Carico con ingiuria. 39 b,
Il carico offende anche la compagnia. 156 a,
Carico, & punitione. 221 a,
Casi da Duello nella legge Longobarda. 43 b, 44 a, b, 45 a,
Casi da Duello. 45 a,
Casi da Duello quali douerebbono essere. 46 a
Caso d'un capo uiolato per l'ammonitione fatta di fuori ad uno de' combattenti. 160 b,
Caso di mentite, & di proposta d'arme. 134 b,
Caso di querela di molti capi. 128 b, 131 a,
Caso di chi non si conduce al campo. 175 a,
Caso di due che dicono hauer tratto un sasso. 181 b, 183 a,
Caso d'un'offerta di spada. 183
Caso di chi tiene il nimico in suo podere. 65 a, b,
Caso di offesa di bastone. 213 a,
Caso di mentite. 203 b, 227 a,
Caso di mentite applicate, & uitiose. 117 b,
Caso doue non è querela da combattere. 137 a,
Caso doue si esamina una sentenza dell'Imperadore. 121 b,
Caso doue si esamina una patẽte del Re di Francia. 140 a,
Caso di restitutione di honore. 120 a, 124 a,
Caso di mẽtita generale, cõditionale, & di chi nega hauer detto male. 136 a, 152 a,
Caso di offesa di fatti. 143 b,
Caso di mentite contra mentite. 145 b, 153 a,
Caso di tre mentite. 148 b,
Caso di querela presa col superiore. 149 b,
Caso di dar mentita & fuggire. 156 a,
Caso di chi con una offesa ha offeso molti & non uuol combatter se la querela non è rimessa in uno. 158 b,
Caso di mentita, & schiaffo, ferire & fuggire. 166 a, 171 a,
Caso di attore, & di reo senza querela di arme. 180 a,
Caso di querela nõ ispecificata, d'ordine caualleresco nõ seruato, & di recusatione di giudicio, & di appellatione. 186 a,
Caso di nobiltà & di egualità per pace. 201 b,
Caso di giuoco di mẽtita, & di disfida per pace. 205 b,
Caso d'offesa di fatti per pace. 210 b,
Caso di bastone per pace. 211 b,

Caso di soperchieria per pace. 210 b,
Caso di accusa, & di disdetta per pace. 214 a,
Caso di debito, di mẽtita, & di bastonata. Et dè finir di dietro & fuggire p pace. 215 a,
Caso di ferir di dietro per pace. 217 a,
Caso di risentimento col superiore. 219 a,
Caualleria à che fine è ordinata. 108 a, 211 b,
Sua dignità. 167 a,
Caualleria è pregio non di condition, ma di ualore. 83 b,
Caualleria è grado honorato. 84
Caualieri, & loro officio. 54 a, 61 a, 93 a, 209 b, 211 b, 212 a,
Caualieri siano amanti di uerità. 38 a,
I caualieri senza ragione si gouernano 38 b,
Da chi si debbano guardare. 41
Mal caualiero. 212 a,
Caualiere male accorto. 24 a,
Caualieri sono i Re, et gli Imperadori. 79 b, 167 a, 21 b,
Stilo di caualieri in partirsi di casa come hanno querela. 64 a, 176. a,
Risposta nõ caualleresca. 119 a,
Atto non caualleresco. 171 a,
Caualli à tutto transito si possono ferire. 57 b,
Che dopo la disfida per nuoua cagione si puo ricusar la battaglia. 76 b,
Che i Signori non debbono interrompere gli abbattimenti ne gli steccati, ne negargli hauendogli cõceduti. 59 b, 60 a,
Che facendo contra questo ordine possono essere à battaglia richiesti. 59 b,
Cherici non entrano in Duello. 77 b,
Chi tocca palo, o corda, o esce con un membro non è prigione, &c. 57 b,
Chi esce dello steccato è prigione. 57 b, 65 a,
Chi fa motto de' circonstanti allo steccato dee esser castigato. 58 a,
Chi non dee esser riceuuto alla pruoua delle arme. 71 b,
Chi una uolta è uinto per uincere un'altra uolta non ricouera l'honore. 75 b,
Chi è uinto ne gli steccati è infame. 67 b,
Chi non puo essere à battaglia ricercato. 77 b,
Chi offende senza cagione è piu fiera che huomo. 109 a,
Chi fa atto brutto è dishonorato, 40 b, 41 a,
Chi con mali modi offende altrui fa uergogna a se, & dà carico non si rileua. 40 b, 41 a, b, 42 a, 170 a, b, 171 a,
Chi offende l'aduersario doppo la disfida è mancatore di fede. 30 a,
Chi prima si ha da mouere in isteccato. 58 a,
Chi è uinto in isteccato hà di

pagar le ſpeſe, & la taglia. 66 a,
Chi è chiamato ad uſcire nõ dee cercare ſcuſa ſe ſi ſente obligatione. 206 b,
Cielo. 37 a,
Ciuil procedere diuerſo dal militare. 22 b,
Ciuil giudicio tentato. 123. 144
Ciuili gradi di perſone. 201 a,
Come ſi debbia dire che altri ſia in potere altrui. 173 b, 174 a,
Come ſi debbiano prẽder le querele. 34 a, b,
Confidenti, 164 a,
Confeſſion tacita. 200 b,
Libera, & eſpreſſa. 214 b,
Conteſtation di querela. 201. a,
Conte. 204 b,
Contratti come ſi habbiano à ſtabilire. 184 b,
Contumaci ordine di proceder contra loro. 62 b,
Conſiglio nelle battaglie non uil meno che la forza. 154 a,
Coſe, che ſuccedono alle uittorie de gli ſteccati. 66 a, b,
Creatione, & bellezza del mondo. 34 a, b,

D

DEL CHIAMARE alla macchia. 84 b,
Diauolo padre di menzogna. 38
Di della battaglia. 57 a,
Se ſi poſſa prolungare. 57 a,
Di quelli che non riſpondono, o al campo nõ compariſcono. 62 b,
Difendere 27 a,
Diſaguaglianze di nobili Signori. 78 b, 79 a, b, 80 a, b,
Diſaguaglianze di nobili priuati. 81 a,
Diſaguaglianze di ſoldati. 82 a,
Diſaguaglianze per cagion di querela. 80 b,
Diſdirſi in iſteccato. 65 a,
Disdir ſi dee chi ha torto 93. 100
Dishonorato è chi dishonoratamente procede. 109 b,
Digradar ſi douerebbono i caualieri che fanno dishonoreuoli riſentimenti. 174 b, 175 a,
Dipintura di Caualieri. 63 a,
Dignità eccleſiaſtica libera da Duello chi la conſeguiſce. 77 b, 64 b,
Dio Signor de gli eſerciti. 167 a,
Dottori dannati ſopra la materia dell'Attore, & del reo. 10 b,
Sopra le mentite conditionali. 15 b,
Sopra la materia delle ingiurie compenſate, & raddoppiate. 25 a,
Nell'argumentar delle diſfide militari an[illegible] a' moderni duelli. 32 b,
Che dicono la uolunta del Prencipe far legge. 123 b, 125 a, b,
Contradittione di dottori. 91 b,
Due perſone ſi conſiderano in chi ha maeſtrato. 220 a,
Due dishonorati eſcono di ſteccato. 61 b,
Due contra uno. 163 b,

DVELLO.

Il duello non è lecito. 8 a, 70 a,

È odioso, & ingiusto. 70 a,
Diffinition di Duello. 8 b,
Origine di Duello. 8 b,
I duelli sono giudicij. 159 b,
Sono dati in difetto di giudice, & di pruoue. 221 b,
Il duello è regolato dalla ragione. 108 a,
Il duello non è ordinato per uẽdetta, ma per giustification di uero. 40 b, 115 b,
A' duello non si uiene senon per graui cagioni. 188 a, b,
Nõ era in uso apresso Romani. 9
Duello de gli Horatij di Coruino, & di Torquato. 8 b,
Duello di Dauid. 8 b,
Duello di Paris, & di Enea. 8 b,
Duelli fatti in Hispagna sotto Scipione. 9 a,
Duelli de gladiatori. 9 a,
Duelli antichi militari di due maniere. 32 b,
Longobardi auttori del Duello in Italia. 9 a,
Forma del loro duello. 9 a, 67 a
Donde sia la forma del duello moderno. 9 b,
Il duello non fu instituito per cagion di honore. 169 b,
A che fine fu instituito. 113 b, 138 a, 169 b,
Ne duelli lo stilo delle arme si ha da seguitare. 131 b,
Leggi di duello a tutto transito. 57 b,
Duello non si ha da far doue è pruoua ciuile. 47 a, 115 b, 181 a, 182 a, 182 a, 144 a,
Duello non si dà doue è tentata pruoua ciuile. 47 a, 123 a,
Duello non si ha da far per ogni mentita. 42 b,
Casi di duello nelle leggi Longobarde. 43 b, 44 a, b, 45 a,
Casi di duello di Federigo Imperadore. 45 a,
Casi da non conceder duello nelle leggi Longobarde. 45 a, b,
Casi da poter conceder duello. 46 a, 114 a, b, 123 a, 123 a,
Senza inditij non si dee conceder duello. 47 a,
Che i Signori non debbono interrompere lo abbattimento, ne negarlo poi che lo hanno conceduto. Et che cio facendo possono essere a battaglia richiesti. 59 b, 60 a,
Che i Signori non debbono fare statuti contra il Duello. 33 b, 110 b,
Età da Duello. 88 b,
Diuersità dall'antico al moderno costume intorno à uinti nello steccato. 67 a,
Diuersità, & comparatione del duello, & dal giudicio ciuile. 132 a, 159 b,
Leggi di duello di Re & di Imperadori. 113 b,

E

ECCETTIONE di querela, o di persona. 31 a,
Eccleſiastica dignità libera altrui da duello. 77 b, 64 b,
Elettion di arme & di campi è del Reo. 28 b,

Elettion di arme. 54 b,
Regola di eleggerle secondo la dispositione del corpo. 55 a,
Elettion d'arme cauillosa. 27 b,
Elettion de' campi che dee far l'attore quando il Reo non accetta. 194 b,
Error giustificato. 168 a,
Esempij cattiui non si debbono permettere. 165 a,

F

FAR male. 214 a,
Tre maniere di mal fare. 211
Fatti & parole. 184 b,
Figliuoli de condannati per infami. 75 a,
Forche à gli steccati. 67 b,
Forma di cartelli. 26 a, 127 b, 135 a, 179 a,
Forma di mentite cõditionali. 15
Forma di accettar patenti di cãpo in caso, che l'auuersario non le accetti. 179. 194. 195.
Forte chi. 36 a,
Francesco Maria Duca di Vrbino. 21 b,
Frode ne gli steccati. 164 a,
Fuggire di steccato. 65 a,
Furore. 85 b,

G

GENTILHVOMINI. 202 b, 204 b,
Gentilhuomo del Signore. 221 a,
Giorno della battaglia. 57 a,
Se si possa prolungare. 57 a,
Giudicio caualleresco, & ciuile. 132 a,
Giudicio da proporsi nelle difficultà, che nascono intorno le querele. 31 a, b, 192 b, 193 a,
Giudici di duelli. 197 a,
Giustitia, & uergogna mandate in terra da Gioue. 102 b,
Giuoco differenza per giuoco. 220 b,
Giuramento da prendere intorno à le querele. 47 b,
Di calamità. 47 b,
Se la querela si possa ciuilmente prouare, o se sia stata tentata di prouare. 47 b,
Se la querela che si espone è la uera. 48 a,
Di Maleficij, & di incanti. 52
Gladiatori. 9 a,
Gradi di dignità. 79 b,
Gradi ciuili di persone. 201 a,
Guerre come, & perche si fanno. 90 b,

H

HONORE. 32 a,
In che consista. 126 b, 167 a, b, 175 b,
L'honor dell'huomo è in lui. 217
Nõ è sottoposto ad humane leggi. 110 b, 132 a, 176 a, b,
Legge di honore. 175 b,
Per querela di honore nõ si ha da guardare à patria, à Signore, ne ad altro. 32 a, b, 33 a, b, 175 b, 176 a,
Chi ha obligation di honore nõ ha da procurar maestrati. 64 a,
Honor mal gouernato da caualieri. 107 a, 108 b, 109 b, 110 a
Honorato gentilhuomo.
Honorato procedere. 108 b,

Dishonorato proceder. 111 a,
Honoreuolmente si uuol parlar del nimico. 27 a,
Honoreuoli uogliono essere i risentimenti.
Vedi Risentimenti.
I mancamenti & non le sentenze dishonorano. 123 b,
Homicidio. 35 b,
Huomo formato alla imagine di Dio. 37 b,
Nato per far beneficio all'huomo. 102 a,
Animal comunicabile. 101 b,
Tre maniere di huomini. 94 a,
Huomini da bene. 216. 7 a,
Huomini da Dio fatti senza arme. 101 b,
Huomini mutati in bestie. 92 b,
Huomini di guerra procedono alcuna uolta da fiere. 189 b,
Le bestie meglio si gouernano. 85 b,
Huomo d'arme. 82 a,
Humana malitia. 94 a,

I

IGNORANZA cagione delle sconueneuolezze de' duelli. 70 b,
Imperadore è caualiero. 21 b, 79 b, 167 a,
Impedimento giusto. 29 a, 64 a,
Incaricato. 39 b,
Chi incaricato si sente dee guardarsi da fattioni pericolose. 33 a,
Incanti. 40 b, 50 a,
Inditii necessarij al duello. 31 a, 47 a, 114 b, 192 a,
Infami. 71 b,
Inganno sia lontano dal caualiero. 55 a,
Doue si possa usare inganno. 164 a,
Inganno per cagion di pace. 208 b,
Ingiuria. 12 b, 39 b,
Con carico, & senza. 39 b, 40 a, 95 a, 145 a, 212 b, 216 a,
Compensata & raddoppiata. 23 b, 24 a, 25 a,
Repulsata, & compensata. 24
L'ingiuria è di chi la fa. 41 a,
Chi offende altrui con mal modo fa uergogna à se stesso. 41 a, 215 b,
Offesa fatta con mal modo non iscarica lo incaricato. 41 b, 42 a, 215 a,
Ogni ingiuria di parole si ritorce per una uolta. 13 a,
Ingiurie di fatti si possono sodisfar con parole. 95 b, 96 a, b, 97 a, 218 a,
Ingiuria fatta à padri offende i figliuoli. 89 a,
Meglio è patir che fare ingiuria. 107 b,
L'ingiuriato di fatti perche è attore. 12 b,
Se alle ingiurie dette in presenza di Principi si dee risponder con mentita. 20 b,
Se l'ingiuriato presente Prencipe puo dar mentita presente caualieri priuati. 21 a,
Ritorcimento di ingiurie. 13 a, 24 b,

Institutione di Prencipati. 29 b, 90 a,
Intentione giustificata. 168 b,
Italiani barbaramente si gouernano. 70 b,

L

LEGGE che cosa è. 125 b,
Legge di honore. Vedi Honore.
Lettere lodate. 78 a,
Letterati non entrano in duello. 77 b, 78 a, b,
Lingua è da esser congiunta con la mente. 37 b,
Longobardi auttori di duello in Italia. 9 b,
Forma de' loro duelli. 9 a,b,67
Luigi Gonzaga. 93 a,
Luoghi, doue si dee hauer rispetto. 169 a,

M

MACCHIA del chiamare alla macchia. 84 b,
Maestrato a tempo, & in uita. 81 a,
Magnanimo. 53 a,b,
Magnanimità. 53 a, 212 a,
Mal fare. 214 a, uedi far male.
Mal caualiero. 212 a,
Malamente. 95 a,
Malie, & incanti. 51 b, 52 a,
Mancar della parola. 110 a,
Mancini. 55 a,
Mantenere. 27 a,
Mare. 37 a,

MENTITE.

Difficile è la lor materia. 14 a,
Mentita è macchia di infamia. 196 b,
Maniere di mentite. 14 a,
Mentite certe. 14 b,
Conditionali. 15 a, 138 b, 139 a, 157 a,
Come si ha da rispondere à mẽtite conditionali. 15 b,
Mentite generali. 16 a, b, 17 a, b, 138 a, b,
Son pericolose da esser ritorte. 16 b, 135 a, b,
Mentita certa, & generale. 14
Mentite spetiali. 14 b, 16 b, 17 b, 134 b,
Mentite certe & ispetiali. 15 a,
Mentite sciocche. 18 b,
Multiplicatione di mentite. 128 a,
Mentita souerchia. 40 a,
Mentita impertinente. 158 a,
Mentita in absenza. 156 b,
Affermatiua. 148 a,
Non affermata. 147 a,b,
Auanti che altri parli. 18 b, 128 a,
Mentita che da commodità al dicitor della ingiuria di pentirsene. 18 b, 181 b,
Sopra la uolontà. 18 b,
Data à chi nega hauer detto male di altrui. 19 a, 139 a, 147 b. 148 a,
Mentita da repulsar con una altra mentita. 13 a, 19 a, 22 a,b,23 a,139 a, 147 b,148 a,
Mentita sopra parole conditionali. 19 b,
Sopra la negatione, & sopra la affermatione. 22 a,b,23 a,
Forme diuerse di mentite. 12 b,

13 a, 147 a, 148 b,
Mentita sopra la interrogatione. 19 b,
Mentita senza suggetto. 19 b,
Legittima. 18 a, 22 a,
Mentita è ogni negation fatta in risposta di ingiurie. 13 a,
Mentita è repulsa di ingiuria. 13 a, 22 a, 147 a, b, 148 a, b, 222 a,
Mentite date in presenza de' superiori. 20 b, 222 a,
Mentite date con mali modi. 19 b,
Come si ha da rispondere alle mentite. 15 b, 20 a, 27 b, 28 a,
L'ordinario di dar mentite. 182 a,
Se in presenza de principi si dee risponder con mentita. 20 b,
Se l'ingiuriato in presenza di Prencipe puo dar mentita in cospetto di caualieri priuati. 21 a,
Non ogni mentita obliga à combattere. 25 b, 42 b, 43 a, 45 b, 113 b, 114 a, 206 a, b,
La mentita non induce abbattimento, ma la cagione, per la quale ella è data. 43 a, b, 45.
Il combatter per mentite donde habbia origine. 86 a,
Mentito. 205 a,
Il mentito è attore. 10 b, 11 b, 137 b,
Il mentito perche è attore. 12 a, b, 42 b,
Reuocation di mentita. 99 a,
Mentir quanto sia brutto. 38 a,
Milon. 52 b,
Militar proceder diuerso dal Ciuile.
Morire in isteccato. 65 a,
Mutation delle cose. 104 a,

N

NAPOLI. Abusi di Napoli. 85 a,
Bordello di Napoli. 85 a,
Negationi, che fanno, & che repulsono ingiuria. 13 a, b,
Nobiltà. 158 b,
Vera nobiltà. 79 a,
Nobiltà è mutabile. 203 a,
Virtù, & fortuna hanno forza nella nobiltà. 203 b,
Nobiltà di arme. 81 a,
Nobili. 82 a, 202 a, b,
Loro officio. 103 a,
Nobili Signori. 78. 79. 80.
Gradi delle loro dignità. 79 b,
Nobili priuati. 81 a, b, 82 a, b, 202 a, b, 203 a, b, 204 a,
Nobili presontuosi. 84 a,

O

OBLIGATION di attori, 77 a,
Obligatione de' Signori co' soggetti. 88 a,
Offerte non possono essere alterate dalla parte contraria. 184 a
Offerta di uscire. 205, 206, 207
Offerta di combattere. 152 a,
Offesa è nome larghissimo. 188 b
Offesa dissimulata. 192 a,
Offesa semplice. 217 b,
Offesa come si habbiano à considerare. 94 b, 95 a,

Officio de' Signori intorno alle querele. 18 a, 20 b, 21 a, 25 b, 29 b, 33 b, 40 b, 42 a, 43 a, 46 a, 47 a, b, 48 a, b, 49 a, 51 a, 52 b, 54 a, 60 a, b, 62 a, 68 a, b, 69 a, b, 71 a, 72 b, 110 a, 111, a, b, 116 b, 117 a, 134 a, 61 a,
Officio di caualieri. 18, 93, 125.
Officio di huomo da bene, & di caualiero. 170 b,
Officio di chi ha fatto cosa trista. 218 b,
Officio di chi ha da dar pareri. 131 b, 145 b,
Operationi di tre maniere. 211 b,
Opinion uolgari dannate. 92 b, 93 a,
Contraditton di due opinioni uolgari. 96 b, 97 a,
Ordine di proceder contra i contumaci. 62 b,

P

PACE come si debbia trattare perche habbia à durare. 94 b,
Nelle paci che debbia rimanere aggranato. 95 a, 209 a, 211 a,
Abusi in trattamenti di pace. 208 a,
Il trattar delle paci è cosa difficilissima. 209 a,
Ingannar si debbono coloro fra quali si tratta pace. 208 b, 209 b,
Esempio di trattar pace con officioso inganno. 210 a,
Opinion uolgare cõtraria à tutte le paci. 209 b,
Forma di pace. 95 a, 98 b, 99 a, b, 130 a, b, 210 a, 211 a, 213 a, b, 216 b,
Padrini. 50 b,
Tra padrini non ha da seguitar querela. 50 a, b,
Pagando le spese si puo richiamare à battaglia. 60 a,
Pagar le spese, & taglia puo esser costretto chi è uinto in isteccato. 66 a,
Parole bastano a sodisfare ingiurie di fatti. 95 b, 96 a, b,
Parole di reintegration di honore. 120 b, 121 a,
Parole, & fatti. 184 b,
Parer conditionato. 140 a, 142 a
Pari. 201 b, 204 b, 205 a,
Paris dannato. 58 b,
Patroni. 50 b,
Patrini. 50 b,
Patenti di campo, che operino. 163 a,
Vedi campi.
Pena de' uinti ne duelli. 67 a, b,
Pene di delitti militari. 167 a,
Perche sia dishonorato chi perde in isteccato. 67 b,
Perdonare è cosa da generoso. 96 a, 212, b, 218 a,
Il domandar perdono. 95 a,
Persona del uinto è del uincitore. 66 a,
Et poi de gli heredi. 66 b,
Possessor legittimo. 164 b,
Prencipi uedi Signori.
A prencipi quando si dee obedire. 176 b,
Loro institutione. 29 b, 90 a,

Arme nobilitano. 81 b,
Come nobilitano. 81 b,
Arme portamento barbaro. 102 a,
Arrendersi per prigione. 65 a,
Astiage Re de' Medi. 61 b,
Assalto fatto senza altra offesa non merita abbattimento. 188 a, b,

ATTORE.

Dell'attore & del Reo. 10 a, 22
Attore in ingiuria di fatti, & di parole. 10 a,
L'ingiuriato de' fatti, perche è attore. 12 b,
Attore è il legittimamente mentito. 10 b, 11 b,
Perche è attore il mẽtito. 12 a,
La repulsa della ingiuria fa che altri diuẽga attore. 12 b,
Chi primo scriue se sia attore. 20 b,
Se il mẽtito per offesa che egli poi faccia à chi lo ha mentito sia attore. 114 b, 115 a, b,
Attore con elettione di arme. 26 b, 143 a,
L'attor primo si ha da mouere in isteccato. 58 a,
Obligatione di attori. 77 a,
Audace. 36 a,
Autorità. 142 b,
Autorità di Prẽcipi. 75 a, 123 b,

B

BANDO. Che operi il bãdo, che si fa allo Steccato. 83 b,
Bastardi se possano mouer Duello. 73 a,
Bastardi honorati. 73 a,
Bordello di Napoli. 68 a,
Briga. 171 b, 172 b,

C

CAMPI. Al reo s'appartiene la elettione de' campi. 28 b,
Termino di mãdar cãpi. 28 b,
Numero de' campi. 29 a, b,
Come conceder si debbiano da Signori. 39 a, 42 a,
Forma delle patenti de' campi. 48 a,
Se altri sotto falsa relatione impetrasse patenti de' campi che si douerebbe fare. 60 a, b
Legge di mandare i campi. 177 b, 178 a, 193 a, 194 b,
Campo uiolato per ammonitione fatta di fuori. 160 b,
Cãpione à cui dare si apartẽga. 86 b, 87 a, b, 88 a, b, 89 a,
Giuramento di cãpioni. 87 a,
Campioni dati da persone priuate. 88 b, 89 a,
Chi è offeso ha da eleggere il campione. 89 a,
Capitolatione de' Padrici. 57 b, 58 a, 65 b,
Chi à quella manca è traditore. 57 b,
Capitoli dell'ordine de' caualieli di S. Michele. 141 b,
Capitani di fanti, & di caualli. 82 a,
Cartelli come si debbiano scriuere. 26 a,
Del mandare i cartelli. 27 b,
I cartelli sono i libelli cauallereschi. 187 b,

Forma

Forma di cartello da mandare à chi non uuol uenire à risolutione. 179 a,
Come un cartello è affisso così tutto è appresentato alla parte contraria. 146 a,
Dopo mandati i caualli di disfida non debbono offendersi i caualieri senon nello steccato. 30 a,
Carico. 39 b, 40 a, 95 a, 172 a, 212 a, 216 a,
Carico senza ingiuria. 38 b, 39
Carico con ingiuria. 39 b,
Il carico offende anche la compagnia. 156 a,
Carico, & punitione. 221 a,
Casi da Duello nella legge Longobarda. 43 b, 44 a, b, 45 a,
Casi da Duello. 45 a,
Casi da Duello quali douerebbono essere. 46 a
Caso d'un cãpo uiolato per l'ammonitione fatta di fuori ad uno de' combattenti. 160 b,
Caso di mentite, & di proposta d'arme. 134 b,
Caso di querela di molti capi. 128 b, 131 a,
Caso di chi non si conduce al campo. 175 a,
Caso di due che dicono hauer tratto un sasso. 181 b, 183 a,
Caso d'un'offerta di spada. 183
Caso di chi tiene il nimico in suo podere. 65 a, b,
Caso di offesa di bastone. 213 a,
Caso di mentite. 203 b, 227 a,
Caso di mentite applicate, & uitiose. 117 b,
Caso doue non è querela da combattere. 137 a,
Caso doue si esamina una sentenza dell'Imperadore. 121 b,
Caso doue si esamina una patẽte del Re di Francia. 140 a,
Caso di restitutione di honore. 120 a, 124 a,
Caso di mẽtita generale, cõditionale, & di chi nega hauer detto male. 136 a, 152 a,
Caso di offesa di fatti. 143 b,
Caso di mentite contra mentite. 145 b, 153 a,
Caso di tre mentite. 148 b,
Caso di querela presa col superiore. 149 b,
Caso di dar mentita & fuggire. 156 a,
Caso di chi con una offesa ha offeso molti & non uuol combatter se la querela non è rimessa in uno. 158 b,
Caso di mentita, & schiaffo, ferire & fuggire. 166 a, 171 a,
Caso di attore, & di reo senza querela di arme. 180 a,
Caso di querela nõ ispecificata, d'ordine caualleresco nõ seruato, & di recusatione di giudicio, & di appellatione. 186 a,
Caso di nobiltà & di egualità per pace. 201 b,
Caso di giuoco di mẽtita, & di disfida per pace. 205 b,
Caso d'offesa di fatti per pace. 210 b,
Caso di bastone per pace. 211 b,

Caso di soperchieria per pace. 210 b,
Caso di accusa, & di disdetta per pace. 214 a,
Caso di debito, di mẽtita, & di bastonata, Et dè finir di dietro & fuggire p pace. 215 a,
Caso di ferir di dietro per pace. 217 a,
Caso di risentimento col superiore. 219 a,
Caualleria à che fine è ordinata. 108 a, 211 b,
Sua dignità. 167 a,
Caualleria è pregio non di condition, ma di ualore. 83 b,
Caualleria è grado honorato. 84
Caualieri, & loro officio. 54 a, 61 a, 93 a, 209 b, 211 b, 212 a,
Caualieri siano amanti di verità. 38 a,
I caualieri senza ragione si gouernano 38 b,
Da chi si debbano guardare. 41
Mal caualiero. 212 a,
Caualiere male accorto. 24 a,
Caualieri sono i Re, et gli Imperadori. 79 b, 167 a, 21 b,
Stilo di caualieri in partirsi di casa comé hanno querela. 64 a, 176. a,
Risposta nõ caualleresca. 119 a,
Atto non caualleresco. 171 a,
Caualli à tutto transito si possono ferire. 57 b,
Che dopo la disfida per nuoua cagione si puo ricusar la battaglia. 76 b,
Che i Signori non debbono interrompere gli abbattimenti ne gli steccati, ne negargli hauendogli cõceduti. 59 b, 60 a,
Che facendo contra questo ordine possono essere à battaglia richiesti. 59 b,
Cherici non entrano in Duello. 77 b,
Chi tocca palo, o corda, o esce con un membro non è prigione, &c. 57 b,
Chi esce dello steccato è prigione. 57 b, 65 a,
Chi fa motto de' circonstanti allo steccato dee esser castigato. 58 a,
Chi non dee esser riceuuto alla pruoua delle arme. 71 b,
Chi una uolta è uinto per uincere un'altra uolta non ricouera l'honore. 75 b,
Chi è uinto ne gli steccati è infame. 67 b,
Chi non puo essere à battaglia ricercato. 77 b,
Chi offende senza cagione è piu fiera che huomo. 109 a,
Chi fa atto brutto è disbonorato, 40 b, 41 a,
Chi con mali modi offende altrui fa uergogna a se, & dà carico non si rileua. 40 b, 41 a, b, 42 a, 170 a, b, 171 a,
Chi offende l'aduersario doppo la disfida è mancatore di fede. 30 a,
Chi prima si ha da mouere in isteccato. 58 a,
Chi è uinto in isteccato hà di

pagar le spese, & la taglia. 66
Chi è chiamato ad uscire nõ dee cercare scusa se si sente obligatione. 206 b,
Cielo. 37 a,
Ciuil procedere diuerso dal militare. 22 b,
Ciuil giudicio tentato. 123. 144
Ciuili gradi di persone. 201 a,
Come si debbia dire che altri sia in potere altrui. 173 b, 174 a,
Come si debbiano prẽder le querele. 34 a, b,
Confidenti, 164 a,
Confession tacita. 200 b,
Libera, & espressa. 214 b,
Contestation di querela. 201. a,
Conte. 204 b,
Contratti come si habbiano à stabilire. 184 b,
Contumaci ordine di proceder contra loro. 62 b,
Consiglio nelle battaglie non ual meno che la forza. 154 a,
Cose, che succedono alle uittorie de gli steccati. 66 a, b,
Creatione, & bellezza del mondo. 34 a, b,

D

DEL CHIAMARE alla macchia. 84 b,
Diauolo padre di menzogna. 38
Di della battaglia. 57 a,
Se si possa prolungare. 57 a,
Di quelli che non rispondono, o al campo nõ compariscono. 62 b,
Difendere 27 a,
Disaguaglianze di nobili Signori. 78 b, 79 a, b, 80 a, b,
Disaguaglianze di nobili priuati. 81 a,
Disaguaglianze di soldati. 82 a,
Disaguaglianze per cagion di querela. 80 b,
Disdirsi in isteccato. 65 a,
Disdir si dee chi ha torto 93. 100
Dishonorato è chi dishonoratamente procede. 109 b,
Digradar si douerebbono i caualieri che fanno dishonoreuoli risentimenti. 174 b, 175 a,
Dipintura di Caualieri. 63 a,
Dignità ecclesiastica libera da Duello chi la conseguisce. 77 b, 64 b,
Dio Signor de gli eserciti. 167 a,
Dottori dannati sopra la materia dell'Attore, & del reo. 10 b,
Sopra le mentite conditionali. 15 b,
Sopra la materia delle ingiurie compensate, & raddoppiate. 25 a,
Nell'argumentar delle disfide militari antiche a' moderni duelli. 32 b,
Che dicono la uolontà del Prencipe far legge. 123 b, 125 a, b,
Contradittione di dottori. 92 b,
Due persone si considerano in chi ha maestrato. 220 a,
Due dishonorati escono di steccato. 61 b,
Due contrà uno. 163 b,

DVELLO.

Il duello non è lecito. 8 a, 70 a,

È odioso, & ingiusto. 70 a,
Diffinition di Duello. 8 b,
Origine di Duello. 8 b,
I duelli sono giudicij. 159 b,
Sono dati in difetto di giudice, & di pruoue. 221 b,
Il duello è regolato dalla ragione. 108 a,
Il duello non è ordinato per uẽdetta, ma per giustification di uero. 40 b, 113 b,
A' duello non si uiene senon per graui cagioni. 188 a, b,
Nõ era in uso apresso Romani. 9
Duello de gli Horatij di Coruino, & di Torquato. 8 b,
Duello di Dauid. 8 b,
Duello di Paris, & di Enea. 8 b,
Duelli fatti in Hispagna sotto Scipione. 9 a,
Duelli de gladiatori. 9 a,
Duelli antichi militari di due maniere. 32 b,
Longobardi auttori del Duello in Italia. 9 a,
Forma del loro duello. 9 a, 67 a
Donde sia la forma del duello moderno. 9 b,
Il duello non fu instituito per cagion di honore. 169 b,
A che fine fu instituito. 113 b, 138 a, 169 b,
Ne duelli lo stilo delle arme si ha da seguitare. 131 b,
Leggi di duello a tutto transito. 57 b,
Duello non si ha da far doue è pruoua ciuile. 47 a, 115 b, 181 a, 182 a, 144 a,
Duello non si dà doue è tentata pruoua ciuile. 47 a, 123 a,
Duello non si ha da far per ogni mentita. 42 b,
Casi di duello nelle leggi Longobarde. 43 b, 44 a, b, 45 a,
Casi di duello di Federigo Imperadore. 45 a,
Casi da non conceder duello nelle leggi Longobarde. 45 a, b,
Casi da poter conceder duello. 46 a, 114 a, b, 123 a, 123 a,
Senza inditij non si dee conceder duello. 47 a,
Che i Signori non debbono interrompere lo abbattimento, ne negarlo poi che lo hanno conceduto. Et che cio facendo possono essere a battaglia richiesti. 59 b, 60 a,
Che i Signori non debbono fare statuti contra il Duello. 33 b, 110 b,
Età da Duello. 88 b,
Diuersità dall'antico al moderno costume intorno à uinti nello steccato. 67 a,
Diuersità, & comparatione del duello, & dal giudicio ciuile. 132 a, 159 b,
Leggi di duello di Re & di Imperadori. 113 b,

E

ECCETTIONE di querela, o di persona. 31 a,
Ecclesiastica dignità libera altrui da duello. 77 b, 64 b,
Elettion di arme & di campi è del Reo. 28 b,

Elettion di arme. 54 b,
Regola di eleggerle secondo la dispositione del corpo. 55 a,
Elettion d'arme cauillosa. 27 b,
Elettion de' campi che dee far l'attore quando il Reo non accetta. 194 b,
Error giustificato. 168 a,
Esempij cattiui non si debbono permettere. 165 a,

F

FAR male. 214 a,
Tre maniere di mal fare. 211
Fatti & parole. 184 b,
Figliuoli de condannati per infami. 75 a,
Forche à gli steccati. 67 b,
Forma di cartelli. 26 a, 127 b, 135 a, 179 a,
Forma di mentite cõditionali. 15
Forma di accettar patenti di cãpo in caso, che l'auuersario non le accetti. 179. 194. 195.
Forte chi. 36 a,
Francesco Maria Duca di Vrbino. 21 b,
Frode ne gli steccati. 164 a,
Fuggire di steccato. 65 a,
Furore. 85 b,

G

GENTILHVOMINI. 202 b, 204 b,
Gentilhuomo del Signore. 221 a,
Giorno della battaglia. 57 a,
Se si possa prolungare. 57 a,
Giudicio caualleresco, & ciuile. 132 a,
Giudicio da proporsi nelle difficultà, che nascono intorno le querele. 31 a, b, 192 b, 193 a,
Giudici di duelli. 197 a,
Giustitia, & uergogna mandate in terra da Gioue. 102 b,
Giuoco differenza per giuoco. 220 b,
Giuramento da prendere intorno à le querele. 47 b,
Di calamità. 47 b,
Se la querela si possa ciuilmente prouare, o se sia stata tentata di prouare. 47 b,
Se la querela che si espone è la uera. 48 a,
Di Maleficij, & di incanti. 52
Gladiatori. 9 a,
Gradi di dignità. 79 b,
Gradi ciuili di persone. 201 a,
Guerre come, & perche si fanno. 90 b,

H

HONORE. 32 a,
In che consista. 126 b, 167 a, b, 175 b,
L'honor dell'huomo è in lui. 217
Nõ è sottoposto ad humane leggi. 110 b, 132 a, 176 a, b,
Legge di honore. 175 b,
Per querela di honore nõ si ha da guardare à patria, à Signore, ne ad altro. 32 a, b, 33 a, b, 175 b, 176 a,
Chi ha obligation di honore nõ ha da procurar maestrati. 64 a,
Honor mal gouernato da cauallieri. 107 a, 108 b, 109 b, 110 a
Honorato gentilhuomo.
Honorato procedere. 108 b,

Dishonorato proceder. 111 a,
Honoreuolmente si uuol parlar del nimico. 27 a,
Honoreuoli uogliono essere i risentimenti.
Vedi Risentimenti.
I mancamenti & non le sentenze dishonorano. 123 b,
Homicidio. 35 b,
Huomo formato alla imagine di Dio. 37 b,
Nato per far beneficio all'huomo. 102 a,
Animal comunicabile. 101 b,
Tre maniere di huomini. 94 a,
Huomini da bene. 216. 7 a,
Huomini da Dio fatti senza arme. 101 b,
Huomini mutati in bestie. 92 b,
Huomini di guerra procedono alcuna uolta da fiere. 189 b,
Le bestie meglio si gouernano. 85 b,
Huomo d'arme. 82 a,
Humana malitia. 94 a,

I

IGNORANZA cagione delle sconueneuolezze de' duelli. 70 b,
Imperadore è canaliero. 21 b, 79 b, 167 a,
Impedimento giusto. 29 a, 64 a,
Incaricato. 39 b,
Chi incaricato si sente dee guardarsi da fattioni pericolose. 33 a,
Incanti. 40 b, 50 a,
Inditii necessarij al duello. 31 a, 47 a, 114 b, 192 a,
Infami. 71 b,
Inganno sia lontano dal canaliero. 55 a,
Doue si possa usare inganno. 164 a,
Inganno per cagion di pace. 208 b,
Ingiuria. 12 b, 39 b,
Con carico, & senza. 39 b, 40 a, 95 a, 145 a, 212 b, 216 a,
Compensata & raddoppiata. 23 b, 24 a, 25 a,
Repulsata, & compensata. 24
L'ingiuria è di chi la fa. 41 a,
Chi offende altrui con mal modo fa uergogna à se stesso. 41 a, 215 b,
Offesa fatta con mal modo non iscarica lo incaricato. 41 b, 42 a, 215 a,
Ogni ingiuria di parole si ritorce per una uolta. 13 a,
Ingiurie di fatti si possono sodisfar con parole. 95 b, 96 a, b, 97 a, 218 a,
Ingiuria fatta à padri offende i figliuoli. 89 a,
Meglio è patir che fare ingiuria. 107 b,
L'ingiuriato di fatti perche è attore. 12 b,
Se alle ingiurie dette in presenza di Principi si dee risponder con mentita. 20 b,
Se l'ingiuriato presente Prencipe puo dar mentita presente canalieri priuati. 21 a,
Ritorcimento di ingiurie. 13 a, 24 b,

Institutione di Prencipati. 29 *b*, 90 *a*,
Intentione giustificata. 168 *b*,
Italiani barbaramente si gouernano. 70 *b*,

L

LEGGE *che cosa è.* 125 *b*,
Legge *di honore. Vedi* Honore.
Lettere lodate. 78 *a*,
Letterati non entrano in duello. 77 *b*, 78 *a*, *b*,
Lingua è da esser congiunta con la mente. 37 *b*,
Longobardi auttori di duello in Italia. 9 *b*,
Forma de' loro duelli. 9 *a*,*b*,67
Luigi Gonzaga. 93 *a*,
Luoghi, doue si dee hauer rispetto. 169 *a*,

M

MACCHIA *del chiamare alla macchia.* 84 *b*,
Maestrato a tempo, & in uita. 81 *a*,
Magnanimo. 53 *a*,*b*,
Magnanimità. 53 *a*, 212 *a*,
Mal fare. 214 *a*, *uedi far male.*
Mal caualiero. 212 *a*,
Malamente. 95 *a*,
Malie, & incanti. 51 *b*, 52 *a*,
Mancar della parola. 110 *a*,
Mancini. 55 *a*,
Mantenere. 27 *a*,
Mare. 37 *a*,

MENTITE.

Difficile è la lor materia. 14 *a*,
Mentita è macchia di infamia. 196 *b*,
Maniere di mentite. 14 *a*,
Mentite certe. 14 *b*,
Conditionali. 15 *a*, 138 *b*, 139 *a*, 157 *a*,
Come si ha da rispondere à mẽ tite conditionali. 15 *b*,
Mentite generali. 16 *a*, *b*, 17 *a*, *b*, 138 *a*, *b*,
Son pericolose da esser ritorte. 16 *b*, 135 *a*, *b*,
Mentita certa, & generale. 14
Mentite spetiali. 14 *b*, 16 *b*, 17 *b*, 134 *b*,
Mentite certe & ispetiali. 15 *a*,
Mentite sciocche. 18 *b*,
Multiplicatione di mentite. 128 *a*,
Mentita souerchia. 40 *a*,
Mentita impertinente. 158 *a*,
Mentita in absenza. 156 *b*,
Affermatiua. 148 *a*,
Non affermata. 147 *a*,*b*,
Auanti che altri parli. 18 *b*, 128 *a*,
Mentita che da commodità al dicitor della ingiuria di pentirsene. 18 *b*, 181 *b*,
Sopra la uolontà. 18 *b*,
Data à chi nega hauer detto male di altrui. 19 *a*, 139 *a*, 147 *b*. 148 *a*,
Mentita da repulsar con una altra mentita. 13 *a*, 19 *a*, 22 *a*,*b*, 23 *a*, 139 *a*, 147 *b*, 148 *a*,
Mentita sopra parole conditionali. 19 *b*,
Sopra la negatione, & sopra la affermatione. 22 *a*,*b*, 23 *a*,
Forme diuerse di mentite. 12 *b*,

13 a, 147 a, 148 b,
Mentita sopra la interrogatione. 19 b,
Mentita senza suggetto. 19 b,
Legittima. 18 a, 22 a,
Mentita è ogni negation fatta in risposta di ingiurie. 13 a,
Mentita è repulsa di ingiuria. 13 a, 22 a, 147 a, b, 148 a, b, 222 a,
Mentite date in presenza de' superiori. 20 b, 222 a,
Mentite date con mali modi. 19 b,
Come si ha da rispondere alle mentite. 15 b, 20 a, 27 b, 28 a,
L'ordinario di dar mentite. 182 a,
Se in presenza de principi si dee risponder con mentita. 20 b,
Se l'ingiuriato in presenza di Prencipe puo dar mentita in cospetto di caualieri priuati. 21 a,
Non ogni mentita obliga à cõbattere. 25 b, 42 b, 43 a, 45 b, 113 b, 114 a, 206 a, b,
La mentita non induce abbattimento, ma la cagione, per la quale ella è data. 43 a, b, 45.
Il combatter per mentite donde habbia origine. 86 a,
Mentito. 205 a,
Il mentito è attore. 10 b, 11 b, 137 b,
Il mentito perche è attore. 12 a, b, 42 b,
Reuocation di mentita. 99 a,
Mentir quanto sia brutto. 38 a,
Milon. 52 b,
Militar proceder diuerso dal Ciuile.
Morire in isteccato. 65 a,
Mutation delle cose. 104 a,

N

NAPOLI. Abusi di Napoli. 85 a,
Bordello di Napoli. 85 a,
Negationi, che fanno, & che repulsono ingiuria. 13 a, b,
Nobiltà. 158 b,
Vera nobiltà. 79 a,
Nobiltà è mutabile. 203 a,
Virtù, & fortuna hanno forza nella nobiltà. 203 b,
Nobiltà di arme. 81 a,
Nobili. 82 a, 202 a, b,
Loro officio. 103 a,
Nobili Signori. 78. 79. 80.
Gradi delle loro dignità. 79 b,
Nobili priuati. 81 a, b, 82 a, b, 202 a, b, 203 a, b, 204 a,
Nobili presontuosi. 84 a,

O

OBLIGATION di attori, 77 a,
Obligatione de' Signori to' soggetti. 88 a,
Offerte non possono essere alterate dalla parte contraria. 184 a
Offerta di uscire. 205, 206, 207
Offerta di combattere. 152 a,
Offesa è nome larghissimo. 188 b
Offesa dissimulata. 192 a,
Offesa semplice. 217 b,
Offesa come si habbiano à considerare. 94 b, 95 a,

Officio de' Signori intorno alle querele. 18 a, 20 b, 21 a, 25 b, 29 b, 33 b, 40 b, 42 a, 43 a, 46 a, 47 a, b, 48 a, b, 49 a, 51 a, 52 b, 54 a, 60 a, b, 62 a, 68 a, b, 69 a, b, 71 a, 72 b, 110 a, 111, a, b, 116 b, 117 a, 134 a, 61 a,
Officio di caualieri. 18, 93, 125.
Officio di huomo da bene, & di caualiero. 170 b,
Officio di chi ha fatto cosa trista. 218 b,
Officio di chi l'ha da dar pareri. 131 b, 145 b,
Operationi di tre maniere. 211 b,
Opinion uolgari dannate. 92 b, 93
Contradittion di due opinioni uolgari. 96 b, 97 a,
Ordine di proceder contra i contumaci. 62 b,
Forma di pace. 95 a, 98 b, 99 a, b, 130 a, b, 210 a, 211 a, 213 a, b, 216 b,
Padrini. 50 b,
Tra padrini non ha da seguitar querela. 50 a, b,
Pagando le spese si puo richiamare à battaglia. 60 a,
Pagar le spese, & taglia puo esser costretto chi è uinto in isteccato. 66 a,
Parole bastano a sodisfare ingiurie di fatti. 95 b, 96 a, b,
Parole di reintegration di honore. 120 b, 121 a,
Parole, & fatti. 184 b,
Parer conditionato. 140 a, 142 a
Pari. 201 b, 204 b, 205 a,
Paris dannato. 58 b,
Patroni. 50 b,
Patrini. 50 b,
Patenti di campo, che operino. 163 a,
Vedi campi.
Pena de' uinti ne duelli. 67 a, b,
Pene di delitti militari. 167 a,
Perche sia dishonorato chi perde in isteccato. 67 b,
Perdonare è cosa da generoso. 96 a, 212, b, 218 a,
Il domandar perdono. 95 a,
Persona del uinto è del uincitore. 66 a,
Et poi de gli heredi. 66 b,
Possessor legittimo. 164 b,
Prencipi uedi Signori.
A prencipi quando si dee obedire. 176 b,
Loro institutione. 29 b, 90 a,

P

PACE come si debbia trattare perche habbia à durare. 94 b,
Nelle paci che debbia rimanere aggrauato. 95 a, 209 a, 211 a,
Abusi in trattamenti di pace. 208 a,
Il trattar delle paci è cosa difficilissima. 209 a,
Ingannar si debbono coloro fra quali si tratta pace. 208 b, 209 b,
Esempio di trattar pace con officioso inganno. 210 a,
Opinion uolgare cõtraria à tutte le paci. 209 b,

Giuramenti di Prencipi col popolo. 88 a,
Loro auttorità. 74 b, 123 b,
Prencipi ueri. 90 a,
Legittimi. 126 a,
Qual prencipe possa l'altro richiedere. 80 a,
Dannati dopo morte. 126 a,
Prigion per forza. 65 a,
Prigion donato non dee esser tagleggiato. 66 b,
A' prigion riscattato non si dee accrescer taglia. 66 a,
A' cui si possa donare. 66 b,
Prigion lasciato sotto la fede quãdo non sia obligato à tornare. 66 b,
Chi libera il suo Signore di gran pericolo dee esser liberato. 66 b,
Primo à scriuere se sia attore. 20 b,
Primo à mouersi in isteccato. 58 a,
Proceder ciuile, & militare. 221 b,
Prouare. 27 a,
Prouua ciuile certa. 25 b,
Prouue nõ pregiudiciali alla parte contraria. 144 a,
Publicatione di cartelli, & notificatione. 27 b,
Publicatione impertinente. 28 a,
Pulsio. 9 a,
Punitione, & carico. 221 a,
Punte di spada per difesa. 56 a,
Puntiglio del compagnone. 86 a,

Q

QVALE sia il rispetto che si debbia hauere a' luoghi. 169 a,
Quali persone debbiano, et quali possano essere rifiutate à duello. 82 b, 83 a, b, 84 a,
Quando altri è offeso da terza persona. 30 b, 196 a,
Quando altri non risponde, o al campo non comparisce che si debbia fare. 62 b,
Quando si allegano impedimenti del non comparire al campo. 63 b,
Quando si possano dipingere i cualieri. 63 a,
Quanta sia la uergogna di chi esce perditor dello steccato. 67 b,
Querela che cosa sia. 171 b, 172
Le querele si hanno da specificare. 14 b, 16, b, 26 a, 134 b, 137 a, 138 b, 178 b, 188 a, b, 189 a, b, 190 a, b, 191 a, b.
La querela certa è da prendere & non la incerta. 30 b,
La querela uuole esser semplice, & non di molti capi. 25 a, 133 b, 145 a,
Nelle querele doue nascono eccettioni che si habbia à fare. 31 a, b,
Come prender si debbiano legittimamente. 34, 35, 36.
Querela di adulterio. 34 b,
Di tradimento. 35 a,
Di homicidio. 35 b,
Le querele come si habbiano da considerare da Signori de'

campi. 25 a,
Consideratione di querele. 108 b, 122 b, 172 a,
Querela tentata di prouar ciuilmente non merita piu prouua di arme. 47 a, 144 a,
Querela che ciuilmente si puo prouuare non merita abbattimento. 47 a, 115 b, 181 a, 182 a,
Le querele vogliono esser di cause graui. 188 a, b, 189 a,
Formar querela sopra l'altrui pensiero, & intentione è cosa vana, & pericolosa. 128 a, 134 b,
Risposta da tal querela. 135 a,
Querela di arme nõ si puo prender con officiale per opera fatta per cagion dell'officio, ma si per altra cosa. 150 a, b,
Querela di soldati di eserciti nimici. 334 a,
Due forme di querele combattibili. 200 a, b,
Querele si dee giudicar se meritino duello. 46 b,
Si hanno da esprimerle nelle patenti. 48 b,
Querela, & briga. 171 b, 172 b,
Forma di querela per offesa di fatti. 143 b,
Querela seconda da combattere. 77 a,
Querela presa per altrui. 89 a,
Querela di due capi diuersi. 144 b,
Per querela di mancamento di fede il Signor combattè co'l suddito. 87 b, 88 a,
Per una querela non si ha da combatter piu di una volta. 160 a,
Q. Metello Numidico. 40 a,

R

RAGIONE gouernatrice dell'huomo. 101 a, 107 b,
Cose militari insegnate dalla ragione. 107 b, 108 a,
Ragione regolatrice del duello. 108 a,
Ragioni del vincitor sopra il vinto. 66 a, b,
Re. i Re sono cauallieri. 21 b, 79 b, 167 a,
Re possono essere allegati sospetti. 29 b,
Debbono combatter per li sudditi. 89 b, 90 a, b, 91 a, b, 92 a,
Se un Re possa combatter con l'Imperadore. 80 a, b, 91 b, 92 a,
Vedi Signori.
Religiosi non entrano in duello. 196 b, 197 a,
Remissione. 216 b,
Quando si ha da fare, & da non fare. 96 a,
Reo. vedi Attore.
Suoi vantaggi. 54 b,
Pur che non sia vinto è vincitore. 54 b, 64 b,
Anche non combattendo puo vincere. 59 b,
A lui dee pregiudicar la tardità dell'appresentare, & del far rassettare le arme nuoue. 56 b,

Repulsa, & ritorcimento di ingiuria sono diferenti. 24 b,
Restitution di honore. 74 b, 120 a, b, 121 a, 123 a, b, 124 a,
Richieditor non uincendo perde. 64 b, 74 a,
Riformatione di Duello. 112 b,
Risentimento honoreuole, & dishonoreuole. 109 a,
Comparatione di risentimenti. 173 a, b,
Vogliono esser fatti cosi honoratamẽte come sono state fatte le offese. 20 a, b, 41 b, 127 a, 149 a, 157 a, 169 b, 170 a, b, 215 a,
Risentimento da fare in presenza di Signore. 20 b, 127 a,
Risentimenti che si fanno in luoghi di rispetto. 169 a,
Risentimento di percossa sopramentita. 41 b,
Rispetto di luoghi, & di Prencipi. 20 b, 127 a,
Ritorcimento uedi repulsa.
Ritorcimẽto di ingiurie. 13a, b,
Ruffiani auttori di Regole di Duello. 86 a,

S

SANESI dannati. 197 a, b, 198 a, b, 199 a, b,
Se il suddito è obligato à obedire al Signore che gli uieti il combattere. 32 a, b, 33 a, b, 133 b, 175 b, 176 a, b,
Se i caualieri nello steccato pẽtir si possano di cõbattere. 60b,
Se possano mutar querela. 61 b,
Se un caualier hauendo querela diuẽtasse Signore. 64 a, 77 a,
Se conseguisce dignità ecclesiastica. 64 b, 77 a,
Se il uincitore puo habilitare il uinto a combattere con altrui. 74 a,
Se un uinto, & poi uincitore possa altrui richiedere à battaglia. 75 b,
Se chi è primo à scriuere sia attore. 20 b,
Sentenze giuste, & ingiuste. 126 b,
In sentenza giusta giudice ingiusto. 126 b,
Sentenza dello Imperadore esaminata. 122 a,
Signori. Vedi officio de' Signori.
Sono dannati del lor procedere intorno à duelli. 39 a, 43 a, 47 b, 48 a, 49 a, 68 a, 70 b, 110 b,
Non sono osseruanti di honore. 21 b,
Non possono esser richiesti à battaglia per giudicio che facciano de' duelli. 49 b,
Quando possono essere à battaglia richiesti. 59 b,
Debbano giudicare intorno alle querele. 59 b,
Non debbono fare statuti, ne comandamenti contra i duelli. 33 b, 110 b, 111 a, 134 a,
Hãno da entrare in duello per li sudditi. 89 b, 90 a, b, 91 a, b, 92 a,
Quando hanno da combatter personalmente con persone

priuate. 87 b, 88 a,
I Signori ordinati per li popoli, & non i popoli per li Signori. 90 a,
Signori traditori, & tiranni. 88 a, 90 b,
Signori ueri quali siano. 102 a,
I signori hãno due angioli buoni che gli guardano. 91 a,
SODISFATTIONE.
Che dar si debbono sodisfattioni. 92 a, b, 93 a, b,
Che si debbono dar confessando il uero. 97 b, 213 b,
Delle sodisfattioni in generale. 94 b, 95 a,
Per ingiurie de' fatti. 95 a, b, 96 a, b, 212 b, 213 a, 118 a, 213 a,
Per ingiurie di parole. 98 b, 99 a, b, 213 b,
Di che si debbia domandar sodisfattione. 112 b,
Sodisfattione honesta. 217 b,
Soperchiaria. 20 a, b, 28 a, 127 a, 149 a,
A' soperchiaria è lecito rispondere con soperchiaria. 170 a, 216 a,
Sostenere. 27 a,
Spada. 25 b, 26 a, 102 b,
Come si debbia usare. 115 b,
Arma di giustitia, & di fortezza. 211 b,
Spada sola. 53 b, 54 a,
Pruoua dubbiosa. 25 b,
Specificatiõn di querele. Vedi querele.
Stilo di arme. 131 b,
Suspetto di soperchiaria. 28 a,
SVSPITIONE.
Se un Re possa essere allegato suspetto. 29 b,
Suspetto sopra una offerta di un Re. 177 a,
Chi è allegato suspetto dee soprasedere di passare auanti. 29 b, 197 b, 198 a, b,
T
TAGLIA dee pagar il uinto nello steccato. 66 b,
Per accrescer altri di conditione non gli si accresce taglia. 66 a,
Temerità. 212 a, 168 b,
Tempo dopo la offesa. 171 a,
Tempo, che ha da seruire il uinto per liberarsi. 66 a,
Termino di sei mesi. 28 b, 193 b, 194 a, 195 b,
Terra. 37 b,
Testimonij quando hanno da far duello. 181 a,
Tiranni. 88 a, 90 b, 87 b,
Tradimento. 35 a, 164 b,
Tre sono le maniere delle operationi. 182 a,
Tre maniere di male operare. 212 a,
Tristamente. 95 a, 217 b, 218 a,
V
VALORE. 85 b,
Valoroso. 36 a, 211 b,
Atto ualoroso. 168 b,
Vano. 154 a, b,
Vanamente. 155 a,
Vantaggi del Reo. 54 b,

Vareno. 9 a, 100 a,
Vendetta. 40 b, 119 b,
Vergogna è di chi uergognosamente adopera. 41 a, 215 b, 217 b,
Vergogna con la giustitia mandata da Gioue in terra. 102 b,
Verità non si ha da negare. 100 a,
Violenza lontana dal duello. 55 a, 116 a,
Violation di campo. 164 a, b,
Viltà de' mali risentimenti. 110 a,
Vite di poco pregio. 85 a,
Virtù. Non contrariano l'una all'altra. 112 a,

IL FINE DELLA TAVOLA DEL DVELLO DEL MVTIO.

LIBRO PRIMO DEL DVELLO DEL MVTIO IVSTINOPOLITANO.

DELLA ORIGINE DE' DVELLI.

CAPITOLO PRIMO.

LA Materia del Duello da diuersi diuersamente infino ad hora è stata trattata: che quale ne ha scritto delle opere in generale; & quale ha fatto de' consigli in querele particolari. et di quanti per adietro hanno scritto in questo suggetto, non ce n'ha veruno, ilquale nel principio de' suoi uolumi non si sia faticato per dimostrare con molte ragioni, che il uenire alla pruoua delle battaglie priuate è cosa dalle legge Imperiali non approuata, & dalle Christiane dannata. Ilche si come io confesso esser uero, cosi mia intentione non è di spendere hora molte parole in dimostrarlo: che quando io speraßi, per disputare co-

Il Duello non è lecito.

pioſamente in queſta ſentenza, di poter perſuadere a' caualieri che eſsi à gli abbattimenti douеſſero dare il bando, à queſta ſola impreſa uolgerei lo ſtilo, ſenza entrare à parlar di alcuna regola di quelli: ma conoſcendo che quanto io intorno à cio tentaſsi di adoperare, ſarebbe fatica perduta, non mi uoglio hora ſenza ſperanza di fare alcun profitto mettere à parlare contra quello, di che mio intendimento è di douer ragionare. Ne intorno al nome del Duello mi ſtenderò io con molta ſcrittura in dimoſtrare quale foſſe appreſſo gli antichi Latini la ſignificatione di queſta uoce: ma ſolamente dirò che quello, che noi hora chiamiamo Duello, et delquale io in queſti libri di parlare intendo, non è altro che una battaglia fatta da corpo à corpo per pruoua della uerità. Non dico fatta piu da due, che da piu perſone; percioche anche piu di due conducere ſi poſſono in cotal pruoua; che et due, et tre per parte, et piu anchora poſſono prender querela, et ſopra quella in uno ſteccato uenire ad abbattimento. Or donde habbiano hauuto origine i Duelli, per uolerlo io inueſtigare non andrò ricercando ne la hiſtoria de gli Horatij, ne de' Coruini, ne de' Torquati: Ne gli abbattimenti ſcritti da gli antichi Poeti fra caualieri de gli eſerciti nimici: Ne reciterò la battaglia di Dauid cõ Golia, ne altra coſa ſimigliãte: percioche que'tali eſempij à me ſembra, che ſotto queſto titolo mal ſi poſſano riporre: concioſia coſa che quelle battaglie le piu non erano per querele ſpeciali, che haueſſero fra ſe coloro, che cõbatteuano; ne à quel fine le faceuano, alquale ſi fanno hoggi gli abbattimenti ne li ſteccati; et ſe pur alcuna ſomiglianza

Diffinitione di Duello.

Origine di Duello.

Horatij. Coruini. Torquati.

Dauid.

miglianza in quelle di questi si truoua, si come appresso Homero in quella di Menelao con Alessandro, et appresso Virgilio in quella di Enea con Turno, per essere fra loro stata la quistione delle mogliere: pur la loro principale intentione non par che fosse di uenire à quegli abbattimenti per le loro particolari querele, ma dopo molta guerra, di prendere essi il carico di terminare le battaglie di amendue gli eserciti. Questo non uoglio tacer io, che se sotto il nome del nostro Duello possono uenire dirittamente esempij di alcuna antica historia, quelle battaglie ci doueranno esser riceuute, lequali sotto Scipione furono fatte in Hispagna ne' giuochi da lui fatti per le esequie del padre, & del zio; doue per uia di disfide si uenne à diuerse battaglie: & fra le altre essendo fra due cugini nata contesa per cagion di alcuna giuriditione, si condussero alla diffinitione della spada. Ma cotali esempij sono nelle historie radissimi; & quello, che cerchiamo noi, è, donde questo costume di combattere per querele particolari in Italia sia uenuto; ilquale sappiamo che sotto la Signoria de gli antichi Romani non era in alcuna consuetudine. Anzi per differenza di honore si legge appresso Cesare, che Pulfio, & Vareno si sfidarono à douer mostrare contra le nemiche genti il lor ualore. Ne qui de' gladiatori si conuiene far mentione; che lasciamo hora stare che quello era nome uergognoso, là doue hora le persone infami da gli steccati debbono essere ributtate, ma quelle loro battaglie non entrano nella diffinitione, che noi habbiamo data al Duello. Coloro ueramente, i quali à questi abbattimenti

Menelao Enea.

Duelli di Spagna.

Romani.

Pulfio Vareno.

Gladiatori.

Longobardi. in Italia diedero introduttione, furono i Longobardi, si come ageuol cosa è comprendere per le loro leggi. Et Aliprando uno de' loro Re in una sua legge fa fede, che questo era loro antico costume. Essi adunque combatteuano per alcuni casi speciali nelle lor leggi conceduti, et espressi: et combatteuano dauanti i loro legittimi giudici; & secondo che erano perdenti, così erano dannati dalla giustitia; si come anchora nelle loro leggi si troua esserne fatta mentione. & noi di questi casi nel secondo libro piu chiaramente tratteremo à conueneuol luogo. Et combatteuano coloro non da Caualieri, ma per ordinario con i scudi, & con bastoni (eccetto che per querela di infidelità) si come manifestamente si dichiara nel libro secondo della Longobarda, alla legge trentesima, del titolo cinquantesimoquinto. di che non par che la principal loro intentione fosse il rispetto dell'honore; ne che i uinti per qualunque cagione, rimanessero ne infami, ne prigioni del uincitore. Ma poscia procedendo il tempo di mano in mano tra dal costume de' Longobardi, & dall'arte della guerra, & dalle regole, che hanno formate, o approuate le corti, il Duello à tal segno è peruenuto, che non ci ha così honorata persona, ne priuata, ne publica, che non habbia per cosa honoreuole il saperne ben ragionare; o che non degni di mettere in scrittura il suo parere. Là onde noi come ad honorata impresa hauendoui posto mano, ne andremo di parte in parte scriuendo secondo che piu giudicheremo esser necessario, & opportuno, parlandone pure come in suggetto di honore.

Duello nõ per honore.

Il Duello nostro.

REGOLA DELL'ATTORE ET DEL REO. CAP. II.

PER entrare à ragionar delle cose al Duello appartenenti, poi che à quello si uiene per lo mezo della disfida, questo principalmente mi par che sia da inuestigare, quale debbia essere colui, à cui il richiedere si appartenga. Et percioche questo capo uariamente da gli scrittori è stato trattato, uolendosi da loro regolar questa parte con l'ordine delle quistioni ciuili, sapendo io che in cose di caualleria alle leggi ciuili si ha da ricorrere in caso che stilo d'arme non ci habbia, & non altramente, dal costume de' caualieri la legge prendendo, cercherò di dargli quella, che per me si potrà piu spedita, & piu chiara determinatione. Et dico che due sono le maniere delle ingiurie, L'una di parole, & l'altra di fatti; & che di ingiurie di parole lo ingiuriante è l'attore, & di quelle di fatti l'attore è lo ingiuriato. Come per cagion di esempio di ingiuria di parole. Antonio dice à Lucio, che egli è traditore; Lucio risponde, che egli mente. Ad Antonio tocca di prouare il detto suo; & cosi à lui s'appartiene di richiedere Lucio alla battaglia. La ingiuria ueramente de' fatti è tale. Antonio da una bastonata à Lucio. Lucio à uolersene risentire bisogna che dica, che colui ha fatto malamente, o altre parole di tal significato; & cio dicendo, Antonio gli risponde con la mentita; & cosi anche nelle ingiurie de' fatti la querela

Attore reo.

pure con le parole si conteſta: & à Lucio ne rimane il domandare Antonio alla battaglia. Et in ſomma tutto queſto trattato ſi riſolue, che colui, il quale legittimamente è ſtato mentito, habbia ad eſſere attore, & con queſta uia ſi recidono tutti que' caſi, i quali poſſono altrui parere piu malageuoli à determinare. Ma perciò che non ci mancano de' dottori, i quali queſta ſentenza non ſolamente dannano, ma anchora con ignominioſe parole biaſimano coloro, che coſi tengono, non mi par di douere queſta parte con ſilentio trappaſſare. Et dico primieramente, ch'io deſidero maggior prudenza in loro, che ſi uſurpano titolo di prudenti, da che non contenti di dire la loro opinione, ſi inducono à dir uillania à caualieri, & à Prencipi, che ſentono diuerſamente da loro. Et per uenire à quello, che da loro ſi dice, E propongono contra queſta regola la legge di Federigo Imperatore, per la quale chi di homicidio foſſe condannato, dicendo hauerlo fatto difendendoſi, ſarebbe attore. Et non intendono, che anche queſto caſo ſotto la regola noſtra ſi comprende, concioſiacoſa che ſe colui, ilquale ha l'altro accuſato di homicidio, non è egli l'attore, è percioche non ſi ha da combattere ſopra la querela moſſa da lui, ma ſopra quella, che propone l'accuſato; la quale proponendo egli ne diuiene accuſatore, opponendo al morto, che lo habbia aſſalito: & à chi il morto difende, ſi appartiene di ributtar quella accuſa, & puo dir che colui mente; & coſi colui, che legittimamente uiene ad eſſere mentito, rimane attore. Et quando l'accuſato di homicidio quel-

Il mentito è Attore.

Dottori dannati.

lo poteſſe negare, à lui ſarebbe lecito di riſpondere all'accuſatore con la mentita, per la quale al mentito medeſimamente toccherebbe il carico del prouare. A queſto aggiungono, che ſe altri dirà a me, che io ſia traditore, & io gli riſponda che mente, colui non ſarà perciò richieditore infin che non mi richiede; il che puo forſe altrui parere ingenioſamente detto: ma io non ſo che ſi uogliano per quelle parole ſignificare, ilche ſia contra la regola data di ſopra. So che chi non richiede, non è richieditore; ma dico bene, che à colui di richieder me s'appartiene, & non à me di richieder lui: & che conſeguentemente il mentito douerà eſſere attore: & non richiedendomi egli, o il detto ſuo non prouando uero, per mal caualiero hauerà da eſſer reputato. Dicono anchora pur per abbattere la noſtra regola, che ſe altri dirà, che io ſia traditore, & io dica, che egli mente, & che io gliele uoglio con le arme prouare, che in tal caſo ſarà l'attore io, & non il mentito: & io ſe riſponder uoleſſi, come ad una ſi nuoua allegatione ſi conuerrebbe, direi, che quando il mentito replicaſſe, il prouare non tocca à te, ma à me, che io ho da mantenerti con l'arme, che tu ſe traditore, & tu da difendere che non ſe tale, in tal caſo ad altrui che al mentito non ſi douerebbe dare il carico del prouare. Ma percioche à me ſembra che queſto non ſia modo di ſcriuere ne con degnità, ne con grauità, laſciando queſte coſi lieui conteſe, dico che io parlo del diritto, & ordinato procedere de' caualieri: che ſe altri ſi uorrà pregiudicare à ſe ſteſſo, & non uorrà ſeruare ne ſti-

lo, ne legge, io à lui non scriuo questa regola; ne so se essi, che uogliono dar nuoui ordini alla caualleria, sanno limitar le formule de' tribunali ciuili in maniera, che qual uorrà à se stesso pregiudicare, non possa uscir fuori del termine prescritto. Posso io mostrare altrui il buon camino, et perche egli à boschi si trasuij, o uada ne fossi a traboccare, non si douerà perciò dire, che la strada da me mostratagli sia men che buona. Per costume di honorati caualieri à qualunque di parole offeso basta rispondere con la mentita, senza multiplicare in ciancie, ne di uoler prouare, ne di far mention di arme, ne di campi. Et chi questo ordine seruerà, trouerà esser uerissimo quello, che io di sopra ho detto: cioè che il legittimamente mentito sempre douerà essere attore. Ne uoglio io andare rispondendo à' tutti que' particolari, che da dottori à questo proposito si disputano, per non esser tedioso col souerchio parlare, & per non esserne alcuno di maggior peso, che qual si sia di quelli, à quali ho risposto; douendosi massimamente da' caualieri tenere per ferma conclusione quello, che da me è stato detto delle due maniere delle ingiurie; & per conseguente à quale si appartenga il difendere, & à quale il prouare. Et toccando la pruoua al mentito, non mi par se non ben fatto, che noi delle mentite habbiamo alquanto à ragionare; percioche conosciuta la loro natura, & le loro maniere, piu ageuolmente sopra la quistione dell'attore, & del reo si potrà determinare.

Il mentito è attore.

PER QVAL CAGIONE IL MENtito sia attore: & qual sia la natura delle mentite. Cap. III.

MOLTI puo parere strana cosa, donde questo sia, che per dire altri altrui ladro, o traditore, o quale altra parola è piu tenuta ingiuriosa, egli non gli fa carico tale, che con mentita non se ne possa scaricare: ma come ci è data una mentita, non ci ha piu parola, che da quel carico ci possa solleuare. Et ad alcuno pare, che à cui è detta la maggior uillania, quegli douerebbe essere attore, & non à cui è detta la minore: & chiara cosa è, che maggiore eccesso è il fare un tradimento; che il mentire, essendo massimamente nel tradimento la menzogna anchora compresa: di che sarebbe conseguente, che non il mentito, ma colui, che traditore fosse chiamato, douesse essere il richieditore. Per tanto è da sapere, che la cosa è stata ben così ordinata; che le leggi non tanto al peso delle parole hanno uoluto hauer risguardo, quanto hanno mirato di prouedere, che non lo ingiuriato, ma colui che fa la ingiuria debbia sentire il carico del prouare; che primieramente si presume ciascuno esser buono, se non si pruoua in contrario: & perciò parlando altri di altrui contra quello, che di ragione si presume, ragioneuol cosa è, che gli pruoui il detto suo. Poi se à dicitori delle ingiurie la pruoua non toccasse, la porta uerrebbe ad essere aperta à mille false accuse,

Il' mentito perche è attore.

dalle quali gli huomini pur si guardano per la malageuolezza del prouare? Qui mi potrebbe alcuno rispondere, Se à gli ingiurianti si richiede essere attori, donde è che nelle ingiurie de' fatti non à colui, che fa, ma à cui uien fatta la ingiuria, si conuien di prendere la pruoua? Et à questo rispondo io, che perche io dia bastonate altrui, se ben l'offendo, non perciò gli appongo mancamento di cosa, della quale pruoua si habbia à ricercare; ma egli uolendo dare biasimo à me, ch'io habbia tristamente adoperato, ha da mantenere le sue parole. Et hanno i lettori da notare, che & di sopra, & nel presente capitolo, & in altri luoghi io uso questa parola ingiuria nel suo larghissimo significato per ogni offesa, o carico di fatti, & di parole: & parlo de gli abbattimenti secondo la hodierna usanza. che della propria significatione di questa uoce ci riserbiamo à douerne parlar nel secondo libro: doue anchor tratteremo quali siano le ingiurie cosi di parole, come di fatti, che meritino, & che non meritino abbattimento. & in questo primo libro lo scriuere nostro non molto si dilunga dalla uolgare consuetudine. Et per tornare alle mentite dico, che non per forza di ingiuria, che in quelle sia, il mentito è attore, ma percioche col negare l'altrui detto si da repulsa alle ingiurie; & si opera, che chi altrui accusa di alcuna colpa, ha da mostrare che colui di quella sia colpeuole. Et percioche ne' giudicij ordinarij, cosi al tribunal ciuile, come al criminale, ogni negatione, con la quale altri risponda, o dicendo che l'auuersario menta, o che non dica il uero, o

L'ingiurato di fatti è attore.

Ingiuria.

Natura della mentita.

Forme di mentite.

che non sia uero quello, che egli dice, fa che colui, che nega, uiene ad essere il reo, non altramente nel giudicio caualleresco ogni uolta che altri dirà altrui parole ingiuriose, & che lo ingiuriato risponda negando, in qualunque modo che egli neghi, lo ingiuriante ha da essere egli lo attore. Ne da una semplice negatione ad una mentita ui è altra differenza, che del piu, & del meno honesto parlare. Ma percioche del negare le forme sono diuerse, che negationi sono Tu menti, Tu non di il uero; Tu di il falso; Tu ti parti dalla uerità; Cio non è uero: Questa è bugia; La cosa non sta cosi, & altri tali modi di dire, Si come tutte le negationi sono repulse di ingiurie rispondendo ad ingiurie, cosi rispondendo à parole, che non offendano altrui, molto di esse diuentano ingiurie. Che se ragionando io alcuna cosa, come si usa tutto di senza far carico ad alcuno, altri mi risponderà, che io non dica il uero, o che io mi parta dalla uerità, o in alcuna altra cosi fatta maniera, con questa forma di risposta uerrà à darmi imputatione di bugiardo, & per conseguente à farmi ingiuria. Et dapoi che ogni ingiuria di parole per una uolta puo esser ritorta, à me sarà lecito con ogni negatione ripulsar quella ingiuria: & la mia negatione seconda hauerà forza di mentita, & la sua prima di ingiuria; & à questo modo egli con carico uerrà à rimanere. Ma se mi farà risposta, Cio non è uero, o La uerità sta altramente, o in altro cotal modo, questa non sarà parola ingiuriosa, ne mi farà alcun carico; anzi se io replicherò con una di quelle forme, le quali io ho detto

Mentita è negatione.

Forme di mentite.

Negationi.

Ingiurie ritorte.

Mentita repulsata con mentita.

che possono diuentare ingiurie, esso con una altra negatione la potrà ributtare, & io allhora col carico me ne uerrò à rimanere. Et la differenza dell'essere una parola ingiuriosa, & altra nò, procede da questo; che il dire Tu non di il uero, rimprouera altrui che egli parli contra la uerità; & cosi le altre simili maniere: là doue il dir, Cio non è il uero, & le altre risposte tali, uiene à significare, non che colui dica il falso, ma che possa credere di dire il uero, con tutto che la cosa cosi non sia; & che egli ne debbia essere male informato; che anche questa è risposta da far senza carico. Ben è uero che un caso falla questa regola: che se io diceßi di hauer fatta alcuna cosa, & che altri mi rispondesse, Non è uero, mi farebbe carico, non potendosi dire che io fossi male informato, parlando di quello, che diceßi di hauer fatto io; & perciò questa tal risposta con una altra negatione si conuerrebbe ributtare: & la negation mia sarebbe la repulsa, & quella di colui la ingiuria, saluo se in quel dir mio, che io haueßi fatto cosa ueruna, io faceßi carico altrui; che in tal caso Non è il uero, farebbe repulsa, & io col carico me ne rimarrei. Et da tutto questo discorso si uiene in questa conclusione, che se altri si guarderà di offendere altrui col suo parlare, egli in maniera alcuna non potrà esser mentito. Ma & di questa materia si ragionerà anchora al Cap. X I. di questo Libro.

DELLE MANIERE DELLE MENTITE. CAP. IIII.

HORA accioche ogniuno possa delle mentite hauer chiara contezza, di quelle ci stenderemo à ragionare, piu particolarmente dimostrando quante siano le loro maniere, & come dar si debbiano, & come rispondere à ciascuna. Delle mentite adunque, alcune ne sono certe, & alcune conditionali; & di quelle, & di queste altre sono generali, & altre spetiali; & ne aggiungeremo noi una altra spetie anchora, di quelle, alle quali daremo nome di sciocche; & queste nelle maniere dette di sopra si potrebbono forse mescolare: ma pur per piu chiara dimostratione, ne uogliamo noi anchora separatamente parlare. Et prima che ad altro si passi da noi, habbiamo da dire, che questa materia di mentite è non meno malageuole da trattare, & da intendere, che necessaria da essere intesa: perche ella potrà perauuentura piu noiare, che dilettare altrui. Ne io mi assicuro di potere con lume alcuno di parole, leuar si fattamente l'oscurità di questo suggetto, che io speri douer fare che ogni condition di persone pienamente se ne possa di tutte le difficultà chiarire. Et di cio ho uoluto io ammonirne per tempo i lettori, accio non forse la nuoua asprezza di passar piu auanti gli spauenti: che dopo questa spinosa entrata assai piaceuole corso alla loro lettura troueranno. Ne dee altrui piu increscere la fatica del leggere, che à me

Maniere di mentite.

Materia difficile.

quella dello scriuere, alla quale mi ha indutto desiderio di fare giouamento altrui, facendomi prendere impresa, nella quale, oltra la durezza delle sentenze, per la nouità delle cose, che ui si ragionano, mi è conuenuto anchora usare di quelle parole, che usate di leggieri non si trouano da approuati scrittori: il che istimo che debbia esser lecito di fare in tutte le maniere delle scritture, accio non altri per difetto di lingua si rimanga da esprimere i suoi concetti. Et tanto bastandoci di hauer detto per altrui chiarezza, & per iscusa di noi, alla materia delle mentite ritorneremo: & con quello ordine, che proposte le habbiamo, di capitolo in capitolo partitamente ne tratteremo.

DELLE MENTITE CERTE. CAP. V.

LE *mentite certe chiamiamo noi quelle, che sono date sopra parole, le quali si affermi, che altri habbia dette di noi, come se io diceßi, o scriueßi ad alcuno, Tu hai parlato contra lo honor mio; là onde ti dico che hai mentito. Et queßta è mentita certa, per affermare io che il tale ha detto mal di me. Vero è che per non esprimerßi nel parlare mio la cosa, che è ßtata detta, la mentita è generale; & percio non è di ualore; che à uolere che ella ßia legittima, conuien che ßi dichiari quello, ßopra che ßi intende di darla. Et le mentite, che ßopra certe, & eßpreßße parole ßi danno, ßono*

Mẽtita certa, & generale.

Specificatione della querela.

quelle, che ueramente obligano il mentito alla proua, quando egli negar non possa di hauer detto quello, di che è stato mentito. Et la forma di questa è tale. Aurelio, tu hai detto di me, che io nel tale atto son mancato di fede al mio Signore. Di che ti rispondo che ne hai mentito. Questa è certa, & ispetiale mentita, & per conseguente legittima: che queste sono le conditioni principalmente necessarie alle legittime mentite. Et questo solo ci basterà di hauerne parlato in questo capitolo; che à pieno ne ragioneremo sotto il titolo delle spetiali: che delle conditionali, & delle generali ci conuiene parlare in prima, per douere hauere appresso di queste piu chiara conoscenza.

Mẽtita certa, & ispetiale.

DELLE MENTITE CONDITIONALI. CAP. VI.

LE mentite conditionali sono quelle, lequali sotto alcuna conditione si mandano fuori, come sarebbe à dire; Se hai detto ch'io sia ladro, hai mentito; o hauendo detto, o dicendo ch'io sia mancato di fede al mio signore, hai mentito, menti, & mentirai, che tanto è dire, Hauendo detto, quanto se hai detto: & tanto è, Dicendo, quanto se dici, & dirai. Conditional modo di parlare è anchora quell'altro. Quante uolte hai detto che io habbia dishonestamente la tua donna tentata, tante hai mentito; che quel dire. Quante uolte hai detto la tal cosa, & la cotale di me, tante hai mentito, altro non significa che Se una uolta la hai detta, hai mentito una

Forme di mentite cõditionali.

uolta; & se due, due; & se tre uolte l'hai detta, hai mentito tre uolte: & se dieci, dieci. Or queste mentite in cotal modo date, sono molte uolte cagioni di molte disputе, delle quali non se ne uede di leggieri il fine; che elle non hanno forza infin che la conditione non è uerificata: & cio è infin che non si giustifica, che quelle parole siano state dette: & colui, à cui uien data in uoce, o in scrittura una tal mentita, secondo che egli colpeuole si sente, cosi puo rispondere, & hauendo quelle cose dette, puo con parole generali cercare di sfuggirla: & se puo sopra alcuna cosa detta da colui formare nuoua querela, & dare à lui una mentita certa, non dee rimanersi di farlo. Se ueramente non le ha dette, puo o dire di non le hauer dette, & aggiungerui anchora una altra mentita, o generale, o conditionalmente detta; Chi dice, che io habbia le tali cose dette, ne mente: o uero, Se tu, o altri dice, che io le habbia dette, mente. Benche questo modo di scriuere è un procedere di mentita in mentita, & di conditione in conditione: & in questa guisa in parole multiplicando, non se ne trahe conclusione altra; che di hauere i lettori fastiditi, & imbrattati i muri. Non mancano di quegli scrittori, i quali danno per consiglio, che alle mentite conditionali rispondere si debbia, Tu non se proceduto bene, ne secondo il costume de' cauallieri: quando bene procederai, ti risponderò. Nella quale opinione io non concorro; percioche colui potrà replicare, che io mento ch'egli non sia caualleresca mente proceduto: & allegherà molti esempij di cauallieri, che hanno quella maniera tenuta nello scriuere: &

Come si ha da rispondere a mẽtite conditionali.

Dottori dãnati.

cosi per non hauer saputo rispondere alla mentita conditionale, hauerò aperta la uia all'auuersario mio di darmene una certa. Egli bisogna essere bene accorti nelle risposte, massimamente infin che la querela non è in modo contestata, che sia manifesto quale sia l'attore, & quale il reo: altramente per poco auuedimento si cade in molti errori con non picciolo disuantaggio. Et quanto nelle risposte essere accorti si conuiene, tanto auanti, che altri si metta à scriuere, & ad auuentar mentite, se egli è di honore disideroso, si ha da giustificare in modo, che non ui habbia bisogno di disputare, se le parole dell'oltraggio siano, o non siano state dette: & chi altramente si regge; mostra di essersi mosso piu leggiermente, che honoratamente.

DELLE MENTITE GENERALI. CAP. VII.

A mentita generale è di due maniere per rispetto della persona; & per rispetto della ingiuria. Per rispetto della persona è generale la mentita quando non si nomina alcuno, à cui ella si dia. come è à dire, Chi ha detto di me, ch'io habbia fatto ribellione al mio Signore, ha mentito. Et à questa mentita si tiene da' caualieri, che persona non sia obligata à rispondere: ilche à mè par che sia ottimamente inteso: conciosiacosa che questo carico potrebbe toccare à molti, potendo molti hauere quelle parole dette, & cosi uno con molti hauerebbe da combattere; il che non è conueniente: Ne combat-

tere per una querela piu di una uolta si concede; & altri nella spada altrui non rimetterebbe l'honor suo. Senza che potrebbe anchora auuenire, che tale prendesse la querela, che intention di colui non fosse stata di dare à lui quella mentita. Là onde per cessare tanti disordini è il migliore, che questa tal mentita non sia per legittima approuata. L'altra mentita, la quale habbiamo detto esser generale per rispetto della ingiuria, è tale. Quintilio tu hai detto male di me; o Tu hai parlato in pregiudicio dell'honor mio; & per tanto ti dico che hai mentito. Questa mentita per non essere data sopra parole, nelle quali si dichiari qual sia quella cosa, che dicendosi sia stato detto male, o parlato in pregiudicio dell'honore, è generale; che in molte maniere si puo dir male di altrui, & parlare in pregiudicio dell'altrui honore: & potrebbe auuenire, che chi che sia hauesse di altrui tenuto ragionamento in uarie materie, lequali colui, di cui fosse stato parlato, si potesse tenere ad onta: & per tanto è necessario di esprimere la cosa, donde l'huomo si tiene offeso, acciò che altri possa deliberarsi se egli uuole prendere à prouare il suo detto, o se egli il uuole con l'arme prouare, o pur ciuilmente. Per queste cagioni adunque non dee essere per legittima riceuuta cotal mentita: & colui, che data la ha, se intende di douer uenire à diffinitione di querela, ha da tornare à scriuere particolarmente dichiarando quello, perche egli à douere scriuere s'è mosso; se pur di tornarui à tempo gli sarà conceduto. Et questo dico io, perciochè una cosi fatta mentita non solamente non lega, ma anchora è molto pericolosa

Specificatione della querela.

Mentita generale e pericolosa.

pericolosa di essere ritorta; alla qual cosa mi maraviglio, che alcuno infino à questo giorno (ch'io sappia) non habbia aperti gli occhi, se non quanto io (non ha molti anni) ne diedi un poco di lume. Et il pericolo, ch'io dico, è tale, quale formandosi un caso si potrà ageuolmente uedere. Sempronio ha sentito che Sulpitio ha detto di lui, che egli è un'usuraio, & sopra queste parole hauendo intendimento di rispondergli gli scriue. Sulpitio tu hai detto male di me; & per tanto ti dico che hai mentito. Sulpitio che perauuentura saprà piu che un solo difetto di Sempronio, gli potrà dire in risposta: Io confesso hauer detto male di te; ma ho detto di quel male, che tu fatto hai: & ho detto, che gia commettesti il tal misfatto, & il cotale, & isporra quali: et con questi producerà le testimonianze de' suoi detti senza far mentione di quel particolare, del qual Sempronio intende di risentirsi. Et soggiungerà, Si che tu menti, che io, dicendo male di te habbia mentito. Qui se ben Sempronio tornando à scriuere dicesse, Io dico che hai mentito dicendo ch'io sia usuraio, non percio la sua mentita uerrebbe à farlo rimanere reo; concioſiacosa, che patendo eccettione la general mentita, ella sarebbe bene stata ritorta, conoscendosi che in dir male di Sempronio Sulpitio non hauesse mentito. Et dapoi che la prima mentita fosse stata conosciuta falsa, sarebbe da presumere che la seconda anchora in se falsità contenesse; percioche chi una uolta è cattiuo sempre, si presume esser cattiuo nel medesimo genere di cattiuità. Et essendo contra Sempronio la presontione, à lui si richiederebbe essere attore; di maniera, che per difet-

to della generalità della mentita egli uerrebbe à cadere in un cotal pregiuditio. Oltra che tale potrebbe essere il mancamento, ilquale contra colui fosse stato ciuilmente prouato, che ne come reo, ne come attore non potrebbe entrare in Duello. Conchiudo io adunque, che si per lo poco ualore, ilquale ha in se la mentita generale, di mettere altrui obligation di pruoua, come per lo pericolo, che ella porta con se, debbono i caualieri guardarsene del tutto. Et quando per altro guardare non se ne douessero, si se ne douerebbono guardare per non hauer cagione di multiplicare in iscritture, conuenendosi à caualliere piu lo stringersi alle opere; che lo stenderssi nelle parole.

DELLE MENTITE SPETIALI.

CAP. VIII.

LE mentite spetiali sono quelle, che sono date a spetiali persone, & sopra cose espresse, & particolari; & l'essempio è questo. Siluio tu hai detto che il giorno della battaglia di Pauia, io abbandonai le insegne. Di che ti dico che hai mentito. Et questa è quella mentita, la quale di sopra habbiamo chiamata certa, & legittima. Vero è che si uuol uedere prima che cosi si scriua, di hauere tali pruoue, & tali testimonianze del detto, alquale si intende di dar repulsa con la mentita, che altri non possa negarlo; Che se io non haurò le pruoue conuenienti, colui mi potrà risponder che io mento che egli habbia quelle parole dette; & in tal caso toccherà à

me non il difendere che io non habbia le insegne abbandonate, ma il prouare che colui mi habbia tal biasimo apposto. Se ueramente colui non potrà negarlo, non ne rimarrà dubitatione alcuna che à lui il prouare non s'appartenga. Et quando egli pur negasse di hauer detto quelle parole, & che io gliele prouasse con legittime testimonianze, uolendo egli appresso prendere il carico di prouare per battaglia che io haueßi quel mancamento commesso, non si douerebbe perciò uenire ad abbattimento: Che in negando di hauer detto quello, che egli haueße detto, uerrebbe ad esserßi disdetto; & la presontion sarebbe che egli fosse bugiardo nella accusa, come nella negatione. Et in quelle querele, doue appariße falsità manifesta, non debbono permettere i Signori, che ad abbattimento si possa uenire. Ne i cauallieri debbono in tali casi uergognarsi di rifiutare la battaglia; essendo molto piu honoreuole lo schifarla con ragione, che il farleßi incontro fuori di ogni douere, & di ogni obligatione. Or essendo questa, della quale in questo capitolo habbiamo parlato, la uera, & legittima mentita, con questa sola debbono cercare i caualieri di dar repulsa alle ingiurie, quando da alcune si sentono offeßi; & uolendo eßi darla in uoce, o in scrittura, debbono si fattamente chiarirsi delle parole, delle quali si tengono oltraggiati, & in tal maniera fondare la loro intentione, che ueruno loro detto non possa essere negato, ne ritorto, se sopra la questione dello attore, & del reo non uogliono appresso hauere à disputare.

Officio de Signori.

Officio de' caualieri.

Mentita' legittima.

DEL DVELLO DELLE MENTITE SCIOCCHE.

CAP. IX.

IL uulgo, intendendo che colui, al quale è data la mentita, perde la elettion delle arme, pur che dica altrui che mente, senza hauer risguardo alcuno al modo del dire, si crede di fare una bella opera. Et di qui è che ogni dì dalle bocche del popolo alcuna nuoua sciocchezza si sente riuscire; Che quale dà delle mentite prima che altri. fauelli: Se tu di che io non sia huomo da bene, tu menti per la gola. ilche è un mutar l'ordine della natura: che essendo la mentita non altro che una risposta, in questo modo si uiene à rispondere prima che altri habbia parlato. Vero è, che altri talhora udendo che alcuno, pogniamo caso, dica di lui che egli è un ladro, suol rispondere. Se tu di che io sia ladro, tu menti: la qual mentita uniuersalmente si tiene che incontanente faccia carico altrui. Ma la forma di quella pare à me che sia tale, che dia commodità al dicitor di quelle parole di risoluersi bene, se uuole continuare in quelle, quasi dicendo guarda bene se uuoi affermare quello, che detto hai; che affermandolo intendo di darti mentita: & non ritornando colui à dirlo, per parer mio, quella mentita non è da stimare che leghi; che l'huomo dee pure alcuna uolta poter pentirsi, hauendo cosa ueruna detta, o in colera, o con poca consideratione. Ma per tornare alle mentite sciocche; Quale anchora con maniera piu da ridere. Se tu uuoi dire

M. auanti che altri parli.

M. che da commodità di pentirsi.

M. in su la uolontà.

ch'io non sia tuo pari, menti; doue non solamente si risponde auanti che altri habbia parlato, ma si dà anchora la mentita in su la uoluntà: che per uolere io dire cosa che sia, in fin che io non la dico, non mento; si come per hauer uoluntà di andare à Roma non si puo dire, ch'io uada infin ch'io non mi metto in camino. Et di queste tali mentite ne habbiamo noi ueduto anchora usare à de gli huomini non uolgari. Ne uie piu legittima di queste è da stimare quell'altra, che è stata alcuna uolta usata; Hauendo detto male di me, hai mentito: & negando di hauerlo detto, menti; Che se io ho detto male di te, o puoi prouare, ch'io l'habbia detto, o nò; Se puoi prouarlo, à te si conuien dire. Tu hai detto (sia per esempio) ch'io sono heretico; & dimostrare, ch'io detto l'habbia; & sopra la espressa, & particolare ingiuria darmi la certa, & ispetiale mentita; Se non puoi prouare ch'io di parole ti habbia ingiuriato, & uuoi entrare in querela meco, à te si richiede di apporre à me che io habbia detto male di te: & à me tocca di rispondere, & di dare repulsa al biasimo, che tu mi dai. Et non è cosa conueneuole, che tu uoglia imporre à me titolo di maldicente, & occupare il luogo della mia risposta, & della mia repulsa; & fare officio di attore, & uolere essere reo. Ma queste sono maniere di scriuere trouate da huomini o troppo ingenioſi, o poco intendenti; & io questa mentita istimo non solamente non essere legittima, ma anchor come ingiuriosa parola douersi potere con una altra mentita ributtare. Che io, il quale mi sentiro non hauere oltraggiato colui,

M. à chi nega hauer detto male.

M. che si puo ritorcere.

potrò ſicuramente riſpondergli che mente ch'io negando di hauer detto male di lui menta. Et che dirò di quell'altra? che altri incontrando un ſuo nimico dirà, Metti mano, ch'io ti moſtrerò che ſe un poltrone: & colui riſponderà tu menti; & ſenza altramente mettere mano penſerà di hauere fatto un ben gran carico all'aduerſario ſuo: & non intenderà che quel dire, Metti mano ch'io ti proueró che ſe tale, uiene à ſignificare, io il ti proueró ſe metterai mano: & non mettendoſi mano colui non è tenuto di fare piu auanti. Egli s'è anchora ueduto che domandando altri altrui alcuna coſa, come ſarebbe à dire; Non hai tu dette le tali parole? Non foſti tu il tale giorno nel cotal luogo? in uece di riſpondere ſi, o no, s'è dato per riſpoſta una mentita; lequali tutte, & delle altre coſi fatte, che ricordarle di una in una non è mia intentione, & raccorle ſarebbe troppa fatica, elle, dico, non uagliono punto piu di quella di colui, che hauendo perduta la cintura, diſſe che chi gliele haueua tolta mentiua; o quella di quell'altro, che hauendo altrui ſentito far uento con le parti di dietro, diſſe, Se tu di à me, tu menti per la gola. Et à queſte coſe ſi aggiunga che non meno uane, & iſciocche ſono quelle altre, delle quali hora darò gli eſempij. Io dirò da pari à pari à chi che ſia, che egli è uno adultero: & colui non farà altro motto allhora; ma uno altro giorno con ſoperchiaria di arme, o di perſone mi dirà ch'io mento. Vno altro ſentendoſi medeſimamente ingiuriare, ſi ſtarà ſenza far riſpoſta: & poi da una fineſtra dirà al dicitor della ingiuria che ha men-

M ſopra parole conditionali.

M ſopra interrogationi.

M. ſenza ſuggetto.

M. date eõ mal modo.

tito; o anchora publicherà un cartello con mentite. Queste dico, & le simiglianti non sono di ualore; percioche date non sono caualleresçamente. Ne' biasimi dati altrui in presenza, & senza soperchiaria, o uantaggio, non si uuol cercar uantaggio alle risposte; Ma alle ingiurie, che presentialmente sono dette, presentialmente si uuole rispondere; à quelle che dette ci sono di lontano, di lontano posßiamo fare risposta: & à quelle, che sono scritte, ci è lecito di rispondere in iscrittura. Ne hauerò io mai per legittima quella mentita, che sia data con piu uantaggio, che non è stata detta la ingiuria. percioche rispetto alcuno non mi dee ritenere da rispondere à chi presente mi oltraggia, saluo se colui non fosse cosi armato o cosi accompagnato, che rispondendogli io, mi potesse fare soperchiaria; che in tal modo ingiuriandomi, à me non si disdirebbe cercare il mio uantaggio. Ben è uero, che se persona alcuna, hauendo io il modo di fare soperchiaria à lui, mi desse carico d'infamia, io non douerei rimanermi da rispondergli che mente: & sarebbe la mia mentita legittima. Ne colui potrebbe allegare, che l'atto mio fosse stato soperchieuole, douendone la colpa essere data à lui, ilqual uedendomi à se superiore, fosse uenuto à farmi oltraggio. Ma fuori di questo caso hanno i caualieri da osseruare, che le mentite uogliono essere date cosi, o piu honoratamente, come sono state dette le ingiurie. Che se altri lontano da te di te haurà detto male; & tu di lontano potrai dare la mentita; potrai scriuergli che ha mentito; & in presenza gliele potrai dire. Et se egli ha-

Risentirsi come si debbia.

Soperchiaria.

Risentimenti.

urà scritto cosa in pregiuditio del tuo honore, & tu scriuendo potrai fargli risposta: & honoratamente farai, se à lui presente darai la mentita. Et poi che qui mi è uenuta fatta mentione dello scriuere à colui, che lontano da altrui dice mal di lui, uoglio io aggiungere, ch'io so che da alcuno si suol dire che quale è il primo allo scriuere, quegli è l'attore; la quale opinione in maniera alcuna non è da approuare; che l'attore è colui, il qual muoue la querela; & colui muoue la querela, il quale dice la ingiuria; o sia in uoce, o sia in iscrittura, o presente, o lontano: & pur che altri non si faccia pregiuditio col modo dello scriuere, lo scriuere piu primo che secondo; non ha da pregiudicare. Anzi ho io ueduto disputarsi fra caualieri intendenti, & honorati; che essendosi di quà, & di là publicati cartelli con mentite, ogniuno difendeua di essere stato il primo à publicare; pretendendosi da loro che quale primo fosse stato à scriuere, fosse in sul uantaggio. Et percioche de le soperchiarie habbiamo parlato; & soperchiarie si fanno non solamente per essere superiori di arme, o di persone, ma per lo rispetto anchora de' luoghi priuilegiati, o del cospetto de' Prencipi, doue altrui non è lecito di potersi liberamente risentire; qui mi potrà dire alcuno, che douerò fare io se nel cospetto di alcuno Prencipe mi sarà detta parola di oltraggio? A questo risponderò sempre io, che ne egli douerebbe mancare di ributtarla con mentita: ne il Prencipe douerebbe punto hauerlo à sdegno; che piu dee essere comportato altrui il dar repulsa alle ingiurie, che il farle. Et se egli sostiene che

Il primo à scriuere.

Soperchiaria di rispetto.

Risposta in cospetto de Prencipi.

Officio de Prencipi intorno alle mentite.

in presenza sua io sia offeso, maggiormente dee sostenere ch'io mi difenda. Vero è che per riuerenza si douerà rispondere con una di quelle mentite, le quali habbiamo detto, che piu di modestia in se contengono. Et questo aggiungerò, che tanto piu mi terrò esser tenuto à rispondere, quanto se quello, di che mi fie dato il biasimo, sarà di interesse di quel Prencipe, dauanti al quale io sarò accusato. Ma io non mi prescriuo legge ad alcuno: anzi dico la mia opinione, laquale chi seguiterà farà honoratamente; à cui non parrà di seguitarla la consuetudine sarà per legge. Ben torno à dire che i Prencipi douerebbono piu patientemente comportare il discarico, che il carico altrui fatto alla loro presenza.

Offielo de' Prencipi.

SE AD INGIVRIATO NEL COspetto di alcuno Prencipe basta rispondere in presenza di caualieri priuati. Cap. X.

ET percioche del parlare nel cospetto de' Prencipi ho fatto mentione, mi torna à mente una dubitatione, la quale suole nascere fra caualieri: & cioè, Se mi peruerranno à gli orecchi parole dette in biasimo di me fuori della presenza mia dinanzi ad alcun Prencipe, dando io per repulsa di quelle parole mentita dauanti à gentilhuomini, che titolo di Signoria non habbiano, se dire si potrà che io habbia all'honore mio sodisfatto. Et opinione di molti è che le risposte dar si debbiano in presenza di dignità o eguale, o maggiore di quella, che le

parole della ingiuria ha udite. Pur non dimeno, essendo sopra questo dubbio à me accaduto di ricercarne gia il giudicio di Francesco Maria Duca d'Vrbino; alquale la nostra età, mentre egli uisse, diede il primo nome nelle leggi da gli abbattimenti, da lui ne riportai cotal risposta. Ne punti dell'honore come altri all'honore ha sodisfatto, cosi ha sodisfatto al douer suo: & il parer mio è, che benche le parole dishonoreuoli siano uscite udendole un Prencipe, l'hauere risposto con mentita, che da orecchi di gentilhuomini sia stata raccolta, debbia esser pienissima sodisfattione; & dirò maggiore, che se Prencipe, o Re ne fosse stato testimonio. Et la ragione, che à cosi douer dire mi muoue è questa, Che i Signori sono molte uolte poco seruanti delle cose, che all'honore s'appartengono, auenga che male adoperino coloro, che per qual che si sia la cagione ad operare contra quello si lascino trasportare: ma pur cosi assai souente usano di fare; che tratti dalle bisogne de gli stati non riguardano che si disdica, o che si conuenga: il che de' gentilhuomini non auuiene, iquali altra cosa non hanno, che da loro al pari dell'honore sia hauuta cara: là onde io conchiudo in punto di honore essersi al douere pienamente sodisfatto qual hora si è sodisfatto in presenza di persone, che à quello hanno principalmente risguardo. Tale fu la risposta di quel Signore: & io à quella aggiungerò, Che in materia d'arme i Re, & gli Imperadori altro non sono che gentilhuomini, & caualieri: ne essi medesimi si uergognano di chiamarsi di cosi fatti nomi: & per tanto in opera di caualleria si do-

Francesco Maria Duca d'Vrbino.

Signori nõ osseruanti di honore.

Re & Imperador.

uerà hauere fatto assai ogni uolta che in presenza di gentilhuomini, & di caualieri si haurà fatta la conueneuole risposta.

CONCLVSIONE DELL'ATTORE, & del reo: & del ritorcimento delle mentite. Cap. XI.

ET per uenire ad un fine di questo trattato di mentite, & per conchiuder la question dell'attore, & del reo, poi che di sopra habbiamo determinato che à cui è data la mentita per ripulsa di ingiuria, colui è attore; Acciochè piu chiara contezza se ne possa hauere, habbiamo ben diligentemente da esaminare quali siano le legittime mentite: & per questa esaminatione ricordarci si conuiene di quelle cose, che trattando delle loro maniere habbiamo di sopra ragionato: & principalmente della propria natura della mentita; la quale è di ributtare la ingiuria; & che quando ella non fa questo officio, essa diuenta ingiuria, & con un'altra mentita gli si puo dar repulsa; & con questo fondamento dico che la mentita si puo legittimamente dare alcuna uolta sopra la affermatione, & altra sopra la negatione; & auuiene talhora, che sopra la affermatione dar non si puo: & talhora sopra la negatione non ha luogo: & per conseguente & qui, & quiui essendo data, ella puo essere ritorta. Ne manca anchora che ella in una medesima querela, & sopra la negatione, & sopra la affermatione si puo dare senza soggiacere à repul-

Mentite legittime.

Natura di mentite.

Mentita repulsata con mentita.

Mentita sopra negatione, & sopra affermatione.

sa in alcuna delle parti. Et qui del detto nostro à mano à mano soggiungeremo gli esempij. La mentita adunque legittimamente data sopra la affermatione è tale, di quale habbiamo di sopra posto piu di una forma: Altri dice di altrui che egli è ribello del suo signore; Colui gli risponde, che mente. & questa mentita non puo essere schifata, per esser data in repulsa del biasimo, che è stato apposto. Ma se io diceßi di alcuno che egli fosse huomo da bene, & che altri sopra queste parole mi desse una mentita, in questo luogo ella non sarebbe repulsa, ma ingiuria; & io potrei dire che colui mentisse ch'io mentißi; & à lui si apparterebbe di far la pruoua che colui non fosse huomo da bene, si per la ragion, che ho detta della ingiuria, come anchor perciochè di ogniuno si presume che egli sia buono non si prouando il contrario: & chi dice che altri non è buono, ha da prouare il mancamento da lui commesso, per lo quale egli huomo da bene non debba esser riputato. Paßiamo hora alle mentite, le quali date sopra la negatione o sono legittime, o possono legittimamente esser ritorte. Se alcuno dicesse di me che in un fatto d'arme io non haueßi fatto il debito mio; & io gli rispondeßi con mentita, quella sarebbe legittima risposta; che con quel dire ch'io non haueßi fatto il mio douere, uerrebbe à pormi addosso non picciolo carico di infamia, della quale lecita, & conueneuole cosa sarebbe ch'io con la mentita scaricare me ne doueßi: & essendo qui la mentita repulsa di ingiuria, & essendo anchora la presontione in fauor mio (che da presumer non è di altrui se non che

M sopra affermatione.

M da ritorcere.

M. sopra negatione.

egli faccia il suo douere) per ogni rispetto à chi tal bia simo haueſſe tentato di darmi si richiederebbe che egli foſſe attore . Ma se altri diceſſe di non esſer mancato di fede al suo signore ; & io gli rispondeßi che mente , dir mi potrebbe egli tu menti ch'io menta ; & ragioneuolmente si dourebbe dire che cosi rispoſto mi haueſſe ; percioche con quelle parole non facendo colui ingiuria à ueruno, ne di alcuno presumere douendosi che egli sia di fede mancato , io con la mentita , che gli do , non difendo me , ne altrui di alcuna ingiuria , anzi uengo ad oltraggiar lui : di che egli quella mentita puo legittimamente ritorcere : & io uengo ad essere dirittamente mentito , & per conseguente à rimanere attore . Ci resta hora à dimostrare quale sia l'esempio di que' casi , ne' quali in una medesima querela & sopra la affermatione , & sopra la negatione si possa dare la mentita che ne da questa , ne da quella parte luogo à repulsa non ui rimanga ; Egli è adunque tale . Due caualieri si conducono allo steccato per combattere ; Sono appresentate arme , sopra le quali disputandosi se elle siano , o non siano da rifiutare , la giornata trapassa senza battaglia ; Nasce quistione se elle di ragione siano state rifiutate , o nò . Chi dice che con ragione si sono potute rifiutare , fa carico à colui, che le ha portate ; Chi dice che di ragione rifiutare non si doueano , fa carico à chi con quelle combattere non ha uoluto : & per tanto facendosi cosi con la negatione , come con la affermatione carico, o all'una, o all'altra parte, cosi sopra la negatione , come sopra la affermatione , si puo dar mentita : & non piu sopra

Mentita da ritorcere.

M. sopra affermatione & sopra negatione.

la negati ne che sopra la affermatione puo ella esser ritorta, essendo in una, & in altra maniera data per repulsa, & non per ingiuria. Et tanto ci puo bastare di hauer detto in questo suggetto: che hauendo detto delle maniere delle mentite; Come darle si conuenga; Et quali ritorcere si possano, quali nò, ci pare di hauere assai à pieno dimostrato, quali habbiano da essere tenute legittime; & le legittime conoscendosi si uiene conseguentemente à conoscere, quale habbia ad essere l'attore. Et cosi (la Dio mercè) ci trouiamo hauere presso che ispedita questa materia non meno malageuole (come di sopra s'è detto) da trattare, & da intendere, che necessaria à douere essere da caualieri intesa.

DELLE INGIVRIE COMPENSATE, O RADDOPPIATE. CAP. XII.

NAsce anchora una nuoua quistione pure in materia di attore, & di reo; laquale non uogliamo senza alcuna dichiaratione lasciare passare. Et questa è di que' casi, quando dall'una parte si dicono, & dall'altra si rispondono delle parole ingiuriose: & che o le medesime si replicano, o delle altre ui se ne aggiungono; di che fatto ne ho io questo titolo di ingiurie compensate, & raddoppiate. Et per le compensate intendo quando altri replica solamente la ingiuria, che à lui è stata detta, & altra non ue ne aggiunge: si come, Tu se un ladro. Ladro se tu. Et le raddoppiate chiamo quelle, quando altri non contento di hauer detto all'ad-

Ingiurie cõpensate.

Ingiurie raddoppiate.

uersario suo la medesima parola di oltraggio, ue ne aggiunge appresso una altra, o delle altre; come se io dicessi altrui, che egli è un falsario; & egli dicesse à me, ch'io sono falsario, & homicida. Sopra questi casi muouono questione gli scrittori di Duello, se ui habbia da seguire abbattimento, o nò; & seguendone abbattimento, quale debbia essere il reo, & quale l'attore. Di che per dimostrar quello, ch'io ne sento, prima che dirne altra parola, mi risoluo che male accorto caualiere sarà colui, il quale sentendosi imporre alcuna macula di infamia, non tanto sarà intento à leuar quella, quanto à uoler con pari, o con maggiore ingiuria maculare l'aduersario suo; che egli douerà con mentita ributtar quella, che à lui sarà stata detta, anzi che o quella medesima replicare, o con altra multiplicare in parola. Et cosi facendo, due frutti ne uerrà egli à conseguire: l'uno, che con la mentita incaricherà il suo nemico di obligatione di attore; l'altro, che si farà conoscere per persona lontana dalle ingiuriose contentioni. Pur quando il caso seguisse in alcuna delle gia dette forme, è anchor da uedere come egli si habbia à regolare. Dico dunque che quando altri mi dica traditore, & io dica, Traditore se tu, non aggiungendo parola, che habbia forza di mentita; abbattimento non ne ha da seguire: & se colui tornasse bene à replicare la medesima ingiuria piu altre uolte, tanto ne sarebbe; che di ingiuria una uolta ritorta non si da piu ritorcimento. Ma se si rispondesse; tu menti ch'io sia traditore, che il traditor se tu, non ueggo perche abbattimento non ne habbia à

Caualiero male accorto.

Ingiuria cõ pensata.

Ingiuria repulsata & cõpensata.

seguitare: che con queste parole scarico me del carico, che egli mi ha fatto: & do à lui biasimo di traditore. Il che è che io ributto la ingiuria fatta à me, & dico ingiuria a lui con la repulsa obligandolo alla pruoua; & se bene egli replicasse, Anzi tu menti tu che io sia il traditore, non perciò si sarebbe scaricato: ma haurebbe risposto à quella ingiuria, la quale io haueßi detta à lui: & per essere la mentita data da me prima in tempo, haurebbe anche miglior ragione: & à lui si richiederebbe di prouare la uerità del suo detto. Ma se hauendomi chiamato traditore, io gli rispondeßi, il traditore se tu; & egli appresso soggiungesse, Tu menti: in questo caso l'attore douerei essere io: percioche egli non si ferma in su la prima ingiuria, ma risponde à quella, che io ho detta à lui; & à me non rimane piu modo da potere obligare lui alla pruoua, essendo gia con la mentita da lui datami fatto attore. Ne si puo dire, che quella risposta, Traditore se tu, habbia forza tanto di repulsa, quanto di ingiuria. che la repulsa sta nella negatione: & se la negatione non ha forza di mentita, non fa carico: & essendo quella risposta, Traditore, ingiuria, con una mentita si dee potere legittimamente ributtare; che anchora che uero sia, che una ingiuria una uolta ritorta non patisce piu ritorcimento, è da sapere, che dal ritorcimento alla repulsa ui è differenza assai, che col ritorcimento io dico di te quello, che hai detto di me: ma con la repulsa non do à te il biasimo, che tu à me dato hai; ma solamente libero me di quello, incaricando te non di biasimo alcuno, ma della obligation della proua. Et che

Ritorcimento & repulsa di ingiuria.

quello,

quello, che dico cosi sia; Se altri dirà che io sia un ladro; & che io gli risponda, che mente; questa si dirà ingiuria non ritorta, ma repulsata; & se ad una mentita di quelle, che di sopra habbiamo mostrate, che hanno natura di ingiuria, si darà risposta con una altra mentita, questo si chiamerà ritorcimento. Et questa è risolutione uera, & secondo lo stilo de' caualieri da douer essere approuata, & seguitata. Et quello che ho detto delle ingiurie compensate, dico anchora delle raddoppiate; Che non dalla multiplicatione delle ingiurie, ma dalle mentite si douerà regolare chi douerà essere l'attore, hauendo gia detto per adietro che non allo ingiuriato, ma allo ingiuriante in quistione di parole la pruoua dalle leggi è statuita. Vero è, che quando ne di quà, ne di là mentita non ui fosse, non senza alcuno carico rimarrebbe colui, à cui le ingiurie fossero state dette o prima, o piu molte, o piu graui. Ne è da riceuere per buono quel consiglio, che uiene proposto da alcuno scrittore; che se io dirò altrui traditore, & egli risponda à me ch'io son traditore, ladro, & assassino, io debbia soggiungere. Io ti prouerò con le arme, che io non sono ne traditore, ne ladro, ne assassino; ma chè tu se bene traditore. che pazza impresa sarebbe la mia potendo con la mentita farmi reo, uolermi fare attore offerendomi alla proua; oltra che mal procedere sarebbe questo uoler uenire alla diffinitione di tante querele con una sola battaglia, non douendosi concedere abbattimento insieme per cose diuerse; percioche potendo auuenire che una di uelle fosse uera, & altra falsa, si uerrebbe à combat-

Ingiurie raddoppiate.

Dottori dannati.

Le querele hanno da esser semplici.

tere insieme con ragione, & fuori di ragione, intorno allaqual cosa debbono bene pensare coloro, i quali formano le querele: & se sono non diritamente formate, i Signori prima che diano le patenti de' campi, le hanno à far riformare, o almeno à prouedere quando i caualieri al campo saranno condutti, che i padrini in capitolando diano loro conueneuole forma.

Officio de Signori.

CHE PER LE MENTITE NON SI dee correre incontanente alle arme. Cap. XIII.

OR se bene nel ragionamento, ilquale intorno alle mentite fatto habbiamo, da noi è stato conchiuso che il mentito habbia ad essere l'attore, non intendiamo perciò, che si intenda che per la mentita si debbia incontanente correre alle arme; percioche essendo la pruoua della spada dubbiosa, & la ciuile certa, la ciuile è quella, per la quale ogni persona di honore dee piu cercare di potersi giustificare. Che piu honorato dee essere tenuto colui, il quale con certa pruoua approua l'honor suo, che quell'altro, ilquale con incerta testimonianza si crede di hauere all'honore sodisfatto. Ma io ueggo fra caualieri introdutta una cotale opinione, che par loro di commettere uiltà, altra pruoua tentando che quella della spada. Di che quanto si ingannino coloro, che cosi tengono, altro non dirò al presente, se non che essendo la pruoua ciuile pruoua di ragione, & quella de gli abbattimenti pruoua di forza; & la ragione es-

Spada, Pruoua ciuile.

Abuso.

sendo propria dell'huomo, & la forza delle fiere, lasciando noi la pruoua ciuile, & quella delle arme prendendo; lasciano quella, che si richiede à gli huomini, per ricorrere à quella de gli animali bruti. Il che forse non farebbono molte uolte i caualieri, quando bene intendessero quale sia l'officio loro; & quando considerar uolessero che cosa non meno cauallerescà è il sapere; ben riporre che il sapere ben trarre la spada. Doueranno adunque coloro, i quali legittimamente si sentiranno mentiti, se haueranno modo da prouare per uia di ragione il detto loro, doueranno, dico, per quella metterſi in camino, & non prendere la strada delle arme se non da necessità costretti, & in caso che altro mezo non habbiano da poterſi giustificare. Quegli altri ueramente, iquali si sentiranno da non legittima mentita essere offesi, quella potranno o ritorcere, o in altro modo leggiadramente riprouare. Spada.

DELLA FORMA DE' CARTELLI.

CAP. XIIII.

Correndo altrui che egli habbia da scriuere cartelli, douerà scriuere con quella maggior breuità, che gli sie possibile, formando la querela con certe, proprie, & semplici parole; & quella specificando, o sia stata la ingiuria di fatti, o di parole, ha da uenire à particolari di quella, bene esprimendo le persone, le cose, i tempi, & i luoghi, che alla chiarezza di quella si appartengono, accioche altri della risposta si possa risoluere; che es- Specificatione di querela.

ſendo il Duello una forma di giudicio, ſi come ne giudicij ciuili, ne criminali, & nelle attioni delle ingiurie, la particolare ſpecificatione ſi richiede: non meno è da dire che ella ſi conuenga ne' giudicij caualereſchi, non eſſendo la loro importanza minore. Et chi ſarà attore richiederà l'aduerſario à battaglia; chi ſarà reo ui aggiungerà la ſua mentita. Et non dee alcuno in tal maniera di ſcriuere uoler moſtrare di eſſere eloquente, & copioſo; ma con ignudo, & iſchietto parlare ha da ſtringerſi alla concluſione. Et cio dico io principalmente de' rei, i quali co'l ſoperchio ſcriuere ſi ſogliono molte uolte pregiudicare; percioche non contenti di hauere con la mentita dato repulſa alla ingiuria; propongono che loro ſiano mandati i campi; & dicono che difenderanno con le arme il detto loro. Le quali coſe ſono non ſolamente ſuperflue, ma pericoloſe; percioche come altri ha data la ſua mentita legittima, certa, et ſpetiale, coſi incontanente il mentito è fatto attore; & à lui toccando la pruoua, à lui s'appartiene di eleggere qual uia piu gli aggrada da douer prouare il detto ſuo, o la ciuile, o quella delle arme; & eleggendo l'aduerſario mio la pruoua delle arme, à me ne uiene la elettion di quelle. Or ſe io do la mentita, & appreſſo propongo la pruoua delle arme, io entro nella giuriditione di colui, & fo officio di attore; Di che è ragioneuole, che à lui ne rimanga l'officio mio: & poſcia che io eletta ho la pruoua delle arme, la elettione di quelle à lui ne uiene à rimanere. Che non è coſa honeſta, ch'io chiami lui alle arme, & uoglia etiandio la elettione di quelle. Et qui ho io da aggiungere ancho-

Propor. di arme.

ra una altra cosa; che con tutto che ordinariamente chi ha la elettione delle arme si intenda essere reo, io di rei che ciò douesse cessare in questo caso: che se bene per parlare di arme io uengo à pregiudicare à me medesimo nella elettione di quelle, non perciò la querela si uiene à mutare: anzi colui, che mi ha data la accusa di alcuno mancamento ha pur da prouare il detto suo, & non io da prouare la mia repulsa. Et per tanto diremo che per uigore della ingiuria fatta à me, & da me ributtata, colui habbia pure ad essere attore; & che io per hauere chiamato lui alla uia delle arme, ne perda la elettione. Di che ne seguirà che colui haurà da fare la pruoua della sua intentione con quelle arme, che saranno elette da lui. Et benche souerchio mi paia di ricordarlo pur per non passar con silentio cosa, che possa uenire in consideratione, si douerà anchora hauer risguardo quali parole si usino ogni uolta che si faccia mentione di battaglia: che il prouare, & il mantenere si prendono nella medesima significatione, & si appartengono all'attore: là doue il reo non dee proferirsi se non à difendere, & à sostenere; & quando di mantenere, o di prouare facesse proferta, egli ne diuerebbe senza alcun rimedio incontanente attore. Ne delle risposte, lequali si hanno da fare à cartelli, intendo io di douere altro dire, se non che da quello, che di sopra ho scritto delle mentite, le risposte anchora si potranno regolare: & che quando sopra le mentite disputatione non occorra, tal mentito altro non rimane se non disporsi alla giustificatione, o alla pruoua, o alla sodisfattione della ingiuria; & di questa parte, che

Attor con elettion di arme.

Prouare, Mãtenere à Difendere. Sostenere.

nel terzo luogo proposta habbiamo, nel terzo libro ne ragioneremo. Et qui non uoglio io rimanermi di dire, che cosa molto caualleresca sembra à me che sia in tutte le maniere dello scriuere il parlare honoreuolmente del suo nimico: che cosi il caualiere fa honore à se stesso, mostrando di hauer querela con persona honorata. Là doue chi altramente fa; dishonora se medesimo, & si mostra uoluntaroso di combattere piu con la penna, che con la spada.

Parlar honoreuolmente.

DEL MANDARE I CARTELLI.

CAP. XV.

SOLEVANO gia i caualieri mandare per disfida un guanto, & con poche parole se ne spacciauano, quando haueuano à uenire ad abbattimento; che non era perauuentura stimato cosi grande il uantaggio di esser reo fra loro, non usandosi quella (non so s'io debbia dire ingegnosa, o cauillosa) elettione di arme, la quale à nostri tempi si costuma. Dapoi uenne la usanza del mandare i cartelli: nel qual modo di procedere occorreuano anchora delle difficultà, & delle nouità; & spesse uolte con offesa del portatore. Et ultimamente s'è presa la maniera della publicatione: la quale è piu sicura, & piu spedita; massimamente dapoi che i Signori ueduta tanta multiplicatione di querele, hanno proueduto che ne' loro stati cartelli non si habbiano ad appresentare; il qual modo essendo homai si fattamente introdutto, che da ciascuno si usa, non è necessario di dire intorno

Elettion di arme cauillosa.

à cio molte parole. Tanto dirò che come un cartello è publicato, & fede si ha della publicatione di quello, cosi dal dì di quella si ha per intimato, & per notificato; ne ui ha luogo ad iscusa, ne ad allegar di ignoranza. Là onde con questo mezo è leuata la uia del nasconderſi, & tutti quegli altri sfuggimenti, che usare si poteuano quando duraua il costume di appresentargli. Questo dirò anchora, ilche ho toccato di sopra parlando delle mentite sciocche; che quando chi che sia mi haurà detta una ingiuria presente, & senza uantaggio di arme, o di persone, se io presente non gli haurò risposto per publicare poi appresso un cartello, con mentite non mi terrò sodisfatto: che hauendomi colui senza soperchiaria incaricato, ne hauendogli io risposto, & uolendo di lontano rispondere; uengo à confessare di non essere huomo da stare à fronte à fronte con esso lui; & cosi con opere consentendo, che egli mi sia superiore, non so come la scrittura à lui mi possa fare eguale. Et opinione mia è, che tal mentita per legittima non debbia essere tenuta. Vero è che se bene io non rispondo incontanente alle parole ingiuriose, non perciò auuiso che mi debbia esser disdetto di potere uno altro giorno far risposta à colui, che le mi haurà dette, solo ch'io non mi conduca à farla con alcun uantaggio. Et se alcuno sarà talmente stroppiato, o debole, che rispondendo si uegga manifestamente, che l'altro senza fatica ne'l potrebbe offendere, à costui douerà esser lecito di cercare il uantaggio da potere sicuramente rispondere: & cosi di tutte le ingiurie, che sono dette altrui con soperchiaria, anchor che dette

Publicatione.

Publicatione impertinente.

Suspetto di soperchiaria.

Soperchiaria.

siano in faccia, chiara cosa è che in iscrittura rispondendo, & per uia di publicatione, legittimamente ui sarà risposto. Et quando altri con una altra soperchiaria rispondesse, legittima sarebbe anchora quella risposta.

DEL MANDARE I CAMPI.

CAP. XVI.

Elettion di campi, & di arme.

PER le leggi è stato ordinato in fauore del reo, che à lui cosi del campo, come delle arme si appartenga la elettione: & cosi si usò gia di fare per alcun tempo. Poscia essendo stato conosciuto che il ritrouare de' campi non è minor peso, che beneficio, i rei hanno questa fatica lasciata à gli attori: & hora ordinariamente gli attori sono quelli, i quali i campi procacciano: ma uolendo nondimeno il reo usar della ragion sua, quella à lui non dee esser negata: & l'attore douerà non mandare, ma riceuere la patente del campo. Et mandando il campo l'attore, se non lo manderà in termine di sei mesi dal dì che egli attore sarà conosciuto, piu non potrà sforzare l'aduersario suo à battaglia, non essendo piu tenuto colui à rispondergli: che le querele non si debbono mantenere eterne; ne altri ha da hauere altrui immortale obligatione; eccettuato nondimeno quando ui fosse legittimo impedimento. Vero è che per istilo de' caualieri è stato introdutto, che non solamente dopo i sei mesi, ma dopo gli anni anchora accettino le richieste altrui, per non mostrare che uo-

Termino de' sei mesi.

gliano in alcun modo fuggir la battaglia. Se ueramente il reo uoleſſe mandare il campo, l'attore per ſei meſi douerebbe aſpettare: & non mandandolo il reo in quello ſpatio di tempo, mancherebbe grandemente all'honor ſuo: ne per tanto douerebbe l'attore in termine di altri ſei meſi mancare in mandarglieli egli à lui. Et percioche di giuſto impedimento ho fatto mentione, intendo giuſto quello, che euidentemente ſi potrà conoſcere, che meriti ſcuſa; come graue infirmità; guerra della patria, o del ſuo Signore, eſſendo la perſona ſua euidentemente neceſſaria à quella impreſa; o anchor prigionia, della qual dubitare non ſi poſſa, che ella da lui ſia ſtata procacciata, o che ſchifare potendola, non habbi uoluto. Delle quali coſe anchora in tempo conueniente ſe ne douerà dar notitia, & farne la legittima ſcuſa, come piu ampiamente tratteremo nel ſecondo libro.

Impedimento giuſto.

DEL NVMERO DE' CAMPI, ET DELLE SVSPITIONI. CAP. XVII.

EGLI è introdutto un tal coſtume, che ſi mandano tre patenti di campo: il che è fatto, accioche altri habbia maggior teſtimonianza di ſicurezza. Ne di quelle pare che rifiutar ſi poſſa di accettarne una, ſaluo ſe (come gia ho detto) il reo uoleſſe prendere il carico del mandarle: nel qual caſo haurà da mandarne egli altrettante. Vero è che quando altri una ſola ne mandaſſe, & che da allegar ſuſpitione legittima non ui foſſe, non ſo co-

me honoreuolmente faceſſe colui, ilquale per non eſſerſi ſeruato il coſtume di mandarne tre, riceuere non la uoleſſe; & ſempre ſtimerei io che piu haueſſe all'honore ſodisfatto chi l'una mandata haueſſe, che qual le tre haueſſe domandate. Il che tanto maggiormente dico, quanto ella foſſe di maggior Signore. Che quando Imperadore, o Re, o loro Luogotenente, o Capitano generale, o altro gran Prencipe concedeſſe campo franco, non ueggo come ſenza uergogna rifiutar ſi poteſſe di andarui, non ui apparendo manifeſta ſuſpitione. Et i Re uien tenuto da alcuno che non poſſano eſſere allegati ſoſpetti. La quale quanto ſia approbabile ſentenza; laſcerò giudicarlo ad altrui. Et percioche con queſto mio ſcriuere non intendo di acquiſtare particolar gratia, ne fauore; ma con la penna ho da fare ſolamente ritratto uero di quello, che ho nell'animo, dico che ſe i Re non poſſono eſſere cattiui, ſopra loro non dee poter cadere ſuſpitione. Quando i Re, & gli altri Prencipi foſſero eletti à Regni & à Prencipati per merito di uirtù, ſi come fu la loro prima inſtitutione, direi che in loro doueſſe hauere luogo queſta ſentenza; ma eſſendo quella elettione in ſucceſſione mutata; & i moderni da gli antichi Prencipi i piu di gran lunga degenerati: & leggendoſi, & iſcorgendoſi de gli eſempij, per li quali ſi uede che molti di coloro, che nelle ſedie reali ſono coſtituiti, non ſeruano legge di fede, ne di uirtù, & che hanno i loro appetiti per legge; la mia opinione è che come chi che ſia allega la ſuſpitione, il Signore, quale, & quanto grande che egli ſi ſia, contra cui ella ſarà allegata, piu auan-

Suſpitione. Re allegato ſuſpetto.

Inſtitutione di Principati.

Officio de principi allegati ſuſpetti.

ti procedere non debbia: & che procedendo tutti quegli atti, che farà contra l'una, & in fauore dell'altra parte, ne questa rileuino, ne quella grauino di cosa ueruna: anzi che prouando la cagione della sospition legittima, quel tal prencipe per non competente giudice debbia esser giudicato: & che al caualiere non debbia pregiudicare, che altri sia ne di corona adornato, ne di mitra coronato. Et questo uoglio io aggiungere Che sono sicuro che qual Prencipe sarà piu uirtuoso, & piu innocente, quegli con piu quieto animo sosterrà che altri lo alleghi sospetto; & inuiolabilmente seruerà l'ordine, che da me è stato detto: Et quale in contrario si uederà operare, sarà da dire che sia di diuersi costumi, & di diuersa natura da quella, che à uero Prencipe si conuenga. Et che in lui dee ueramente poter cader cagione di legittima sospitione.

CHE DOPO LA DISFIDA NON È lecito offendersi i caualieri, se non nello steccato. Cap. XVIII.

Apoi che altri ha altrui richiesto à battaglia, cosi ne al richieditore, ne al richiesto non è piu lecito in alcun modo offendere il suo aduersario, che quella richiesta obliga i caualieri à caminare per la uia ordinaria. Et anchor che tra loro nascessero delle dispute, & delle liti, da seruare hanno questa regola: percioche pendente la quistione, cosa alcuna non si ha da innouare. Et quale fra questo tempo all'aduersario suo facesse assalto, per

mancator di fede dourebbe esser tenuto, giudicato, & dichiarato: & da altri caualieri per innanzi in altre querele come mal caualiero douerebbe esser ributtato. Et è questa sentenza cosi uniuersalmente approuata, che à me con piu parole non è mestiero di douerla piu auanti confermare.

QVANDO ALTRI ALTRVI RIchiede per offesa fattagli da terza persona. Cap. XIX.

VOLE alcuna uolta auuenire, che altri offeso da altrui di parole, o in altro modo, farà da uno altro dar ferite, o bastonate all'offenditor suo. Et si cerca se il ferito, o bastonato debbia richiedere l'auttore, o pur il percussore; alla quale domanda habbiamo pronta la risposta. Che si come le leggi ciuili in simili casi cosi contra l'uno, come contra l'altro procedono, cosi permettendosi in tal caso abbattimento, dourebbe il caualier poter procedere cosi contra l'uno, come contra l'altro di loro. Vero è che questo si dice, quando certo sia che l'uno habbia indutto, & che l'altro sia stato indutto. Che quando la cosa non fosse piu che manifesta, non douerebbe esser lecito all'offeso lasciar la querela certa per pigliare la incerta. Et certo essendo che egli è aggrauato da alcuno la dubitatione, o presuntione sua non fa che egli sia atto à richiedere altra persona di honore se prima non si disgraua contra chi gli ha fatta la grauezza; & risentendosi contra chi lo ha con mano of-

La querela certa è da prendere, non la incerta.

feso,& uincendolo,chiara cosa è,che disgrauato ne rimane. Ma per uccidere, o uincere colui, che egli hauesse richiesto come auttore principale, non so come fosse rileuato; che quell'altro potrebbe sempre dire che egli per suo particolare interesse lo percosse: & che la pruoua delle arme è pruoua incerta, ma la percossa è stata certa. Et in tal modo à lui ne rimarrebbe sempre quella grauezza. Perche io mi risoluo pur à dire, che il facitor manifesto della offesa, & non l'occulto auttore si dee richiedere: Et questo raffermo anchora quando ui fossero alcuni inditij, che di quelli dubitar si puo che siano falsi, ma dubitar non si puo dello offenditore. Inditij.

IN CASO, CHE NASCA DISPVTA sopra la querela, o sopra la persona del richieditore, quello che si habbia à fare. Cap. XX.

MOLTE *uolte accade che altri richiede altrui à battaglia, & che il richiesto non accetta la disfida; ma risponde con alcuna eccettione, opponendo o che egli la querela non intende; o che ella à lui non tocca; o che la persona del richieditore è infame; o ha altro carico; o non è pari di conditione; o altre cose tali. Nel qual caso non è da dire se non, che prima che si passi piu oltre è necessario, che le difficultà nate si chiariscano: & il modo di chiarirle è che i caualieri di comune concordia si rimettono al giudicio di alcun Prencipe, o di caualieri* Eccettioni. Giudicio.

confidenti eletti da amendue le parti: & secondo che da loro è giudicato cosi la querela si ha da lasciare, o da perseguire. Et quando altri non uolesse accettare il proposto giudicio, la openione de' caualieri sarebbe di lui, se fosse attore, che le oppositioni fattegli giustamente gli fossero state fatte; & se fosse reo, che egli conoscesse hauer ingiusta querela da difendere. Et quando l'attore fosse egli colui, che il giudicio rifiutasse, al reo non rimarrebbe da far altro se non starsene; quando ueramente il reo schifasse la determinatione, all'attore si apparterrebbe di passar piu oltre; che hauendogli mandate, o notificate le patenti di campo, dourebbe tornare à mandargliele, o à notificargliele richiedendolo che o ne accetti una, o ne mandi tre altre ò lui da eleggerne una, con protesta che non si risoluendo colui di accettare, o di mandare, esso gli fa intendere che accetterà, & ha per accettata la tale, specificando una delle sue patenti, & che in conueniente termine si trouerà à quel campo, per diffinir con arme la querela con lui, se ui sarà; altramente in contumacia procederà alla sua infamia con quelle clausule, che in tali casi si sogliono usare. Et è questo ordine caualleresco, & ragioneuole: che se un tal modo di procedere non si fosse trouato; ad ogniun sarebbe lecito, come egli fosse à battaglia ricercato, non uolere accettare ne battaglia, ne giudicio: & il richieditore senza rimedio ne rimarrebbe schernito. Et questo rimedio è lecito ad usare, quando il reo fugge il giudicio da douerne essere dalle parti eletto di comune concordia; o quando la querela è contestata, & chiara, ne piu ci ri-

Quando il reo fugge la battaglia.

mane cosa da determinare: che rimanendo articolo da determinare, non si puo obligare altrui ad accettare, ne à mandare patenti di campo: che quelle hanno luogo quando finite le dissputе altro non rimane che il uenire alle mani.

SE IL SVDDITO DEE OBEDIRE al suo Signore, che gli uieti il combattere. Cap. XXI.

SI suol domandare da gli scrittori di questa materia, se essendo alcuno à battaglia ricercato, et uietandoglielo il suo Signore, egli habbia à seguitare la disfida, o il comandamento. Intorno alla qual dubitatione i caualieri sono risoluti, che per li loro Signori uogliono ben mettere la uita ad ogni pericolo, ma l'honore il si uogliono à se stessi conseruare immaculato; & cosi hanno in costume di fare; che come à battaglia sono richiesti, o come intendono, che altri sia per richiedergli, o hauendo essi intentione di richiedere altrui, cosi si riducono in parte, doue in potere del Prencipe loro non sia di fargli arrestare: & senza hauer risguardo ne à gratia di Signore, ne à perdita di beni, ne ad esilio di patria, à gli abbattimenti si conducono; & chi altramente facesse fra persone, che delle arme facciano il mestiero, sarebbe stimato hauere un gran mancamento commesso; & che degno non fosse di usar fra caualieri: & quando egli uolesse tentare poi con altrui di prendere nuoua querela, da quella sarebbe legittima-

Honore.

mente ributtato . Contra queſto ſtilo per lungo uſo confermato, et uniuerſalmente da caualieri approuato, non è meſtiere che altri à diſputare s'affatichi . Ne in queſto propoſito ſi conuiene allegare la antica diſciplina della guerra, per laquale non era lecito à ſoldato uſcire à combattere con ſoldato di eſercito nimico contra il comandamento, o ſenza licenza del capitano: che queſto ſi oſſerua anchora à noſtri dì in quella guiſa, che da gli antichi ſi uſaua di oſſeruare; ma i caſi ſono molto diuerſi: concioſiacoſa che altro è eſſere in uno eſercito, doue ſi habbia obligatione di intendere à quella ſpetiale impreſa; & altro ſtarſi nella patria otioſo . Poi gran differenza è da quelle diſfide, che ſi leggono nelle antiche hiſtorie, à quelle del noſtro Duello: lequali non hauendo hauuto in coſtume, ne quaſi in cognitione gli antichi Romani non hanno potuto dar loro ne legge, ne regola alcuna. Appreſſo gli antichi i caualieri di due contrarij eſerciti, i quali à queſto propoſito da' dottori ſono allegati, à battaglie particolari ſi conduceuano per una di due cagioni: o perche dalle parti era rimeſſa la diffinitione della guerra in alcuni pochi caualieri, ſi come fu fatto ne gli Horatij, & ne' Curiatij; & in tal caſo il fare elettione de' combattenti s'appartiene à ſuperiori, & non è lecito à ciaſcun che uuole il pigliarne la impreſa, o uero ſi faceuano per dimoſtratione di ualore: di che ſe ne leggono de gli antichi, & ſe ne ueggono tutto dì de' nuoui eſſempij: & in queſta maniera non è ueruno ne gli eſerciti, che habbia piu obligatione uno che uno altro, facendoſi le cotali diſfide in generale . Si che in queſto

Dottori dãnati.

Duelli antichi.

questo caso soldato non ha da combattere senza licenza; ne per tal cagione non combattendo carico alcuno gliene rimane: concioſiacoſa che egli ha da adoperare il ualor ſuo in quella guerra, non ſecondo il ſuo appetito, ma ſecondo il comandamento di colui, cui egli ſi è per prezzo, & per fede obligato, non hauendo eſſo obligatione di intereßi particolari. Colui ueramente, il quale ha carico ſpetiale di querela di honore, à quella ſi tiene hauere tanta obligatione, che molte uolte abbandona l'eſercito, la patria, & il natural ſuo Prencipe, & Signore. Intorno alla qual coſa, io dirò partitamente quello, che à me ne occorra. Vero è che quando in due nimici eſerciti foſſero due cauallieri, i quali haueſſero l'uno con l'altro querela, non douerebbono ne l'uno richiedere, ne l'altro riſpondere ſenza l'auttorità de' loro capitani; che ſenza la loro licenza non è lecito à ueruno di trattare coſa con perſona dell'eſercito nimico. ma quando l'honore à perſeguire la querela gli ſtringeſſe, & la licenza hauere non poteſſero, eſſi da quella ſeruitù come il piu poteſſero honeſtamente allontanandoſi, douerebbono metterſi per quella uia, per la quale dall'honore foſſero inuitati. & cio dico io tanto maggiormente, quanto altri ſi ſente eſſere incaricato: percioche, infin che egli da quel carico non s'è diliberato; dee fuggire ogni pericoloſa fattione, per non rimanere anchor morendo dishonorato: & dee guardarſi che altro carico non gli ſoprauenga, per lo quale colui; col quale egli ha la prima querela, non habbia occaſione di ricuſare di uenir con lui alla diffinitione. Di che ſi tiene da caualieri, che trouandoſi al-

Querela di ſoldati di eſerciti nimico.

Chi è incaricato dee guardarſi da pericoli.

cuno in città assediata, & non potendo hauere licenza di uscirne, debbia gittarsi dalle mura, per andare à difendere il suo honore. Non uoglio negare che quando si trattasse dello interesse della patria, o del natural Signore; non ui si douesse hauere alcuna consideratione, massimamente quando nella persona di quel tale consistesse buona parte del carico, o de' consigli di quella fattione; ma in altri casi per comandamenti, ne per pene non dee caualiero ne mancar di richiedere, ne rimanersi di rispondere, ne schifare di andar alla battaglia. Ne i Signori (per parer mio) douerebbono uolere da' loro soggetti cosa, che sia contra il loro honore. Et percio io non lodo le ordinationi di que' Prencipi, i quali fanno gli statuti, che da loro sudditi non si muouano abbattimenti; & che altri anchor che ui sia chiamato, non ui debbia andare: che in questa guisa mettono i caualieri in necessità o di essere condennati, o di rimanere dishonorati. Là onde perauuentura cosa piu lodeuole sarebbe, se facessero legge, che alcuno non mouesse Duelli senza darne loro notitia: che questo sarebbe honestissimo comandamento: & essi intendendo le querele, potrebbono tentare in alcun modo di troncarle, o di assettarle con compositione, & con conueniente sodisfattione. Et quando cio fare non potessero, se quelle diffinition di arme meritassero, le douerebbono lasciar passare innanzi: et quando nò, imporre loro silentio sotto grauissime pene, & castigare i disubedienti cõ ogni seuerità. Et il medesimo fare ancho ra quãdo altri hauendo o malamẽte, o ingiustamẽte offeso altrui, nõ uolesse dargli conueniente sodisfattione.

Officio de Signori.

COME DEBBIANO I CAVALIERI prender le querele per combattere legittimamente. Cap. XXII.

OGLIONO i caualieri, i quali alcuna querela prendono à diffinire, prenderla con una tale intentione, che anchor che giusta sia la cagione, per la quale à combattere si inducono, non percio essi per la giustitia combattono, ma per odio, & per desiderio di uendetta, o per altra particolare affettione. Di che molte uolte auuiene che altri, tutto che la ragione sia dalla sua parte, rimane della battaglia perditore. Che Dio, il quale uede tutti i piu riposti secreti de' nostri cuori, & che de' beni, & de' mali da le giuste retributioni, uuol punire quella mala intentione; & si riserba à castigare il malfattore quando lo incomprensibile suo giuditio conosce il tempo douere essere piu opportuno. Che un huomo non dee egli presumere di douer castigare un' altro huomo per fidanza del suo ualore: concioſiacosa che (come dice lo scrittore dello spirito santo)

,, Et non sarà il possente liberato
,, Nella grandezza delle forze sue.

Ma nel giuditio delle armi si dee il caualiero appresentare nel cospetto di Dio come uno istrumento, il quale la sempiterna sua Maestà habbia da adoperare in fare la giustitia; & in dimostrare il suo giuditio. Non douerò io, se altri alla donna mia haurà uoluto far uiolenza, chiamare colui alla pruoua della spada

principalmente per uendicare me di quella ingiuria. Ne se alcuno contra il Prencipe, o contra la patria hauerà commesso mancamento, douerò accusarlo, & richiederlo à battaglia per odio, ch'io porti à lui; o per acquistare la gratia di quel Signore: o per riportarne honore. Ne, se alcuno parente, o amico mio sarà stato morto, douerò io chiamare à Duello l'uccidi-tore per la amistà, o per lo parentado, ch'io haueßi con colui: ma la intention mia douerà esser tale, che quando anchora io non fossi spetialmente offeso; ne alcuno affetto, o rispetto particolare à cio mi inducesse, per amore di uirtù, & per bene & utile uniuersale io sarei per prendere la medesima querela. Che douerò io in una ingiuria particolare hauer dinanzi à gliocchi non la persona, che fatta la ha, & non quella, à cui ella è stata fatta; ma hauer risguardo quanto un tale atto dispiaccia à Dio; & quanto danno, & quanto male ne possa seguitare alla humana generatione.

Adulterio. Et sopra uno adulterio si conuerrà prender le armi, non come per una spetiale persona, ma si hauerà à considerare quanto santo, & quanto religioso sia il nodo del matrimonio: il quale essendo un legame di legittima compagnia da Dio instituito, acciochè in quello il maschio, & la femina non come due, ma come una sola persona habbiano da uiuere in tal congiuntione, che da altro che dalla morte non possano essere separati: & acciochè per quello il marito, & la moglie ne' figliuoli da loro generati habbiano da riconoscere se stessi, & da uiuere in quelli anchora dopo la uita: & la degnità di quello considerando, &

come per lo mezo dell'adulterio la diuina istitutione uenga ad essere uiolata, & la matrimoniale congiuntione separata, & la generatione corrotta, douerà il caualiero non tanto per uendicar se, ne per castigare altrui, quanto per conseruatione di un legame cosi inuiolabile, disporsi à prendere in mano le arme, con ferma speranza che col mezo di quelle Dio; ilquale (come dice Paolo) ha da giudicare gli adulteri, sia per darne seuerissima sentenza. Non altramente se alcuno contra il Prencipe, o contra la patria hauerà tenuto alcun trattato, douerà pensare il caualiero, che i Prencipi sono da Dio stati sopra noi ordinati, acciochè come ministri di lui habbiano da reggere, & da gouernare noi sua humilissima greggia: & che essendo à Dio gratissime sopra tutte le altre cose le ragunanze de gli huomini, iquali sotto le medesime leggi congregati regolano la loro uita, & i loro costumi; noi dopo Dio obligatione alcuna non habbiamo maggiore ad altrui, che a' Luogotenenti di lui, iquali sono i Prencipi nostri; & à quelle congregationi de' mortali, sotto le cui leggi siamo nati, & alleuati; le quali sono le patrie nostre; & che maggiore scelerità non puo commettere alcun mortale, che ribellarsi à colui, che da Dio gli è stato dato per rettore; o à colui anchora, à cui egli si è obligato per fede; o tradir quella città, alla quale egli per origine, & per le molte congiuntioni ha cotanta obligatione. Et per tanto douerà come publica peste, & non come particolare nimico perseguitare il commettitore di cosi odioso eccesso, alla pruoua delle armi chiamandolo, con certa fede, che

Tradimento.

Dio, ilquale ci raccoglie come figliuoli per fede, habbia da castigare il uiolatore della publica fede. Il medesimo dico anchora quando altri haurà alcuno homicidio commesso; & che pruoue ciuili non ui siano, che à colui, ilquale di tal delitto intenderà di accusarlo, & di douergliele con abbattimento prouare, si richiederà di mettersi auanti la nobiltà della humana creatura, la qual chi con homicidio dissolue, dissolue la piu bella opera, che da noi si uegga essere stata fatta da Dio; & quanto è in lui, dissolue la imagine di Dio, & la sua somiglianza. Et percioche Dio gia nella sua santissima legge statuì, che i micidiali dal suo altare fossero leuati, & alla morte condutti, sapendo il caualiero quanto per tal peccato Dio si senta offeso, potrà chiamare colui à Duello, non per uolerlo egli uccidere, ma per farsi ministro di esequire la diuina uoluntà, & il suo santissimo comandamento. Et per non andare per tutte le maniere de' mancamenti discorrendo, con gli esempij, che dati habbiamo dell'adulterio, del tradimento, & dell'homicidio potrà il caualiero anchora gouernarsi in qualunque altra spetie di oltraggio, per lo quale egli intenda di douere chiamare altrui alla pruoua dello steccato. Et quello, che detto ho dello attore, dico medesimamente del reo: che egli non con altra intentione douerà conducersi alla battaglia che per difendere la innocenza, & l'honore; le quali sono cose, che si come leggiermente si macchiano, cosi con ogni studio dee cercare ciascuna persona di conseruarle immaculate; & à difesa di quelle non solamente si dee mettere per lo proprio amore di se,

Homicidio.

& per lo ſuo intereſſe particolare, ma con opinione che liberandoſi egli da quella particolare ingiuria, & ſopra quella la diuina giuſtitia dimoſtrandoſi, i maluagi accuſatori habbiamo ad eſſere men pronti à douer per innanzi apporre alcuno misfatto à perſona, che habbia le mani innocenti, & mondo il cuore. Et con queſta intentione doueranno i caualieri, o ſiano attori, o pur ſiano rei (ſentendoſi combattere per la giuſtitia) prendere le querele & da prouare, & da difendere: che in tal maniera meriteranno di eſſere ueramente tenuti ualoroſi: percioche (ſecondo che dice Cicerone) l'animo, ilquale non ſchifa i pericoli, ſe per ſuo appetito, & non per comune utilità è ſoſpinto à quelli, audace anzi che forte douerà eſſere nominato. Et qual caualiero con tal mente, con quale habbiamo detto, ſi conducerà à battaglia, potrà andare con animo franco, & ſicuro che Domenedio, di cui infallibili ſono i giudicij, darà la ſentenza in fauore di colui, ilquale combatterà per la giuſtitia.

Valoroſo.

Audace.
Forte.

CONCLVSIONE DEL PRIMO LIBRO. CAP. XXIII.

HAbbiamo fin quà aſſai pienamente ragionato delle mentite, & dello attore, & del reo, & di alcune altre coſette particolari neceſſarie à ſaperſi, & à ſeruarſi da' caualieri prima che eßi à gli ſteccati ſi conducano: le quali ſe diligentemente ſaranno notate, &

messe in opera, io sono sicuro, che men molte occasione rimaranno à coloro, che si dilettano di disputare. Et intorno alle materie, delle quali habbiamo parlato ci sono anchora non poche cose degne di non poca consideratione: le quali noi à bello studio habbiamo in altra parte rimesse dà potere trattare, si come diremo appresso seguitando. Et tanto ci douerà bastare di hauer detto in questo primo libro per parte della proposta materia del Duello.

✠

IL FINE DEL PRIMO LIBRO.

LIBRO SECONDO DEL DVELLO DEL MVTIO IVSTINOPOLITANO.

PROEMIO.

AVENDO *il creatore di tutte le creature da principio produtta la massa de' cieli, & della terra, & di quella formati prima i piu nobili intelletti, & appresso il celeste, & dapoi questo basso nostro mondo, Si come à quello dato hauea il mouimento delle continue, uarie, & contrarie reuolutioni, & ornatolo di infiniti lumi, cosi à questo diede diuersi mouimenti, & di molte maniere di animanti lo fece adorno. Che nell'aere collocò da tutte le parti i uenti, i quali per quello discorrendo hauessero à tenerlo esercitato: & ui aggiunse i uaghi augelli, accioche per quello le penne battendo lo andassero solcando, & con dolcissimi canti lusingandolo lo facessero risonare. Et hauendo il mare intorno alla terra disposto, & per quello seminate le molte, & belle isolette, che quello distinto tengono, come stelle in cielo sparte, gli diede secondo la*

Creation e bellezza del mondo.

Cielo.

Aere.

Mare.

diuersità delle regioni diuersi corsi, & diuerse alterationi; & uolle, che i fiumi andassero i paesi partendo, & inafiando; & che pace non hauessero infino à tanto che con quello non si mescolauano. & quello, & questi riempiè di molta uarietà di pesci, & di cósi fatti animali, che di mostri appresso di molti hanno ottenuto il nome. Alla terra ueramente hauendo poco, o nullo mouimento conceduto, & hauendo quella stesa in pianure, alzata in montagne, & abbassata in ualli; & nelle uiscere di quella poste le minere delle gioïe, de' metalli, & altre: & quella coronata di piante, uestita di herbe, & ornata di fiori, la fece essere albergo di innumerabili fiere, & di altri mansueti animali; & ultimamente accioche quà giu non mancasse chi intentamente contemplando il mirabile suo magistero, à lui ne rendesse gloria, & honore, formò l'huomo alla imagine sua, & alla sua somiglianza: & quello uestì di spoglia terrena, laquale essendogli comune co' bruti, à fine che egli da quelli potesse separarsi, & conseruarsi nella naturale sua nobiltà, à lui diede la ragione, & la fauella; accioche intendendo, & discorrendo potesse i concetti suoi fare manifesti. Et si come la celeste parte con la terrestre insieme fanno una creatura, non altramente uolle la diuina sapienza che congiunta fosse la lingua con la mente; perche essendo essa somma uerità, noi la uerità celebrando, quella haueßimo continuamente da honorare. Essendo noi adunque stati fatti tali, se non uogliamo à Dio, & à noi medesimi essere ribelli, ci debbiamo con ogni studio guardare da parlar cosa altra da quella, che sentiamo nello

Terra.

Huomo ad imagine di Dio.

La lingua congiunta con la mente.

animo. Che come può l'huomo contra se stesso commettere maggior mancamento, che da se medesimo separandosi hauere nella lingua il contrario di quello, che egli ha nel cuore? Et quale possiamo noi fare à Dio ribellion maggiore che essendo egli (come detto habbiamo) suprema uerità, lui abbandonando congiungerci con l'aduersario suo? del quale è ueramente stato scritto,

,, Ch'egli è bugiardo, & padre di menzogna.

Il diauolo padre di menzogna.

Et è fermamente il uitio del mentire uitio cosi abominеuole, che non so quale altro possa esser piu pernitioso alla humana generatione: che per non mi stender hora in dirne tutto quello, che dire ne potrei (ilche sarebbe troppo lungo) tanto ne dirò io, che questo solo leua dal mondo la fede, & leua il conforto della humana conuersatione. Il perche essendo la menzogna cosa cosi brutta, dee chiunque uuole essere ueramente huomo tenere un cosi sporco uitio da se lontano: & quanto altri desidera di essere piu eccelso, & piu raro fra gli altri huomini riputato, tanto piu di tal mancamento dee egli procurare di douere uiuere separato. Et come che à ciascuno di fuggire un tal difetto si appartenga, cio principalmente è richiesto à coloro, i quali per esercitio di arme, & per opere di caualleria disiderano diuenire glorioſi: che hauendo essi da difendere la giustitia, à quella, & all'officio loro s'oppongano ogni uolta che si partono dalla uerità. Là onde per fuggire un cotal biasimo, per inuecchiata consuetudine da loro è stato introdutto, che à qualhora uiene loro apposto che essi mentono (quando per altra uia la ue-

Il mentire quanto sia brutto.

Caualieri siano amanti di uerità.

rità del detto loro non possano giustificare) hanno da ributtare quel carico con mano armata. Ilche in qual maniera si debbia regolare noi, come il meglio habbiamo potuto, nel passato libro ci siamo affaticati di dimostrarlo. Et hora la incominciata materia continuando, di mano in mano tratteremo quali siano quelle querele, che meritino abbattimento; & quali siano le arme caualeresche; & appresso di quelle altre cose, che nel cospetto de' Signori, i quali danno i campi franchi, & ne gli steccati, & fuori di quelli o possono interuenire, o à loro possono in alcun modo appartenere. Di che essi haueranno à sapere, che non tanto à caualieri combattenti, quanto à loro sarà scritto questo secondo libro; & come à cosa che à loro si richiegga doueranno porgerui orecchie con attentione.

DELLA INGIVRIA, ET DEL CARICO. CAP. PRIMO.

DArrà forse strana cosa ad alcuno, che hauendo noi gia trattato nel precedente libro assai copiosamente la materia delle mentite; & hauendo detto la loro propria natura essere di ributtar le ingiurie, & essendo le ingiurie prima che le repulse di quelle, parrà dico forse strana cosa, che hauendo delle repulse ragionato, hora con ritroso ordine delle ingiurie torniamo à ragionare. Ilche anchora che cosi sia, noi non senza euidentissima cagione habbiamo uoluto questa materia à questo libro riserbare. Conciosiacosa, che iscorgendo il peruer-

Caualieri senza ragione.

so costume, ilquale intorno à gli abbattimenti uniuersalmente si tiene, doue posposta ogni diritta uia, & senza alcuna legge osseruare i caualieri corrono alle spade, senza consideratione hauere se quelle querele per uia ciuile si possano prouare; o se elle meritino, o non meritino che per quelle à battaglia si debbia uenire: ne sperando noi ageuolmente di potergli dal loro strabocchevole corso riuocare, Douendo in questo secondo libro ragionar di quelle cose, le quali co' Signori de' campi, & nella loro presenza si trattano, habbiamo uoluto indugiare à parlare in questo luogo distesamente delle ingiurie per proporre innanzi à gliocchi di essi Signori la natura, & la consideratione di quelle, ricordando loro che ragione ueruna non comporta che diano à persona alcuna patente di campo, se prima la qualità della querela non intendono; & non conoscono, che ella meriti pruoua di arme; & se non sono giustificati che ella per altra uia non si possa prouare. Et à queste cose, che dette ho, di una in una è offitio loro di riuolger bene l'animo con tutta la intentione; che altramente facendo, secondo che ueduto s'è far molte uolte, essi non pur non aprono la strada alla uerità, per giustificatione della quale il Duello è stato istituito, anzi contra la giustitia operando; de' loro campi fanno beccarie di carne humana. Ma dello offitio de' Signori piu distintamente si dirà nel processo dello scriuer nostro, secondo che il suggetto ci porterà la opportunità. Et hora la proposta materia seguitando dico, che tutte le querele, lequali nascono fra caualieri, nascere sogliono per sentirsi altri ingiuria-

Officio de Signori.

Signori dannati.

to, o incaricato: & per le bocche de gli huomini si sentono tutto dì queste parole, & perauuentura pochi sono quelli, che intendano quello, che elle significano, come si richiede. Di che noi diremo incontanente quanto per la loro intelligenza ci pare essere necessario. Ingiuria adunque non è altro, se non cosa fatta fuora di ragione, o, come diciamo noi, à torto: là onde ingiuriato uiene à dire quanto offeso à torto. Et carico altro non è, che obligatione di ributtare, o di prouare, o di riprouare alcuna cosa. Et questa uoce è così detta, percioche i giureconsulti dicono che all'attore soprasta il carico del prouare; perche ne seguita che quando udiamo che altri rimane incaricato; altra cosa non habbiamo da intendere se non che egli sia l'attore. Et intorno à queste due uoci è da sapere, che alcuna uolta altri fa altrui ingiuria, & carico insieme; & altre uolte carico senza ingiuria: & si puo anchor fare ingiuria senza carico. La ingiuria aggiunta al carico è in questa maniera, che à me uiene apposto da chi che sia alcuno mancamento, ilquale da me non è stato commesso; con questo biasimo colui mi fa ingiuria in quanto contra tutte le ragioni del mondo cerca di darmi mala fama: & mi fa carico; in quanto mi obliga à douer quella ingiuria ributtare, & rispondere à quelle oltraggiose parole, se uituperato non ne uoglio rimanere; & per tanto io rispondo con la mentita; & uengo ad iscaricare me, & à dare carico à lui: ilche è leuar me di obligatione, & obligare lui alla pruoua del suo detto; & cio è à fare che egli diuenga attore. Doue è da notare, che io à lui so solamente

Ingiuria.

Carico.

Incaricato.

Ingiuria cõ carico.

Carico senza ingiuria.

carico, & non ingiuria: percioche ragioneuolmente fo io tale risposta, & gli metto addosso il peso, che pur dianzi ho detto. La ingiuria senza carico è di due maniere; cioè di parole, & di fatti. Di parole, come se altri dicesse altrui, cosa la quale manifesto fosse che ella fosse falsa; & à questa non sarebbe necessario far risposta: che il dicitore di quella senza alcuna repulsa per bugiardo, & per falso accusatore sarebbe conosciuto: anzi di parole cosi uane à me parrebbe, che piu honoreuole sarebbe il lasciarle senza risposta; che rispondendo mostrare di farne conto alcuno. Et in cio lodo io la sentenza di Q. Metello Numidico, ilquale essendo stato in presenza del popolo Romano di parole lacerato da uno de' Tribuni della plebe, disse che ne per amico lo uoleua, ne uoleua guardarlo come nimico, ne fare alle sue parole risposta, indegnissimo riputandolo che i buoni dicessero di lui bene, & non atto suggetto, del quale ne hauessero à dir male. Et quando pure sopra cosi false, & uane parole dette per altrui onta, altri si conducesse à dar mentita, ella sarebbe souerchia si come quella, alla quale abbattimento non si richiederebbe; che dandosi gli abbattimenti per cagione di dichiaration di uerità, poi che la uerità è manifesta; non si ha da metterla in quistione ne gli stecati. La ingiuria ueramente de' fatti senza carico è, quando altri o con soperchiaria, o in altra guisa malamente la fa; & che chiara cosa è che quello è stato atto tristamente fatto, & da mal caualiero, & questa ingiuria dico io non meno di quella delle parole essere senza carico: percioche se l'ingiuriato richieder uolesse

Ingiuria sẽza carico.

Q. Metello Numidico.

Mentita souerchia.

colui che quell'oltraggio fatto gli haueſſe, che potrebbe egli dire di uolergli prouare, ſe non che colui gli haueſſe uſata ſoperchiaria, o che triſtamente haueſſe adoperato? Et ſe gia è chiaro che coſi ſia, (ſi come gia s'è detto) che ſi richiede piu di uenirne alla pruoua? Et ſe altri mi diceſſe. Adunque douerò io rimanermene con la ingiuria ſenza dargli il conueniente caſtigamento? A queſto riſponderei, che gli ſteccati ſono ſtati ordinati per giuſtificatione di uerità, & non per dare altrui modo di far uendetta: & che le punitioni delle coſi fatte ingiurie à Prencipi di darle ſi richiede, per mantenere in pace i loro ſoggetti. Ilche quando eſſi faceſſero, & lo faceſſero ſeueramente; forſe men molte ſarebbono le querele, delle quali ſi ueggono tutto dì impaſtricciati i muri, & le colonne. Et per tornare alle uendette dico, che chi à quelle penſa; dee cercare altra uia che quella del Duello; & in queſta materia non mancano di coloro, i quali dicono, che ad una ſoperchiaria ſi conuiene una altra ſoperchiaria; & ad uno tradimento uno altro tradimento: ne' quali caſi io torrei anzi à difendere chi fatto l'haueſſe; che io deſſi conſiglio che ſi faceſſe.

Dueili non ordinati a uendetta.

Officio de Signori.

Vendette tali quali le offese.

QVANTA SIA LA VERGOGNA di chi fa altrui ingiuria con ſoperchiaria, o in altro modo malamente. Cap. II.

IO ſo che à molti, i quali uanno piu preſſo al corrotto coſtume, che alla ragione, potrà parer nuouo quanto io ho detto nel capitolo precedente; Perche ho da dire anchora

anchora tanto auanti, che in una ingiuria tristamente fatta, non solamente lo ingiuriato non è egli l'incaricato, ma che il facitor della ingiuria con uituperio ne rimane; che nelle cose di cauallaria non facendo altri atto uergognoso, o uile, non si puo dire, che egli al debito del caualiero sia mancato: & il guardarsi, che altri non gli faccia una soperchiaria, o un tradimento, à me sembra che sia cosa impossibile; & percio che altrui interuenga cosa, dalla quale egli guardare non si possa, non dee essere stimato cosa uergognosa. Cosa uergognosa, & uituperosa dee bene essere reputato quando l'huomo non si guarda da fare di quelle tristitie, dalle quali in suo podere è il guardarsene. Io posso guardarmi da fare ingiuria altrui: posso guardarmi da fare uno atto cattiuo: posso guardarmi da mancar di fede: posso guardarmi da fare un tradimento: & guardar potendomene, & non guardandomene, trabocco in infamia, & in uituperio tanto grande, quanto non è uergogna maggiore di quella che l'huomo si fa à se medesimo. La uergogna adunque douerà essere di colui, che hauerà fatto l'atto brutto, non di colui, uerso ilquale sarà stato fatto. Il che con quell'altro argomento anchora si puo confermare; che non procedendo altri caualleresca mente; mostra di non essere ardito di uenire da pari à pari à pruoua con colui, cui egli d'assassinare s'affatica. Et di questa mia opinione ho io auttori antichi filosofanti, da' quali è stato detto che la ingiuria non è di colui, à cui ella è fatta, ma di chi la ha fatta. Perche non mi rimarrò anchora di dire una altra cosa del mio parere: che in caso di

La uergogna è di chi fa l'atto brutto.

Il caualiero da che si debbia guardare.

La ingiuria è di chi la fa caso.

altra querela io direi che il facitore della dishoneſta ingiuria da gli ſteccati poteſſe eſſere legittimamente ributtato come colui, che haueſſe mancamento commeſſo: & che il riceuitore di quella ui doueſſe ragioneuolmente eſſere accolto, preſupponendo ſempre nondimeno che il mancamento dello ingiuriante ſia manifeſto. Ne uoglio paſſare in queſto luogo un peruerſo coſtume de' noſtri tempi, il quale coſi dalla ragione dee eſſere damato, come egli è dal uulgo con molta affettione ſeguitato. Et queſto è che come altri ſi ſente eſſere legittimamente da altrui mentito, coſi egli per diſgrauarſi dalla pruoua, cerca di fare una offeſa di baſtone, o altra malamente, & in qualunque modo per lui ſi puo à colui, che gli ha data la mentita: & molte uolte uolge le ſpalle, & ſi mette in fuga, accioche l'offeſo non ſe ne poſſa incontanente riſentire; & in tal maniera gli pare di eſſerſi ben ualoroſamente ſcaricato: & la opinion uolgare iſtima che coſi ſia: & non s'auuede il cieco mondo in quanto errore egli ſi truoui immerſo; & quanto ſia falſo il giudicio di coloro, che coſi tengono. Che primieramente ſe io per cagion di honore mi conduco à fare alcuno effetto, quello ho da fare honoreuolmente, & da caualiero; & non uergognoſamente, & da traditore; & credere non debbo che una opera uituperoſa mi debbia honorare, ne ſcaricare; anzi ho da eſſere ſicuro che il carico fattomi da colui mi rimane addoſſo, & che io ſopra quello con quella opera biaſimeuole mi aggrauo anchora di una maggior uergogna]. Poi ſe in uno ſteccato non poſſo fare coſa piu dannabile che fuggire (ſi come ſi dirà appreſ-

Chi fa l'atto brutto è dishonorato.

Abuſo di Duello.

Percoſſa ſopra mentita.

Honoreuole uuole eſſere il riſentimento.

so) come debbo io pensare fuggendo di hauere all'honor sodisfatto. Et perche non si dee tenere da tutto l'ordine di caualleria piu honorato colui, dal quale io fuggo, che io ilquale fuggo, quantunque io fatto gli habbia ogni graue offesa? che l'offendere altrui non è cosa honoreuole; & il fuggire è uergognoso. Per tanto io non dirò mai, che uno dirittamente mentito per hauer fatto uno atto tal si sia percio dal carico liberato: & che egli non sia obligato à prouare quello, sopra che la mentita gli è stata data: anzi sempre lo hauerò io per attore. Et questa è la sentenza mia fondata sopra le ragioni, le quali detto ho: & le quali mi par che da caualieri piu si debbiano abbracciare che una opinione di uulgo, della quale non si uede ne legge, ne fondamento di ragione. Et con queste regole douerebbono, per mio auuiso i Signori, à quali per hauer campo franco si ricorre, esaminar bene le cagioni, per le quali altri intende di uenire à Duello. Et torno à dire che concedere non debbono alcune patenti, se prima bene non conoscono la natura delle querele: & se elle abbattimento meritano: & se elle per altra uia prouar si possono, che per quella della spada. Ne si dee alcun Signore mouere à prieghi di chi che sia à dare abbattimenti non necessarij: percioche oltra la offesa, che si fa à Dio, si fa gran torto altrui, tirando alla battaglia chi à combattere non è obligato: & si fa ingiuria à que' tribunali, dauanti a' quali quelle differenze diffinire si douerebbono, mettendo le mani nella loro giuriditione. Et non con minor baldanza dee altri ricusare di compiacere altrui nelle men che honeste doman-

Chi cõ mal modo offende.

Officio de Signori.

de, che altri à domandare le cose men che honeste si conduca.

CHE NON SOPRA OGNI MENTITA si dee concedere abattimento. Cap. III.

ABBIAMO nel primo libro fatto uno assai lungo ragionamento intorno alle mentite, per mostrare altrui quali debbiano essere legittime giudicate: Et in questo habbiamo parlato della ingiuria, & del carico, dimostrando che il carico sia quello, che per obligatione di honore sforzi altrui à ributtare, o à prouare, o à riprouare alcuna cosa. Et per quello, che delle mentite, delle ingiurie, & de carichi si è discorso conchiudere si puo che la mentita legittimamente data è quella, che fa il carico, per lo quale altri è obligato alla pruoua: & alla pruoua dico io semplicemente, & non alla pruoua delle arme; percioche (come ho gia detto, & ridetto, & sono per dire, & ridire) in caso, che altra pruoua si possa hauere che quella delle arme, la mentita non solamente non obliga à battaglia, ma ogni caualiero è tenuto lasciando la proua della forza, di ricorrere à quella della ragione. Hora qui ho io da aggiungere che ne anche ogni mentita, della quale non si possa hauere giustificatione per uia ciuile, merita incontanente abbattimento. Che non uorrei che alcuno si desse à credere, che nella mentita fosse questa forza di astringere altrui à douer uenire à Duello, come pare che introdutta ne sia la opinione: la quale non altronde proce-

Il mentito è attore.

Nõ ad ogni mentita si richiede Duello.

de, se non dalla corrotta usanza, alla quale ha dato origine il poco auuedimento di alcuni primi Signori, iquali fuori di ogni legge, fuori di ogni ragione, & fuori di ogni dritto stilo di caualleria da principio apersero gli steccati à persone infami, & senza cagion legittima uaghi di farsi spettatori nelle battaglie de gli huomini, in quella guisa, che altri suol dare à popoli le feste de' tori, o di altre saluatiche fiere: & i successori le maniere de' loro predecessori di mano in mano seguitando, ci trouiamo condotti in tal termine, che comunalmente si tiene, che come altri è mentito, per qualunque cagione egli sia stato mentito, cosi senza altro rimedio egli sia obligato à leuarsi quella mentita da dosso con la spada. Et à questo disordine, ilquale è homai passato tanto auanti, quanto si uede, a' Signori, che danno i campi, principalmente si conuiene di prouedere: accioche per quella medesima porta, donde i caualieri dal diritto camino si sono trasuiati, apparino ritornando à rimetterſi in su la smarrita strada. Et perche altri si possa con sano giudicio regolare, dico che la mentita non è quella, che induce abbattimento; ma la cagione, per la quale ella è stata data. Et se al mancamento, del quale altri è incolpato, non si richiede pruoua d'arme, la mentita non puo altrui obligare à battaglia. Perche alla qualità delle ingiurie, & non alle mentite si ha da riguardare. Io so che ad alcuni parrà nuoua questa opinione: ma que' tali hanno da sapere che piu nuoua è la opinion loro, & la loro usanza. Anzi che antica è la mia, & la loro nuoua; concioſia cosa che legge alcuna non si truoua, per laquale si di-

Si dannano i Signori.

Officio de Signori.

La mentita non induce abbattimento.

chiari, che altri per esser mentito debbia all'arme uenire. Ma tutte quelle leggi, per le quali abbattimenti sono stati conceduti, hanno espresse le cagioni spetiali senza fare di mentite alcuna mentione. Et questa è la uera & antica consuetudine approuata per le leggi de' Longobardi, & per constitutioni di Imperadori. Et se per le mentite dar si douessero abbattimenti, uana sarebbe stata la fatica prima de' Longobardi, & appresso de gli altri Prencipi, che hanno statuiti i casi particolari, per liquali si habbia à combattere, & espressi anchora di quelli, per li quali non debbia esser lecito di uenire in pruoua di arme, si come nel seguente capitolo chiaramente intendiamo di douer mostrare.

IN QVALI CASI PER LEGGI Longobarde & altre siano stati conceduti & uietati abbattimenti. Cap. IIII.

MOLTI sono i casi nelle leggi Longobarde espressi, per liquali abbattimento si concede: & noi di uno in uno cercheremo di recitargli.

Casi da duello.

I. Et perciochè i dottori, iquali in materia di Duello hanno scritto, dicono che per quelle si determina che per delitto di Maestà offesa, & per tradimento della patria si debbia combattere; io questa ordinatione non trouo in alcun luogo per particolar legge chiaramente espressa. Ben dico che se per cagion ueruna si ha da concedere battaglia, per quelle principalmente conceder si dee. Ma quello, che in questo proposito ho ritrouato, è una legge, della quale

queſte ſono le parole. Se alcuno hauerà accuſato chi che ſia al Re di coſa, che al pericolo dell'anima ſua s'appartenga, all'accuſato ſia lecito di difenderſi per battaglia. Et ſopra queſta legge diuerſe ſono le ſentenze de' dottori: che altri dicono quelle parole, Di coſa, che al pericolo dell'anima ſua s'appartenga, douerſi intendere dell'accuſato; & altri dicono del Re: & queſta ſeconda par che ſia piu da approuare. & ſe bene la chioſa tiene altra opinione, dicendo che gia di ſopra è ſtato dalla legge ordinato di colui, il quale ha penſato, o conſigliato contra l'anima del Re, cio non fa al propoſito, che di ſopra ſi è parlato, come di delitto prouato, o manifeſto: & qui ſi tratta della ſola accuſa. Vero è che in uno altro luogo ſi fa mentione de gli abbattimenti che ſi concedeuano per infidelità ſenza altra eſpreßione; ne altro mi ricorda di hauer letto in quelle leggi, che faccia per queſto caſo. Queſta è adunque una delle cagioni, per le quali die ſi può che concedono Duello le coſtitutioni Longobarde.

II. Vna altra ne è, Se Donna è incolpata di hauer tenuto trattato di far morire il marito. Et qui è da notare che per una altra legge ſi determina che ſe huomo è accuſato di hauere uccisa la moglie innocente, non per cio ſi dee uenire ad abbattimento.

III. Caſo di battaglia è anchor, Se altri chiama altrui cornuto.

IIII. Se alcuno accuſa perſona, che gli habbia il padre ucciſo di ueleno, o in altro modo furtiuamente.

V. Se à ueruno uiene appoſto che egli habbia ucciſo colui, con cui egli era in tregua.

VI. Et anchora quando altri sia incolpato di hauere ucciso, o fatto occidere padre, o madre, o fratello, o sorella, o altro parente per conseguire i loro beni.

VII. Si ha appresso da uenire à battaglia se altri darà nome di dishonestà, o di strega à donna libera, che sia in altrui podestà.

VIII. Se alcuno accuserà persona, che habbia con la sua donna adulterio commesso.

IX. Se dirà hauer trouato che altri alla moglie sua habbia poste le mani nel petto, o nel seno.

X. Et se darà alla moglie sua biasimo d'adulterio.

XI. A queste cose si aggiunga, Se alcuno sarà accusato per incendiario.

XII. Se altri sarà accusato di giuramento falso.

XIII. Se sarà detto che ueruno habbia fatto furto di prezzo da sei ducati in suso.

XIIII. Et se à seruo sarà apposto che egli habbia fatto furto, & il suo Signore lo nieghi, al Signor suo si richiederà di difenderlo per battaglia.

XV. Se sarà negato deposito di piu di uenti ducati.

XVI. Se il figliuolo negherà il debito del padre morto.

XVII. Se alcuno sarà detto possessor di mala fede di cosa mobile, o immobile, se per cinque anni la hauerà posseduta potrà difenderla per Duello.

XVIII. Et in caso di contrarie, & pari testimonianze si ha da eleggere uno de' testimonij dell'una parte, & uno altro dell'altra, & que' due hanno da combattere.

XIX. Contendendosi anchora di alcuna possessio-

ne, & producendo una parte, o amendue istrumenti, & allegandosi quelli essere falsi, si determina per battaglia.

XX. Et il medesimo si fa in controuersia di chi primo di alcuna possessione sia stato inuestito.

XXI. Et se altri dirà essere stato sforzato à fare alcuno istrumento.

XXII. Et ultimamente se alcun seruo dirà di essere libero. Questi sono i casi, sopra i quali per le leggi Longobarde (che cosi chiameremo tutte quelle, le quali in quel uolume sono compresse) è determinato, che uenir si possa ad abbattimento.

I. Et Federigo Imperatore in una sua costitutione di mantener la pace, uuole che se alcuno stante la pace hauerà altrui ucciso, essendo manifesto l'homicidio, & allegando colui di hauerlo ucciso difendendosi, possa prouarlo per Duello. Federigo Imperadore.

II. Et lo medesimo statuisce anchora, auuenga che ucciso non l'habbia, ma ferito solamente. Or da queste tali ordinationi si pruoua esser uero quello, che noi nel capitolo di sopra habbiamo scritto, che ne per ogni parola (come à nostri dì è usanza di fare) ne per mentite, ma per cagioni dalle leggi espresse, & approuate ad abbattimento si possa uenire. Ilche anche per una altra uia di contrarie ordinationi intendo di mostrare. Casi non da duello.

I. Ho detto dauanti che per le leggi Longobarde in caso che al marito sia apposto, che egli habbia la moglie innocẽte ucciſa, non percio ne ha da seguir Duello.

II. A questo aggiungo che per quelle anchor si dichiara che se seruo, o serua hauerà seruito trenta an-

ni, & che di questo ne sia uera contezza, non possa tentar battaglia per liberarsi.

III. *Se alcuno hauerà posseduto beni per ispatio di trenta anni, non possa esser per cagione di quelli chiamato ad abbattimento.*

IIII. *Et se ad alcuno da' suo parenti uiene apposto che egli sia bastardo, per usurpargli i beni.*

V. *O se altri dirà che le facultà dell'altrui moglie à lui s'appartengono, non percio si concede che si habbia à combattere. Onde si mostra manifestamente, che non per ogni fuscello si ha da uenire ad abbattimento, dapoi che coloro, iquali hanno gli abbattimenti istituiti, hanno spetialmente espressi casi da douersi per quelli uenire à battaglia; & per altri il combattere hanno uietato. Et queste leggi, per le quali ne' casi proposti il Duello fu uietato, non per altra cagion furono fatte, se non percioche da alcuno douete essere tentato di conducersi per quelli in pruoua di arme. Et à que' buoni Re non parue che quella si conuenisse, & percio ne fecero quelle ordinationi. Et perche altri hauesse in que' casi data alcuna mentita, non percio abbattimento ne saria seguito: che si come la mentita è una tal repulsa di ingiuria, la quale obliga altrui alla pruoua; ella nondimeno non induce obligation di pruoua se la cosa, sopra la quale ella è data, non merita di esser prouata. Et cosi à nostri dì si douerebbe usare; che combatter non si douerebbe senon per querele, che ueramente meritassero giustification di arme. Et quali queste possano essere nel seguente capitolo ne dirò quale sia la mia opinione.*

Mentita.

PER QVALI CAGIONI SI DEBbiano poter concedere abbattimenti. Cap. V.

Abbiamo uiste le leggi di coloro, che del Duello in queste nostre parti furono i primi auttori: dall'ordine delle quali s'è tanto ampliandosi lontanata la licenza moderna; che à uolerla restringere in casi particolari sarebbe cosa non che malageuole, ma impossibile. Et per tanto io dirò quello, che à me parrebbe per regola generale che seruar si douesse, sotto due capi tutti gli abbattimenti raccogliendo. Dico adunque che cosa conueneuole non mi pare che alcuno si debbia mettere à pericolo di morte se non per cagione, che meriti morte. Là onde accusando altri altrui di mancamento, alquale per pena la morte si richiedesse, Duello si potrebbe concedere. Appresso percioche da persone di honore, l'honore alla uita suole essere preposto, quando ad alcuno fosse apposto tal difetto, che per quello dalle leggi ciuili persona fosse dichiarata infame, & fosse da tribunali ributtata, sopra tal querela anchora direi che non gli douesse essere disdetto il difendersi con le arme; Intendendosi sempre nondimeno che per uia ciuile non se ne possa uenire à giustificatione. Et per querela, che in una di queste due maniere compresa non sia, non ueggo come Signore, saluo il diritto della ragione, & con honor suo possa nella giuridition sua abbattimento concedere. Et questo è in questa parte il mio parere: ilquale se bene in due capi è ristretto,

Casi da Duello.

Officio de Signori.

que sono tali, che io temo piu tosto di riceuerne biasimo di essermi troppo allargato, che altri ragioneuolmente mi possa riprendere che io fuori di alcuna conueneuolezza mi sia ritirato. Ma in tanta licenza uniuersale, non sono potuto contenermi che anche io alla mia opinione non habbia allargato il freno. Et quella ben uorrei io che s'intendesse in tal maniera, che io non tanto dico che per tutti i casi, iquali sotto i due capi proposti possono esser compresi, si debbia dar campo da combattere, quanto che per quelli, che compresi non ui sono, in alcun modo non si debbia lasciar combattere. Et tanto intorno à cio basti à me di hauer detto in generale, lasciando à Signori il carico della piu particolare esaminatione.

DELL'OFFICIO DE' SIGNORI INTORNO ALLE QVERELE. CAP. VI.

E' da giudicare se le querele meritin Duello.

R è da notare anchora, che con tutto che i Re Longobardi formassero le leggi, per le quali era permessa la battaglia, non bastaua che la legge ui fosse: Ne perche ui fosse legge altri senza altro poteua altrui richiedere, se non ricorreua al legittimo giudice, ilquale dichiarasse quello essere caso, per lo quale non si douesse negare di lasciare che si uenisse à Duello. Et cio era dirittamente fatto; percioche à chi intende di douere esser parte, non dee esser lecito il giudicare; & pur giudicio si richiede, se questa, o quella querela per uigor delle leggi meriti abbattimento, o nò. Oltra di questo

Messer Paris fa mentione, che anchora ne' tempi suoi si usaua di uenire à Duello con licenza de' Prencipi, i quali conosciuto che la querela meritasse battaglia, doueuano concederla, & non altramente; dicendo pure anchora il medesimo che non si concedeua se non per grauissime cagioni. Perche uoglio dire io, che i Signori, i quali danno i campi, sono essi giudici delle querele in questo modo; che à loro si appartiene di conoscer principalmente se elle meritano diffinitione di arme, o nò: Se la persona è sospetta del mancamento che le è apposto; & se inditij ui sono. Et non ui occorrendo queste cose ben prouate, & ben giustificate, non debbono concedere alcune patenti. che essendo la pruoua delle arme ordinata come per una tortura da esprimere la uerità, se ne' ciuili giudicij, doue la pruoua è ragioneuole, & certa, non si puo metter persona al tormento senza le debite informationi, & senza gli inditij conuenienti, meno si dee cio fare nel giudicio delle arme, il quale è perauuentura cosi poco ragioneuole, come egli è molto dubbioso. Appresso hanno essi Signori da intendere se quella querela è stata altra uolta tentata da alcuna delle parti di prouare ciuilmente, o in altra guisa: & se è stata tentata, o prouata, o non prouata che si sia, non è piu lecito di riducerla ad abbattimento: Anchora, & questo diligentissimamente è da inuestigare, se ella per altra uia si puo giustificare, o nò; Et potendosene ciuilmente uenire alla pruoua, le arme non ui hanno luogo; che se da' tribunali ciuili le quistioni sono dall'uno all'altro rimesse, per conuenirsi le attioni di quelle piu all'altro

Officio de Signori.

Inditij.

Querela tẽtata al ciuile.

Pruoua ciuile.

che all'uno, maggiormente è da far cio dal giuditio dell'arme al ciuile, essendoui la disconueneuolezza molto maggiore. Et sopra questi due ultimi articoli debbono i Signori prenderne il giuramento da chi il campo loro domanda: ne senza giustification di quelli uuol ragione che lo habbiano à concedere ad alcuno. Il che tanto maggiormente dico esser da fare, quanto publica cosa è, che delle querele occorrono, le quali si potrebbono ciuilmente diffinire; & chi alla proua delle arme si sente chiamare, di schifar quella si uergogna, essendo nella opinione del uulgo, che il ricercar la uia della ragione à caualieri non si conuenga. Piu dirò, che s'è uisto ne' cartelli far mentione, che non ostante che con ciuili testimonianze altri potrebbe la sua intention prouare, pur con le armi intende di dimostrarla. Et con tutto cio i Signori le loro patenti non negano à persona. Debbono anchora i Signori prendere il giuramento di calunnia, cio è, che non malitiosamente, ne con animo di infamare altrui prendono la battaglia; ma percioche tengono ueramente di pigliar le arme per la uerità. Et questo giuramento fu ordinato, & usato da' Longobardi, & dapoi anchora lungamente è stato in uso: ma la negligenza de' Signori ha anchor questo tolto uia: che non hanno mirato ne à diritto, ne à torto; ne à giustitia, ne ad ingiustitia: ne hanno hauuto rispetto al douere, & all'honor loro; ne alcuna riuerenza à Dio; & cosi hanno strabocchеuolmente ogni ordine confuso: & hanno indutto questa uituperosa licenza di aprire gli steccati ad ogni qualità di persone, & per ogni cagione, & senza alcuna cagio-

Giuramento.

Abuso.

Si dannano i Signori.

Giuramento di calunnia.

Si dannano i Signori.

ne, & senza alcun ritegno. Di che quanto ne meritano biasimo coloro, i quali ne furono i primi auttori, tanto sarebbono degni di eterna commendatione quelli, che gli abbattimenti ritornassero sotto le loro diritte leggi. Che questo facendo il grado della caualleria nella pristina dignità uerrebbono à ritornare; & renderebbono i loro steccati piu riguardeuoli; & farebbono conoscere se stessi per Signori di giustitia, & di equità. Et à questo è anchora da aggiungere che i Signori con sacramento debbono chiarirsi da coloro, che i campi domandano, se quella, che ispongono, è la uera loro querela: percioche non mancano di quelli, iquali chiudono nell'animo quello, di che è la loro intentione di combattere, & una altra cosa di fuori fanno sentire. Alla qual falsità debbono i Signori cercare con ogni industria di douerui prouedere. Et questo dico io, percioche trouato mi sono là, doue io ho cosi fatta malitia discouerta. Giuramento.

DELLA FORMA DELLE PATENTI DE' CAMPI. CAP. VII.

SOGLIONO uniuersalmente i Signori, quando alcuna patente di campo fanno espedire, usare un tal proemio; Che per esser stati pregati da persone, alle quali cosa ueruna non possono negare, si sono condutti à concedere campo franco. Il che non altronde procede, se non dalla poca cura, che hanno di conoscere le querele; che se di quelle haueßero conueniente contezza, o le pa- Si dannano i Signori.

tenti non darebbono, o sotto piu honorato titolo le farebbono espedire: percioche quando à concedere abbattimento si lasciassero con ragione inducere, farebbono anchor fede che la querela fosse di graue biasimo, & che meritasse inquisition di uerità: & sopra questo piu che sopra le altrui preghiere si douerebbono fondare. Et questo sarebbe honoratissimo proemio, per quello comprendendosi che hauessero non tanto hauuto risguardo alle persone, quanto alle querele: il che è proprio officio di uero giudice, & di legittimo Signore. Vsano anchor di passar le querele con parole generali, senza quelle altramente dichiarare: il qual costume non mi par punto da commendare; che si come non hanno à dar campo senza cagione legittima, cosi quella debbono nelle patenti esprimere, accio che la loro giustitia si conosca: & accioche colui, che è richiesto, non possa essere ingannato, non potendosi sotto quella patente combattere altra querela, che quella, laquale ui si uede essere scritta. Ne cio dico io senza grandissimo fondamento di ragione, percioche (secondo che anchor nel precedente capitolo ho fatto mentione) io so che ci sono stati di coloro, che à Signori hanno fatto sporre una querela, & sopra una altra hanno combattuto. Ilche non so come possa passare senza biasimo di chi nella giuridition sua, & dinanzi à gli occhi suoi lascia uccidersi gli huomini senza saperne egli il perche. Si douerano adunque nelle patenti esprimere le querele: & si douerà prendere il giuramento, del quale io ho di sopra parlato; acciochè il giudicio dirittamente proceda; & che a' Signori non

Officio de Signori.

Le querele si han da esprimere nelle patenti.

ri non sia dato à uedere una cosa per una altra. Appresso una altra cosa non men danneuole ueggo io usarsi nelle piu delle patenti: che non uogliono i Signori esser giudici delle cose, lequali fra i caualieri hanno da passare: il che da tutte le parti à me sembra cosa uergognosa per essi Signori. Che se coloro, iquali domandano i campi, cercano le patenti tali, fanno ingiuria à cui le domandano, in quel modo mostrando di dubitare del loro sapere, o della loro fede. Se i Signori sono quelli dessi, che à cosi scriuere si muouono, fanno poco honoreuolmente à priuar se stessi della loro giuriditione; & di Signori, & di giudici legittimi che sono, farsi priuati testimonij. Oltra che non so quanto conueniente cosa sia, che dinanzi al loro tribunale s'ammazzino gli huomini, & che essi uogliano farsi spettatori dello spargimento del sangue, & delle anime altrui, & essere appresso si dilicati, che loro graui di prendere il pensiero di giudicar sopra quelle differenze, che nascono in presenza loro. Onde poi ne segue quella altra mala usanza; che ad ogniuno è lecito di stratiare l'aduersario suo, & di farlo consumar le hore, & il giorno intero disputando con biasimo, & con disprezzo della caualleria. Ilche è anche molte uolte cagione che tali entrano in querela di arme, che non ui entrerebbono se pensassero di douer combattere: & se non hauessero piu speranza nelle penne, & nelle lingue de' Consultori, & de' Padrini, che nel proprio lor ualore, & nelle proprie loro mani. Voglio io adunque dire, che alcuno non dee ricorrere à domandar campo franco à persona, in cui egli non habbia in-

Si dannano i Signori.

I Signori debbono giudicare.

tera fede. Et qualunque Signore si sente, che altri patente di campo gli richiede, & libera non gliele richiede, non dee una cotale onta comportare: & intendendo, che due huomini hanno da andare ad uccidersi sotto la sua giuriditione, non dee lasciargli procedere à tal diffinitione, senon sotto il giudicio suo, & sotto la sua determinatione. Et se la querela non merita inquisitione di uerità, non dee dar campo; & se la merita, dee troncare le disputе, & far che se ne uenga alla conclusione. Et se altri non si assicura di sapere egli giudicare, o di hauere chi lo possa consigliare, lasci star di dar campo: che il mettere due huomini in uno steccato, non è altro (come gia habbiamo detto) che mettergli alla tortura per trarne la uerità: & alla tortura non si dee mettere alcuno senza giudice, & senza giudicio. Ma perauuentura dubitano alcuni, che se essi uorranno giudicare, sopra loro non cada la sentenza, & che altri appresso sopra quella gli debbia alle arme ricercare. Ilche in alcun modo non dee essere lecito di fare altrui. Che primieramente coloro, iquali al campo uengono di alcun Signore, anchor che per altro à lui possano esser pari, o anchor di lui maggiori, in quello atto di quella querela, & di quel giudicio sono minori, & soggetti; & egli è giudice, & Signore. Là onde di quello atto per la molta disaguaglianza non puo essere à battaglia ricercato. Poi se il Duello è una forma di giudicio, & l'ordine de' giudicij è tale, che se bene altri si appella di alcuna sentenza, egli, percio non chiama il giudice in contradittorio giudicio; ne contra il giudice, ne contra i beni di lui pro-

I Signori non possono all'arme esser richiesti.

cede in quella causa, ma contra la parte sua contraria, Non altramente in differenza d'arme contra il giudice non si ha da prender la quistione. Et se pure altri contra il Signor del campo si uolesse risentire, altro rimedio non gli rimarrebbe, che di andarne à dare la querela al supremo Signore, ilquale conosciuta la ingiustitia di colui, lo hauesse à condennare, in quella forma che de' giudici ordinarij si fanno i sindicati. Et quando il Signor del campo fosse egli il supremo Signore, altro non ci sarebbe che fare. Si che per tal rispetto non debbono i Signori rimanersi dal douer liberamente giudicare.

CHE FRA PADRINI NON HANNO DA NASCERE QVERELE. CAP. VIII.

IN tutte quelle cose, intorno alle quali puo nascer differenza, & contentione si debbono gli huomini guardare di contentarsi del loro proprio sapere; & hanno da ricorrere al consiglio de gli amici, & delle persone prudenti. Et se in materia alcuna questa cosa si dee stimare necessaria, cio principalmente è da dire che sia in quelle, nelle quali della uita, & dell'honore si ha da trattare; perche ueggiamo anchor da' piu sauij caualieri usarsi maggior diligenza in prouedersi di persone, che siano esperte, & intelligenti di stilo di caualleria, & di ragion di arme: iquali gli habbiano da consigliare, & da indirizzare nelle loro scritture; & al campo gli habbian da gouernare in modo, che in

parte alcuna non perdano delle loro ragioni. Et queſti coſi fatti officij tra due maniere di huomini ſono compartiti; tra letterati, & caualieri: de' quali gli uni Conſultori, & gli altri Padrini uſiamo di nominare. Et quando alcuno letterato haueſſe dello ſtilo delle arme intelligentia, o caualiero di lettere, un ſolo à queſte due opere potrebbe baſtare. Or percioche il carico principalmente à padrini ſopraſta, de' conſultori altro che dir non ci occorrendo (che le coſe trattate nel primo libro à loro principalmente s'appartengono) de' Padrini parleremo in queſto capitolo. Et ſe di queſto uocabolo habbiamo da dire alcuna coſa, auuiſo io che ſiano coſi chiamati, o perche i caualieri, che nelle mani loro ſi rimettono, gli habbiano da hauere in luogo di padri; o pur che queſta uoce per mutation di lettere ſia uenuta da latini, iquali chiamauano Patroni coloro, che prendeuano altrui ſotto la fede della loro difeſa. Non uoglio tacere che non ci manca chi non Padrini, ma Pattini gli uſa di appellare. Ilche ſe ſi uorrà concedere, ſi dirà eſſere percioche eſſi al campo fanno i patti inſieme. ma comunque eſſi ſi chiamino, o donde che ſi ſia deriuato il loro nome, molto neceſſaria è l'opera loro; & il uero loro officio è il difendere come aduocati i loro caualieri: & ſi come queſto è ueramente l'officio loro, coſi mi pare anchora che eſſi non meno debbiano eſſere priuilegiati, che gli aduocati delle quiſtioni ciuili. Et ſi come nelle quiſtioni ciuili eſſi non hanno da pagare, ne da ſodisfare parte alcuna di quello, à che i principali loro ſono condannati, o obligati, coſi ragion non uuole, che per

Padrini.

Patroni.

Pattini.

Tra Padrini non ha da ſeguir querela.

querele, nelle quali essi sono procuratori possano esse-re incaricati, ne chiamati ad abbattimento. Le in-giurie, le mentite, & i cartelli, & le disfide sono gia passate fra i principali; & i Padrini parlano co-me procuratori: ilche è tanto quanto se gli istessi principali parlassero: & se i principali parlassero dopo la querela gia contestata, piu non ui haurebbe luogo à nuoui carichi, ne à nuoue mentite; & se fra loro luogo non ui hauerebbe, meno ui dee fra coloro hauere, iquali parlano per loro. Ilche si come è ra-gioneuole, cosi anchora si ha da seruare per conser-uatione del diritto stilo di caualleria; & accioche al-tri liberamente il suo officio possa essercitare. Et que-sto dico io, percioche egli auuiene alcuna uolta, che ta-li prendono il carico di esser Padrini, che non tanto lo fanno per difendere i loro caualieri, quanto per at-taccare nuoua querela. Et questa è cosa fuori di ogni conueneuolezza, si per quello, che gia detto se n'è, come anchora per essere la natura del Duello tale, che si dee anzi ristringere, che allargare, non essendo ra-gioneuole che di una battaglia una altra ne habbia à seguitare. Et essendo la cosa cosi, come ella è uera-mente, da' caualieri con infallibile ordine si dee que-sta regola osseruare. Et i Signori de' campi, quando à loro si ricorra per diffinir querela, che fra Padri-ni sia nata, quella debbono essi dannar per non le-gittima, & per non querela, & troncar tutte le uie da potersi peruenire à cosi dishoneste imprese.

Abuso.

Officio de Signori.

DEL DVELLO DE' MALEFICII, ET INCANTI.

CAP. IX.

Malie.

DER la legge Longobarda uiene proueduto, che coloro, i quali per combattere si conducono in campo, non portino herbe, che à malie s'appartengano, ne altra cosa di incantesimo. Et à cio par che non senza ragione si habbia hauuto risguardo. Et non senza ragione i moderni Padrini fanno spogliare i caualieri, che hanno da entrare in battaglia, & iscuotere, & diligentemente esaminare i loro panni. Che non mancano di coloro, iquali si danno à cotali arti, facendo una pestilentiosa compagnia insieme co' demonij, & facendosi indouini (come dice il Poeta)

,, Fanno malie con herbe, & con incanti.

Et queste cosi fatte arti sono da essere in maniera fuggite da gli huomini Christiani, che non solamente coloro, iquali le esercitano, ma chi con loro usa, chi uisita le loro case, & in casa di cui essi si riparano, per sentenza di Agostino, adopera contra la christiana fede, & contra il sacro battesimo, & diuiene pagano, apostata, & nimico di Dio. Et pur tuttauia à queste cattiuità uanno gli huomini appresso. Et quale per curiosità, & quale per malitia non ci sappiamo nella uera religion nostra mantenere. Et in tutti i tempi, & in tutte le religioni, & superstitioni si è dilettato il mondo di si fatti studij; che nella antica legge di Dio è registrato che Saul Re andò à trouar la femina incantatrice:

& de' Maghi di Egitto si leggono le marauiglie fatte nel cospetto di Faraone, contra le uirtuose operationi di Mose. Et da' Gentili si teneua che, non che altro, ma la luna si potesse di cielo tirare in terra per forza di incantamenti. Et a' dì nostri non pochi sono coloro, che à cotali infedelità hanno riuolti gli animi; & nella materia, laquale trattiamo di Duello si usa di far diuersi maleficij. Et percioche per rimediare à quelli, altri fa quella diligente inquisitione, laqual io ho detta de' panni; & altri fa dar giuramento al caualiero; io non ho per molto profitteuole rimedio quello scuotere di uestimenti; che & in quelli si possono scriuere delle parole senza che si possano poi uedere: & in su la carne ignuda so io che si scriuono parole di incantagione la notte precedente al dì della battaglia; & so che ci sono delle altre parole, che i caualieri entrati ne gli steccati in sul mouersi, che fanno l'uno contra l'altro, mormorando le dicono mirando nel uiso i loro nimici. Lequali tutte sono cose malefiche, & di diaboliche inuestigationi. Et io ho conosciuto di quelli, che sotto la fidanza de gli incanti sono andati à gli abbattimenti; & ho parlato con de gli huomini altramente ualorosi, iquali con sicuro animo entrati in campo dicono, che al primo aspetto dell'aduersario sono rimasi abbagliati, & istorditi. Et ho uisto tale, che proferiua di incantar due spade, che non potessero ferire, & come fossero state fra i combattenti compartite, di disincantare (per cosi dire) quale à lui piaceua. Et altre cose si fanno di arte magica infinite, Et per tanto essendo elle cose, che scorgere per uia di alcuno sentimento non

Giuramento.

si possono, uorrei anzi far dare al mio aduersario il giuramento, che egli non ha addosso, ne è per portare, ne per adoperare alcuno incanto. Che sentendosi huomo christiano douere andare al giudicio di Dio, & auuedendosi di hauer per iscorta il diauolo, non so con quale animo debbia uolere per cominciamento di giornata lasciarsi inducere à pigliar un sacramento falso. Et se pure alcuno fosse di si poca religione, che egli non se ne facesse punto stima, sappia, che Dio è onnipotente, & che nelle mani sue è la uittoria de gli eserciti, non che di una spada particolare; & che egli non è da schernire, anzi contra gli schernitori si suole dimostrare acerbissimo uendicatore. Et perciochè per le mani de' Padrini soglion ordinariamente passare queste malie, & queste ciancie, non sarebbe perauuentura mal fatto, che à loro anchora si desse giuramento, che ne essi à caualieri loro hanno dato; ne fatto, ne sono per dare, ne per fare incanto alcuno: ne sanno che egli, ne altri ne habbia alcuno da adoperare in alcuna maniera quella giornata: & che risapendolo non sono per comportarlo; anzi che incontanente al signor del campo, & alla contraria parte il tutto faranno manifesto. Et cosi conforterei io ogni Signore, che ad ogni richiesta di qualunque s'è l'una delle parti, & a' caualieri, & a' Padrini cosi douesse far giurare, se uolessero uenire à battaglia ne' loro steccati. Et perciochè nelle historie si legge di Milone, che egli in tutte le battaglie fu uincitore per uirtù dello Allettorio, che egli portaua addosso: ilquale dicono essere una gioia, che ha sembianza di christallo, laquale si truoua ne uentrigli

Officio de Signori.

Milone. Alettorio.

de' galli di grossezza di una faua, anchor ch'io non intenda quanto questo altrui possa parere uerisimile, nondimeno dirò, che quando o questa, o altra simile cosa si trouasse, anche quella da gli steccati douerebbe essere sbandita.

CHE NON SI DEE COMBATTERE senza arme da difesa. Cap. X.

SCRITTO è nella legge Longobarda, che dapoi che ad alcuno per legge è giudicato che possa uenire à Duello, in ogni altro caso, che in caso di infidelità, si debbia combattere con bastoni, & con iscudi. Dalle quali parole tornerò io pure à dire, che ageuolmente si comprende la institutione del Duello, non essere stata fatta per honore di caualleria, come uogliono tirarla i moderni combattenti; ma solamente per inquisitione di uerità, da che non con arme caualleresche, ma con bastoni da coloro si usaua di uenirne alla diffinitione. Et percioche il uoler ritornare le maniere, che hoggi si usano, al costume de' Longobardi sarebbe cosa piu da ridere, che possibile da fare, noi pur le arme caualleresche à gli steccati lasciando, di quelle tratteremo. Et di quelle ragionar douendosi, primieramente è da sapere, che non meno uirtù di huomo ualoroso è la prudenza, che sia la magnanimità, o la fortezza. Anzi tanto è uirtù la fortezza, & la grandezza dell'animo, quanto sono dalla prudenza accompagnate, et gouernate; che senza quella non ualoroso, ma furioso piu tosto douerà essere

Duello non istituito per honore.

Prudenza. Magnanimita.

Magnanimo.

l'huomo reputato. Et magnanimo non è colui, ilquale senza consiglio alcuno si mette alle grandi imprese, ne chi di esporsi à pericoli si diletta; ma quegli, ilquale con sano auuedimento nelle opere generose si gouerna: & che doue il publico beneficio, o l'honor suo il richiede, da' pericoli non si ritrahe. Che (come ben dice Aristotile) non è forte ne colui, ilquale teme ogni cosa ne quell'altro, il quale le paure non misura. Or si come la grandezza dell'animo ad assalir il nimico ci fa arditi, così la prudenza à difender noi stessi ci ammaestra. Perche io uoglio dire ch'io non haurò mai per ualoroso caualiero colui, ilquale senza arme da difesa si conducerà à combattere. Et con tutto che dal uulgo siano riputate honoreuoli le spade sole in camiscia, o pugnali, o altre tali arme, nellequali la morte si uede manifesta, non percio concorrerò io in quella sentenza; ne istimerò coloro, che in quella guisa entreranno à battaglia piu honorati che cinghiari, iquali da furore trasportati; ne gli spiedi uadano ad inuestire. Et di coloro, à cui par cosa honoreuole non solamente il non istimare, ma il gittar la uita, istimerò io che di poco prezzo debbia essere la loro uita, facendone essi medesimi così poca stima. È reputata cosa sopra tutte le altre uergognosa, se essendo altrui commessa da un Prencipe la guardia di alcun castello, egli senza licenza lo abbandona; & noi, le cui anime hanno hauuto in guardia dal creator nostro, & dal nostro Signore questo così bel ricetto de' nostri corpi, non habbiamo alcuno rispetto, quello gittando, di farci à lui ribelli, & di perdere i corpi insieme con le anime. Poi se cauallie-

Spade sole.

ro alcuno ua alla guerra, quegli pare essere piu honorato, ilquale nelle battaglie meglio armato si appresenta. Or perche nelle publiche querele sia bene comparir coperto di arme, & nelle priuate ignudo, io non lo intendo. Mi par ben di intendere che & qui, & quiui l'huomo habbia parimente da mostrar ualore, & da desiderare uittoria. Et se cosi è, medesimamente armati anchor nell'una, & nell'altra impresa si douerebbono mostrare. Et se pure i caualieri uogliono hauere questo risguardo di usar cortesia al nimico suo di dargli arme, con lequali si possa uenire alla diffinitione, risponderò che per dire io che si debbiano armare, intendo di dire che si armino in maniera tale, che siano armati, & non di arme caricati. Che officio di caualiero è di accompagnarsi l'ardire con la prudenza, che si possa conoscer che ne egli la uita ha tanto cara, che per guardar quella uoglia commettere atto uile; ne si poco l'apprezza, che senza legittima cagione si uoglia di quella priuare. Benche non hauerei io mai per atto dishonoreuole il uenire armato da huomo d'arme, essendo quelle le proprie arme de' caualieri, & sotto quelle uccidendosi de gli huomini, & sotto quelle essendo ageuole à Dio dimostrare il suo giudicio. Vero è che uorrei anchor che le arme portate fossero incontanente; & che non si entrasse nello steccato quando fosse tempo da uscirne; & principalmente che le arme da offesa fossero medesimamente da huomo d'arme, & da guerra. Et quando altri con sole arme da offesa uolesse combattere a' Signori de' campi si apparterebbe di prouederui, non permettendo, che douessero sotto la

Officio di caualiero.

Apprefentatione di arme.

Officio de Signori.

loro giuridition combattere se non come à caualieri si richiede; seguitando in cio gli esempij da M. Paris recitati, che uolendo due combattere con spade sole, il Si-

Spada sola. *gnore uietò loro la battaglia. Et che il medesimo fu fatto anchora di due altri; che haueuano da uenire ad abbattimento con ispade, et con pugnali: i quali esempij tanto piu sono da essere lodati, che alcuni altri, iquali in contrario si potessero allegare, quãto questi sono di honore, & di esaltatione, & quegli altri di uituperio, & di diminution dell'honore del grado di caualleria.*

DELLA ELETTION DELLE ARMI. CAP. XI.

Vantaggi del reo. *GRAN uantaggio è ueramente quello del reo: ne senza ragione è à lui gran uantaggio conceduto: che essendo egli & accusato, & à combattere costretto, è ben cosa conueneuole che goda di ogni honesto fauore. Et fermamente non poco fauore è quello, che solo che egli non sia uinto rimane uincitore: là doue all'attore conuien uincere se egli non uuol perdere la querela. Et questo anchor è di ragione, percioche all'uno si appartiene di prouare, & all'altro è assai se egli difende. Poi minor non è quell'altro fauore, che egli habbia da elegger le arme, con lequali si difenda; ilche è pur da ragione accompagnato: che se altri elegge di chiamarmi per la uia delle arme, la elettion di quelle à me si appartiene. Vero è che in questa elettione io non istimo che debbia esser lecito tutto quello, che altri crede che lecito*

Il reo pur che non sia uinto è uincitore.

gli sia: percioche anche questa, si come le altre parti del Duello, dalla ragione dee essere regolata. Et se noi uorremo far diligente inquisitione con qual uia alla elettion delle arme si possa metter legge, à me sembra che discorrere si debbia in questo modo. Le pruoue delle armi, alle quali i caualieri ricorrer possono, in caso che per altra uia da loro alla giustificatione non si possa uenire, sono stimate che dal diuin giudicio debbiano riceuere la sentenza. Et uolendo aspettare la determinatione di quella, è necessario, che ogni uiolenza, & inganno debbia essere tolto uia, essendo quelle proprie (come dice Cicerone) l'una del Leone, & l'altra della uolpe, & dalla natura dell'huomo in tutto lontane. Or queste se in tutta la uita nostra da tutte le nostre operationi debbono esser tenute separate, cio maggiormente mi par che si debbia cercar di fare nella inquisition della uerità, & nella dirittura de' giudicij. Et quanto alla uiolenza, à me sembra che assai bene sia stato dalle leggi proueduto, dando il uãtaggio delle arme al reo; che quando cio non fosse stato ordinato, ogni huomo robusto si sarebbe assicurato di apporre falsi biasimi, & di tirare à battaglia ogni men forte, promettendosi per fermo di douerlo potere atterrare. Et poscia che à quella è stato cosi bene proueduto, dapoi che lo inganno è anchora (secondo il detto del medesimo scrittore) degno di maggiore odio, à questo etiandio conueneuole cosa è che si debbia rimediare. Perche al reo nella elettione delle arme di dare alcuna legge ci appartiene. Et quella dee essere tale, ch'egli inganno non habbia ad usare; ne possa dare arme, le quali dal-

Regola di elegger le arme.

Violenza, Inganno.

la dispositione del corpo

la dispositione del corpo suo ragioneuolmente non si possano aspettare. Che se bene altri puo dire che naturalmente noi siamo formati tali, che possiamo adoperare in ogni esercitio cosi l'una come l'altra mano; pur nondimeno in questo essere noi destri, & mancini è fermamente da tenere che

Mianoni.

,, Nostra natura è uinta dal costume.

Et per tanto se io sarò destro, & per ta'e sarò conosciuto, non douerò uoler costringere il mio nimico à combattere con una arme da mancino, non essendo quella la dispositione della persona mia, secondo la quale l'aduersario mio ha con me da combattere. Et se io non hauerò difetto nelle braccia, ne nelle coscie, ne nelle gambe, non douerò appresentarmi à battaglia con bracciali, ne con arnesi, ne con schinieri, che impediscano il piegare del gomito, o del ginocchio, o il contrapassare; che questo è manifesto inganno, & da gli stecati dee essere del tutto ributtato: & i Padrini non debbono tali arme accettare, se hanno giudicio, o contezza di ragion di caualleria. Se io sarò zoppo, o stroppiato di un braccio, o di una mano, o senza un'occhio, potrò ben dare all'aduersario mio una arme, che gli leghi similmente la gamba, il braccio, o la mano, o che gli asconda uno occhio. Ma se colui, che mi sfida sarà senza uno occhio, non douerò dargli una celata, che gli asconda l'altro occhio; ne se egli sarà stroppiato di uno braccio, douerò dargli bracciale, che gli impedisca il sano. Et in conclusione mi douerà esser lecito di dare al mio nimico arme, che lo impediscano di quella maniera, che io mi trouerò impedito; ma se io im-

Impedimēti di persona.

pedito non ſarò, non douerò impedir lui. Dichiarando, che ſe io ſarò priuo dell'occhio deſtro, & egli del manco, io non douerò percio uolere à lui chiudere anche il deſtro; che queſto non è uolerlo pareggiare alla mia diſpoſitione, ma priuarlo di ogni diſpoſitione. Et queſto, che detto ho de gli occhi, intendo medeſimamente delle altre membra. Non parlo di quella quiſtione, di far che altri ſi debiliti al pari del richieſto, o ſi laſci cacciare uno occhio, o fare delle altre coſi fatte follie; che queſta è diſputa ſouerchia, & uana. Bene è da ſapere, che gli impedimenti, i quali detto habbiamo, che ſono leciti di porre altrui, hanno da eſſer tali, che impediſcano ſolamente, & non offendano: che le arme o ſono da difeſa, o da offeſa: & quelle da difeſa hanno da coprire colui, che le porta: & quelle da offeſa ſono per offendere l'aduerſario: & chi le adopera in guiſa, & à fine che elle habbiano da fare effetto contrario, opera contra natura: ilche in alcun modo non ſi dee conſentire. Queſti ritrouatori ueramente di arme nuoue, come di celate, che habbiano la cherica, di ſpade mozze, & di altre arme lontane da ogni uſo di caualieri, non ſo quanto ſiano degni di molta lode. Che ſe per eſſere io grande uorrò queſto uantaggio di ferire l'aduerſario mio in ſu la teſta, io combatterò col capo ignudo. Et ſe temerò, che l'arme non mi pungano, mi metterò indoſſo tal corazza, che non hauerò paura etiandio de gli archibugi; & non darò da ridere à gli ſpettatori. Et percioche ſi ſogliono uſare alcune punte per difeſa de' deboli, da non uenire alle preſe, quelle par che ſiano homai ſi approuate, che piu dir non ſi

Gli impedimenti non offendano.

Arme nuoue.

Punte.

Arme honoreuoli.

possa che si habbiano à rifiutare. Nel rimanente quelle saranno arme piu honoreuoli, che piu saranno caualleresche: & quelle piu saranno caualleresche, che piu saranno da' caualieri usate in su la guerra. Et perciochè intorno alle arme da difesa si suole alcuna uolta disputare dell'armar piu, & meno; che il picciolo portando esso le arme, non uorrebbe, che il bracciale, o lo schiniere dell'aduersario fosse piu lungo del suo; io mi marauiglio come alcun Padrino à disputar sopra questa differenza si conduca. che il diritto è che la arme del grande armi lui tanto à proportione del corpo suo, quanto è armato il corpo del minore. ne si debbono le arme, una con altra misurare, ma adattarle à corpi. Et se il bracciale mio arma me infino al nodo della mano, infino al nodo dee esser armato il mio aduersario. Et se infino al nodo della mano ho scoperto il braccio, medesimamente dee essere anchora il braccio del mio nimico. & cosi di parte in parte à proportione delle membra, & non con pari lunghezza di arme si hanno

Arme egualli.

da armare i caualieri, che arme eguali si hanno da dir quelle, lequali armano egualmente. Ma chi mette in campo le cosi fatte dispute, da segno di non uoler combattere; & il tempo, che in quelle si consuma, dee

Arme nuoue.

correre in pregiudicio di chi di quelle è auttore. Et il medesimo è anchor da dire di quello, che si spende in far rassettare arme, portandone il reo di nuoue, et inusitate: che passando le hore per colpa sua, debbono correre à danno di lui. Et percioche cosa manifesta è che in potestà del reo è di appresentar le arme quanto prestamente piace à lui, per tanto ogni uolta che elle

non

non sono appresentate tutte tanto in tempo, che l'attore possa essere armato, & habbia tempo conueniente da poter con quelle la sua intention prouare, direi io sempre che il combattere dal reo fosse mancato. Et dichiarerei che l'attore al douer suo hauesse sodisfatto.

DEL DÌ DELLA BATTAGLIA.

CAP. XII.

IL tempo ordinato alla battaglia senza altro dubbio per approuato costume è dal leuare al coricar del Sole; & chi in tal tempo non proua la sua intentione, non ha piu luogo da combattere sopra quella querela. Et se la giornata trapassa senza battaglia, non perciò si ha da rimettere la pruoua nel seguente giorno, senon con consentimento del reo, ilquale essendo stato per quel dì richiesto, & essendosi in tempo appresentato, all'honore & al douer suo ha sodisfatto (se per colpa sua la battaglia non è mancata) & da ogni obligatione di quella querela rimane assoluto. Ne basta che il reo consenta: ma è da uedere se il Signor del campo ui uuole anche egli acconsentire: che hauendo il campo conceduto per quel dì determinato, passato quello egli piu auanti non è obligato: ma alla richiesta dello attore non concorrendo la uolontà del reo, & quella del Signore insieme, ogni cosa che altri tentasse, sarebbe in uano. Ben potrebbe la patente del campo essere stata ispedita con tal forma, che per lo partirsi del Sole la battaglia non si douerebbe partire, o il seguente giorno si douerebbe

Del prolũgare il di della battaglia.

rinouare: ma se nuoue conditioni non sono espresse, per ordinario stilo quello, che di sopra habbiamo detto si ha da osseruare.

DELLE COSE, CHE NE GLI STECCATI OCCORRONO. CAP. XIII.

Duello à tutto transito.

IO scriuere nostro è in materia di Duello à tutto transito, secondo che ordinariamente si usa à nostri giorni. Et percio tutte le sentenze nostre à quello si uanno indirizzando. Entrati dunque in isteccato i caualieri, se non hanno altra capitolatione tra loro per toccar palo, o corda, o per uscire con un membro fuori non è ne prigione, ne quel membro gli dee essere tagliato: anzi la battaglia si ha da perseguire infino à morte, o fuga, o disdetta. Se il combattente esce tutto fuori di steccato è prigione. I caualli si possono ferire, & uccidere. & se una arma si rompe, non ha da rendersene una altra. Et se arme cade all'uno di mano, all'altro è lecito di ferirlo cosi disarmato: è lecito dico percioche atto honoreuole sarebbe dire à colui che ripigliasse l'arme sua, & starsene senza offenderlo infino che egli hauesse quella recuperata. Benche auuenendo poi che la uittoria fosse appresso colui, hauendo egli potuto uincere al sicuro, si direbbe che la sua fosse stata sciocchezza, & che gli fosse bene inuestito. Queste cose dico io per ordinarie si hanno da seruare. ma quando altramente fosse ne' capitoli, à quelli inuiolabilmente si douerebbe stare sotto la pena, che in quelli fosse stata

Toccar palo o corda.

Chi esce dello steccato Caualli.

Se arma ca de.

Capitoli.

espressa; & quando pena alcuna per quelli espressa non fosse stata, chi contra la capitolatione hauesse cosa adoperato, per traditore douerebbe esser condannato. Tanto ho da dire della capitolatione anchora, che ella si fa di concordia di amendue le parti: & che uno non puo costrignere l'altro ad accettare conditione che sia fuori della legge del tutto transito. Mi par superfluo ricordare che all'attore primieramente di muouersi conuenga per andare à ferire il suo nimico; che hauendo egli da prouare, & all'altro bastando difenderſi, chiara cosa è che non si mouendo colui, questi non ha da fare mouimento ueruno; & tutto quello che egli adoperasse auanti che uedesse l'attore inuiato per andare ad assalirlo, sarebbe di souerchio.

Chi primo si ha da muouere.

CHI FA MOTTO DE CIRCONstanti allo steccato dee essere castigato. Cap. XIIII.

OSTVME *ordinario, è, che allo entrar de' caualieri nello steccato si mandi il bando che alcuno sotto la pena della uita non debbia parlare, ne far motto, ne segno alcuno: & in quella manicra, che egli uien fatto, seueramente senza alcun risguardo dee essere mandato ad esecutione, trattandosi dello interesse della uita, & dell'honore altrui: di che altro maggiore non ne puo hauere. Vero è che* M. Paris *propone un caso di due, che entrati in campo l'uno essendo di uno incontro caduto, & l'altro senza essersene auueduto per lo campo scorrendo, dal*

fratello sgridato tornò, & uinse il suo nimico: & che sopra questo caso il Signor del campo dichiarò, che chi uinto haueua hauesse la uittoria; & che il fratello il quale haueua fatto contra il bando fosse decapitato: ma il uincitore uolle anzi renuntiare la uittoria, che uedere morto il fratello. Et sopra questo caso allegando molte ragioni uuol conchiudere contra il giudicio del Signore, che ne il uincitore haueua ben uinto, ne il fratello di lui meritaua di esser morto. Intorno alla qual cosa si come in una parte concorro con la openion del dottore, cosi nella altra lodo la sentenza del Prencipe; che à me non pare che la uittoria debbia essere di colui, il quale uince contra la ordinatione, & contra la fede del Signore: & parmi che il fratello ammonitore meriti di perder la uita, hauendo disobedito al bando, nel quale era statuito pena di uita. Ne in questo caso è da dire che la affettione lo debbia scusare, potendosi star lontano, & non metterſi à tal pericolo; che da persone di intelletto si usa di non si uoler trouar à cosi odiosi spettacoli, là doue persone à loro congiunte uengono alle mani. Et in caso, doue si tratta della uita, & dell'honore altrui, non ho io per legittima scusa che altri per affettione debbia insidiare all'altrui uita, & all'altrui honore senza cadere egli nella pena à tal fine statuita. Ne ueggo come faccia à proposito quello, che egli allega, che essendo alcuno preso contra gli stili, & contra gli ordini della corte, si debbia per giustitia relassare. Che questo concedo io, & da questo ne traggo conclusione contra colui, cui egli difende: che se quale è preso contra l'ordine dee essere relassato, questo al-

Contra M. Paris.

tro in esecution dell'ordine è stato ben condannato: Et meno ne'l rileua quell'altra cosa, che egli aggiunge, che se alcuno ha deliberato di amazzare un suo nimico, & io consiglio, che uada ad ucciderlo. seguendo l'homicidio, io non sarò per questo, come micidiale castigato: che anchor che cosi sia uero, questo non è caso pari al caso nostro: percioche se colui non è castigato come micidiale, è percioche egli non ha commessa cosa, per laquale sia ordinata pena di homicidio. ma colui, il quale contra il bando ha dato il consiglio, al dator del quale è imposta la pena della uita, merita in esecutione di quell'ordine, che gli sia tolta la uita. Et questa seuerità in tali casi da' Signori si dee usare senza alcun risparmio; percioche chi una uolta uno atto tale lasciasse impunito, si introducerebbe una licenza tale, che à gli steccati torrebbe ogni frãchezza, et ogni sicurtà.

SE DENEGANDO, O INTERROMpendo il signor del campo la battaglia, ella si habbia pure à perseguire. Cap. XV.

VNo altro dubbio propone M. Paris, ilquale à me sembra che habbia bisogno di nuoua consideratione. Et cio è. Essendo due condutti al campo, & non uolendo il Signore lasciargli combattere, se si douerà prouedere d'uno altro campo per diffinitione della querela, & conchiude di si. Ma è da notare, che egli parla secondo il uecchio costume, quando il reo ordinariamente il campo mandaua: perche è da dire che buona è la sua sen-

tenza: percioche essendo cosa propria de' rei il fuggire, sarebbe uerisimile che colui, ilquale reo essendo hauesse il campo trouato, hauesse anchora quella malitia procurata: la quale essendo in pregiudicio dell'attore, conueneuole cosa è che all'honore di colui sia prouueduto. Ma mandando il campo l'attore, à cui si appartiene di procacciare che all'abbattimento si habbia à uenire, cessa quella suspitione; concioſiacosa che si come non combattendo, il reo col solo conducersi al campo si puo tenere d'hauere all'honor suo sodisfatto, cosi l'attore, se non combatte, non puo uenire al fine della sua intentione: & per tanto non è da pensare che colui, ilquale non combattendo rimane con carico, habbia da procurare di non douer combattere. & quando pure egli il procurasse, in cio non farebbe pregiudicio ad altra persona che à se medesimo: di che non rimarrebbe à cui di fauoreuole rimedio si douesse altramente prouedere. Et quando egli anchor non ne hauesse alcuna colpa, & che il Signor del campo gli mancasse, dir si potrebbe che egli doueua esser piu diligente in ricorrere à Signore, della cui fede potesse esser sicuro. Et per parte del reo si potrebbe rispondere, che egli non dee essere aggrauato per una querela di conducersi piu di una uolta ad isteccato. Et percioche non è cosa conueneuole che caualiero da Signore alcuno debbia essere ingannato, ne sotto la fede sua rimanere uituperato, à colui, cui dal Signore mancato fosse, sarebbe lecito di richieder quello à battaglia, come mancatore di fede: essendo questo mancamento tale, che rompe i priuilegij delle maggioranze, secondo che poi di-

Il reo anche nõ cõbattendo puo uincere.

Il S. del cãpo potrebbe a battaglia esser richiesto.

remo al luogo ſuo ; ne potrebbe il Signore la battaglia rifiutare, perche coluil haueſſe il carico di altra querela, hauendogli eſſo interrotta la diffinitione di quella. Benche il rompimento della fede ſi potrebbe peraduentura moſtrar coſi manifeſto, che di pruoua di arme non hauerebbe meſtiero. Et per tornare a' caualieri al campo condotti, dico che ricuſando il reo piu di andare ad altro campo, pagandogli l'attore le ſpeſe, & mandandogli nuoue patenti, non ſo come poteſſe con honore rifiutar di tornare à difendere il ſuo honore. Et queſto che detto ho di coloro, che foſſero al campo condutti, dico anchora di quelli, iquali nello ſteccato foſſero entrati, & che alle mani uenuti, prima che la battaglia, o il dì foſſe finito, dal ſignore foſſero ſeparati, che douendoſi l'abbattimento fare à tutto tranſito, per eſſer dal ſignore interrotto, non ſi puo dire che ſia finito. & come che coſi fatti caſi auuenir non ſi ueggano, ne io penſi, che habbiano da interuenire, pure hauendone altri parlato, & auuenir potendo, non gli ho uoluti laſciar paſſare ſenza ragionarne, hauendo maßimamente per la uariatione de' coſtumi biſogno la età noſtra di nuoua dichiaratione. Et a' Signori ho io da dire che o non debbono patente di campo concedere, o poi che concedute le hanno, non debbono ne uietare, ne interrompere la battaglia. Bene hanno eßi da uſare ogni ſtudio di non dar campo, ſe le querele battaglia non meritano; & in quelle, che meritano diffinitione di arme, poi che i caualieri ſotto la loro giuriditione ſono ridutti, debbono con ogni induſtria faticarſi per uedere ſe poteſſero con concordia dar lor

Pagando le ſpeſe ſi puo richiamare.

Duello interrotto.

Officio de Signori.

fine: che questo è ueramente honoreuole officio, & da caualier generoso, & da Prencipe uirtuoso. Et quando egli auueniſſe, che altri hauendo la querela falſamente eſpoſta con falſe pruoue haueſſe al Signore dato à uedere che abbattimento le ſi conueniſſe: & che uenuti i caualieri al campo la coſa ſi trouaſſe ſtare in altra guiſa, & quella informatione falſa ſi diſcopriſſe; in tal caſo direi che non ſolamente giuſta coſa foſſe il negar la battaglia, ma che colui, il quale le patenti domandate haueſſe, il principale dico, douеſſe eſſere arreſtato, & non relaſſato ſe non haueſſe prima pagate le ſpeſe alla parte contraria, per hauerla indebitamente molestata, & non dirittamente tentato quel giudicio. Et quando anchora contra di lui, & contra qualunque altra perſona in quella querela haueſſe la man poſta, ſi procedeſſe di ſpergiuro, & di falſità, questa direi io che foſſe opera di honoratiſſimo, & di giuſtiſſimo Signore; che coſi ſi darebbe à cattiui il conueniente caſtigamento; & ſi uerrebbe inſieme à dare un notabile eſempio che altri non haueſſe ardire di andar con colorate menzogne ad iſchernire la auttorità de' riuerendi tribunali.

Falſa informatione.

Officio de Signori.

SE I CAVALIERI NE GLI STECcati pentire ſi poſſano di combattere. Cap. XVI.

SI muoue anchora una altra quiſtione, & queſta è tale, ſe i caualieri in campo condutti pentire ſi poſſano di combattere. Ilche primieramente non mi par che tra perſone hono-

rate possa in alcun modo auuenire. che come si potrà pentire l'attore di uoler diffinire la sua querela, senza rimanere con perpetuo biasimo, & dishonore, non douendo piu potere altrui à battaglia richiedere, per non hauer prouato uero il detto suo, per loquale egli gia le arme prese hauea? Io conforterei ben ciascuno, che sentendosi douer prendere ingiusta querela, quella non pigliasse; & prima che combattere contra la uerità, che egli douesse allo ingiustamente offeso dare ogni debita sodisfattione, come nel terzo libro diremo piu ampiamente. Ma questo si dee far per tempo, & per amore di uerità, & per zelo di uirtù: che il perseuerare, o per dir meglio lo stare ostinato in un proponimento, fin che l'huomo si truoua con le armi in mano, & poi uoler mutar proposito, mi par che sia opera non meno di animo uile, che di maluagio. Ne ueggo come questo pentimento dalla parte del reo possa uenire, saluo se egli non uuole cedere la querela, & confessarsi tale, per quale egli è stato incolpato: ilche (come dell'attore ho detto) con men uergogna potrebbe egli fare prima che egli le arme prendesse, che dapoi che fosse armato. Et à qual'hora senza altra sodisfattione tra loro si uenisse alla pace, non ui ha dubbio alcuno che all'attore ne rimarebbe il uituperio. Si che come un tal caso possa auuenire io non l'intendo. Ma pur quando egli auueniſſe, il parer mio sarebbe che se la querela fosse di cosa, che à Prencipe si aparteneſſe, o fosse di interesse altrui; il Signore gli douesse costringere o alla battaglia, o à chiarire la uerità del fatto. Quando ueramente fosse di cosa loro propria, & par-

Officio di cauallieri.

Officio de Signori.

ticolare potrebbe senza battaglia, ma non senza uergogna licentiargli. Bene è uero che quando anchor la querela abbattimento richiedesse, & che essi uoglia di combattere non hauessero, non so come à far da douessero potessero esser costretti: eccetto chi non uolesse alla guisa, che gia fece Astiage Re de' Medi contra Ciro combattendo, mettere loro dopo le spalle chi con gli spiedi gli facesse andare auanti.

Astiage.

SE I CAVALIERI NELLO STECcato possono mutar querela. Cap. XVII.

NE quella altra dubitatione intendo io di passar con silentio, nella quale si propone, che combattendo due l'uno dice, difenditi traditore, & l'altro risponde, Io ti cedo la prima querela, & sopra questa seconda combatto hora con te. Nel qual caso non ho io dubbio alcuno che colui, à cui la querela è renuntiata, di quella non sia uincitore: Ne che uincendo l'altro la seconda, non debbia medesimamente uincitor di quella esser giudicato. Ma ben dico che ne l'uno, ne l'altro di quello steccato non uscirebbe con honore: anzi che l'uno, & l'altro sarebbe caduto in biasimo di mal caualiero, per hauere amendue preso à combatter per ingiusta querela; il che dall'hauere l'uno, & l'altro perduto si presumerebbe. Et percioche l'una uittoria dall'altra perdita non rileua, si come chiaramente dimostreremo nel terzo libro, come mali caualieri in altre querele potrebbono esser ributtati. Ma in simili auuenimenti colui,

Due dishonorati.

che uoleſſe attaccar la nuoua querela non douerebbe dire, ti renuntio la prima, ma ſolamente, Tu menti ch'io ſia traditore, & ſopra queſto da hora innanzi mi difendo. & uincendo queſta non ſi potrebbe dire che haueſſe l'altra perduta; anzi la preſontione in fauor ſuo; che hauendo l'aduerſario tolto à combattere il torto in queſta, chi haueſſe il torto hauuto anche nell'altro. Ma colui, à cui tornerebbe meglio combattere ſopra la prima querela, non douerebbe alla ſeconda acconſentire, anzi riſpondere, ch'egli finiſſe la prima battaglia, & che del rimanente appreſſo ſi partirebbe. Et dicendo l'altro di renuntiargli la prima, egli accettar douerebbe tal renuntiatione, & al Signor del campo haurebbe da domandare le patenti della uittoria, & piu non combattere con colui. Ne il Signore piu gli dourebbe laſciar combattere. Et queſto è quanto mi occorre à dire in queſto ſuggetto di quello, che à caualieri s'appartiene. Et uenendo all'officio de' Signori dico, che ſe dapoi che le patenti de' campi ſono eſpedite, o in campo, o fuori di campo i caualieri uogliono mutar querela, eßi poſſono riuocar le loro patenti, & uietar loro il combattere, percioche non ſono tenuti di dar campo ſe non ſopra quella ſpetial querela, che à loro è ſtata portata, & ſopra la quale eßi hanno le loro lettere concedute; là onde anche per queſta cagione non ſarebbe ſe non bene che la querela nelle patenti foſſe eſpoſta. Et piu dirò io anchora, che mutando i caualieri querela nello ſteccato ſenza licenza del Signore, & ſeguendone morte, il Signor potrebbe punir l'uccidítore di homicidio, hauendo egli un'huo-

Officio de Signori.

mo ucciso nella giuridition sua senza la sicurtà del campo franco, non s'intendendo quel campo esser franco, & sicuro; se non per quella spetial querela, per la quale fosse stato conceduto. Saluo chi non uolesse dire, che sentendogli il Signore prendere la battaglia sopra nuoua differenza, et loro non la uietando, uenisse tacitamente à consentire: ilche non approuo, ne condanno.

DI QVELLI, CHE NON RISPONdono, o al campo non cõpariscono. Cap. XVIII.

COME altri da altrui à battaglia è richiesto, cosi dee disporsi à rispondere non con parole solamente, ma con arme anchora, eccetto se il richieditore fosse tale, che ragioneuolmente potesse essere rifiutato, o ributtato, della qual cosa nel terzo libro serbiamo il luogo à douerne ragionare. Intendendo sempre nondimeno, che altri per uia ciuile non si possa difendere: & che la querela meriti battaglia. Ma cessanti questi rispetti chi richiesto non risponde, o senza giusta cagione non accetta patente di campo, o quella accettata senza cagion legittima non comparisce, cade in grauissima infamia nel cospetto di ogni honorato caualiero. Et il richieditore al tempo conueniente dee appresentarsi al campo, & far le usate solennità. Che il giorno precedente al dì statuito alla battaglia il Padrino si ha da appresentare al Signor del campo, & dire che il suo principale è uenuto per prouare la sua querela; & che per tanto esso procurator suo comparisce per uedere se la parte contra-

Ordine di proceder contra i cõtumaci.

ria è uenuta, & se intende di capitolare, o di dire altro, accioche il giorno seguente siano piu espediti per uenire alla determinatione, protestando che da lui non manca: & pregherà il Signore che faccia uedere se egli, o altri per lui è uenuto: & che non hauendosi notitia della uenuta sua, uoglia per un publico bando comandare che chi è per la contraria parte debbia comparire, che quando il richiesto alla battaglia non si appresenti, si procederà contra lui come contra contumace, & mancatore. Ilche il Signor del campo non gli douerà negare. Et il dì ordinato alla battaglia douerà ad hora conueniente il caualiero appresentarsi allo steccato, & il Padrino rappresentarsi al Signore, isponendo che il suo principale è al campo condutto per douer combattere, facendo nuoua istanza di un nuouo bando à perseguir la querela. Et il medesimo tornerà à fare in sul mezo giorno, & uerso la sera: & insieme farà mostra di arme, & di caualli, co' quali era uenuto apparecchiato per combattere. Et ultimamente hauerà da accusare la contumaccia dell'aduersario, & da domandare che il suo principale sia lasciato correre il campo, & che per uincitor sia dichiarato; & che l'altro per contumace, per mancatore, & per uinto nella querela sia condannato; & che il dichiarato uincitore possa usar de' termini, iquali contra cosi fatti contumaci per istilo di caualleria sono permessi. Lequali cose tutte dal Signore gli douerranno esser concedute. Et il caualiero con honoreuole pompa di caualli, & di arme, di trombe, & di tamburi entrato nel campo quello intornierà tre uolte, & ne riporterà le patenti. Do-

po il quale atto il contumace dall'auersario suo po-
Dipintura. trà esser portato dipinto. Et quello, che detto habbiamo dello attore, potrà medesimamente fare il reo conducendosi egli al campo, & non comparendo la sua parte contraria.

QVANDO S'ALLEGHINO IMPEdimenti del non comparire al campo, come si habbia à fare. Cap. XIX.

OR se alcun caualiero al termine statuito al campo non compariſſe, & mandaſſe à fare la ſcuſa che da giuſto impedimento foſſe ſtato ritenuto, è anchora da uedere quello, che in queſto caſo ſi habbia à fare. Intorno alla qual proposta dirò io primieramente, che quando lo impedimento occorreſſe à tal tempo, che auanti che la parte contraria ſi metteſſe per andare al campo, di quello le ſi poteſſe dar notitia, cio ſi douerebbe fare leuando à colui la fatica, & la ſpeſa; & à lui ſi douerebbe mandare la giuſtificatione della ſua legittima ſcuſa, offerendoſi anchora à lui inconueniente termine di douergli egli prouedere di altri campi biſognando, & di ſodisfare à quello, di che per tal prolungation di termine l'altra parte patiſſe detrimento. Quando ueramente lo impedimento coſi ſubito ſopraueniſſe, che non gliele poteſſe far ſapere auanti il dì della giornata, non per cio non douerebbe la ſcuſa eſſere approuata per buona, pur che ella foſſe di impedimento legittimo: & à colui, il quale al campo foſſe uenuto ſi douerebbe la ſpe-

sa ristorare: che se io mi sono con te conuenuto di esser teco il cotal giorno nel cotal luogo per la tal determinatione, & io quiui mi appresento, & altro interesse ti ritiene, douendo io per tale effetto à nuoua spesa ritornare, honesta cosa non è che la tua commodità ritorni à me in commodità, & danno. Ma scusa di impedimento legittimo sarebbe graue infirmità, tempesta, o acque, che il camino gli impedissero, guerra della patria, o del suo Prencipe, o contra infideli, & cose altre simiglianti, lequali ogni giusto Signore per giuste cagioni potesse giudicare. Vna prigionia potrebbe anchora essere legittima scusa, quando ella non fosse tale, che egli uerisimilmente schifarla potendo, non la hauesse schifata; che i caualieri secondo i luoghi, ne' quali si trouano, douendo in querela entrare, se ui è sospetto alcun che il Signore gli habbia ad impedire, essi prima di là si partono; & in parte ricouerano, doue pensano di esser sicuri di non douere essere dalla loro intentione impediti. Che in casi di honore chi no procura per tutte le uie di sodisfare all'honore, & chi ad altra cosa pensa che all'honore, contra l'honor suo commette mancamento. Perche quando altri per uolere starsi à casa fosse dal Principe suo fatto arrestare, io hauerei quella scusa tanto per legittima, quanto se egli quella prigionia si hauesse procurata. Ne per legittima cagione di prolungatione di tempo hauerei io, se altri dopo la querela gia contestata prendesse un nuouo carico di maestrato, o altro; che questa istimerei io che fosse à questo effetto mendicata, & non da douersi approuare per buona: percioche hauendosi

Impedimento legittimo.

Stilo di caualieri honorati.

Obligation di honore.

obligatione di honore, à quello dee ogni huomo sodisfare prima, che andarsi à procacciare nuoue impreſe. Vero è che ſe in quel mezo tempo occorreſſe che ad altrui, o per ſucceßione, o per altra buona fortuna in mano gli cadeſſe alcuna Signoria, & che quella foſſe tale, che l'aduerſario ſuo di pari, che egli era à lui, non pari ueniſſe à rimanere, queſto dir ſi potrebbe che foſſe un nuouo, & giuſto impedimento, & non tanto di tirare il tempo in lungo, quanto di combattere con la propria perſona; che in tal caſo per perſona ſuſtituita, o uogliamo dire per campione à determinare con le arme la incominciata querela ſarebbe obligato. Et ſe foſſe tirato ad honoreuole grado di eccleſiaſtica dignità ne per ſe, ne per campione piu gli ſarebbe lecito di prendere, ne di accettare querela di arme. Quando ueramente trouandoſi altri in ambaſciaria, o in maeſtrato gli accadeſſe entrare in querela, potrebbe tardare la diffinition di quella al fine dell'officio ſuo: ne quello oltra l'ordinario termine ſi douerebbe prolungare.

Signoria cõ ſeguita.

Dignità ecclesiaſtica.

IN QVANTI MODI SI POSSANO uincere le battaglie ne gli ſteccati. Cap. XX.

LE battaglie ne gli ſteccati poſſono hauere diuerſi fini; che puo auuenire che combattendoſi infino al tramontar del Sole, il richieditore non uinca il richieſto, ne anchor ſia uinto da lui: & in tal caſo il reo per uincitore douerà eſſere giudicato, & aſſoluto dal biaſimo, che dal-

Il reo uincitor non uincendo.

l'aduerſario

l'aduersario gli sarà stato dato; & l'attore per perditore sarà sententiato; & come mal caualiero, uolendo appresso richiedere altrui per altra querela, potrà essere ributtato. Ma non sarà percio prigione del reo, se egli non lo si haurà conquistato. Et questo caso è solo quello, nel quale combattendo, & non uincendo si uince, & è solo del reo. Gli altri all'attore, & al reo sono comuni. Et uno è uccidendo il nimico. Vno altro è quando altri si arrende, o uogliam dire si dà per prigione, con quali maniere di parole si uoglia dandosi per uinto. Il terzo è quando altri si disdice espressamente, sponendo la querela, & di quella confessandosi o della uerità accusato, o falso accusatore. Et ultimamente uinto, & prigione è colui, ilquale fugge dello steccato. Et di questi modi di perdere, ciascuno è tanto piu uergognoso, quanto l'habbiamo piu basso in ordine riposto. Non è da tacere, che si come il morire nello steccato da' caualieri è reputata la perdita men uergognosa, cosi è ella la piu pericolosa, & la piu dannosa: percioche coloro, che cosi muoiono, dalla chiesa sono ributtati; & i corpi loro à sepoltura in luogo sacro non sono riceuuti. Ma potrebbe anche auuenire, che alcuno per uiua forza facesse prigione l'aduersario suo, & quello tenesse legato, o in altra maniera in tal modo lo hauesse in suo podere, che ad ogniuno fosse manifesto che egli uolendo uccidere lo potrebbe: & cosi stando finisse la giornata. Or cosi tenendolo, & facendo istanza che si disdicesse, o che si arrendesse, & colui ad alcuno di questi partiti consentire non uolendo, chiara cosa è che lecito gli sarebbe dargli la mor-

L'attor nõ uincendo perde.

Morire Arrendersi.

Disdirsi.

Fuggire di steccato.

Morire in isteccato.

Prigione p forza.

te. Ma pur quando egli non l'uccidesse, & il giorno al suo fine fosse arriuato, dubitar si potrebbe, che giudicio in cotal caso si douesse fare. Et quando il reo fosse superiore, non è punto da dubitare, che egli per uincitore non douesse esser dichiarato, uincendo egli (come detto habbiamo) per minor pruoua, che questa non è. Ma quando l'attore fosse egli colui, il quale in sua mano hauesse il reo, non così di leggieri se ne potrebbe fare la determinatione: Et in questo caso primieramente a' loro capitoli saria di riguardare, che potrebbono essere in tal modo formati, che con quelli ageuolmente si potrebbe, senza altro, fare diritto giudicio. Che quando nella capitolatione fosse espresso, che l'attore non si intenda hauer uinto, se egli non uccide, o non fa disdire il reo, in tal caso non potrebbe essere detto uincitore. Ma se si dicesse, che il reo non si intendesse essere uinto saluo se egli non fosse morto, o disdetto, io non condannerei gia lui per uinto, ma ben direi, che l'attore al douer suo hauesse sodisfatto, essendo in sua mano stato di uccidere il suo nimico. & uolendo il reo in altra giornata rinfrescar la battaglia sopra la medesima querela, o sopra l'abbattimento di quella giornata, non mi parrebbe, che douesse essere da giusto giudice ascoltato. Et quando pur ne' capitoli non fossero parole à quel caso appartenenti, tenendo uno un'altro in sua balia (come di sopra è detto) à me pare, che l'altro non sarebbe men prigione dell'uno, che se egli si fosse arrenduto; & che uinto & prigione douerebbe essere giudicato. Et il uincitore di doppia gloria sarebbe da essere honorato, si come co-

Capitolationi.

lui, ilquale della sola uittoria contentandosi, contra l'altrui uita non fosse uoluto incrudelire.

DI COSE CHE SVCCEDONO ALle uittorie de gli steccati. Cap. XXI.

Il uinto in isteccato è prigione del uincitore. Et del prigione tutte le arme, ueste, sopraueste, caualli, & altri arnesi di qualunque maniere si siano, che siano stati portati nello steccato o per comparire honoreuole, o per combattere, sono di colui, che ha uinto. Et questa è la uera opinione in questo suggetto: percioche le spoglie del uinto sono le insegne del uincitore. La persona del uinto per honorato costume uiene da' caualieri donata o al Signore del campo, o ad altro Prencipe, à cui egli, o colui sia seruidore, o raccomandato. Et questa consuetudine, come che io la commendi, & conforti ciascuno à douerla seguitare, non percio dico che quando il uincitore uoglia, non possa usare delle sue ragioni, & tenerlosi per prigione. Ne cio gli dee essere negato da ueruno; concioſiacosa che egli si puo di lui seruire, ma non gia à uili officij, ne ad altro che à cose à caualieri appartenenti. Et i prigioni fatti in isteccato, possono essere constretti à pagare le spese fatte per quella battaglia. Et si possono essi riscattare appresso per danari non altramente che caualieri presi in guerra. Et chi dal suo uincitore alcuno ne riscuotesse, potrebbe farlo guardare, & imprigionare infino che egli prouedesse del riscatto. ma non sarebbe lecito di ac-

Arme & arnesi del uinto sono del uincitore.

Persona del uinto è del uincitore.

Pagamento di spese.

Taglia.

crescergli taglia oltra quella, che egli pagata hauesse per lui. Et chi non ha da pagare, seruendo cinque anni in opere à caualiero conuenienti, è libero, & pagamento de gli alimenti non gli si puo domandare. Et quando altri à uili esercitij uolesse adoperarlo, lecito gli sarebbe fuggire. Et hauendosi un prigione in dono non gli si puo metter taglia, ma si dee cortesemente liberare. A' queste cose ho da aggiungere, che il uincitore non puo donare il uinto à persona pari, o di minor conditione di se, senza la uolontà di lui. Et quando altri essendo in prigionia crescesse in facultà, o in ista-to, non gli si douerebbe domandare il riscatto senon secondo l'hauer del tempo, che fu fatto prigione. Et uenendo à morte il uincitore di lui, egli nella heredità del morto uiene à rimanere. In caso ueramente che prigione sotto fede di douer tornare ad ogni richiesta sia in libertà rimesso, richiesto non dee mancare di seruar la fede. ma quando il uincitor suo fosse, o ribello del comune Signore, o scomunicato, o fra lui & esso fosse nuoua nimistà, non sarebbe obligato à douere à lui tornare. Et se il relassato fosse appresso Signore diuenuto, non sarebbe tenuto al ritorno, ma riscuoter si douerebbe. Et se stando in prigionia fosse stato mal trattato, & il Signor suo non si fosse contentato di taglia conueniente, potrebbe rimanersi da tornare à lui, ma non percio da pagar la conueneuole taglia si douerebbe rimanere. Et occorrendo, che il prigione liberi il Signor suo di alcun gran pericolo, dee per le leggi essere incontanente posto in libertà.

Tẽpo che ha da seruire.

Prigion donato.

A' cui si possa donare.

Taglia.

Prigion de gli heredi.

Prigion lasciato sotto la fede.

Prigiõ che liberi il suo Signore.

DELLA DIVERSITA' DELL'ANtico & del moderno costume intorno à uinti. Cap. XXII.

NON uoglio lasciar di dire che quello, che di sopra ho detto de' prigioni, è stato introdutto anzi per costume di caualieri, dapoi che per punto d'honore hanno cominciato à prender le querele, che per alcuna antica ordinatione di Duello. Che per le leggi de' Longobardi chi era uinto in battaglia era non dato prigione, ne dichiarato infame per ogni querela, ma uariamente condannato per quella colpa, della quale egli era stato accusato. Che secondo che in quelle chiaramente si troua scritto, quale di homicidio incolpato rimaneua uinto; perdeua una mano. & chi era dannato di adulterio; era à morte sententiato. Et de' testimonij, iquali per confermatione de' loro detti combatteuano, al uinto era tagliata una mano, & gli altri compagni le loro mani per danari ricomperauano. Questo si seruaua per le loro leggi. Con tal seuerità esercitauano essi i giudicij de' loro Duelli. Et dicono i nostri dottori, che per essere questa pruoua incerta, quando ad altrui in isteccato fosse prouato mancamento degno di estremo supplicio, non si douerebbe percio dargli morte, ma parte della pena gli douerebbe essere rimessa, dandogli punitione piu leggiera. Ilche si come essi dicono ueramente, & lodeuolmente, cosi è anchor da dannare il costume di coloro, iquali in caso di Duello fanno

Longobardi.

Le forche à gli steccati.

le forche appreſtare, & il perditore fanno appiccare incontanente. Ma per Dio quale puo eſſere maggior punitione di quella, che le leggi de' noſtri abbattimenti uſano di dare à coloro, che ſono uinti? Eſſe gli caſtigano non in danari, non in mozzar di membra, & non nella uita: ma in quello, che ſopra tutte queſte coſe è caro ad ogni perſona d'intelletto; concioſiacoſa che ne'l priuano dell'honore, per amor del quale non è cuore alcun generoſo, che non corra ad iſpendere la uita. Coloro che de gli ſteccati eſcono uinti tanta uergogna ne riportano, con quanto diſiderio di honore ui poteuano eßere entrati. Et cio non per eßere uno huomo ſtato uinto da uno altro huomo; che neceßario è che combattendo due, uno rimanga ſuperato: & (come di ſopra habbiamo detto) l'attore anchora non perdendo perde, ſi che non per eßere combattendo uinto, rimane il caualiero diſhonorato; ma percioche egli è hauuto per mal caualiero, il quale habbia uoluto prendere ingiuſta querela, & combattere contra la uerità, la quale egli principalmente à difendere è tenuto. Et per tanto conſiderata la grandezza del pericolo, alquale ſi mettono coloro, iquali alla pruoua delle arme ricorrono, debbono i caualieri eßer piu lenti à prendere la ſpada in mano; & non mouerſi, ſe grande sforzo non gli conſtringe; & ſe non ſono coſi ſicuri di combattere per la giuſtitia, che poßano hauere fermißima ſperanza di douer conſeguire il fauore del diuin giudicio.

Pena de uinti ne gli steccati.

Iurati perche infami?

DELLA GIVSTITIA, CHE HANNO A' FARE I SIGNORI. CAP. XXIII.

IL uoler parlare a' giudici & a' Signori di giuſtitia, douerebbe eſſer coſa tanto ſouerchia, quanto ella è neceſſaria. Ne di tenerne ragionamento ſarebbe meſtiero quando eſſi ſe medeſimi conoſceſſero, & il loro officio intendeſſero, & à quello attendeſſero, come ſi richiede. Ma eſſi il piu non ſanno che ſi ſiano, ne che habbiano à fare; & anzi ad ogni altra coſa ſono intenti, che à quello, che à loro ſi appartiene. Si dannano i Signori. Perche io ho à dire à que' tali, che debbono ſapere di hauere hauuto da Dio que' gradi, a' quali fra gli altri huomini ſi trouano inalzati, non per maggioranza, ma per officio, accioche ſiano eſecutori della uolontà di lui in premiar i buoni; in caſtigare i rei; in liberare gli oppreſſi; in ſoccorere à biſognoſi; & in ſomma à dare à ciaſcuno quello, che per giuſtitia, & per equità gli ſi conuiene. Officio de Signori. Et queſte coſe uuole Dio, che ſiano meſſe in opera coſi ſinceramente, che egli nella ſanta ſua legge comanda che non ſi habbia riſguardo à cittadino, o à foreſtiero; percioche non ui è differenza di perſone. Che non hanno i ſignori, & i giudici da conſiderare chi ſia ne coſtui, ne colui; ma ſolamente da mirar quello, che alla ragione ſia richieſto. Et quel medeſimo giudicio ſi dee fare in una conditione di perſone, che in una altra ſi farebbe. Et tale ha da eſſer la ſentenza, la quale ſi dà per lo cittadino contra lo ſtraniero, qual ſi darebbe per lo ſtra-

niero contra il cittadino, quando quegli fosse in quello stato di giustitia, che è questi; & che costui in quello di colui si ritrouasse. Et intanto è questa legge di giudicio dalla diuina legge confermata, che in quella non solamente si comanda che non si debbia ne' giudicij honorar la faccia de' potenti, ma essendo usata in piu di un luogo di raccomandare i poueri, espressamente comanda che ne' giudicij a' poueri non si debbia hauer compassione. Or essendo i Prencipi, & i Signori, & i giudici, & i maggiori, & i minori à tal fine stati ordinati, à questo loro officio douerebbono dirizzare tutti i loro pensieri, riconoscendosi per officiali, & per ministri del supremo Signore, & ne gli animi loro andar souente riuolgendo, che di quelle cose, le quali essi giudicheranno, le appellationi ne andranno al uero, & sempiterno giudice. Et (secondo che dice la scrittura) tutto quello, che haueranno giudicato, sopra di loro hauerà à ritornare. Ilche dee essere ad ogniuno troppo piu che chiaro: che non che le sacre, ma anchora le mondane lettere concorrono in questa sentenza, & dice Phocilide

,, Chi farà mal giudicio contra altrui,
,, Farà giudicio Dio contra di lui.

Là onde, secondo che disse Iosaphat, ricordarsi debbono i giudici che non giudicano per huomini, ma per Dio; & che il timor di Dio dee essere sopra di loro. In quistione adunque, della quale habbiano à far giudicio, non debbono portare ne da' letti, ne dalle camere alcuna cosa pensata, o preparata loro dalla loro affettione, prima che le ragioni delle parti habbiano intese:

Officio de Signori.

ma secondo quello, che haueranno udito, doueranno giudicare. Et per tanto si conuiene che da gli animi loro siano lontani tema, & rispetto di ogni persona, à cui habbiano riuerenza, o desiderino di compiacere; che non habbiano desiderio di cosa, la qual pensino per quel giudicio piu in uno, che in altro modo di douer consequire, & che diano bando ad amore, & ad odio, che portino ad alcuna delle parti, tra lequali penda la quistione, dellaquale à loro si richiegga di giudicare; sapendo che à niuno si dee hauer piu risguardo, ne piu si dee riuerire di esso Dio: & che ricchezza alcuna maggiore non sipuo acquistare, che conseruarsi la gratia di colui, che in quella sedia di giudicio gli ha posti, & che di tutte le ricchezze è donatore; & che amare si debbono, & fauorire gli amici in quanto l'amore, et la affettione al debito, & all'officio non ci fa mancare: Et che non debbiamo con si acerbo odio altrui perseguitare, che contra noi medesimi uogliamo far riuoltare la ira di Dio. Opera sarebbe la mia da altra scrittura, che da un solo capitolo, quando io uolessi dire tutto quello, che mi ditta l'animo in questa materia: ma & in altri luoghi delle nostre scritture piu copiosamente ne habbiamo ragionato; & alle menti ben disposte questo puo essere assai, & alle altre non basterebbe un grandissimo uolume. Or quello, che intendo di dire à questo proposito di Duello, è che se nelle cose lieui, & di poco ualore, che lieui, & di poco ualore sono tutti i danari, & tutte le ricchezze, per lequali tutto dì si uiene in contentione comparate con la uita, e con l'honore dell'huomo; Se in quelle dico per ogni legge di-

Officio de Signori.

uina & humana a' Signori si richiede esser delle leggi cosi seruanti,& cosi amanti della giustitia, quanto doueremo noi dire che si conuenga loro di essere immaculati,quanto sinceri,quanto giusti,et quanto seueri là doue si mettono in bilancia cosi rare gioie,che thesoro alcuno al mondo non le puo compensare. In questi giudicij hanno i Signori principalmente da mostrarsi Signori ; in questi hanno da scacciare de gli animi loro ciascuno affetto;et non conoscere ne superiore,ne amico,ne persona di sangue congiunta;non mirare ad alcuno suo particolare;ne pensare à cosa,che in giudicando piu à questa che à quella guisa ne possa seguire:ma solamente che giudicano della uita dell'huomo , che uale piu che tutti gli stati ; & che giudicano dell'honore , che ual piu che tutte le uite ; & che giudicano in luogo di Dio;& che à Dio ne hanno da rendere ragione .

CONCLVSIONE DEL SECONDO LIBRO. CAP. XXIIII.

QVeste sono quelle cose , che & in presenza de' Signori,& del campo, & dopo la uittoria ci pare che ordinariamente possano occorrere, delle quali si habbia à trattare ; & sopra le quali habbiamo stimato esser necessario di ragionare . Or al terzo libro passando passeremo insieme ad alcune quistioni , alle quali habbiamo giudicato che piu si conuenga luogo separato , che uolere nel primo , o in questo secondo libro tenerne confuso ragionamento .

LIBRO TERZO DEL DVELLO DEL MVTIO IVSTINOPOLITANO.

PROEMIO.

NELLE *leggi de' Longobardi anchor che molti capi si ritrouino, per liquali da' loro Re erano gli abbattimenti conceduti, pur nondimeno ui sono anchora di quelle ordinationi, per lequali si mostra, che la pruoua delle armi da loro era non meno dubbiosa, che odiosa giudicata; & che ingiusta cosa pareua loro, che sotto uno scudo si douesse uenire alla diffinitione di cosa, la quale fosse di grande interesse. Et questa dichiaratione non in un solo luogo uien da loro fatta, & confermata: & fra gli altri da Alipranndo Re in una sua legge si dicono cosi fatte parole. Noi siamo incerti del diuino giudicio: & gia udito habbiamo, che molti per battaglia senza giusta cagione hanno la loro giusta querela perduta: ma per la consuetudine della gente nostra de' Longobardi; non possiamo uietar l'empia legge. Io non so qual piu conue-*

Il Duello odioso, & ingiusto.

neuole testimonianza di questa douermi rendere a' Duelli, dapoi che da que' medesimi, che gli hanno ordinati sono condannati: & il giudicio di quelli per uero non è approuato; & la legge, per la quale si concedono, per empia uiene biasimata. A' questa sentenza si conformano le leggi nostre canoniche, & ciuili: che da quelle in tutto a' Duelli è dato il bando: & da queste per molto pochi casi, & assai malageuolmente sono permessi. Ne natione alcuna è barbara, o christiana, dallaquale gli abbattimenti cosi siano frequentati, come sono da gli huomini Italiani. Et quella nation, laquale altre uolte ha dato alle altre le diritte leggi, con piu barbare leggi che alcuna altra si uede essere gouernata; che per ogni fuscello i cauallieri nostri corrono alle battaglie: & senza intendere le querele i Signori senza alcuno risparmio aprono gli stecati. Et questo costume di combattere è stato introdutto sotto titolo di honore, quasi altri che i nostri, & che i moderni huomini di honore non siano stati, o non siano studiosi. Habbiamo nel primo libro allegato l'esempio de' Romani, iquali in querele d'honore si rimetteuano à dimostrare contra i loro nimici il lor ualore; di che ne seguitaua, che le loro contese in beneficio della patria si conuertiuano, là doue le spade nostre contra le uiscere nostre ritorcendosi, contra le patrie nostre adoperiamo quelle forze,

,, Che spender si douriano in miglior uso.

Ma di tutte queste sconueneuolezze non si puo dire che altra ne sia la cagione, senon la terrena nostra ignoranza, dallaquale diuersità di opinione nascendo,

Italiani barbaramente si gouernano.

Contra i Signori.

Ignoranza cagion de Duelli.

conuiene che ne seguiti contentione; & da questa alienation di mente seguitandone, si genera la nimistà; per la qual fra gran Prencipi hanno origine le guerre, & fra caualieri i Duelli, non si prendendo da loro le querele in quella guisa, che nel fine del primo libro da noi è stato dimostrato, che elle si douerebbono pigliare. Perche essendo questa cattiua usanza tanto auanti trapassata, ne sperando io che gli huomini nostri per alcuna persuasione se ne habbiano à rimouere, tanto maggiormente ho da ricordare a' signori, iquali i campi concedono, che essi prendano quella uera persona di giudici, che la materia richiede, & che à loro si appartiene; & che habbiano consideratione sopra le qualità delle querele; sopra le conditioni delle persone; & sopra tutte quelle altre cose, che da queste due dependono, secondo che da noi è stato per adietro dimostrato, & per innanzi siamo per dimostrare. Et quelle diligentemente conosciute giudichino, & determinino con quella dirittura, & seuerità, che à giudice si conuiene, senza affettione, & senza eccettione di persone. Che nel uero, io non so qual cosa piu honoreuole, & piu cauallerescа da loro si potesse adoperare. Mi danneranno perauuentura alcuni, che io pur torni à dir quello, che io ho detto, & ridetto. Et si dorranno forse i Signori che io torni, & ritorni pure à ricordare loro il loro officio. Ma i molti disordini, i quali io uego senza fine esser multiplicati, & il desiderio di uedere la religione della caualleria nella sua pristina dignità ritornata, fa che non mi pare di hauer mai detto cosa alcuna tante fiate; che di piu replicarla non sia

Officio de Signori.

mestiero. Ne so uedere uia, per laquale piu commodamente le si possa porgere gioeuole rimedio, che per le mani di coloro, à cui le querele hanno da capitare; i quali quando fedelmente ui si uogliano adoperare, io sono sicuro che fra non molto tempo le apporteranno salutifera medicina. Et tanto in questa materia bastandoci di hauer non tanto detto, quanto accennato, la incominciata nostra impresa andremo seguitando.

CHI NON DEE ESSER RICEVVto alla pruoua delle armi. Cap. I.

ESSENDO *il Duello pruoua di arme, che à caualieri si appartiene; & essendo la caualleria grado honoratissimo, non è conueneuole che alla pruoua delle arme senon da honorate persone si habbia à uenire. & per tanto si come dauanti a' tribunali ciuili non è permesso che persone infami possano altrui accusare, cosi nel giudicio caualleresco persona honorata da altrui che da persona honorata non potrà essere accusata; percioche come dee uolere apporre altrui mancamento di honore colui, che contra l'honor suo hauerà mancamento commesso? Et essendo il mestiero delle arme stato istituito ad honoreuol fine, & per punire i cattiui, come doueranno essere à questo officio riceuuti coloro, i quali sono degni di punitione? Per ferma conclusione adunque sarà da tenere, che alla pruoua delle arme non debbiano entrare coloro, iquali contra il Prenci-*

Infami.

pe, o contra la patria loro haueranno fatto tradimento, o anchora co' nimici haueranno hauuto alcuno intendimento, che in pregiudicio di quelli potesse riuscire: & quelli, che presi da nimici tornar potendo non sono tornatio mandati à uedere che facciano i nimici, con loro si sono rimasi; o hanno fatto spia doppia; o hauendo obligatione di giuramento, o non hauendo seruita la paga, sono passati all'esercito nimico; o anchora non hauendo alcuna obligatione ui passano in quel tempo, che le genti dall'una, & dall'altra parte sono alle mani; che questo atto ha forma di tradimento; percioche mostrando tu di essere in mio fauore, & io di te fidandomi, tu al tempo del bisogno mi riuolgi le arme incontra. Anchora saranno da esser ributtati coloro, che nelle battaglie haueranno i loro Signori, o le loro insegne abbandonate: & qual di dì, o di notte malitiosamente hauerà lasciata la guardia à lui commessa dell'essercito, o della persona del Prencipe. A' questi si aggiungeranno abbuttinatori, & tutti quelli, che per alcuno militare eccesso saranno stati cacciati. Ne lascieremo di dire che assassini, & ladri, & ruffiani, & hosti, & tauernieri, scommunicati, heretici, & usurieri, & ogni persona esercitante mestiero à gentilhuomo, & à soldato non conueniente, uiene ad essere da gli abbattimenti legittimamente ributtata. Et in somma tutti quegli, che di grande mancamento sono infamati, & che dalla legge ciuile alle testimonianze non sono riceuuti, in questo numero sono compresi. Et di questi dico io, che non solamente essi richiedendo altrui possono essere rifiutati, ma che da ogni persona

honorata debbono essere ributtati. Et quale con loro combatteſſe farebbe mancamento, facendoſi pari à perſone dishonorate. Bene è uero, che quale per cagion di infamia uuole altrui ributtare, dee uedere che colui di quel fallo ſia ſtato condannato, o che la coſa ſia coſi notoria, che egli non la poſſa negare. Che in altra guiſa colui potrebbe appigliarſi alla querela del mancamento, che appoſto gli foſſe: & à chi gliele apponeſſe, ſi richiederebbe di farne la pruoua. Et ſi come alle conditioni de gli huomini di ſopra eſpreſſe, non è lecito richiedere altrui; coſi richieſti non poſſono poi per cagione di tale infamia eſſer ributtati. Ne hauerei io per buona la ſcuſa di chi diceſſe, che prima non l'haueſſe riſaputo: che chi à uoler chiamare altrui à battaglia ſi conduce, dee maturamente conſiderare, che egli ſi obliga à tale obligatione, che poi non ui ſi concede pentimento. Non dico gia, che ſe dopo la disfida altri faceſſe opera, che recaſſe infamia, o attore, o reo che egli ſi foſſe, non poteſſe eſſer ributtato, ſi come appreſſo diremo in uno ſpecial capitolo. Non laſcerò anchor di dire, che quando honorato caualiero richiedeſſe pur perſona macchiata, o richieſto la battaglia non rifiutaſſe, trattandoſi in quello atto non ſolamente di particolare intereſſe, ma del pregiuditio anchora del grado della caualleria, of-

Officio de Signori.

ficio ſarebbe del Signore, à cui il campo foſſe domandato, di non laſciar paſſare auanti un coſi fatto abbattimento: & patenti non ui ſi douerebbono concedere.

SE BASTARDI POSSANO MVOVER DVELLO. CAP. II.

SI suole anchor cercare se bastardi à Duello debbiano esser riceuuti; che per esser nati di non legittimo congiungimento, & dalle leggi non riceuuti à gli honori, ne alle heredità, par che non senza ragione dalla pruoua delle arme debbiano esser rimossi. Poi considerato che io del non mio fallo non debbo essere condannato; ma che colui come huomo uile, & infame dee essere ributtato, il quale commette esso atto di uiltà, o di infamia, par che altramente si debbia tenere, massimamente che sentenza di Hieronimo è Che del nascimento di questi tali la colpa è non di colui, che nasce, ma di colui, che genera. Et dice Chrisostomo Che uergognare non ci debbiamo de' uitij de' padri, & delle madri nostre, ma solamente dobbiamo noi essere intenti ad abbracciar le uirtù; & che se bene altri è nato di bagascia, o di adultera, la uergogna di chi lo ha generato à lui non partorisce uergogna. Poi essi per lungo costume alla arte della guerra sono riceuuti; & di molto honoreuoli carichi si sono uisti essere da loro uirtuosamente stati sostenuti. Et non solo a' gradi delle arme, ma a' Prencipati, & a' Regni, & allo imperio de' cosi fatti fattamente nati ne sono ascesi: & de' loro successori tuttauia di honorati stati sono possessori. Ilche se è (come ueramente è) par che ingiustamente loro uenga ad essere uietato che non

Bastardi honorati.

possano risentirsi delle ingiurie, che loro da altrui saranno fatte, ne possano prender la pruoua della uerità. Et pure non di meno è da dire, che se bene la colpa del loro nascimento non è la loro, essi non sono nati nobili: & non ottenendo per ragione la paterna nobiltà, non possono ne anche questo fauore di honor di arme cosi semplicemente conseguire. Che non come infami, ma come non nobili à tal pruoua non saranno riceuuti. si come quelli altri, che di legittimo matrimonio, & di humile conditione sono nati, quantunque essi non sieno in colpa della bassezza del nascimento loro, pur tra nobili non sono annouerati. Et se de gli altri non honestamente nati hanno hauuto de gli honorati gradi, uerisimile cosa è, che col mezo delle loro uirtù gli si habbiano acquistati. Di che essi anchora si debbono faticare di auanzarsi col mezo delle opere ualorose, & de gli studij uirtuosi. Et coloro, iquali o saranno di uitij maculati, o non daranno segno di ualore, ne di lodati costumi, istimerò io sempre che possano essere in quella stima, che huomini di uilissima conditione, come di animo conformi al nascimento. Quelli ueramente, che o per opera di arme, o per altro honorato esercitio haueranno dato, o daranno segno di nobiltà; o che alla corte di alcun Prencipe tra caualieri uiueranno costumatamente; o che per priuilegio di Signore saranno stati legittimati, que' tali dico in ogni atto di caualleria insieme con gli altri gentilhuomini doueranno essere raccolti.

DE' VINTI, ET DELLE RESTITVTIONI DI HONORE. CAP. III.

HAbbiamo detto nel secondo libro, & qui torniamo à dire, che il richieditore, ilquale non uince il nimico suo nello steccato, rimane egli perditore, non hauendo prouato quanto douea prouare: & che egli piu non puo richiedere altrui: ilche si conferma con questa ragione, che chi il detto suo non pruoua esser uero, falso accusatore uiene ad essere giudicato; & per conseguente per mal caualiero uiene stimato, & ributtato. Et cio che dell'attore auuiene non uincendo, auuiene di ognuno, o reo, o attore, che egli si sia, essendo per forza d'arme conquistato, o fatto arrendere, o disdirsi, o fuggire; che piu non potrà domandare alcuno à battaglia; & domandando non douerà essere ascoltato. Io so che tra alcuni è una cotale opinione, che se io haurò uinto uno in isteccato, & rimessolo in libertà, occorrendogli nuoua querela con altrui, dandogli io licenza, potrà chiamare l'aduersario suo à Duello: alla qual cosa non dee alcuno di ragione consentire. Che se io uincendo hauerò colui per infame condannato, come douerò poi uolerlo fare atto à combattere con persona à me per nobiltà eguale, & che me richiedendo, io non la potrei rifiutare? Io non posso tor uia la macchia à colui, il quale è stato uinto da me; saluo se dir non uoglio di hauerlo mal uinto, & condanna-

Richieditore non uincendo perde.

Se il uincitor puo habilitare il uinto.

re me per infame: & la macchia leuar non potendogli, non posso farlo pari à persona honorata; perche tale opinione dee essere in tutto da' caualieri riprouata. Et poi che di ritornare altrui all'honore mi è uenuto fatto mentione, mi torna alla memoria quella restitutione, la quale da' Prencipi si suol fare de' tradimenti, & delle ribellioni, che à loro sono fatte, & de gli altri mancamenti. Et per dire quello, che io ne sento, à me sembra che se bene il Prencipe, dopo il tradimento da me commesso, mi puo far gratia ch'io non perda le mie facultà, & puo darmi de gli honori, & farmi mille altri fauori, non percio puo fare che quello che fatto è, non sia fatto: ne che il mal fatto non sia mal fatto: ne che io non habbia fatto il tradimento, ne che io non habbia l'animo maculato; ne che io non sia un ribaldo. Et il medesimo Prencipe, che mi haurà restituito, non douerà per tempo alcuno prendere fede di me: anzi sempre di me si douerà presumere, che essendomi una uolta condutto à tradire il mio Signore, con poca malageuolezza sia anchora per lasciarmiui tirare. Et ogni honorato caualiere douerà hauermi in mala opinione, & ischifare la mia compagnia. Et si douerà dire che io sia anzi restituito ne' miei beni, & nella gratia del Signore (se pur egli nella gratia sua mi uorrà raccorre) che al pristino honore; percioche con tutto che il Prencipe mi ritorni à tutti quei gradi, che per lui render mi si possono, non mi puo egli percio restituire alla mia prima innocenza, si come per di-

Restitution di honore.

chiaratione alcuna, che egli contrame facesse, non mi potrebbe far tristo, quando io fossi buono, non essendo in mano sua il riformare l'animo mio. I Prencipi non possono a' buoni torre la loro bontà, ne possono spogliare i rei della loro malitia, istendendosi il poter loro sopra l'hauere, & sopra le persone: & sopra gli animi non hauendo giuriditione. Pouero, & ricco mi puo ben fare il mio Signore: ma il farmi buono, o reo non è in sua balia, hauendo solo Dio podere sopra le nostre uolontà, & quelle anchora rimettendo in libertà: Voglio io dire adunque, che quando uno restituito di manifesto, & notabile mancamento uolesse à Duello richiedere alcun caualiero, & che colui ricusasse di combattere con quel tale restituito, io istimerei che egli honoreuolmente si gouernasse; & che ragioneuolmente potesse ributtarlo. Or se (come detto ho) mal legittima mi pare che sia la restitutione de' Prencipi all'honore, meno consentirò che un caualiero col licentiare un uinto da se in battaglia; possa legittimarlo à douer combattere con persona honorata. Et tornando alla restitutione, della quale ho parlato di sopra, che da' Prencipi si usa di fare, tengo bene per ferma opinione, che ella debbia ualere ne' figliuoli, & ne gli altri discendenti, si come in coloro, che della altrui colpa non debbono la pena sostenere: essendo massimamente i battezati per legge diuina liberati da' peccati de' padri loro.

Auttorità di Prencipi.

Figliuoli de condannati.

SE VNO VINTO, ET POI VINCI-
tore possa altrui richiedere. Cap. IIII.

DVBITANO alcuni essendo uno uinto in isteccato, & appresso à battaglia ricercato, rimanendo uincitore, se si debbia dire, che egli l'honor suo habbia ricouerato, & se per l'auenire potrà ad abbattimento richiedere persona di honore: & pare ad alcuno, che con l'honore della seconda battaglia egli habbia leuata la macchia della prima. ma pur nondimeno per piu uera conclusione si dee tenere, che per nuoua uittoria la prima perdita non si possa ristorare. Et sopra questa quistione ne ho io il giudicio di Alfonso d'Aualos Marchese del Vasto, Prencipe di caualieri, dal quale in questa materia ne ho riportata una tal determinatione. Il douer de' caualieri è anteporre l'honore alla uita: & colui, il quale dello steccato esce perditore, mostra che egli ha fatto piu conto della uita, che dello honore: & per tanto se bene una altra uolta entra in pruoua d'arme, & uince, non perciò si dee dire, che habbia l'honore racquistato, potendosi presumere, che ui si sia condutto con intentione di tentar la fortuna, se la giornata gli potesse uenir uinta, con animo nondimeno di uolersi in ogni auuenimento saluar la uita, non potendo dell'honore uenire à peggio di quello, che egli è, hauendolo una uolta perduto. Et tal cosa di lui presumer potendosi, & douendosi per fermo tenere che egli entra in campo

con intentione di fare ogni cosa prima che di morire, non si dee dire che in modo alcuno habbia il gia morto honor suo risuscitato: anzi uolendo altra uolta richiedere altrui, douerà potere essere dalla battaglia ributtato. Tale è stata la sentenza di quel Signore, & quella ho io per opinione ueramente caualleresca; & che da ogni sano intelletto habbia da essere approuata, & seguitata. Et è questa dichiaratione da essere intesa non solamente per quelli, i quali perditori si confessano, o fuggono del campo, ma per coloro anchora, i quali hauendo hauuto il carico del prouare, hanno perduto, per non hauere alla pruoua sodisfatto. conciosiacosa, che rimanendo essi per quella perdita macchiati di biasimo di falsi accusatori, per essere dapoi falsamente accusati, non percio sono liberati dalla colpa della falsa accusa; ne uien loro leuata da dosso la presontione, di douere esser riputati accusatori falsi à qual hora altrui accusassero, poi che una fiata per tali sono stati conosciuti. Si che in qualunque maniera, che altri esca di steccato perditore, si dee dire, che egli al giudicio gia di sopra dichiarato senza altra contraditione habbia da soggiacere. Et questo uoglio io pur aggiungere che come altri una uolta è stato uinto in isteccato, ogni persona di honore dee guardarsi da entrar seco in proua di arme, si come con ogni altra maniera di persone infami. Et il medesimo dico anchora, quando bene da altrui ricercato la seconda uolta hauesse uinto.

DEL DVELLO
CHE DOPO LA DISFIDA, PER nuoua cagione si puo ricusar la battaglia. Cap. V.

T per seguitar questa materia, la quale siamo intrati à douer trattare, dico anchora che auuenendo dapoi che due si fossero conuenuti di uenire ad abbattimento, o fossero in qualunque modo entrati in querela, che l'uno di loro commettesse difetto, per lo quale egli in tale infamia cadesse, che qual macchiato ne fosse non potrebbe altrui à battaglia richiedere, colui, il quale il mancamento hauesse commesso, potrebbe dallo aduersario suo esser ributtato come colui, che di conditione fosse peggiorato, & che hauesse mutata natura da quella, nella quale egli era quando fu tra loro dato alle lor querele cominciamento. Ma qui è da intendere, che questa nuoua occasione, della quale io parlo di uolere altrui dalla battaglia ributtare, uuole essere infamia, nella quale per sua colpa egli sia caduto, come sarebbe un tradimento, un sagramento falso, o altro notabile mancamento, & non di alcuna ingiuria, o di alcun carico, che da altrui gli fosse fatto, & del quale risentimento di arme gli si richiedesse: che in tale auuenimento, si come il primo, che hauesse querela con lui, potrebbe ributtarlo come peggiorato di conditione, cosi il secondo non douerebbe ricusare di uenire à battaglia con colui, con cui egli fosse entra-

to in querela, anchor che egli haueſſe hauuto ca= rico da altrui. Ne ragion uuole che alcuno da tut= te le parti rimanga incaricato, ſenza alcun rimedio di poterſi ſcaricare. La ſeconda querela adunque douerà egli pigliare: & riuſcendone con honore po= trà, & douerà perſeguir la prima. Questo uoglio bene aggiungere, che il uoler ributtare altrui per eſ= ſer peggiorato di conditione ſi appartiene à quelli, che ſono rei, & non à gli attori: che coloro, i qua= li ſono incaricati debbono ſollecitar di ſcaricarſi, & non laſciare che altri in modo alcuno leui loro tale occaſione. Et à cio fare poſſono eßi ſeruirſi di quella regola di ragione, che quale è primo in tempo, è anchora da eſſere prepoſto in uia di ra= gione. Et percioche dall'un contrario l'altro con= trario ſi ha molte uolte da regolare, ho io da di= re anchora (ſi come nel ſecondo libro ho pur fatto mentione) che ſe pendente querela fra due, o an= chora mandata eſſendo la disfida, & le patenti de' campi, ſuccedeſſe che l'uno di loro ſaliſſe à tal gra= do di conditione, & di Signoria, che l'altro piu non foſſe ſuo pari, allhora potrebbe egli rifiutare di con= ducerſi in pruoua d'arme con la perſona ſua con= tra colui; ma non douerebbe percio mancare di com= battere per campione; che la diſaguaglianza delle conditioni non è occaſione, per la quale non ſi hab= biano le querele à diffinire, ſe non in caſo che il grado ſia di eccleſiaſtica dignità.

La ſeconda querela da combatte= re.

Obligatio= ne di atto= ri.

Signoria co ſeguita.

Dignità ec cleſiaſtica.

DEL DVELLO
CHI NON PVO ESSERE A BATTAGLIA RICHIESTO. CAP. VI.

OR si come molte sono le conditioni di coloro, i quali altrui à battaglia ricercar non possono, cosi anchora non mancano de gli altri, che à quella non possono esser chiamati. Et i primi sono i cherici, à quali anchora che da alcune leggi sia stato permesso, che essi per campione possano far Duello, pur non di meno quelle debbono essere (come elle sono) uniuersalmente dannate. Che dapoi che essi in quell'ordine sono entrati, & che sopra gli altri huomini hanno promesso di seguitare i consigli di Christo, & di esequire i suoi santi comandamenti, à loro non si conuiene caminar per questa comune strada, tutta lontana dalle orme di Christo. Et se Christo uuole che per la buona, & per la mala fama uadano dietro à lui, non debbono uolere con arme ributtare infamia, ne cercare honore. Et se uuole che à chi richiede loro la cappa, gli diano anche la camiscia, non debbono alcuni beni temporali uoler con arme difendere. Si che quelli saranno i principali, che dal douer richiedere, & dal potere esser richiesti à battaglia doueranno essere in tutto liberi. A questi andranno appresso Dottori, & ogni conditione di persone letterate, che per tali siano conosciute, & che à gli studij, & à gli esercitij di quelle siano destinate, & intente. Che essendo le lettere di tanta dignità, & di tanta riuerenza degne, di quanta elle sono, ben cosa conueniente è

Cherici.

Letterati.

che dalle leggi caualleresche debbiano esser libere, non essendo massimamente conueneuole, che chi le corporali forze non esercita, alla pruoua di quelle debbia esser chiamato. Dee bastare al mondo che gli huomini di lettere studiosi (per cominciare dal primo principio) ci dimostrino di Dio quanto per humano intelletto si possa comprendere; ci scoprano il mirabile ordine, col quale la diuina sapienza ha disposti i corsi celesti, & come ella per quelli ci mandi le sue influenze; ci insegnino la natura delle cose che sono contenute

Lode delle lettere.

,, Dal cielo, c'ha minori i cerchi suoi:

Informino gli animi nostri di belle discipline, & di lodeuoli costumi; dispongano le leggi, con le quali in pace, & in guerra ci possiamo gouernare; preparino a' corpi nostri salutifere medicine: & tengano uiui i nomi, & i glorioſi fatti de' caualieri, & di tante altre conditioni di persone mille, & mille anni dapoi che i corpi loro sono stati, o saranno in terra sepelliti. Queste & molte altre cose particolari, che di rammemorare hor tutte di una in una io non intendo, fanno gli scrittori si reuerendi, che sacri hanno meritato di esser nominati. Et dee assai bastare al mondo, che essi à quelle intendano, & in quelle & à se stessi, & altrui honore, et giouamento partoriscano, senza che habbiano ad essere obligati à leggi tutte diuerse dalle loro leggi. Quando adunque alcuno di questi tali fosse da caualiere à battaglia ricercato, egli potrebbe con la legge della caualleria rispondergli, che à lui la elettion delle arme appartenendosi, egli con le arme sue intende di difendersi: & che le arme sue sono la ragione, & la

uia ciuile. Et percioche le ragioni debbono esser pari, chi ricercato non puo essere, non douerà ne anche poter ricercare. Et per tanto quando persona di lettere richiedesse un caualiere, questi potrebbe medesimamente ricusar di uenire con colui à diffinition d'arme; & potrebbe egli leggiadramente rispondere. Dapoi che tu huomo di lettere richiedi me huomo di arme, appartenendosi à me la elettion di quelle, uoglio usarti cortesia, & uoglio che mi pruoui la tua intentione con le proprie tue arme delle tue scritture. Et in questa maniera potrà l'uno all'altro rendere (come uulgarmente si dice) pane per focaccia, essendo molto conueniente che Ciascun faccia quell'arte, in che egli è esperto. Et percioche questa non obligation di arme è da esser tenuta per priuilegio dato alle lettere, quando bene altri uolesse renuntiarlo, non gli douerebbe esser permesso, per essere quello stato conceduto all'ordine, & non alla persona: saluo se altri non fosse tale, che di arme, & di lettere facesse professione.

DELLE DISAGVAGLIANZE DE' nobili: & prima de' Signori. Cap. VII.

T perche questa materia del richiedere, dell'esser richiesto, & del potere, & del non potere ricusare di uenir con altrui à battaglia è molto ampia, & ha bisogno di molta consideratione, non ueggo come uenir se ne possa à uera determinatione, se de' gradi della nobiltà non si fauella. Ne uoglio hora introducere la quistion die

quale sia la uera nobiltà dell'huomo, che per ferma conclusione tengo io, che ella sia la uirtù, & che colui sia ueramente nobile, il quale è uirtuoso, o sia nato di alta, o di bassa conditione; & che quale non ha questa nobiltà di uirtù, sia nato di quantunque generosa famiglia si uoglia, quanto piu di chiara stirpe egli sarà uscito, tanto piu uile istimerò io che egli sia, non hauendo saputo seruare lo splendore, che da' maggiori suoi egli hauerà riceuuto. che (si come ben dice Chrisostomo) Che gioua la generatione à colui, che di sporchi uitij è maculato? o che nuoce il uil nascimento à quello altro, che di gentili costumi è adornato? Colui uoto si mostra di tutti i beni, che si gloria ne' suoi maggiori. Et sentenza di Seneca è, Che qual uuole di alcuno huomo far uera stima, & sapere quale egli sia, dee considerarlo ignudo, far che metta da parte il patrimonio, che lasci da canto gli honori, & le altre menzogne della fortuna, & che si spogli del proprio corpo anchora: & che quinci l'animo di lui si habbia à riguardare quale, & quanto egli sia, & se egli è grande del suo, o dell'altrui. Et ueramente la uera nobiltà nell'animo dimora, & dall'animo si dimostra. Ma (come detto ho) non intendo hora di disputare intorno à questa parte: che hauendo gia detto per adietro, che i macchiati di infamia possono essere dalla pruoua delle arme ributtati, è sempre da intendere che nobiltà non sia senza uirtù. & il mio ragionamento ha da essere nel suggetto, che io tratto hora del Duello, quali siano i gradi della nobiltà dell'esercitio delle arme, per li quali i caualieri uengano ad essere o pari, o diseguali;

Nobiltà uera.

Caualieri. che essendo sotto nome di caualieri compresi i Re, & gli Imperadori insieme co' gentilhuomini priuati, & co' soldati, pur fra loro si discerne essere tanta disaguaglianza, che alcuno non è, il quale non intenda, che à gentilhuomo non è lecito pareggiarsi con un Re, ne à soldato con l'Imperadore. Et come che questa materia da molti diuersamente sia stata trattata, noi ne parleremo ad un nuouo nostro modo particolare, accostandoci al costume de' gradi, & delle Signorie della presente nostra età. Diciamo adunque (per cominciar da alto) che uarie sono le uie, per le quali noi possiamo le diuersità de' gradi considerare; che quanto a' luoghi della dignità, nel primo costituiremo que' Prencipi, che ad altro Prencipe non sono sottoposti: & questi chiameremo noi Prencipi supremi. Appresso di questi metteremo i Re feudatarij: i quali riporremo sotto titolo di Serenissimi. Il terzo luogo daremo a' Signori Illustrissimi. Et sotto questi saranno in quarto luogo quelli, che Illustri sono intitolati: & in questo quaternario numero comprenderemo noi tutti i gradi delle Signorie. Questi tali adunque doueremo noi tener per fermo, che a' caualieri priuati sono superiori: & si come a' priuati sono superiori, cosi anchora diremo, che fra loro sono diseguali; che & gli Illustri à gli Illustrissimi ordinariamente hanno da cedere; & gli Illustrissimi a' Serenissimi; & questi a' Prencipi liberi hanno da dar luogo. oltra che fra quelli di un medesimo titolo ui puo anchora essere una gran disaguaglianza: concioſiacosa che altro è ch'uno Illustriss. o uno illustre dependa da Prencipe libero, o da feudatario. Ne minor.

Gradi di dignità.

consideratione si dee hauere alla nobiltà de' feudi, in quanto altri si suole inuestire con intera podestà di Prencipe, & altri non haurà molta piu auttorità, che si habbia un giudice ordinario. Poi non in ultimo luogo si douerà hauer risguardo alle altre qualità, & alle grandezze delle Signorie, si come se hauranno uassalli nobili, o nò; & se haueranno città, & copia di sudditi, & ampio stato. A tutte queste cose si dourà hauer consideratione, Se saranno Prencipi liberi, o feudatarij: Se saranno Serenissimi, o Illustrissimi, o Illustri: Se haueranno le loro inuestiture da Prencipi liberi, o da feudatarij, Se haueranno feudi nobili, & signorili; Et se possederanno nobile, & grande stato. & se troueremo che in tante distintioni di non molte siano differenti, doueremo dire che in questione d'arme debbiano essere anzi riputati pari, che l'uno possa l'altro rifiutare. Et percioche differenza alcuna non puo esser maggiore, che di esser libero, & soggetto, & i supremi Prencipi soli sono ueramente liberi, & tutti gli altri in alcun modo soggetti, doueremo tenere che un supremo Prencipe da Signore di altro grado non possa essere à battaglia ricercato. I Serenissimi ueramente per esser un grado maggiore de gli Illustrissimi, non douerranno ricusar di uenire in pruoua di arme con loro, quando siano in pari nobiltà di feudo, & nelle altre qualità non diseguali. Et il medesimo dico de gli Illustrissimi, & de gli Illustri, solo che le altre conditioni, cio è la grandezza, & la nobiltà de gli stati non siano di molto differenti: che per auanzar l'una conditione l'altra di un solo grado, non ueggo che legittima occa-

Qual Prencipe possa l'altro richiedere.

sione ci sia di non uoler che altri in querela di caualleria gli sia pari. Et cosi come per un grado io non intendo che disaguaglianza ui debbia essere, cosi non dirò che un Serenissimo possa esser richiesto da uno Illustrissimo di pari nobiltà di feudo, ma che di stato gli sia tanto inferiore, che in altro caso non si douerebbe sdegnare di riceuer da lui partito, & soldo. Ne dirò anchora, che un Serenissimo debbia combattere con uno Illustre, anchor che nobilissimo sia il suo feudo; Ne che uno Illustrissimo di grande stato possa essere richiesto da uno Illustre di piccola giuriditione, tutto che la nobiltà del feudo sia pari. Ma ben dirò che uno Illustre ilquale riconosca il feudo da Prencipe supremo, quantunque sia Signor di minore stato, possa richiedere uno Illustriss. che sia feudatario di feudatario, & che habbia Signoria maggiore; che con la nobiltà del feudo compenserò le altre disaguaglianze. Et cosi in somma mi risoluo in questa parte, che da' titoli, dalla nobiltà de' feudi, & da gli stati si hauranno à considerare le disaguaglianze de' Signori. Et secondo che hauranno piu o men parti pari, cosi douranno essere stimati eguali, o diseguali. Et à queste cose non lascerò di aggiungere anchora una altra cosa; che doue le altre qualità fossero, o pari, o non molto differenti, la querela potrebbe far disaguaglianza; Si come se un Principe, con tutto che egli fosse supremo, uolesse combatter con lo Imperadore per cosa, che allo Imperio si appartenesse: che in tal caso egli potrebbe esser legittimamente rifiutato, essendone lo Imperadore per la conditione della quistione

Disaguaglianza per querela.

diritto

diritto giudice, & per conseguente anchora senza paragone alcuno superiore.

DELLE DISAGVAGLIANZE DE' NOBILI PRIVATI. CAP. VIII.

GENTILHVOMINI, che di nobili famiglie nascono, o senza alcun grado, ouero hanno officio, o dignità, come gouerni di città, ambasciarie, o maggioranze di guerra. Et di questi, che alcuna impresa hanno da gouernare o l'officio è à tempo, o è in uita: Se è à tempo, occorrendo querela da diffinir con arme, si puo aspettare il fine dell'officio. Se in uita, essendo il grado tale, che faccia l'uno all'altro superiore, si puo combatter per campione. Se ueramente non è officio di tal qualità, colui, che di quello ha il gouerno, dee ueder se con la buona gratia del Signore puo il luogo non perdendo andare. à sodisfare all'honor suo; cio non potendo conseguire, dee ogni cosa abbandonare, & andar là, doue egli è in querela di arme domandato, o doue l'honor suo lo spinge à domandare altrui; che non hauendo l'huomo obligatione maggiore al mondo che all'honore, la minor dee dar luogo alla maggiore. Or come alcuno è nato nobile cosi è egli pari di ogni caualiero, che sia di condition priuata. Et anchor che altri fosse nato di casa Illustre, o di Illustrissima, non hauendo egli giuriditione, ne appartenendosi à lui succession di Signoria, potrà da ogni priuato caualiero essere à battaglia ricercato. Poscia essendo l'arte della guerra esercitio

Maestrato à tempo.

Maestrato in uita.

Le arme nobilitano.

nobilißimo intanto che da queſto molti di uile naſcimento hanno le loro caſe glorioſißimamente nobilitate, & illuſtrate, colui, che il meſtiero delle arme eſercita, pur che ſenza macchia, o ſenza far uile eſercitio lo eſerciti, fra' nobili, & fra' caualieri douerà eſſere annouerato. Ma non uorrei percio che altri per eſſere andato una uolta alla guerra, & per hauer tocca alcuna paga, & ſeruito due, o tre meſi, o ſtatoſi alle ſtanze un tempo ſenza hauer mai ſfodrata ſpada, ne uiſto nimico, ne udito ſuono di tromba, ſi penſaſſe di eſſere incontanente ingentilito: che queſto ſarebbe uno eſſerſi ſognato in Parnaſo di diuenir poeta, & la mattina eſſerſi poeta ritrouato. A' uoler nobile di non nobile diuenire ſi conuiene la nobiltà con le arme acquiſtare:

Come nobilitino le arme.

Et è neceſſario che à uolere eſſer fra caualieri riceuuto, ſi facciano opere degne di caualieri. Si uuole adunque piu di una uolta hauer fatto honorata pruoua della perſona, & eſſer lungamente ſtato in ſu la guerra, & eſſer per ſoldato, & per buon ſoldato conoſciuto; & in ſu la guerra & in tempo di pace conuien che honeſtamente ſi uiua; & in modo che ſi uegga che altri intenda pur di non eſſere altro che ſoldato, & di hauer quella per principale intentione, & eſercitio. Et ſe ne gli ſtudij delle lettere altri non acquiſta grado alcuno di honore, o di nobiltà, ſe non dopo le fatiche, & le uigilie di molti anni, penſi medeſimamente chi penſa con le arme di farſi nobile, di ſudare, & di tremare di molte ſtati, & di molti uerni, & di uegghiare di molte notti, & di dormirne di molte armato in ſu la dura terra, & di ſparger del ſangue, & con molti pericoli

di uita fare al mondo manifeste le sue prodezze. Et quando egli haurà fatte di queste cose, allhora potrà esser sicuro di esser ueramente nobile (percioche nobili sono quelli, che per le opere loro meritano di esser conosciuti) & che egli per difetto di nobiltà non potrà esser rifiutato. Or fra' soldati un soldato potrà combattere con ogni conditione di persone, come sono capi di squadre, sergenti, & altri da capitani in fuori, percioche la loro auttorità rappresenta signoria. Ben gli potranno richiedere, & essi risponder per campione trouandosi in imprese, & con grado: ma tornati alla conditione priuata, non ueggo perche non debbiano risponder con la persona. Et i capitani potranno l'un l'altro à Duello ricercare, saluo che non siano in grado cosi diseguale, che l'uno all'altro comandi. Et questo intendiamo di dire di ogni qualità di soldato cosi da piedi, come da cauallo. aggiungendo nondimeno che l'huomo d'arme per essere in honorato, & perpetuo esercitio di guerra, & per antico uso da' gentilhuomini frequentato, uiuendo come ad huomo d'arme si conuiene, & richiedendo un capitano particolare di fanti, non douerà esser rifiutato; ne egli perciò douerà un soldato da piedi rifiutare. Et dire' io che un capitano di fanti potesse richiedere un capitano di caualli, senon che per ordinario que' sono luoghi, che si danno à persone illustri, & le condutte delle genti d'arme si danno anche alle illustrissime. Et per tanto in questa parte si haurà da considerare la condition di quà, & di là, & la qualità delle imprese, che hanno. che il Capitano di fanti potrebbe hauer grado si ho-

Nobili.

Disagua-glianza fra soldati.

Huomo d'arme.

Capitani di fanti & di caualli.

noreuole, o egli anchora esser di famiglia si honorata, che non ui hauerebbe luogo à repulsa. Et questo, che ho detto tra' Capitani di fanti, di caualli, & di huomini d'arme, intendo anchora che si habbia da intendere de' fanti tra loro, & di quelli, che fanno il mestiero à cauallo, o siano huomini d'arme, o armati alla leggiera. che oltra i gradi delle loro maggioranze di guerra, quelli della nobiltà de' quali habbiamo parlato trattando de' Signori (se alcuni ne haueranno) uengano in consideratione. Et secondo le piu, o meno disaguaglianze siano pari, o diseguali. La qual regola da me data in generale da persone di intelletto ageuolmente a' casi particolari potrà essere accommodata.

CON QVALI PERSONE DEBBIA il caualiere entrare, & con quali non entrare in battaglia. Cap. IX.

NOi siamo andati assai uagabondi per questo spatioso campo di caualleria, ricercando quali debbiano esser dalle battaglie ributtati, & quali possano esser rifiutati: la qual materia è cosi ampia, & copiosa, che chi minutamente, & partitamente trattar la uolesse, maggior uolume ui si richiederebbe di quello, che in tutto il sugetto del Duello mia intentione non è di douere scriuere. Ma à me basta di hauer quasi col dito altrui mostrata la fonte, dalla quale si possa l'acqua attignere. Et per dire in conclusione, quello, ch'io sento in questa parte dall'officio del caualiero. Nel principio di que-

sto capitolo ho toccati due capi principali, & cio sono, di quelli, che debbono essere dalla battaglia ributtati, & di quelli, che possono esser rifiutati: che in questi due si uiene à ristringere quasi tutta la quistione delle persone, che entrano, o non entrano in Duello; concioſiacosa che i uitioſi, & gli infami debbono esser da' caualieri ributtati; & rifiutar si possono coloro, i quali per conditione sono diseguali. Et se altri uolesse sapere perche non habbiamo detto che in questi due capi si ristringa tutta, ma quasi tutta questa quistione, quegli sappia, cio essere stato detto da noi per quello, che di sopra habbiam trattato de' cherici, & de' letterati, i quali da gli steccati stanno lontani non come ributtati, ne come rifiutati, ma come priuilegiati; & come quelli, alla qualità, & al pregio della cui conditione non si conuiene ne di chiamare, ne di esser chiamati in pruoua di arme, essendo il loro studio, & il loro esercitio piu intento alla cura delle anime, & alla forza de gli animi, che à quelle del corpo. Et a' due capi di sopra proposti ritornando dico, che il ributtare i mancatori, i uitioſi, & gli scelerati è di obligatione, & di debito di caualleria; che il caualiero è tenuto à cosi douer fare, per non introducere al nobile esercitio delle arme persone, che degne non siano di comparire fra persone honoreuoli, essendosene per la propria loro colpa fatte indegne: Ne si dee nella pruoua delle arme dar fede à coloro, i quali alle ciuili testimonianze non sono riceuuti: Ne nelle battaglie, che per honore si prendono, hanno da entrare persone dishonorate. Et quando alcun caualiero pur

Chi debbia esser ributtato.

si conducesse à prender querela con persona, per mancamento suo, non atta à Duello, i Signori (si come ho anchor detto) & per diritto di caualleria, & per non lasciar dishonorare i campi loro, non douerebbono concedere abbattimento. Il rifiutare ueramente non è di obligatione di caualleria, ma di uolontà de' caualieri; percioche se altri non uuol conducersi in isteccato con persona di minor condition di se, questo è à lui lecito di fare, & legittimamente puo farlo, dando campion conueneuole per diffinitione della querela. Ma quando alcuno al grado non uolesse hauer rispetto, & con la persona sua si uolesse conducere à battaglia con chi per conditione, o per difetto di nascimento à lui non fosse da aguagliare, questi non si potrebbe dire di far torto alla caualleria, anzi di piu farle honore, concioſiacosa che ella non è pregio di conditione, ma di ualore. Et nelle disputationi delle arti, & delle scienze piu honorate non si guarda al lignaggio di alcuno, ma à quello, che egli uale: & cosi puo essere ualoroso huomo di humile, come di alto stato. Et l'honor de gli steccati non è tanto di hauer uinto un nato di nobile famiglia, quanto uno, che sia per ualente conosciuto. Poi si come i maggiori non si uergognano di chiamarsi caualieri insieme co' minori, cosi non si debbono uergognare di uenire insieme à fare opere di caualleria. Et se altri per esser nato di generosa famiglia non si guarda da fare altrui alcuna graue offesa, non so perche egli per cagion di chiarezza di sangue debbia ritrarsi da difenderla, o da mantenerla contra l'offeso. & in si fatto caso quando abbatti-

Officio de Signori.

Chi possa esser rifiutato.

Caualleria.

mento seguitar ne douesse, il parer mio saria che l'ingiuriante, o l'offenditore, che dire lo uogliamo, douesse con la persona sua rispondere al minore. Si come adunque biasimeuole cosa istimo, che persona honorata à persona, che per li uitij suoi sia abomineuole, anchor che ella fosse di nobile schiatta, condescenda à uolersi pareggiare; cosi anchora reputo, che sia opera cauallaresca il non essere intorno alle differenze delle conditioni molto guardigno, quando elle non siano nondimeno tanto diuerse, che si paia che la rana col bue (secondo la fauola) si tenti di aguagliare. Et questa altra cosa aggiungerò io, che si come io loderò chi non tanto haurà risguardo alla conditione, quanto al ualore di chi ha con lui querela; cosi biasimerò quell'altro, che di humile stato essendo, ad ogni grande si uorrà comparare; & non uorrà riconoscersi, ne contentarsi della sua forza. Et cio dico io, non solamente di coloro, i quali di humil nascimento hanno la generatione, ma di quegli altri anchora, che nati di chiarissimo sangue sono di condition priuata, & in quistion di honore uogliono esser pari alle persone Illustrissime. che se essi cotanto si stimano per essere stati, & per essere nelle famiglie loro de' grandi Signori, hanno anchor da conoscere, che i Signori hanno quelle case nobilitate, & che essi da' Signori hanno quella nobiltà riceuuta: & se da Signori riceuuta la hanno, sono tanto da meno de' Signori, quanto è da piu colui, il quale da altrui la nobiltà, che colui, che la riceue.

Nobili pretuosi.

DEL CHIAMARE ALLA MACCHIA. CAP. X.

AVENDO infino ad hora trattato quali siano quelle persone, che dal Duello debbiano esser cacciate, & quali à quello possano essere per disaguaglianza rifiutate, & quali non habbiano obligatione ne di domandare altrui, ne di rispondere essendo domandate: in questo luogo mi par di douer soggiunger quella quistione, che tra caualieri trattar si suole, se essendo alcuno chiamato alla macchia, egli conducere ui si debbia. Di che io dico, che essendo la caualleria uno grado honorato, il quale con le sue leggi, & giustificatamente dee essere gouernato, questo atto di chiamare alla macchia mi par che sia fuor di ogni legge, & senza alcuna giustificatione, & per conseguente tutto lontano da quelle maniere, le quali da persona di honore si debbono tenere. Percioche principalmente douendo i caualieri uiuer ne gli occhi de gli huomini, & nella luce, acciochè le loro operationi siano manifeste, & conseguire ne possano quell'honore, di che tanto sono disideroſi, non debbono andare à cercare i luoghi solitarij, & fuggire il cospetto de gli huomini. Sono i luoghi deserti luoghi da fiere, o da assassini, doue uergognosa cosa è à gentilhuomo conducersi in pruoua di Duello. Poi essendo il Duello una forma di giudicio, con le sue leggi ha da esser gouernato non meno, che i giudicij ciuili. Et se ne' giudicij ciuili per non seruar la forma

Caualleria.

del procedere si perdono delle liti, perche douerà uolere alcuno caualiero senza forma procedere alla diffinitione delle arme? Oltre che se auanti che à Duello si habbia à uenire uuol ragione, che si conosca la natura della querela (secondo che nel secondo libro habbiamo partitamente dimostrato) essendo coloro, che ad abbattimento si conducono, parti contrarie, alcun di loro non puo giudicare intorno à que' dubbij, che in quella querela possono occorrere. che si uede dapoi che cosi strabocchevolmente senza altra giustificatione alle arme corrono, che niuna cosa con ragione si ha da gouernare, ma il tutto con furore si ha da mettere in iscompiglio: Et cosi senza alcun giudicio, & senza alcuno ordine quel Duello si hauerà ad esequire. Aggiungasi à queste cose, che la querela potrebbe esser tale, che uenuta ad orecchie di persone intendenti, ageuolmente si potrebbe acquetare con sodisfattione delle parti senza metter mano à spada; & in questa guisa si leua ogni occasion di quiete. Et che dirò io, che douendo esser la prima intention del caualiero di non muouersi ad operatione alcuna, ne di ritirarsi se non quanto la giustitia lo chiama, & lo richiama; & l'honore lo spinge, & ne'l ritiene; andando appresso queste ciancie di uoler rispondere ad ogni uoce di chi lo sfidi à spada, & cappa, si lascia trasportar dallo appetito senza saper molte uolte perche egli metta la uita in arbitrio di fortuna? Ma pare ad alcuno gloriosa cosa il non mostrarsi curante di quella: ne è marauiglia se ci sono di quegli, che poco prezzano le cose, che sono di poco pregio. Et là doue queste corrotte

Vite di poco pregio.

usanze sono state in maggiore uso, ueduti se ne sono di memorabili esempij. Che molte uolte andando i caualieri alla zuffa accompagnati ciascuno da un compagno, condutti nel luogo deserto non bastaua che gli sfidati uenissero alle mani, ma i compagni diceuano, Et noi che faremo? ci starem forse con le mani alla cintura? & tirate fuori le spade senza alcuna nimistà hauere hauuta fra loro, & senza hauer cagione alcuna di rissa adosso si correuano, & insieme si uccideuano. Costume ueramente barbaro, & fiero, & non so se in altra natione di alcuno piu biasimeuole memoria ueruna se ne possa hauere. L'huomo animal di ragione senza ragione, & senza cagione disporsi ad uccidere l'huomo; & senza riceuere oltraggio, senza parola di ingiuria, o di carico, & senza sapere il perche, metterssi alla morte; & esser questo stimato ualore? Ma se ualore è quello, che è da ragione, & da consiglio accompagnato, douerem noi dire che le cosi fatte opere siano di ualore, o di furore? benche ne con nome di furore à me sembra che si possa conueneuolmente esprimere uno si sfrenato impeto; che le bestie, cui preme il furore, & cui porta l'impeto, & cui trasporta la rabbia, le bestie dico di una medesima spetie i denti, ne le unghie contra la loro spetie non riuolgono senza alcuna cagione. Or accioche i caualieri, i quali à spada, & cappa alle macchie si inuiano, possano intendere quello, che fanno quando o de gli altri domandano, o da altrui domandati uanno à luoghi deserti, uoglio che sappiano questo costume non hauere hauuto in Italia introduttione alcuna da legge, ne da stilo di caualieri

Abusi di Napoli.

Valore.

Furore.

Le bestie meglio de gli huomini si gouernano.

ma da regole di ruffiani, i quali uenuti in conteſa in coſi fatti luoghi traheuano di accordo à far lor brighe: & da loro parimente hanno hauuto origine molte altre coſe, che fuori d'ogni ragione ne' Duelli dal uulgo ſono ſtate riceuute; ſi come è, che per le mentite ſi combatta ſenza mirare che elle date ſiano ſopra coſa, alla quale abbattimento ſi conuenga; & che il combattere ſenza arme da difeſa ſia coſa honoreuole: & che il uinto poſſa combattere hauendone licenza dal uincitore; & altre ſimili ſconueneuolezze. Et diceuano que' maeſtri di noua diſciplina d'arme, che coſi richiedeua il puntiglio del compagnone. Et per hauere Napoli quel ricetto di coſi fatta faccia di huomini oltra gli altri luoghi di Italia famoſiſſimo, quiui hebbero initio queſte nuoue leggi; che in uſando tra quelle perſone infami de' gentilhuomini; & alcuni que' loro coſtumi notando, & apprendendo, & in opera cominciando à mettergli pian piano, come una peſte appigliandoſi, & alle corti trapaſſando, diſauuedutamente ſono ſtati in modo riceuuti, che poi opere da caualieri ſono ſtati reputati. Et di quindi è che infino a' noſtri giorni in quel Regno fra caualieri è ſtato uſato, che coſi ſtraboccheuolmente alle macchie ſi correua: & ſenza alcun riſguardo, ſenza alcuna cagione, pur che altri domandati gli haueſſe, ſenza domandare il perche, là s'inuiauano, & il ſangue ſpargeuano, & gittauano la uita, & l'anima, credendoſi di far bene atto honoreuole à non hauer conſideratione al diritto, ne al douere: & che l'eſſerſi uoluto regolar con ragione foſſe ſtato bene un gran difetto.

Ruffiani autori di regole di Duello.

Il combatter per mẽtite.

Il combatter ſenza arme da difeſa.

Il dar licẽza al uinto di combattere.

Il Puntiglio del Compagnone.

Il Bordello da Napoli.

,, Tanto è'l poter d'una prescritta usanza nata di una falsa openione. Ma & con quelle ragioni, che dette habbiamo, & con l'hauer notitia del bello, & honoreuole principio, il quale ha hauuto questo cosi frequentato costume, debbono i caualieri conoscere in quanto errore si trouino coloro, i quali istimano cosa honorata uno atto cosi uergognoso. Et sgannati di un tanto fallo nel tempo à uenire con ogni studio se ne hanno da guardare.

DEL DARE I CAMPIONI. CAP. XI.

ABBIAMO detto delle molte disaguaglianze de'nobili, per lequali il minore non puo il maggior costringere à rispondergli cõ la persona: Ma percioche la maggioranza altrui non dee far lecito a' grandi di opprimere ingiustamente i piccioli senza che à loro rimanga modo di risentirsi: ne debbono essi della ombra della nobiltà farsi un tale schermo, che sicuramente possano commetter de' mancamenti senza hauerne à render ragione altrui, è cosa molto conueniente, che si come in loro si ha risguardo al grado della nobiltà, cosi anchora allo honore, & alla giustitia di ogni priuato debbia essere di opportuno rimedio proueduto: & che la legge della caualleria cosi da' grandi, come da' piccioli, & da' mezani inuiolabilmente debbia essere osseruata. Et pertanto tutti quelli, che per cagione di eccellente grado di nobiltà si troueranno non obligati à douere ess

con altrui conducersi in isteccato, doueranno etiandio sapere, che in quistion di arme, che loro occorra di hauer con persone quantunque priuate, saranno debitori di dar campione, ilquale per diritta legge essendo arrenduto, o disdetto, o in altro modo uinto, l'arrenduto, il disdetto, & il uinto douerà esser quel Signore, il quale quel campione hauerà dato. Et qui ho da dire io, che sentenza di Dottori è, che in caso di battaglia da douersi fare per campione quelli, che i campioni appresentano debbono essi parimente appresentar se stessi, & esser sotto buona guardia tenuti, accioche al Duello non sia fatta la beffa, & che, perdendo il campione, essi non fuggano il giudicio. Il che ueramente si douerebbe fare, quando tale fosse la querela, che il perditor di quella di pena corporale douesse esser condannato; ma non ui si richiedendo altra punitione, che di rimaner prigione del uincitore, basterebbe assai, che si desse la sicurtà delle spese, & della taglia conueniente. Le leggi del dare i campioni sono queste. Che si doueranno dar persone non maculate di infamia, & pari à coloro, contra i quali haueranno da combattere: & quando l'una parte intende di dar campione, all'altra è medesimamente lecito di darlo. Vero è che quale uorrà seruarsi tal ragione, douerà nello scriuere tener tal maniera, che egli non perda poi questa prerogatiua, o giuriditione, che dire la uogliamo. che se altri scriuendo dicesse, che difenderà la querela con la persona sua, & poi uolesse dar campione, la contraria parte potrebbe di ragione rifiutarlo. Appresso è da sapere, che i campioni cosi dell'una, come dell'altra parte deb-

Leggi di dare i campioni.

bono giurare, che credono di combattere per giusta querela: & che faranno cosi il douer loro, come se loro proprio fosse lo interesse della quistione. Et qual campione studiosamente si lascia uincere, gli dee essere tagliata una mano; ne percio l'aduersario ha uinto; ma l'abbattimento si puo rinouare. Et i campioni anchora hanno da fare i giuramenti de gli incanti, secondo che gia nel secondo libro per uno particolare capitolo habbiamo dichiarato. Et come campione una uolta è stato uinto, cosi egli piu non puo combattere per altrui, ma si per se. Et qui non uoglio passar con silentio, che auuegna che la nobiltà priui egli i maggiori à dar campioni, possono nondimeno auuenire de' casi, che non che un piu con un men nobile, ma Signori con seruidori, & Prencipe con soggetto è tenuto à combattere con la persona: che essendo la fede un legame, per lo quale il Prencipe è di eguale obligatione legato insieme col soggetto, ne maggior ne minore obligatione ha questi uerso colui, che quegli uerso costui. Et ogni uolta che l'uno all'altro, o l'altro all'uno apporrà titolo di mancamento di fede, non ui haurà luogo à Campione; ma la persona dell'accusato con quella dello accusatore douerranno la querela diffinire. A' quale hora dunque il Signore accuserà il suddito, o il seruidore, di qual conditione che egli si sia, di fede uiolata, o per uia di donna, o di tradimento di stato, con la persona propria gliele hauerà à prouare: & il medesimo sarà anchora quando il suddito, o il seruidore accuserà il suo Signore. Non mirano molti Signori, & non hanno consideratione à quel giuramento, & à quella obligation di

Giuramento de campioni.

Querela di fede.

Signori hã da combatter co' sudditi.

fede, che hanno uerso i loro soggetti. Et senza hauere alcun risguardo alla fede loro tutto dì fanno di nuoui mancamenti senza ritenersi da diuenir traditori. che non meno traditori sono assai Signori molte uolte contra i loro soggetti, che si siano alcuni soggetti alcuna uolta contra di loro. Ma à loro perauuentura pare che la grandezza loro debbia i loro mancamenti coprire; & non intendono, che quanto essi sopra gli altri huomini sono inalzati, tanto sono i loro mancamenti maggiori: che douendo essi & con l'esempio, & con le leggi dare altrui la diritta istitutione della uita, essi alle leggi contraponendosi danno altrui esempij di cattiua uita. Tiranno, & non legittimo Signore è colui, il quale entra in alcuna Signoria senza dare, & torre con pari conuentione la fede dal popolo. Et se altri come Tiranno entra in istato, non ha il popolo obligatione di seruar quella fede, che egli tirannescamente è stato costretto di dare. Se ueramente co' legittimi giuramenti dati, & tolti dall'una, & dall'altra parte altri di alcuno Prencipato diuien possessore; egli con la osseruation della fede ha da tenersi i soggetti obligati à seruargli la fede. Et come egli la fede sua uiene à maculare, così incontanente è libero il popolo dalla obligatione della fedeltà; che colui di Signore, che egli era, col uiolar la fede è diuenuto Tiranno, & ha esso traditi i suoi soggetti. Et si come con un solo giuramento il Signore à tutto il popolo di fede si uiene ad obligare, così mancando à qualunque s'è l'uno del popolo, manca al giuramento suo, & à quello mancando egli il popolo dal giuramento suo, & dalla promessa fede rima-

Signori traditori & tiranni.

Tiranni.

Obligatione de' Signori co' soggetti.

Giuramento de' Signori col popolo.

ne assoluto. Perche debbono ben mirare i Signori in quale stato essi tutto di per un loro appetito mettano i loro stati; & debbono studiare di essere amanti, & seruanti de' loro sagramenti, & della loro fede, se uogliono che loro sia attenuta la promessa fede. Et per non mi stendere piu in questo suggetto dico, che essendo il mancamento della fede mancamento cosi grande ne' Signori, ragioneuole cosa è, che priuilegio non habbiano in querela di fede. Et se a' Signori conceder non si dee, molto meno è da consentirlo à persone di altra qualità, o conditione. Et passando piu auanti in questa materia, è da sapere, che oltra la disaguaglianza della nobiltà, ui sono etiandio delle maniere de' casi, che per rispetto delle persone è lecito dar campione; come se alcuno non sarà anchora in età di diciotto anni: Se sarà decrepito; Se infermo, o in tal modo della persona impedito, che non sia atto à battaglia: Se seruo, dirà di esser libero, & uorrà con le arme prouarlo (di che habbiamo fatto mentione nel seconde libro) il Signor suo gli darà campione. Ma intorno à questo capo à me occorre di dire, che questo fu ordine della legge Longobarda, per la quale si combatteua (come s'è detto) con iscudi, & con bastoni, & da qualunque maniera di persone: & hora che gli abbattimenti sono opere di honore, & di caualleria, non so come à serui si uorranno aprire gli steccati. Là onde a' Signori si conuerrà di hauer consideratione alla qualità di cosi fatte persone. Anchora se un seruo accusato essendo di ladroneccio, il Signor suo lo negasse, à lui si apparterebbe di combattere. Et se à donne accaderà hauer querela, &

Cãpioni da ti da persone priuate.

Età da Duello.

esse

esse per campione potranno far battaglia. Et non solamente in questi casi, i quali habbiamo espressi, si possono dar campioni da quelle persone, à cui diciamo cio essere dalla ragione conceduto: ma altri anchora per altrui puo prendere delle querele; come per amici, per uassalli, per serui, per famigliari, & per persone di sangue congiunte. Perche il marito per la moglie, il fratello per lo fratello, & per la sorella, & il figliuolo per lo padre potranno, & doueranno prender la difesa, quando quelli non siano atti all'esercitio delle arme, o sia cio per la età, o per indisposition, o per essere essi dallo studio dell'armeggiar lontani. Et prenderanno le querele non tanto come campioni, quanto come principali; che le ingiurie fatte à gli uni, à gli altri anchora sono comuni reputate, & massimamente quelle, che sono fatte a' padri: che se i figliuoli dell'honore, & della infamia de' padri loro rimangono heredi, & successori, consequente è anchora, che essi à ributtar le loro ingiurie come ingiurie proprie siano etiandio obligati. Et come che alle persone congiunte di muouersi alla difesa de' loro congiunti si appartenga, non è percio che à colui, la cui persona è offesa, non ne rimanga libera la elettione di chi piu piacerà à lui di mettere in isteccato, o congiunto, o straniero, che egli sia, pur che egli habbia le conditioni, le quali da noi sono state disopra dichiarate. Et questo è da aggiungere anchor per piu chiarezza di questo articolo, che co'loro, i quali per qual si uoglia cagione ricercati à battaglia possono dar campione, possono medesimamente per campione ricercare altrui.

Querele prese per altrui.

Le ingiurie de' padri offendono i figliuoli.

L'offeso ha da eleggere il campione.

SE FRA DVE RE SI DEBBIA VENIRE à battaglia per querela di ſtati. Cap. XII.

IO non uoglio laſciar di parlare di una quiſtione, che da gli ſcrittori del Duello uien propoſta. Se naſcendo querela fra due Re per cagione di alcun Regno, ſarà lecito che per quella fra loro ſi uenga ad abbattimento con le loro perſone. Et ſopra queſta ſi fa una tal riſolutione, che eſſi à tal determinatione uenir non debbono per uia di arme, ſenon con gli eſerciti; che coſi ſi potrà dire che il uincitore per ragion di arme, per diuina prouidenza, & per giuſtitia habbia di quel Regno fatto acquiſto: et che conquiſtandolo per Duello come Tiranno il poſſederebbe, & che hauendo que' Re figliuoli etiandio in Duello à quelli uerrebbono à pregiudicare; oltra che ſenza la uoluntà de' uaſſalli non douerebbono metterſi à tali proue. Allaquale riſolutione, & alle quali ragioni riſpondendo, & dalle ultime alle prime ritornando dico, che ſe i Re ne' gouerni de' Regni loro, nell'imporre loro le grauezze, uel trattar le coſe dello intereſſe de' ſudditi, & nel far delle guerre non ſenza grande ſtratio di quelli, non fanno deliberatione ſenza la uoluntà de' loro uaſſalli, ragioneuol coſa è anchora che ſenza il conſentimento di quelli non debbiano mettere à pericolo le proprie loro perſone: ma ſe nelle coſe, che ſono altrui di peſo, & di afflittione ſenza l'altrui parere ſi riſoluono, & coſi facendo non ſi poſſono chiamar Tiranni, non ueggo perche ſenza biaſimo di Tirannia

I Re debbono combatter per li ſudditi.

non debbiano anche senza l'altrui consiglio poter determinare di quelle, che si fanno per alleggiamento, & per beneficio altrui. Poi non migliore argomento mi sembra che sia quello, doue allegano il pregiudicio de' figliuoli; anzi è questa una ragione (per mio parere) molto uolgare, quasi come si uoglia argumentare, che gli huomini à quali i Re sopraſtanno, siano cosi nelle facultà de' Prencipi, come sono gli armenti, & le gregge de' buoi, de gli asini, delle pecore, & delle capre in podestà di coloro, che comperate le hanno à danari contanti; là onde allo interesse de' successori del Re, & non à quello de' popoli si debba hauer consideratione. Non intendono coloro, che cosi tengono, che la institutione de' Prencipati non fu perche un'huomo douesse gli altri huomini signoreggiare; ma accioche egli douesse di quelli prendere il carico del gouerno. Ma se udiranno quello, che in questa materia dice il diuin Platone, sapranno che i popoli non sono ordinati per li Prencipi, ma i Prencipi per li popoli. Di che è da dire, che non alla utilità di colui, che gouerna, ma al beneficio di quelli, che hanno ad esser gouernati si dee hauer risguardo: & che non alla commodità dell'uno, ma à quella de' molti si dee hauer consideratione, essendo molto piu conueniente, che la uita dell'uno si sparga per lo popolo, che quella del popolo per l'uno; dicendo massimamente il Prencipe di tutti i Prencipi, che il buon pastore mette l'anima sua per le pecore sue. Que' Prencipi adunque saranno ueramente Prencipi, i quali postposto il loro particolare al bene uniuersale riuolgeranno i loro pensieri, & le loro operationi: & quel-

Institutione de' Prencipati.

Signori ordinati per li popoli.

Prencipi ueri.

Tiranni. li non di Prencipi, ma di Tiranni meriteranno ueramente nome, i quali senza mirare al publico bene, il tutto à priuato beneficio conuertiranno. Di comune utilità douerà essere stimato, che i Prencipi, & i Re nelle quistioni loro debbiano essi con le proprie loro persone prender le querele, concioſiacoſa che in cotal guisa un giorno, & una sola uita uiene à metter fine à tutta la differenza; là doue se ella con guerra si ha da terminare, ne lunghezza di tempo, ne infinita quantità di uite non basta à metterui fine. Et hoggi si fa una battaglia; domane se ne fa una altra: Hoggi è sconfitto uno esercito; domane ne è dispersо uno altro; & dopo domane di quà, & di là, di nuoui se ne rifanno con distruttione de' paesi, con mortalità de' popoli, & con oppressione de' poueri innocenti. Et non amor di giustitia, non affettione, che si porti a' soggetti, è quello, che a' Prencipi mette le arme in mano, ma ingordigia & scelerato disiderio di hauere. Et nelle guerre tal maniere si tengono, che quando anchora la intention principale fosse giustissima, ingiustissimi sono i modi del guerreggiare. Perche molto piu lodeuole sarebbe, che o per appetito, o per giustitia che si facciano le guerre, coloro, che ne sono gli auttori, fra loro se ne trahessero l'appetito: & in una, anzi che in tante migliaia di spade, si contentassero, che Dio la sua giustitia hauesse à dimostrare: che non meno in una, che in molte spade si ha da aspettare la diuina giustitia. Ne men potente è la fortuna nelle battaglie de gli eserciti (se pur alla fortuna alcuna auttorità uogliamo attribuire) che nelle particolari. Et se Dio è il Signor de gli eserciti, egli

Le guerre.

ha anche il gouerno de' Prencipi; & il loro destino, & i loro cuori sono nelle sue mani: & è colui (come dice il Propheta)

,, Ch'a i Re dona salute, & che'l suo seruo
,, Dauid ricoura dal nocente ferro.

Et per maggior confermatione di questa mia sentenza ho anchor da dire, che gli inuestigatori de' diuini secreti dicono, che tosto che le anime nostre in questi nostri corpi terreni sono entrate, cosi incontanente à ciascuno di noi è dato un Angiolo, il quale ci habbia da reggere, & da gouernare. Ilche ha egli da far con tanta cura, & con tanta diligenza, che di quello officio ne ha da render ragione nel giudicio uniuersale: perche uogliono, che di que' tali Angioli si habbia da intendere che parli Paolo, quando dice, Non sapete uoi, che anche gli Angioli haurete à giudicare? Or di conditione alcuna di persona humana non è, chi non habbia uno di que' guardiani; ma (secondo che dicono que' sacri Theologanti) come altri entra alla possessione di alcun Prencipato, cosi subitamente Domenedio gli manda uno altro Angiolo di quella Hierarchia, la quale a' Prencipi, è preposta: accioche quegli à lui tenga compagnia, & ne prenda il pensiero. Et cosi l'uno ha di lui cura, come di huomo, & l'altro come di Prencipe. Là onde uoglio dire io, che que' diuini gouernatori, i quali in Dio ueggono la uera giustitia, & il uero giudicio, ogni uolta che i Prencipi à loro raccomandati ad abbattimento uenissero, non è da credere, senon che al diritto, & al giusto hauessero ad acconsentire: Et che quegli, dalla cui parte fosse la ragione inanimasse il

Angioli.

ſuo caualiero alla pugna, & ualor gli accreſceſſe, & gli faceſſe uittoria conſeguire. Et che quell'altro, il quale dal canto ſuo ſentiſſe eſſere il torto, faceſſe meno ardito il cuore, & men pronte le mani del ſuo contra il giuſto uoler diuino: di che altro che uero giudicio non ſe ne haurebbe da aſpettare. Et credo io, che i Prencipi coſi facendo, farebbono opera à Dio gratiſſima, ſolo che per zelo di giuſtitia, & per iſchifar il tanto ſpargimento del ſangue humano à farlo ſi conduceſſero. Il che non direi io coſi ſicuramente, ſe altra uolta fatto non ſi foſſe: ma ſe noi ſappiamo, che Dauid gia eletto da Dio al Regno, & unto, & pieno dello ſpirito di Dio preſe le arme per l'honore, & per la ſalute del popolo di Dio contra lo incirconciſo Philiſteo, perche uorremo noi dire che piu ſia conueneuole di raccorre i popoli di amendue le parti alla battaglia, che diffinirla con pericolo di uno, o di due ſoli? Et che dirò che i medeſimi, i quali diſputano, che i Re non debbono uenire à battaglia, allegano de gli eſempij de' Re, che o ad abbattimento ſono uenuti, o di uenirui hanno tenuto trattato, o per non eſſerui uenuti ſono ſtati condannati; Nel uero la conceßion data da Papa Martino al Re Carlo, & al Re Pietro di Aragona di douer combatter con le loro perſone per diffinitione delle ragioni del Regno di Sicilia, pare à me che foſſe una dichiaratione, che i Re con le loro proprie ſpade douerebbono porger rimedio a' trauagli de' popoli, mettendo fine alle tante loro ucciſioni. Non uoglio tacere anchora una altra coſa, la quale mi pare, che ſia bella da notare; che quegli ſcrittori, i quali non uo-

Contradittione di Dottori.

gliono, che i Re uengano insieme ad abbattimento, non uogliono, che lo Imperadore possa rifiutar di uenire à battaglia particolare con un Re per cagion di stato, pur che quello non sia allo Imperio appartenente: percioche (come dicono) in tal caso non combatte come Imperadore, ma come Re. Or come questo possa essere, che qui non si possa rifiutar la battaglia, & che quiui non si debbia pigliare, io non lo intendo. Ben intendo che queste sono opinioni di persone, che piu giudicano per affettione, che per ragione: dapoi che non uolendo che i Re combattano, per fargli pari allo Imperadore gli uogliono far combattere. Il parer mio è, che tenendosi, che fra due Re per un Regno non si debbia combattere, sia souerchio il disputare se fra lo Imperadore, & un Re per tale occasione possa seguir Duello. Et se in questo caso si concede che si habbia à fare, non so come nell'altro si possa denegare. Io, si come nelle quistione che propongono di Imperadore, & di Re ageuolmente concorro, con le conditioni nondimeno che nel capitolo, doue della nobiltà de' Signori si tratta, habbiamo dimostro, cosi in quella, doue parlano di due Re, sono di parere in tutto diuerso; Et tengo, che le quistioni de' Prencipi fra Prencipi si debbono piu tosto con le lor persone diffinire che con la disfattione de' popoli.

Re & Imperadore.

DELLE SODISFATTIONI, CHE fra caualieri dar si debbono. Cap. XIII.

APOI che io ho della materia del Duello detto, quanto à me è paruto che sia necessario di intendere a' caualieri, mi pare che sia anche molto conueneuole, che io habbia à dire alcuna cosa di quelle sodisfattioni, che debbia dar l'uno all'altro, quando si senta di hauerlo à torto ingiuriato, o incaricato. Et auanti che à dirne altro mi conduca, non posso fare, ch'io sommamente non danni una uolgare, & gia inuecchiata opinione, la quale è, che come altri ha fatta, o detta cosa che sia, o buona, o rea che ella si sia, egli per buona la dee difendere, & mantenere. Ilche quanto sia da approuare, à me da il cuore di douerlo in non molte parole ad ogni sano intelletto poter far manifesto. Et dico, che essendo l'huomo da' bruti animali distinto principalmente per la ragione, ogni uolta che egli fuor di ragione, et con impeto alcuna cosa adopera, uiene ad operare atto di bestia, & in bestia si uiene à trasfigurare. Ilche intesero gli antichi Theologi, o Poeti, che dir gli uogliamo (che Poeti furono i primi Theologi, & Theologi i primi Poeti) i quali descriuendo gli huomini in bestie tramutati, altro non uollero significare, se non que' tali hauere adoperate cose proprie di quelle bestie, delle quali diceuano che essi haueuano la forma appresa. Et à questo s'accorda lo scrittor dello Spirito santo dicendo,

Opiniõ uulgare dannata.

Huomini mutati in bestie.

,, L'huom in honore essendo non l'ha inteso;

,, S'è comparato à gli animali bruti,
,, Et à quelli s'è fatto simigliante.

Or se per operar da bestie gli huomini in bestie si conuertono, tanto habbiamo noi à dire anchora, che essi in quella forma rimangano, quanto dimorano in quella loro operatione, o opinione, che lo stare in quella bene sia. Ne altro mezo debbiam dire, che trouar si possa (dirò cosi) da disbestiarsi, che riconoscer l'errore, pentirsene, & farne l'ammenda. Et fermamente dee l'huomo per principal guida, & maestra della uita sua seguitar la ragione. Et se egli alcuna uolta pure incappa in qualche errore, poi che il peccare è cosa humana, se ne dee egli quanto piu tosto può ritirare, essendo cosa angelica l'ammendarsi. Et per parlare nel particolare delle cose di caualleria, Noi pur sappiamo l'officio di questo grado essere il solleuar gli oppressi, il difender la giustitia, & l'abbattere gli orgogliosi: & altri il tutto in contrario riuolgendo adopera la spada, insegna, & arme di giustitia, ad opprimer la ragione, ad operar le ingiustitie, et à confonder la uerità. Et è uscita questa mala opinione, & questo peruerso costume, di che io fauello nel uulgo in maniera, che dal uulgo è reputata opera uile, che altri proceda con ragione, & consenta al douere, & alla equità. Ma con tutto che molti siano quelli, i quali questa corrotta usanza uanno seguitando, nondimeno da piu generosi spiriti è approuata quella sentenza, la quale è da noi predicata. Et mi ricorda hauer gia udito il Signor LVIGI Gonzaga, quello dico, il quale morì Capitano di santa chiesa, & il cui ualore è stato tanto conosciuto, che in men-

Disdirsi del l'errore.

Officio di caualieri.

Luigi Gonzaga.

te di alcuno non dee cadere, che egli per uiltà di cuore da alcuna honoreuole impresa si fosse rimosso: à lui dico udi già io dire, che quando egli si fosse sentito hauer detto, o fatto cosa men che buona, per la quale gli fosse stata proposta pruoua di arme, prima che mettersi à combattere per la iniquità contra il diritto, & per la falsità contra il uero, egli si sarebbe liberamente disdetto. Et questa dee ueramente esser stimata opera di huomo, di caualiero, & di Christiano, che la ragione à cosi douere far ci induce: & la legge, & il debito del grado della caualleria cosi richiede; & tutte le dottrine, non solamente de' christiani, ma quelle anchora de gli antichi philosophanti, questo ci insegnano. Et io non mi stenderò in allegarne molte auttorità; ma sarò contento del testimonio di Platone, il quale à Dionisio Re di Sicilia scriuendo lo ammonisce, che debbia disdirsi di quello, che egli hauea falsamente detto. Et con la sentenza di un caualiere cosi ualoroso, & di un philosopho cosi famoso mi contenterò di hauer conchiusa la mia opinione.

CHE NON SI DEE ANDARE APpresso alle opinioni del uulgo. Cap. XIIII.

NOi ueggiamo la terra naturalmente producer delle cose uelenose, & delle spine, & delle herbe, & delle piante o non utili, o nociue; & quelle, come madre, nudrire senza alcuno aiuto di artificio humano; & le buone, & utili, & gioueuoli esser da quella; come da matrigna, con

fatica riceuute, & hauer di continua cultura bisogno, & di esser rinouate di anno in anno. Et quello, che nella terra ueggiamo delle semenze delle cose, si sente ne gli huomini delle buone, & delle cattiue opinioni: Che queste per la natural malitia nostra da noi sono concepute, riceuute, & con uniuersal consentimento abbracciate: doue à quelle altre & i cuori nostri stanno ostinati à uolerle raccogliere, & le orecchie stanno serrate per non le udire. Et molto studio ui uuole ad intender la uerità, & molta fatica à fare, che ella cappia nelle menti altrui. Euidentissimo testimonio della grossezza di questi nostri corpi terreni, dapoi che l'anime nostre per loro natura atte à scorgere le cose nelle loro proprie forme, hanno da penar tanto prima che con la loro acutezza quelli possano trapassare. Et quanto la fatica è maggiore, tanto è anchor da dire, che men molti siano coloro, i quali del uero habbiano uera conoscenza: perche se le uolgari opinioni sono tanto dalla uerità lontane, non è che alcuno se ne habbia à marauigliare. Ma percioche da huomini dottissimi le conditioni de' mortali in tre maniere sono state distinte: di coloro, che da se sono atti alla inuestigatione della uerità, i quali ottimi sono appellati: & di quegli altri, che à cosi bella impresa atti non conoscendosi, obediscono à coloro, che dirittamente gli ammoniscono; & questi buoni sono nominati; & ultimamente di coloro, che ne essi sanno, ne uogliono altrui porgere orecchie, à quali di cattiui conueneuolmente è dato il cognome; poi che ad ogniuno non è conceduto di potere esser ne' primi annouerato, debbiamo almeno credendo à gli huo-

Malitia humana.

Tre maniere di huomini.

mini, la cui auttorità, & la cui dottrina ueggiamo essere approuata, le lor sentenze seguitare; & guardarci di non uoler per la nostra ostinatione traboccar nel grado ultimo; il quale è de' cattiui. Ilche si come in tutte le maniere del uiuer nostro da noi si douerà mettere in opera, così anchora ne gli ordini delle cose di caualleria sarà conueniente che si habbia à fare dalle uolgari opinioni allontanandoci, & andando appresso le pedate di coloro, i quali per ualore, & per iscienza famosi la diritta uia ci hanno in alcun modo dimostrata, regolandoci con la legge della ragione, & non secondo la uanità di coloro, i quali piu à caso, o con impeto, che con ragioneuole discorso, o con giudicio di sano intelletto regolano le loro operationi. Et dapoi che questo camino in tutti questi nostri libri ci siamo affaticati di tenere, ne la proposta materia continuando per lo medesimo camineremo in trattar delle paci, & delle sodisfattioni.

DELLE SODISFATTIONI IN GENERALE. CAP. XV.

Pace che habbia à durare.

IN trattando la materia delle paci debbono primieramente pensare i caualieri, che quelle paci si debbono sperare che habbiano à conseruarsi, le quali si fanno con quella minor grauezza delle parti, che sia possibile. Et non dee alcuno uoler aggrauar l'uno per appetito dell'altro. Che molte uolte si richieggono cose tali, che sono piu di aggrauamento dell'offenditore, che di rileua-

mento dell'offeso. Et questo non è segno di uoler far pace, ma uendetta. Ben è uero, che quando l'una delle parti debbia rimanere in alcuna cosa aggrauata, honesta cosa è che sia aggrauato colui, che si troua hauere à torto fatta la offesa. Percioche se tu mi togli del mio, ogni ragione uuole che tu di quello interamente mi ristori, anchor che tu ui habbia in tal ristoro à metter del tuo. Or nelle offese, che altri fa ad altrui, due cose ordinariamente si sogliono considerare; il fatto, del quale altri è offeso, & il modo, col quale è fatta la offesa. Che dal fatto ne uiene la ingiuria, & dal modo ne uiene il carico. Esempio ci sia; Lionardo dà una bastonata ad Oliuiero, non hauendo Oliuiero cagione di guardarsi da lui: Et quella data si dà à fuggire. In questo atto la percossa è la ingiuria. Il carico ueramente è, che ad Oliuiero tocca à prouare che colui con tristo atto lo ha offeso. Douendosi adunque uenire alla pace, Lionardo dirà che non si guardando da lui Oliuiero, ne hauendo cagione da guardarsene, egli gli fece la tale ingiuria: & che data la percossa se ne fuggì, in modo che colui non potè fare il debito risentimento: & che egli non è huomo ad egual partito da fargli carico, ne offesa piu che colui sia per fare à lui. Et con queste parole uenendo egli à far chiaro il modo, col quale ha offeso Oliuiero, uiene à liberarlo dalla obligatione del prouare l'atto essere stato tristo; che prouar non bisogna quello, che è gia fatto chiaro. Si che la sola ingiuria gli uiene à rimanere: per la quale, o sia ella grande, o picciola, è cosa ordinaria il domandarne perdono. Poi anchora le parole secondo le conditioni, la età, &

Nelle paci chi habbia da patir grauezza.

Consideration delle offese.

Ingiuria.

Carico.

Forma di pace.

Il domandar perdono.

le professioni delle persone si possono alterare, & riformare; che questo al giudicio de' mezani si rimette. Alcuni uogliono che altri dica di hauere fatto malamente, o tristamente à dire, o à fare la tal cosa: Et non s'aueggono che malamente, & tristamente non uuol dire se non con mal modo, & con tristo modo: & da che altri espone il tristo modo, col quale lo ha offeso, uiene à confessare di hauerlo tristamente offeso. Et per tanto io non uorrei che alcun facesse piu conto delle parole, che della sentenza di quelle. Et poi che con la sentenza gli offesi uengono ad essere discaricati, il cercare altre parole non è uoler disgrauar se, ma maggiormente aggrauare altrui. Ma percioche delle ingiurie due sono le maniere; & cio è di fatti & di parole, delle une, & delle altre faremo separatamente i nostri ragionamenti.

Malamẽte. Tristamente.

DELLE SODISFATTIONI PER LE INGIVRIE DE' FATTI. CAP. XVI.

IO so che openione di molti è, che alle offese di fatti non si possa con parole sodisfare. Da' quali la mia è in tutto diuersa. Che questa materia non è da essere semplicemente considerata da parole à fatti, ma dalla grauezza, & dalla grandezza della uergogna, che uien altrui da' fatti, & dalle parole: & da quella uergogna, che io mi fo da me stesso, & che mi uiene fatta da altrui. Che qual reputaremo noi che piu honorato, o piu suergognato debbia rimanere, o quel caualiero, il quale à tradimento

Parole sodisfanno à fatti.

sarà stato offeso? o quell'altro, il quale hauerà il mancamento commesso? Et quello, che detto ho del tradimento, dico anchora della soperchiaria del ferire altrui di dietro, & de gli altri tristi modi da oltraggiare altrui. Qui non sembra à me che ci possa essere dubitatione alcuna, che maggiore non debbia essere la uergogna di colui, che ha fatta, che di colui, che ha riceuuta la ingiuria (secondo che anchora nel secondo libro habbiamo ragionato) Che se io confesso di hauer il mancamento commesso: & se tu per la mia confessione uieni ad esser giustificato di non hauer fatto alcun fallo, perche non dei rimaner sodisfatto domandandotene io perdono? Veramente io non so alcuna cosi atroce ingiuria imaginare, alla quale non mi paia che una si fatta sodisfattione debbia esser assai, essendo massimamente sempre stato costume de' piu generosi animi il perdonar uolentieri. Ma percioche non mancano di quelli, che in caso di graue ingiuria uogliono che altri liberamente si rimetta nelle loro mani, & nella loro discretione, Io non so quanto questa sia destra, ne honorata uia da uenire à pace; che se l'offeso con le mani sue si prende alcuna sodisfattione, pare che faccia poco cortesemente: & da tali modi di procedere habbiamo uisto non finirsi, ma raddoppiarsi le nimicitie, & le querele. Et se senza fare altra dimostratione si piglia quella remissione per sodisfattione, la cosa non manca di sospetto, che cosi fra loro sia stato conuenuto; ilche è in pregiudicio dell'honore dello offeso. Vero è, che se altri disauuedutamente, o strabocchevolmente altrui offendesse, & subito del suo errore auue-

Il perdonar è da animo generoso.

Remissioni.

duto gli si gittasse a' piedi; gli porgesse la spada; & nelle mani sue si rimettesse; & usasse ogni atto di humiltà, & di pentimento: & che l'offeso senza altro lo abbracciasse, & lo rileuasse, & l'uno & l'altro haurei io per atto di honoratissimo caualiero. Ma come la cosa è raffreddata, & che ella per mezani si comincia à trattare, mal pare à me che si possa parlar di concordia per uia di remissione. Et per tornare à confermar quello, che detto ho, le parole poter esser bastante sodisfattione alle ingiurie de' fatti, Dico che auuenendo che altri da altrui fosse grauemente oltraggiato, & gli scriuesse che intende di prouargli che egli ha fatto atto da uile, & da reo huomo, & da mal caualiero; & che colui rispondendo gli dicesse che egli confessa di hauer uilmente operato, & da reo huomo, & da mal caualiero; certa cosa è che fra loro non ui rimarrebbe querela, ne obligatione di honore. Et se anchora conduttì allo steccato nel formarsi i capitoli fra i Padrini, il Padrino del reo alla forma della querela consentisse, & confermasse esser uero quello, che per l'aduersario si dicesse, & la querela cedesse; l'abbattimento uerrebbe medesimamente à cessare. Ilche se così è, come ueramente è, non ueggo perche quelle medesime parole, le quali & ne' cartelli, & al campo mi possono sodisfare, non debbiano essermi di pienissima sodisfattione, quando presenti persone di honore mi siano dette dalla bocca dello istesso mio aduersario: & che egli anchora perdonanza mi domandi. Et con queste ragioni fermamente si conchiude, alle ingiurie de' fatti potersi di parole sodisfare.

DELLA

DELLA CONTRADITTIONE DI alcune uolgari opinioni in materia di sodisfattione. Cap. XVII.

Abbiamo à dietro mostrato quanto si ingannino coloro, i quali tengono che come alcuno ha fatta, o detta cosa alcuna, o buona o rea che ella si sia, per buona la dee difendere, & mantenere. Et nel precedente capitolo parlato habbiamo della falsità di quell'altra opinione, che con parole alle ingiurie de' fatti non si possa sodisfare. Nella quale sentenza coloro, che si trouano sogliono allegare auttorità di Capitani generali, che dir soleuano; Gli hai dato? Di cio che uuole. Il quale detto quanto meriti di esser approuato, per quello, che gia detto s'è da noi, si puo comprendere. Et io non credo, che persona di sano intelletto, se si sentirà con honesto risentimento hauer con mano, o con bastone, o altramente percosso altrui, uoglia per far la pace dire di hauerlo da traditore, & tristamente offeso. Ma percioche dell'una, & dell'altra di queste due opinioni habbiamo separatamente ragionato assai, hora di amendue insieme parlando dico, Che da quelle conoscer si puo la falsità delle uolgari openioni: che queste per comune consentimento uengono per buone riceuute: & pur, se uogliamo con sincero giudicio considerarle, troueremo che l'una all'altra uiene à contradire. Che se io debbo mantenere per ben fatto tutto quello, che haurò fatto, non potrò con honor mio dir per sodisfattio-

ne dello offeso non solamente tutto quello, che egli uorrà che io dica, ma ne pur cosa ueruna. Et se io potrò dire cio che egli uorrà, non sarà uero che io debbia mantenere per ben fatto tutto quello, che hauerò fatto: Hora da una cosi aperta contradittione manifesta contrarietà comprendendosi, si douerebbono pur rauuedere i caualieri del loro errore: & rauuedendosi, se ne douerebbono ritirare: potendo massimamente intendere anchora, che si come queste due opinioni tra loro si contradicono, cosi all'una, & all'altra di loro contradice la ragione. Et quella è ueramente opinione lodeuole, & caualleresca, la quale è sopra le leggi della ragione fondata. Et appresso à quella hanno da andare le persone di honore, & di ualore studiose: che opera alcuna non è da essere stimata ne ualorosa, ne honorata, se ella dalla ragione non è accompagnata.

DELLE SODISFATTIONI DA darsi per le ingiurie de' fatti. Cap. XVIII.

Si dee dire il uero.

ET uenendo al particolare delle sodisfattioni, che si hanno da dare. Tutto il fondamento di quelle ha da essere in su la uerità; che quale ha il torto dee confessarlo; & chi ha ragione in quella si dee conseruare. Et per tanto chi mosso da giusto sdegno, & da giusta cagione si sarà risentito conuenientemente contra chi che sia, non hauerà da dare altra sodisfattione, se non dire che gli duole di hauere hauuto cagione di hauergli usato quell'atto: & che quando senza cagione lo hauesse fatto,

haurebbe fatto male, o da reo huomo; o non da gentil-huomo ne da caualiero; o parole ſimiglianti. Et potrà anchor pregarlo che gli ſia amico: Et colui, che ne ha all'altro data la cagione, la ſua colpa riconoſcendo, douerà contentarſi di quanto di ragione gli ſi conuiene; & non uoler nell'error continuare, ſe non uorrà (ſecondo che gia da noi s'è detto) rimanerſi transformato in fiera. Et quando per qual ſi uoglia parole due metteſſero le mani alle arme, & l'uno di loro ferito ne rimaneſſe, non ſarebbe da dubitare che ſenza altro non ſi poteſſero conducere alla pace; che quel ſangue laua ogni macchia da qualunque parte ella ſtata ſi ſia; Ne ad alcuno ſi puo rimprouerare difetto, hauendo l'uno, & l'altro fatto dimoſtratione di animo ardito, & da caualiero. Et ſe egli interueniſſe che altri offendeſſe altrui di qual ſi uoglia offeſa: & che l'offeſo metteſſe mano all'arme, & l'offenditore ſi metteſſe à fuggire, anchor che l'offeſo giunger non lo poteſſe, non ſarebbe da dire ſe non che & colui con la fuga per uile, & per codardo ſi foſſe condannato; & che queſt'altro ne rimaneſſe honorato; albergando l'honor caualleresco nella faccia, & nelle mani; & non nelle ſpalle, & ne' piedi. Ma douendoſi uenire alla pace, colui douerebbe confeſſar la ſua uiltà, & della offeſa chiederne perdono. Et ſe altri altrui offendeſſe non con alcuno mal modo, ma à torto; & l'altro non ſe ne riſentiſſe, potendoſene incontanente riſentire; l'offenditore ſecondo la qualità della perſona offeſa hauerà à dire di hauere hauuto il torto, o di hauer operato contra ragione; o fatto coſa che egli non douea; o non da gen-

tilhuomo: & in tutte le maniere pur gliene domanderà perdonanza. Se ueramente tra mascherati (come spesso auuiene) non conoscendosi tra loro auueniſſe, che alcuno di loro fosse ingiuriato: Il rimedio sarebbe dire. Non ui ho conosciuto: & se conosciuto ui haueßi, non ui haurei usato uno atto tale: & quando usato lo haueßi, haurei fatto o discortesemente, o uillanamente, o atto da mal gentilhuomo, chiedendone pur perdono. Il medesimo modo sarebbe anche da tenere quando altri altrui offendesse di notte al buio. Non lascerò di dire, che si trattano alcuna uolta delle paci tra persone, le quali non sono di accordo del fatto: che io dirò che altri mi ha percosso, & colui negherà di hauermi tocco. Doue la sodisfattione puo essere; Non ti ho percosso, & quando io percosso ti habbia, ho fatto atto tristo, o altre parole in questa sentenza. Con questi tali esempij si possono regolare medesimamente de gli altri casi. Et à questi, & ad altri simili casi si possono aggiungere di quelle altre parole che tra' caualieri comunemente si usano, secondo che anche di sopra nel capitolo delle sodisfattioni in generale da noi è stata fatta mentione.

DELLE SODISFATTIONI DA darsi per ingiurie di parole. Cap. XIX.

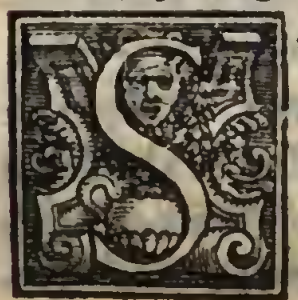

'E detto qui di sopra il fondamento delle sodisfattioni essere in su la uerità: Il che tornando à confermare, Quando altri ha altrui apposto alcun mancamento fuori del uero,

egli dee confessar quella cosa non cosi essere, come egli la ha detta: Et puo dire per difesa di se (se la uerità non è incontrario) che egli detta la ha o credendo che cosi fosse; o perche altri detta gliele habbia, o anchora per colera. Et se dirà che credeua cosi, aggiungerà che si ingannaua, o che haueua mala opinione; & che conosce la uerità esser altramente. Se dirà che altri detta gliele habbia, potrà dire che colui, il qual detta gliele ha, non ha detto il uero. Se dirà hauerlo detto per colera, dirà pur che conosce la uerità essere in altro modo: che ne è pentito, o mal contento, o dolente. Et in questi casi tutte le parole dette si potranno esprimere, & far la dichiaratione di quelle con sentenza contraria; come, per esempio. Ho detto che sei traditore, & ti conosco caualier di honore, & di fede. Et ogni uolta che in cotal modo si sia dimostro che la uerità è in contrario di quello, che detto s'era, l'offeso è discaricato. Et se altri anchora non uolesse far delle parole ingiuriose mentione, solo che egli le reuocasse nel modo, che detto ho, o simigliantemente con parole di honoreuole testimonianza, il carico ne piu, ne meno sarebbe tolto uia. Et quando altri hauesse altrui data mentita sopra parole di uerità, quella douerà egli anchora riuocare. Et se alcuno si facesse schifo di dire, io ti ho mal mentito; anche in altro modo si potrà honestamente prouedere: che si potrà dire io confesso esser uere le parole da te dette, sopra le quali è nata la nostra querela. O anchora si potrà esprimere quella cosa istessa, & approuarla per uera. Non tacerò che cercando io de' modi da acquetare delle differenze, à me è

Sodisfattione per ingiuria di parole.

Forma di sodisfattione.

Riuocatione di mentita.

Forma di pace.

uenuto fatto alcuna fiata, che ho condutto à fine delle paci per una tal uia, Che colui, il quale ha data la mentita, ha parlato al mentito in queſta maniera, Io haurei caro intender da uoi con quale animo mi diceſte i paſſati giorni le parole ingiurioſe, per le quali io ui diedi una mentita: & ui prego che me ne facciate chiaro. Et l'altro ha riſpoſto: Per non celarui il uero, io le diſſi in colera, & non per altra cagione, che io haueßi di dirle. Et il primo è tornato à dire. Dapoi che quelle parole da uoi furono dette in colera, Io dichiaro che la intentione mia non fu di darui mentita ſe non in caſo, che uoi dette le haueſte con animo deliberato di farmi carico: & dico che quella mia mentita non fa carico à uoi; anzi ui conoſco per huomo di uerità. Et ui prego che non habbiate memoria di parole diſpiaceuoli, che ſiano paſſate fra noi, & che mi habbiate per amico. Et l'altro ha ſoggiunto, Et io ho uoi per perſona di honore: & ui prego medeſimamente, che habbiate me per amico. Et queſta forma di ſodisfattione à mille caſi, che tutto dì auuengono ſi puo accommodare. Et con queſto eſempio delle altre forme, & delle altre regole, ſecondo la qualità de' caſi, ſe ne poſſono ritrouare. Et piu oltra paſſando ſuole auuenire, che dolendoſi alcuno che altri habbia detto mal di lui, colui nega di hauerlo detto. Et ſi ſuol cercare ſe queſta debbia eſſere tenuta per intera ſodisfattione: che altri uorrebbe che ſi diceſſe: Io non l'ho detto: & quando l'haueßi detto, hauerei detto il falſo, o altre parole di ſimile ſentenza. Et ſopra queſta dubitatione à me occorre di dire, che quando perſona alcuna haueſſe detto male di

Negando ſi di hauer detto male.

me, per negar di hauerlo detto farebbe ben uergogna à se stesso, ma non percio darebbe à me sodisfattione: & pur si trouerebbe hauermi offeso. Et per tanto non dee bastare il negar solo, ma anche altro ci si conuiene. Et se altri non ha detto il male, puo dire ogni cosa; se lo ha detto dee dire alcuna cosa, per sodisfare all'offeso. Le parole ueramente che altri haurà da dire saranno. Io non lo ho detto, & quando io lo haueßi detto, haurei detto il falso: o hauerei mal detto; o hauerei fatta cosa, che io non doueua; o non da gentilhuomo; o cose tali. Ma gentilhuomo non dee conducersi all'atto del negare di hauere detto quello, che egli ha detto: anzi dee confessarlo, & darne sodisfattione. Et quando si fosse detta cosa uera, non si hauerebbe percio da negar, che ella fosse uera: ma si direbbe che in dirla lo ha offeso: che non doueua dirla, o che ha fatto male: & chiederne perdono: che il chieder di perdono si conuiene in tutte le maniere là doue è offesa. Et nel dir il uero anche si offende hauendo intentione di offendere.

La uerità non si ha da negare.

CHE IL DARE ALTRVI SODISfattione non è cosa uergognosa. Cap. XX.

OR percioche alle sodisfattioni ordinariamente si ha da uenir per la uia delle disdette (che con questo nome chiameremo noi cosi la reuocatione delle parole, come la confessione di hauere ingiustamente adoperato) mi dirà alcuno, se la disdetta è tanto uergognosa, che per quella

Disdirsi.

(come tu di sopra hai detto) altri uituperato ne rimane, & puo essere da' caualieri in altre querele ributtato; come uuoi tu, se io hauerò detto cosa falsa, o fatto cosa mala, che io disdicendomi mi habbia à tirare addosso una cosi fatta infamia? Et à questo anchor che di sopra assai à pieno habbiamo sodisfatto, là doue habbiamo dimostro che l'huomo dee piu tosto dell'errore rimuouersi, che uoler in quello ostinatamente continuare, pur sopra questo nome di disdetta rispondendo dico, Che gran differenza è da quella, che si fa ne gli steccati per forza di arme, à quella, che si fa fuori per amor di uerità. Che quella è sforzata, questa uoluntaria; Quella per tema di morte, questa per diritto di ragione: Quella condanna altrui per mal caualiero, che habbia uoluto combatter contra la giustitia, & questa dichiara che si uuol fare ogni cosa per non prender le arme per la ingiustitia. Et quella mostra che colui, il quale ha una uolta tolto à difender mala querela, sarebbe per tornarui delle altre uolte, & questa fa fede, che costui renuntiando la querela per non combattere à torto, non è per conducersi à prender le arme se non per giusta, & legittima cagione. Et in somma, si come quella è di caualiere iniquo, & misleale, cosi questa altra è di sincerità, & di lealtà uera testimonianza. Che dapoi che huomo alcuno senza peccato non ci uiue, colui è piu fra gli huomini da lodare, il quale hauendo alcuno error commesso, di quello auueduto piu tosto se ne pente, & cerca di darne la debita sodisfattione. Et un caualiero, il quale riconoscendo il fallo suo, ad ammendarlo si dispone,

non solamente non merita biasmo, ma è degno di molta commendatione, si come colui, il quale come huomo con la ragione si gouerna; come caualiero ha la giustitia per guida; & come christiano osserua la uera legge. Per tutte queste ragioni adunque douerà egli fra' caualieri esser tenuto caro, & da Prencipi esser hauuto in pregio, douendosi & da gli uni, & da gli altri prezzar non meno la fede, & la purità dell'animo, che l'orgoglio, & la forza corporale; conciosiacosa che la forza è tanto utile alla humana generatione, quanto ella è con ragion gouernata: & la integrità sola da se basta à reggere innumerabili popoli in pace, & in tranquillità; là doue la forza, che non habbia maturo consiglio per reggimento è quella, che con la ruina delle nationi mette sottosopra ogni diuina, & ogni humana legge. Et percioche io so che dal uulgo il dar delle sodisfattioni suole essere reputato uiltà, à cio non risponderò io altro, se non che il uolere combattere à torto prima che sodisfare con ragione, da chi ha chiaro lume di intelletto; è giudicato essere bestialità.

CHE LE ARMI CON RAGIONE SI DEBBONO ADOPERARE. CAP. XXI.

Cosi ampia la materia in confortare i caualieri à douer con ragione le loro operatione regolare, che non se ne puo mai tanto dire, che piu non auanzi anchor da ragionarne. Perche douendo ella essere la Reina, & la Ragione.

maestra della uita nostra, non mi rimarrò io anchor di dirne alcuna cosa. Et primieramente habbiamo noi da sapere, che essendo l'huomo quello animale, al quale sopra tutti gli altri si conuiene di uiuere in congiuntione, & in concordia, egli si dee guardare da tutte quelle cose, che dalla dolcezza della compagnia, & dalla santità dell'amicitia ne'l possano separare. Et quando cosa auuiene, donde si uegga che alcuna briga ne habbia à nascere, da quella quanto puo ciascun piu tosto se ne dee ritirare; & quale sarà il primo à rimouersi dalla contesa, sarà anchora piu da esser lodato, come colui, che ueramente si ricordi essere stato da Dio formato alla imagine di lui, & che conosca quanto sia cosa scelerata tener le imagini di Dio tra se stesse diuise. Dio omnipotente hauendo da principio fatti tutti gli altri animali, & domestici, & siluestri, à quelli, che egli uolle che fossero fieri, & sanguinosi, diede à quali le corna, à quali le zanne, & à quali le unghie, accioche cosi armati usassero la loro fierezza. L'huomo ueramente non armò egli di istrumento ueruno, per lo quale si uedesse, che douesse crudeltà alcuna adoperare; anzi hauendogli dato lo intelletto, & il consiglio della ragione, con laquale douesse uiuer con la sua spetie in compagnia, come ad animal fra tutti gli altri sapientissimo, à lui diede le mani senza alcuna arme, & atte à fabricarne, à prenderne, & à lasciarne, secondo che fosse stato il suo bisogno: accioche egli con quelle si hauesse da guardare da gli assalti delle rapaci fiere. Et contra quelle furono trouate le prime armi; & quelle appresso dalla humana maluagità con

L'huomo animal communicabile.

L'huomo formato senza arme.

tra le uite nostre sono state riuoltate. Scriue Thucidide, che il costume del portar le arme è stato da barbari introdutto. & noi non contenti di hauere il barbaro portamento appreso, quelle usiamo non che barbaramente, ma bestialmente anchora: ilche uuol dir senza ragione. Voleuano gli antichi Stoici seueriſsimi philosophi, che tutte le cose, le quali in terra sono generate, per beneficio dell'huomo fossero state create: & che gli huomini nasceſsero per far giouamento à gli huomini, gli uni à gli altri utilità porgendo. Et noi col peruerso nostro reggimento siamo tali diuenuti, che all'huomo non auuiene infelicità maggior di quella, la quale dall'huomo è cagionata. Ne cio altronde procede, se non dal non uolersi l'huomo con la ragion regolare: che come ben dice Aristotele, Si come ottimo fra tutti gli animali è l'huomo, il qual con legge si gouerna, cosi peſsimo è colui, che dalle leggi, & dalla giustitia uiue separato. Et per Dio quali tenebre hanno cosi occupati gli occhi delle nostre menti, che noi la natura nostra, & la nostra eccellenza abbandonando, à bruti animali procuriamo pur di pareggiarci, uolendo anzi con la forza, la quale non è propria della nostra natura, insieme consumarci, che con la ragione, la quale è propria di noi soli conseruarci? Et pur debbiamo noi sapere, che gli huomini tanto sono huomini, quanto con ragione si gouernano: & che rettori, & Signori de gli altri huomini si debbono stimare non tanto quelli, i quali hanno i gradi delle maggioranze, & i titoli delle Signorie, quanto quegli altri (quantunque priuati) i quali piu sono à la ragione obedienti; & che

Arme barbaro portamento.

Gli huomini à beneficio de gli huomini.

Signori ueri.

piu ſono amanti della giuſtitia: & che piu ſono ſeruanti delle leggi. Alla qual ſentenza conformandoſi il diuin Platone finge che Gioue uolendo inſegnare à gli huomini l'ordine del gouernarſi; mandò in terra Mercurio, che doueſſe loro portare la uergogna, & la giuſtitia, per mezo delle quali dalle coſe diſhoneſte ſi doueſſero guardare, & le diritte haueſſero ad operare; & gli comandò che queſte doueſſe dare à tutti gli huomini, accioche le città di loro ſi adornaſſero: & le ragunanze ciuili inſieme ſi conſeruaſſero; facendo una tal legge, che quale ſecondo quelle non foſſe uiuuto, come peſte della città con eſtremi ſupplicij doueſſe eſſere caſtigato. Perche come douerà alcuno per ſodisfare alla uana opinione di huomini uolgari, & iſciocchi à ſe medeſimo, & alla propria ſua natura ribellando ſenza alcuna uergogna uoler la ſpada contra la giuſtitia adoperare? Ma tolga homai Dio delle menti de' caualieri una coſi peruerſa opinione: & ſi ricordino eſſi, che la ſpada è inſtrumento da adoperare per neceſsità, & non per appetito: & che non meno lodeuole coſa è il non adoperarla, ſe il biſogno no'l richiede, che adoperarla al tempo del biſogno. Et percioche chriſtiano ſcriuo à chriſtiani, io pure aggiungerò una chriſtiana parola. Alcuno non è di noi, che non mantenga fra ſe in pace le ſue membra; & che quelle ad ogni ſuo potere ſane, & immaculate non conſerui. Il che coſi eſſendo, & eſſendo noi tutti membra di quel corpo, del quale Chriſto è il capo, non ſo qual coſa poſſa eſſere fra gli huomini piu horribile, ne piu abomineuole nel coſpetto di Dio, che uederſi

La Vergogna.
La Giuſtitia.
Spada.
Il corpo di Chriſto laecrato.

noi per la nostra malignità tenere smembrato il corpo di Iesu Christo: & far che le membra di lui si uadano l'un l'altro troncando, stratiando, & lacerando. Ma ben dirò, che si come ne' corpi nostri tosto che ci sentiamo hauere alcun membro fracido, & guasto, o con fuoco, o con ferro usiamo di prouedere, che egli le parti sane non corrompa, Non altramente in questo santissimo corpo, del quale io parlo, si douerebbe fare: che coloro, iquali senza fondamento di giustitia corrono à metter le mani alle arme contra altrui, sono quelle membra corrotte, le quali sono atte à farne putrefar delle altre, che anchora sono sane. Et per tanto i Signori, a' quali da Christo è stata data la cura, & il gouerno del corpo suo, debbono que' tali come membra guaste ardere, & tagliare; castigandogli, & dalla compagnia de gli altri huomini separandogli; conseruando in un medesimo tempo nella sua diritta natura, ridirizzando la caualleria nell'ordine del uero grado suo, & il corpo di Iesu Christo mantenendo intero, puro, & immaculato.

CONCLVSIONE DELL'OPERA con una breue repetitione delle cose dette ne' tre libri. Cap. XXII.

HAbbiamo con quella maggior breuità, & con quella maggior chiarezza, che per noi si è potuta usare, descritto in tre libri quanto ci è occorso, che generalmente ci sia paruto necessario che da' caualieri si debbia inten-

dere nella materia del Duello. Che nel primo libro da noi è ſtato aſſai diſtintamente trattato il ſuggetto delle mentite, dimoſtrando per quella uia quale debbia eſſer l'attore, & quale il reo. Et quiui s'è aggiunto il modo dello ſcriuere i cartelli, & del mandargli: & de' campi anchora habbiamo ragionato, & quanto in caſo di honore i caualieri ſieno tenuti ad obedire a' loro Signori. Et ultimamente come gouernar ſi debbiano per prendere legittima querela. Appreſſo nel ſecondo da noi è ſtato ſcritto di quello, che a' Signori principalmente ſi appartiene; Si come è il conoſcere le ingiurie, & i carichi: & quali ſiano quelle, & quelli che meritino, & che non meritino abbattimento: Come gouernar ſi debbiano quando altri domandi da loro patenti di campo: & quale debbia eſſere la forma di quelle: & quali arme ſiano da uſare ne gli ſteccati: & qual uantaggio al reo debbia eſſer legittimamente conceduto. Quindi ragionato habbiamo del giorno della battaglia, & di quelle coſe, che ne gli ſteccati, o intorno à quelli poſſono interuenire: & che maniera ſi ha da tenere quando l'una delle parti il dì ſtatuito al campo non compariſce: & quali debbiano eſſer riceuute per iſcuſe di legittimo impedimento. Ne da noi è ſtato paſſato con ſilentio in quanti modi uincer ſi poſſano le querele: & dopo uinto il nimico quanta giuriditione habbia ſopra di lui il uincitore. Il terzo libro contiene poi quelle materie, le quali non piu dell'uno, che dell'altro de' due primieri habbiamo ſtimate proprie. percioche in quello ſi tratta quali ſiano quelle perſone, le quali per cagione al-

cuna o di biasimo, o di honore non possano, o non debbiano richiedere, o esser richieste. La qual materia trattandosi insieme si ragiona de' gradi della nobiltà così de' Prencipi, come de' priuati caualieri. Poi si dichiara se altri essendo chiamato alla macchia per diffinir querela habbia da andarui. Si tratta anchora da quali persone, & in quali casi campioni si possano dare. Et à queste cose habbiamo aggiunta la quistione, Se fra due Re per querela di Regno si debbia uenire ad abbattimento. Et finalmente da noi è stato discorso intorno alle sodisfattioni, lequali a' caualieri si conuien dare piu tosto che combattere fuori di ragione: dimostrando che la ragione debbia esser quella maestra uera, & sola, la quale delle uite nostre, & delle nostre armi habbia à tenere il gouerno. Et in questa sentenza habbiamo la nostra opinione conchiusa. Et questo è di quanto ci pare che in materia di Duello si possa ragionare per douerne fare un trattato uniuersale. Et anchor che detto habbiamo la istitutione del Duello non essere stata trouata à fin di honore, pur con leggi di honore habbiamo noi questa materia trattata, che & nel principio dicemmo che come ad impresa di honore ui haueuamo posto mano; ne uedeuamo come altramente parlandone potessimo essere ascoltati. Et ci siamo sforzati anchora in alcuni luoghi di dar regole di quelle cose, lequali sentenza nostra è, che non tanto siano da regolare, quanto da torre del tutto uia. Ilche habbiamo fatto con questa intentione, che se pure i caualieri da quelle non si uorranno ritrarre, almeno stra-

boccheuolmente non ui ſi habbiano à gouernare. Habbiamo noi anchora per diuerſi caſi particolari ſcritte diuerſe coſe in ſuggetto di Duello; alle quali habbiamo dato titolo di Riſpoſte Cauallereſche: le quali per diuerſi luoghi ſono gia ſparſe; & noi cercheremo di ragunarne alcune inſieme per publicarle, penſando che à caualieri debbiano eſſere non ingrate. Et ſe o quelle, o queſti libri ſono ſtati, o ſaranno ad alcuno di ſodisfattione, di piacere, o di giouamento; di cio ſi rendano gratie à quel Signore, ilquale mi ha aperto lo intelletto à gli honoreuoli concetti; & mi ha dato paro= le da poter quelli eſprimere, & illuſtrare.

✠

IL FINE DE I TRE LIBRI
DEL DVELLO DEL MVTIO.

LE RISPOSTE

CAVALLERESCHE DEL MVTIO IVSTINOPOLITANO.

CON PRIVILEGIO DEL SOMMO Pontefice Papa Giulio III. & dell'Illuſt. Senato Veneto, & d'altri Prencipi.

IN VINEGIA APPRESSO GABRIEL GIOLITO DE' FERRARI.
M D LVIII.

ALLO ILLVSTRISS. PRENCIPE S. DON FERRANDO GONZAGA.

HIERONIMO MVTIO IVSTINOPOLITANO.

DOVENDO io mandare in luce diuerse mie ſcritture, al debito della ſeruitù mia ſi richiedeua, che in alcuna di quelle ſpetialmente ne appreſentaßi à uoi Signor mio Eccellentißimo ... Ne io delle molte coſe ho hauuta molta fatica a giudicare quale principalmente ui ſi conueniſſe; anzi la materia della opera, che io ui appreſento, da ſe ſteſſa ſi dimoſtra eſſer debita à uoi, quando io anchora di coſa ueruna non ui foßi debitore. Che eſſendo uoi per ualore uero eſempio di caualleria, & per degnità Prencipe de' cauallieri, le

Risposte mie Caualleresche da se medesime ui si uengono ad offerire, con una tale speranza, che alcuna uolta in quelle hore, che alla uostra bella GONZAGA *meno ui trouerete occupato (che di trouarui otioso non è chi possa sperare) uoi habbiate à far loro gratia della benignità delle uostre orecchie. Et percio che io so in parte l'amore, che uoi portate à quel dilettеuolissimo uostro ricetto, sono sicuro che dapoi che hauerete alzati i tetti; ampliate le habitationi; disposti i portichi, & le loggie; & di marmi, & di colonne adornatigli; & finite, & fornite camere & sale: & che compartite haurete le campagne, & i prati; empiuti i giardini di bella uarietà di alberi fruttiferi; piantati ombrosi boschi; formate ampie peschiere: & con diuersi ruscelli di acque uiue hauerete tutto il luogo inacquato, non senza la uaghezza di larghe, & lucidissime fontane. Et in somma, che la uostra diletta* GONZAGA *sarà di tutte quelle doti adornata, che alla nobiltà del suo nome si conuengono, Dopo tutte queste cose dico, sono io sicuro, che per compimento de gli altri suoi ornamenti sarà destinato un luogo da riporui un numero di libretti, da potere alcuna uolta passare la noia delle hore fastidiose. Et se tra quelli in alcun canto meriteranno di essere riceuute le mie ciance, questa à me douerà essere di ogni mio studio, & di ogni mia fatica honoratissima mercede.*

LIBRO PRIMO DELLE RISPOSTE CAVALLERESCHE DEL MVTIO IVSTINOPOLITANO.

RISPOSTA PRIMA.

AL S. MARCHESE DEL VASTO.

VTTE *le querele, che nascono fra caualieri, ordinariamente escono sotto questo titolo, che sono prese per cagion di honore. Et le piu di quelle si ueggono o hauer tale origine, o esser gouernate di tal maniera, che à niuna cosa meno che all'honore, pare che sia hauuto risguardo. Ilche non altronde procede, senon da una corrotta usanza, che i caualieri tirati dalla uolgare opinione, senza alcun discorso di ragione, quella uanno seguitando in maniera, che non hanno memoria di essere pur huomini, non che caualieri. Lascio di dir Christiani; che se altri uolesse mettere questa cosa in considerátione, sarebbe sbandito*

Honore mal gouernato.

dalla congregatione di coloro, che di honore, & di caualleria fanno professione, Taccio anchora la sentenza di quelli, che dallo uniuersale consentimento del mondo & dotti, & sauij sono stati reputati; dico de' philosophi, da' quali si tiene, che meglio sia patire ingiuria, che farla. che quando io uolessi difendere questa opinione, non so quanto potessi difender me dalle fischiate. Per una piana, & piu aperta uia è la intention mia di dirizzar i passi miei, procedendo con sentenze non philosophiche, ne christiane, ma caualleresche, & humane, & tali, che coloro, i quali principalmente intendono di andar presso all'honore, & allo esercitio della cauallaria, à quelle principalmente doueranno consentire.

Meglio è patir che fare ingiuria.

Dico adunque certa cosa essere, che la ragione è stata data all'huomo per gouernatrice di tutte le sue operationi; & accio che egli con la regola di quella habbia da misurare, & da reggere tutta la uita sua, & tutte le sue operationi. Questa gli ha da esser maestra in casa, & fuori nelle cose publiche, & nelle priuate, nelle ciuili, & nelle militari; & in somma in tutti i tempi, in tutti i luoghi, & in tutte le sue occorrenze con gli ordini di lei si ha egli da gouernare. Et per lasciare hora di dire che le leggi ciuili da questa principal maestra sono state istituite, dico anchora che la arte della guerra, & il mestiero delle arme dalla ragione è stato trouato, ordinato, & regolato. Questa ci ha insegnato che la guerra si ha da fare per difesa, & per conseruatione della giustitia, della libertà, & della pace; & ci ha insegnato, che le arme mouer non si debbono senza cagion legittima; & che auanti che si

La ragione è gouernatrice dell'huomo.

La guerra è regolata dalla ragione.

muouano la disfida si ha da mandare. Questa data ci ha la forma della capitolatione delle guerre, & della osseruation di quella. Questa ci ha mostrato à far le tregue, & sotto la auttorità della fede ci ha insegnato à mantenerle. Et in mezo le armi ignude, & in mezo lo ardor della guerra ci ha insegnato inuiolabile douere essere la osseruanza della fede. Da questa sono state ordinate anchora delle cose piu particolari; come è, che fra le armate squadre de' nimici le ambasciarie siano libere da ingiuria: che chi non è soldato non debbia combattere; che non si debbia fuggire da uno ad un'altro esercito; che i soldati non tengano pratiche nello esercito nimico; che non si abandonino le insegne; & le altre cose cosi fatte. Alle quali tutte coloro, che operano in contrario, per uniuersal consentimento incorrono in manifesta infamia: Et quelli, che inuiolabilmente le osseruano sopra gli altri sono commendati, et honorati. Ad imitatione delle guerre reali, & campali ordinate per le publiche querele, è stato introdutto il Duello nelle querele particolari. Et se la ragione ha forza di comandare à gli eserciti, maggiormente dee ella hauere auttorità di comandare a' priuati caualieri. Anzi nelle leggi del Duello si uede che ella ha regolate le cagioni, per le quali abbattimento si conceda; ha dato gli ordini delle disfide; delle elettioni delle armi, & de' campi; delle capitolationi del combattere; & ha infino mostrate le regole del uincere, & del perdere piu, & meno honoratamente, & dishonoratamente. Et se nelle publiche, & nelle priuate querele si uede che la ragione è quella, che prescriue le leggi; Et se il grado

Ragion regolatrice del Duello.

Caualleria. della caualleria è un ordine istituito per huomini ualorosi à fine, che habbiano da pigliar la difesa del diritto, & del douere, quelle cose per fermo dir si debbono esser fatte honoreuolmente, nelle quali secondo la ragione, & con le leggi della caualleria procedono i caualieri. Quelli ueramente, che contra l'officio caualleresco si trouano operare, & che operano contra la ragione, ne caualieri, ne huomini meritano di essere nominati. Et con tutto che cio cosi sia da tenere, & che cosi la ragione ci detti, pur ueggiamo noi tutto dì, che seguitando (come detto habbiamo) i caualieri piu la corruttela della uolgare opinione, che quello, di che per lo grado loro fanno professione, sotto titolo di honore fanno delle cose dishonoreuoli, & degne non solamente di riprensione, ma anchora di acerba punitione. Perche intorno à cio io pur mi assicurerò di dir liberamente alcune cose, le quali mi occorrono, per dannar le corruttele, et per tornare il grado della caualleria nella pristina sua degnità, & nel suo uero honore.

Caualieri che operano senza ragioni.

Honor mal gouernato.

Due sono quelle cose, le quali principalmente à me par che si debbiano considerare ne' risentimenti, che altri fa per cagion di honore. Et queste sono le cagioni, che induce altrui à muouer le armi, & la uia per la quale egli si conduce ad esequir quello, che egli ha in animo di fare. Nelle quali, & in ciascuna di esse è da notare, che l'huomo si può gouernare con ragione, & da caualiero, & per conseguente honoratamente: Et può anchora procedere senza ragione, & uillanamente, & cio è dishonoratamente. Che quanto al primo capo, Si come per fuggir nome di uiltà, & per rile-

Consideration di quele.

Honorato & dishonorato procedere.

uarsi da ingiuria è lecito altrui di risentirsi contra chi in fatti, o in parole lo ha offeso, così ci uiene disdetto il uolere offendere senza cagione; che questo è contra ogni diuina, & contra ogni humana legge: & puo chiamarsi in tale atto non di caualiero, non di huomo, ma piu tosto di fiera; poi che le fiere sono non da ragione gouernate, ma da impeto trasportate. Et è questo atto tale, che quantunque la opera fosse esequita con atti in uista honoreuoli, non si puo dir che sia cosa caualleresca, ne honoreuole, mancandogli il fondamento della ragione: che il gagliardamente operare contra ragione è non magnanimità, ma temerità. Et questa si hauerà da chiamar ueramente ingiuria: Là doue quando altri con precedente, & legittima cagione si muoue, quello atto non ingiuria, ma risentimento, si ha da nominare.

Chi offende senza cagione.

Honor mal gouernato.

La uia ueramente del risentimento puo essere & honoreuole, & dishonoreuole. Che se io da altrui offeso sentendomi manderò à chiamar colui, o gli farò intendere, che come io lo incontri, gli farò metter mano; o lo richiederò per uia ordinaria mandandogli patenti di campo, & disfida; questo non si potrà dire che sia se non proceder da caualiero, & da persona di honore. Ma se io sarò in tregua con lui, o gli hauerò data parola di non offenderlo, o anchora hauendo mandati i campi; & nel correr de' cartelli essendo colui assicurato, come sotto publica fede, io gli farò offesa, questo sarà non solamente risentimento non honoreuole, ma ingiurio a uillania, & ne incorrerò in biasimo di mancator di fede, & di traditore. Risentimento honoreuole è

Risentimento.

Ingiuria.

da pari à pari,cosi di arme,come di compagnia, & da uiso à uiso, hauendo l'uno , & l'altro messo mano alle armi,dimostrare la prontezza delle sue mani, & l'ardir del suo core . Ne è questo atto cosi honoreuole,che piu dishonoreuole non sia il proceder di coloro , che o con soperchiaria di arme,& di persone,o con ferir di dietro, o con percuotere, & metterssi à fuggire si inducono à uoler prenderssi alcuna sodisfattione .

Dishonorato chi dishonoratamente procede.

Or se (come di sopra ho detto)in ciascuna delle cose proposte puo il caualier uergognosamente operare, quanta dee essere la uergogna di colui, il quale all'uno aggiunge l'altro mancamento,operando in tutte le maniere contra quello , che à caualier si richiede ? Io non mi dimoro in aggrauar con parole quanto sia quel uituperio,che gliene ha da seguire ; Ma ben dirò, che io non so come persona , che habbia intelletto humano si possa persuadere di essersi honoratamente risentito col fare una opera dishonoreuole.Si come il procedere honoratamente apporta honore, cosi da gli atti dishonoreuoli ne ha da nascer uergogna . Ne dirò mai che altri hauendo obligatione di honore , dishonoratamente operando possa all'honor sodisfare . Anzi che chi ha obligatione di honore , & con atto dishonorato si risente,al carico che da altrui gli è stato fatto, da se stesso si aggiunga una nuoua , & maggior uergogna . Et aggiungerò,che se bene alcuna persona particolare par che si troui essere offesa, & ingiuriata , quella tal ingiuria non merita piu d'esser uendicata dallo ingiuriato,che da' Prencipi, & dalle publiche leggi, per essere questa offesa publica contra le leggi diuine, & huma-

ne, & contra la dignità cauallereſca. Et ſi come officio di cauallieri è il difendere la giuſtitia, coſi è officio delle leggi ciuili il conſeruare immaculato l'ordine de' caualieri: al quale fa ingiuria ogniuno, che con mano armata offende altrui, o à torto, o con uie non conuenienti, o con mal modo. Et poi che contra la corrotta openione la ragione non puo tanto, che ella faccia a' caualieri conoſcere quello, che ſi conuenga, a' Prencipi, & à quelli, che hanno la uerga della giuſtitia in mano, ſi appartiene con la auttorità delle leggi di ritornare la ragione coſi alla dignità del luogo ſuo, come eſſa ha dato dignità alle leggi. Et à loro ſi richiede di prouedere, che coloro, i quali incorrono in cotali mancamenti, ſiano caſtigati de' loro eccesſi, & che gli altri con tale eſempio ſene habbiano da guardare. Ne' caſi coſi dannabili, come ſono quelli, che io ho propoſti, ſi douerebbe conſiderare che l'offendere altrui à torto è uno operare à punto contra la proprietà dell'huomo: che à lui principalmente conuenendoſi giouare all'huomo, lo offende, & gli fa ingiuria; & è uno operare contra quello, che à caualiero ſi appartiene, eſſendo l'officio ſuo il difendere il douere, & la ragione. Si dee conſiderare che il mancar dalla parola è un rompere propriamente il nodo della humana conuerſatione. Et ſi dee anchor far giudicio quanta ſia la uiltà di colui, il quale non ardiſce di affiſar gli occhi nella faccia di uno altro huomo: ne con uno altro huomo ſi aſsicura di uenire in pruoua ſe non con male arti, da che ua à ferirlo di dietro, o con ſoperchiaria; o non baſtandogli l'animo di difendere per ben fatto quello, che egli ha

Officio de Signori.

Mãcar della parola.

Viltà di mali riſentimenti.

fatto, condutto à fine il triſto effetto, piu ſi fida ne' piedi, che nelle mani. Ciaſcuno di queſti atti merita la ſua macchia particolare: cio è di malo huomo, & di mal caualiero, di mancator di fede, & di codardo. Et queſto uoglio qui dire per dichiaratione della intention mia, che quando io dico che ſono degni di eſſere notati di queſta, di quella, & di quella altra infamia, intendo dir di coloro, che malamente offendono, non eſſendo ſtati malamente offeſi. Che ſe alcuna uolta altri eſſendo con triſti atti ſtato ingiuriato per la medeſima uia ſi riſente, con tutto che non ſia degno di lode, non è percio indegno di ſcuſa. Et per tornare à Prencipi, & à coloro, i quali hanno in mano la autorità delle leggi, dico che ſi come una peruerſa uolgare opinione ha introdutto che i caualieri ſenza cagione, & per qualunque uia, ſi fanno lecito di offendere altrui, Coſi mi par di uedere anche in loro introducerſi una tale uſanza, che ne eßi caſtigano i coſi malamente operanti, ne uogliono che l'offeſo della offeſa riceuuta ſi riſenta, con comandamenti, & con prigionie uietando all'uno, & all'altro il proceder piu auanti. Et là doue per giuſtitia douerebbono caſtigar l'uno, & dar riſtoro all'altro, à quel che caſtigar dourebbono, porgono fauore aßicurandolo dal nimico, & all'altro fanno oppreßione, legandogli le mani.

Vendetta.

Contra i Signori.

Sono dalla natura impreſſe ne gli animi de gli huomini alcune leggi uniuerſali, & ſono ſi fattamente impreſſe, che per alcuna legge ſcritta, o particolare, non poſſono, eſſer cancellate. Et fra le altre leggi, delle quali la natura ha informati i generoſi cuori, queſta è una

Honore nõ è ſottopoſto ad humane leggi.

principale, che essi per li loro Prencipi hanno da espor re lo hauere, & la uita, ma che l'honore lo uogliono seruare per se; ne intendono che quello ad alcuna humana legge debbia essere sottoposto. Hanno in bocca quel sacro detto. L'honor mio non lo darò à niuno: il che anchor che à Dio principalmente si conuenga, si conuiene anchora à coloro, i quali si sentono esser formati alla imagine, & alla simiglianza di Dio. Et qual si puo mostrare piu uera imagine, & piu certa similiglianza di lui, che il conformarsi alla sua natura? Questa legge uniuersale, che io dico, la osseruano i caualieri honorati, che come si sentono carico di honore, abbandonano le città loro, & i loro Prencipi: lasciano i loro beni; & se stessi condannano à uoluntario esilio per seguitar la legge dell'honore. La qual cosa uedendosi apertamente cosi essere, non dee alcun Prencipe, non dee alcuna città, non dee alcun maestrato cercar di uoler fare alle persone di honore offesa per uia di comandamenti o altra: che da' comandamenti fatti, che altri non si risenta per discarico del suo honore, necessariamente una di due cose ne ha da seguitare; o che il caualiere obedendo dishonorerà se; o che disobedendo, farà poco honore al Prencipe. Et quando altri pensasse con bandi, o con confiscationi de' beni punirlo di quella disobedienza, non so quanto si hauesse da commendare: che cio sarebbe un uoler castigare persona per essere gelosa del suo honore. Douerebbono i cosi eccelsi animi essere non solamente non puniti, ma honorati, & esaltati. Che come potrà pensare alcun Signore, che debbiano esser

Caualieri honorati.

Officio de Signori.

gelosi, & gagliardi difensori dell'honor di lui quelli, che non faranno stima di conseruare il loro proprio? Et come douerà egli credere, che debbiano esporre la uita per lui coloro, i quali antepongono un poco di utile alla dignità del nome loro? Hanno i Signori da far giustitia, & da usare in quella ogni seuerità in tali casi. Et la loro giustitia ha da esser tale, che debbono costringere colui, che ha fatta la tristitia à dare allo ingiuriato ogni sodisfattione. Che se ne debiti de' danari fanno che altri renda quello, che è di altrui; & se nelle cause criminali, poi che altri è morto, non gli si potendo far restituir la uita, la compensano con una altra uita; non so perche nelle offese dell'honore far non debbiano, che all'offeso sia restituto il suo honore. Essi far lo debbono, & lo debbono fare senza hauere risguardo alcuno all'honore di chi ha offeso: che se egli non ne ha tenuto conto facendo la opera uergognosa, meno gli si dee hauer rispetto da altrui per sodisfare à chi ad altro non pensa, che al ristoro, & alla conseruatione del l'honor suo. Ne con tutto questo direi io che il Prencipe hauesse al douer suo sodisfatto, ma che egli douerebbe appresso per sodisfare anche alla giustitia dar conueniente castigatura à colui, che ha quel mancamento commesso, o punendolo con pene corporali, o dishonorandolo, & digradandolo, procedendo in si fatti casi, come si fa contra i ladri, & contra gli assassini, a' quali si tolgono le cose altrui mal tolte; & poi nella persona si punisconо. Et qual furto, & quale assassinamento puo esser maggior di quello, il quale altri cerca di fare nello honore altrui? fermamente niuno ne puo es-

ser maggiore, da che & lo hauere, & la uita all'honore si posspongono. Et per tanto quanto è maggiore il delitto, tanto piu seueramente merita di esser castigato. Et quando se ne uedesse alcun seuero esempio, io sono sicuro che in poco spatio di tempo si torrebbe uia fra caualieri questa corruttela di proceder dishonoratamente sotto titolo di uolere al loro honore sodisfare. Et tanto sia detto riuerentemente della opinione mia intorno alla materia, che da uoi Signore Eccellentissimo mi è stata proposta. Et in quella tanto maggiormente mi confermerò io, quanto io sentirò che ella dalla auttorità uostra uenga ad essere approuata.

RISPOSTA SECONDA,

AL S. MARCHESE DEL VASTO.

IO ui ho gia piu uolte ricordato Signor Illustrissimo, che uedendo uoi i molti abusi, che da' caualieri si ser uano, come per legge, nelle querele particolari, che tutto dì ci occorrono, per quello officio, che uoi tenete in Italia per lo Imperadore, à uoi principalmente si appartiene di procurare, che non si lascino passar piu auanti; & che con nuoue constitutioni habbiano da esser tolti uia, ritornando il grado della caualleria alle regole del uero honore. Di che à uoi è piaciuto di comandarmi che io debbia mettere in iscrittura quelle cose, le quali gia dette ui ho, che di riformatione hanno mestiero, & la maniera medesimamente della riformatione. Il che

ho fatto io riducendo in breuità quello, che da me è stato diffusamente trattato altroue: Et hollo fatto tanto uolentieri, che se così sarà buona la mia opinione, come pronta è stata la mia uolontà, io non dubito che da tutti i sani intelletti ella non debbia esser approuata. Et già sono io quasi sicuro, che ella debbia esser riceuuta per buona, dapoi che dal bellissimo giudicio uostro ella è stata piu uolte commendata. Io ho fatto infino ad hora quello, che per me si è potuto. Hora quello, che da far ci rimane, è che l'opera uostra appresso lo Imperador sia tale, che lo studio, & la instanza mia non sia stata uana: accioche i caualieri, i quali già stanno con desiderio di uedere una tal rinouatione di ordini ueramente caualleresch, per mezo uostro impetrandola, ue ne habbiano obligatione perpetua, come à riformatore della caualleria.

PER LA RIFORMATIONE DEL DVELLO.

NEL libro delle leggi de' Longobardi si troua Sacratissima Maestà, che Othone Imperadore uenuto in Italia riformò alcune antiche costitutioni, le quali erano conuertite in abusi. Et in tal riformatione fece egli alcune leggi oltra quelle, che già da Longobardi erano state ordinate, per le quali concedeua, che si potesse uenire ad abbattimenti. Or se mai alcune costitutioni, o leggi sono in abusi conuertite; & se hanno in altro tempo hauuto bisogno di riformatione, le maniere, che hora in Italia si

lia si tengono intorno à gli abbattimenti, ne hanno troppo piu che di bisogno. Che questo costume di combattere, il quale da' Barbari in Italia è stato introdutto, da gli huomini Italiani è stato abbracciato in modo, che huomo non puo homai ne cosi costumatamente, ne cosi giustificatamente parlare, che se altri uuole non possa costringerlo à uenire à battaglia. Et direi io, che perauuentura sarebbe ben fatto, che la Maestà V. douesse del tutto leuar uia gli abbattimenti, se non che la natura non patisce queste subite, & estreme mutationi. Di che anchor Aliprando Re de' Longobardi, biasimando pur queste battaglie, ci lasciò scritto, che per l'antico costume di quelle genti non le poteua leuar uia. oltra che nel uero non par fuor di ragione che per molte cagioni, alle quali necessaria pruoua d'arme si richiede, sia permesso che à quella si possa uenire. Ma ben dico che cosa conueniente è, che non ci si uenga, se non in que' casi, che ragioneuolmente meritino cotal pruoua: & che con nuoue leggi siano gli abbattimenti riformati; & le cagioni siano espresse, per le quali siano conceduti: & in quelli siano dati gli ordini, et le maniere, che si habbiano à douere osseruare. Ilche far douendosi, è mestiero primieramente dimostrare quali siano quelle cose, le quali habbiano bisogno d'esser regolate, et riformate. Et io il farò incontanente, quelle proponendo, et soggiungendoui i rimedij di mano in mano.

Abuso di Duello.

È prima da sapere, che la istitutione de' Duelli non è stata fatta per altro, se non à fine, che apponendo altri ad altrui cosa, che habbia bisogno di pruoua, et non si potendo ciuilmente giustificare, quella con le arme si

Institutione di Duello.

Leggi di Duello di Re & di Imperadori.

possa pruouare. Ne in tutte le leggi de' Longobardi, che furono de gli abbattimenti introduttori in Italia, ne in quelle di Carlo Magno, ne in quelle, che dette ho di Othone, ne nelle costitutioni di Federigo Imperadore (che da que' Re, & da questi Imperadori trouo essere stato scritte leggi di Duelli) Da alcuni di questi dico non trouo, che abbattimenti si concedano, se non per inquisitione di uerità, & per cagioni che meritino inquisitione. Hor a' nostri dì le piu delle battaglie, che si ueggono ne gli steccati, sono non per inquisitione di uerità, ma per uendetta; che come huomo da altrui si sente offeso, cosi allo abbattimento si ricorre; il che per mio auiso è fuori d'ogni ragione. Che non si conuiene alla altezza Imperiale, che sotto l'auttorità de' suoi priuilegij, i quali sono conceduti per far giustitia, et diritti giudicij, gli huomini siano con publici spettacoli condutti alla beccaria. Giusta cosa è che nelle cose, delle quali humano giudicio non ne puo uenire in cognitione, per uia di arme se ne cerchi il giudicio di Dio, il quale è uera giustitia, & infallibile giudicio. Ma non si conuien gia, che per la medesima uia si apra la porta alle uendette, hauendo massimamente esso Dio omnipotente riserbato à se cotale officio. Che aprendosi gli steccati à chi cerca di uendicarsi, si uiene à torre à Dio quello, che è suo. Il che in alcun modo non si dee fare, ne comportare. Et per tanto la Maestà uostra in questa parte potrebbe (per mio parere) fare una tale ordinatione.

Il Duello non è per uendetta.

Che i Prencipi, & i Signori sottoposti alla Maestà uostra, & al sacro Romano Imperio, non diano campo ad alcuno, che prenda querela per intẽtione di uẽdetta.

Appresso di questo un non minor inconueniente mi si appresenta, il quale è che come alcuno è mentito (quantunque minima sia la cagione della mentita) così incontanente ricerca la pruoua delle arme. Il che nel uero è fuor d'ogni ordine di ragione: concioſiacoſa che la natura della mentita non è altra, che di negar quello, che ad altrui uiene appoſto, & di repulſar la ingiuria, ſe di coſa ingiurioſa ci uien data imputatione. Ne la mentita è graue, ſe non quanto è graue la cagione, per la quale ella uien data. Là onde per mentite altri non dee eſſere obligato ad ordinario riſentimento di arme, ma ſi dee hauer riſguardo alle imputationi, che uengono date, ſe elle meritino abbattimento, o nò. Non ogni mẽtita obliga à Duello.

Le cagioni ueramente, per le quali ad abbattimento ſi poſſa uenire, da diuerſi diuerſamente ſono ſtate deſcritte, & à me ſembra che in due ſoli capi legittimamente ſi poſſano regolare. Et il primo è, che ſi poſſa conceder Duello quando ad altrui uenga data imputatione di delitto, che meriti punitione di morte: Et quando non ſia di queſta natura, non iſtimo io che abbattimento gli ſi conuenga, che non ſi dee mettere huomo à pericolo di morte per cagion, che non meriti morte. Caſi da Duello.

L'altro è, che ogni uolta che ad altrui uenga dato un tal biaſimo, che nel giudicio ciuile i conuinti di quello ſiano giudicati infami, & ributtati dal poter teſtimoniare, che per una tal giuſtificatione ſi poſſa prender la pruoua dello ſteccato. Il che mi muouo io à dire con queſta ragione: che ſe a' caualieri è piu caro l'honore, che la uita, non ſi dee lor negare in querela d'honore quella pruoua, che uien lor conceduta in caſo di

quistione di uita. Di che non sarebbe forse se non ben fatto, che la Maestà V. facesse una tale dichiaratione.

Che essendo la natura delle mentite non di far, ma di repulsar le ingiurie, ella non intende che per mentite si debbia uenire ad abbattimento: ma che alle imputationi, che ad altrui uerranno date, si debbia riguardar, se elle meriteranno cotal pruoua.

Determinando che non si habbiano à concedere abbattimenti per querele, che non siano di imputatione di delitto, che meriti punitione di morte, o uero di tal nota d'infamia, che i conuinti di quella nel ciuil giudicio siano per infami ributtati.

Et accioche altri per appetito di combattere non si faccia lecito di apporre altrui quello, che gli uerrà nell'animo, la Maestà uostra potrà ordinare.

Inditij. Che senza inditij sofficienti, alcuno non possa essere à battaglia ricercato.

Et cio dico io non senza euidentissima ragione; che se à tribunali ordinarij, doue la pruoua è piu certa, & piu sicura, alcuno non si puo mettere alla tortura senza inditij, men si debbono poter chiamar gli huomini senza legittimo fondamento à questa pruoua incerta, & fallace.

Non ho da passar con silentio un'altro disordine, al quale conueniente cosa è, che ui sia fatta prouisione. Molte uolte incontrano de' casi simili à questo, che hora dirò. Io dico à Titio, che egli è traditore. Egli mi risponde, ch'io mento. Fin quà contestata è la querela. Io, che ho dato nome di traditore à colui, ho da prouare, che egli il sia, & esso ha da difendere il contrario, &

lo abbattimento nostro ha da essere, se egli è traditore, o nò, Io uò appresso, & à colui dò una bastonata. Et introdutta è questa usanza, che io pretendo di essermi discaricato, & di hauere incaricato colui: & colui ha da richiedermi me: Et io ho da difendere. Et la querela ha da essere se io ho fatto male, o nò à dargli quella tale bastonata. Questo costume anchor, che sia usitatissimo, à me pare così dishonesto, come altra cosa, ch'io uegga dishonesta nella materia de' Duelli. Che primieramente con questo mezo altri si assicura di dare altrui delle imputationi, che forse non le darebbe, se non pensasse di poter per uie torte fuggirne la pruoua. Poi hauendo io à colui dato nome di traditore, co'l percoterlo, fuggo la querela maggiore, et fo che colui prende la minore: & fuggo quella, che merita inquisitione per una, che non la merita. Che non è necessario à cercar se io habbia fatto bene, o male à ferirlo; ma si bene se egli habbia il tradimento commesso. Oltra di questo essendo la prima querela d'inquisitione di uerità, & l'altra di uendetta, si lascia quella, della quale si ha da cercar la sentenza di Dio, per prender quella, per la quale (come di sopra ho detto) si toglie il suo officio à Dio. Si che per tutte queste ragioni à me pare, che à questa parte non meno, che ad altra si habbia à prouedere. Et la prouisione (per openion mia) douerebbe esser tale, che come altri, altrui desse imputatione, che meritasse pruoua di arme, così egli incontanente douesse esser l'attore, ne ad altre cautele, o sfuggimēti si douesse riguardare. Anzi che nella quistion dell'attore, et del reo si hauesse da procedere nella maniera, che si proce-

Abuso di Duello.

derebbe trattandosi la causa ciuilmente. Che quale per uia ciuile douesse esser l'attore, et il reo, tale hauesse ad essere nella pruoua dello steccato. Et che in caso di differenza i Signori de' campi ne douessero dar sentenza. Et potrebbesi fare intorno à cio una tale ordinatione.

Che come altri ad altrui haurà data imputatione, che ricerchi pruoua d'arme, cosi quel tale senza altra eccettione s'intenda essere attore, non altramente, che se egli ciuilmente hauesse à trattar quella causa, aggrauando i Signori, che daranno i campi, che senza guardare ad istanza di qual parte gli concedano, sopra la determinatione del reo, & dell'attore secondo questa dichiaratione habbiano da giudicare.

Pruoua ciuile.

Appresso à queste cose contra ogni legge, & contra ogni buona consuetudine uiene usato fra' caualieri, che di quelle cose, lequali ciuilmente si possono prouare, lasciata la pruoua ciuile, si ricorre à quella delle arme. Et cio non altronde procede, se non che i caualieri nostri moderni si uergognano di procedere per la uia della ragione, & istimano che altra pruoua, che quella delle arme, loro non si conuenga. Ne sanno che cosi loro si disconuiene adoperar la spada là, doue non bisogna, come non la adoperar quando il bisogno richiede. Ma percioche non cosi di leggieri sono tutti gli huomini capaci di queste ragioni, o se pur capaci ne sono, non percio uogliono partirsi dalla uolgare comune opinione, par cosa necessaria che la Maestà V. faccia non solamente nuoua costitutione, che per cosa, della qual si possa uenir in pruoua ciuilmente, non si habbia da combattere, ma che anchora ella dia il carico di cio a'

Spada.

Signori, che danno i campi, con una tale ordinatione.

Che i Prencipi, & Signori sottoposti alla Maestà uostra, & al sacro Romano Imperio, nõ debbiano conceder campo franco, se prima non prendono giuramento da chi campo domanda, che per altra uia, che per quella delle arme, non si possa uenire à quella giustificatione, facendo che di cio ne appariscano atti publici.

Dopo queste cose, Come i cauallieri sono al campo condutti, quiui si usano tante cauillationi, & armi si nuoue, & si inusitate, & si fuor d'ogni ragione ui si appresentano, che da molti piu si mostra che uogliano combatter con fraude, che con ualore. Sopra le quali cose tanto dirò io. Che questa pruoua d'arme è stata introdutta non ad altro fine, se non che per mezo di quella il diuin giudicio si habbia à ricercare. Hor essendo Dio somma giustitia, & somma uerità, il giudicio di lui ne con uiolenza, ne con fraude non si ha da procurare. Et per tanto ottimamente è statuito, che il richieditore sia tenuto à combattere secondo la dispositione del richiesto; che à questo modo altri delle sue forze fidandosi non dee sperar di potere sforzare un debole, douendo combattere non secondo la propria sua dispositione, ma secondo quella di colui, il qual sarà sfidato da lui. Ne da altra parte dee il richieditore essere ingannato, dandogli armi, le quali dalla dispositiõn del richiesto egli non debbia ragioneuolmente aspettare. Vno, che tutto il tempo della uita sua è stato conosciuto per destro, uenuto allo steccato uuol sforzar l'aduersario suo à combatter con la mano manca. Questo dico non mi par che sia da comportare; per-

Elettione di arme.

Violenza lontana da Duelli.

Inganno di arme.

cioche sotto questa elettione di arme ui è quella fraude, la quale ho detto, che da chi cerca il giudicio di Dio dee esser lontana. Io richieggo altrui à battaglia, & debbo combatter secondo la sua dispositione, & la dispositione sua è d'esser destro, & egli mi chiama à combatter con la sinistra. Questo, come egli è fuor della sua dispositione, così è fuori di ragione, & per tanto ragioneuolmente io debbo poter rifiutar questo partito. Intorno à questa difficultà adunque, & à tutte le difficultà delle arme, à me parrebbe ottimamente fatto, che la Maestà V. facesse una tal dichiaratione.

Impedimento di arme.

Che il reo non possa impedir l'attore di impedimento, del quale esso non sia impedito.

Dichiarando che in caso di impedimenti quelli siano tali, che impediscano solamente, & non offendano.

Con determinatione che non si habbia da combatter se non con arme usate alla guerra da soldati.

Et ordinando che le armi da difesa dal reo debbiano esser tutte insieme, & interamente appresentate.

Ne sarebbe perauuentura male ordinare, che tale appresentatione fosse fatta il dì auanti il giorno statuito alla battaglia, per hauer poi quel giorno piu libero alla determinatione.

Questi sono in somma i principali disordini, i quali tutto dì occorrono nella materia de' Duelli: & questi i rimedij, co' quali (per opinione mia) si potrebbon torre uia. Si ueramente quando anchor ad un'altra cosa si prouedesse, dalla quale tutti i gia detti disordini prendono fondamento. Et ciò non è altro, se non il sonno, et la negligenza de' Signori, i quali i campi concedono.

Si dannano i Signori.

Che i piu di loro le loro patenti espediſcono ſenza intender la qualità delle querele: ſenza conoſcer ſe elle meritino abbattimento, o nò; & ſenza cercar ſe elle ciuilmente ſi poſſano, o non poſſano prouare. Poi delle differenze che naſcono dinanzi à loro, eßi da loro iſteßi ſi priuano della auttorità del giudicare. Et di quà piu che altronde naſcono tutti i gia detti abuſi. Di che io iſtimo che principal prouedimento ſarebbe, che la Maeſtà V. à loro metteſſe una tal legge.

Che Prencipe, o Signore alcuno alla Maeſtà V. & al ſacro Romano Imperio ſoggetto, non debbia concedere abbattimento ſe prima non intende che la querela ſia tale, che ella lo richiegga, ſecondo che di ſopra è ſtato dichiarato; & che ella ciuilmente non ſi poſſa prouare; & ſe di ſofficienti inditij contra lo accuſato egli non è prima certificato, facendo che il tutto appariſca per atti publici. Officio de Signori.

Aggiugnendo anchora, che non habbiano à dar campo, ſe non tolgono il carico del giudicare ſopra tutte le differenze, dellequali intorno à quelle querele loro ſaranno domandate le dichiarationi. Che da poi che non ricuſano che ſi uenga alle arme ſotto la loro giuriditione, non debbono ne anche eßi ricuſare di giudicare.

Dichiarando che non debbia dar campo chi non ſarà maggiore, accioche altri non ſi conſtituiſca giudice auanti che egli ſia atto à giudicare.

Et ſpecificando che il loro giudicio debbia eſſer ſecondo le leggi preſcritte dalla Maeſtà V. le quali inuiolabilmente habbiano da oſſeruare ſotto quelle pene, che à lei parrà conuenientemente di ſtatuire.

Io ho detto con quella maggior breuità, che à me è ſtato poßibile alla Maeſtà V. gli abuſi, che in luogo di conſuetudine ſono uſurpati ne gli abbattimenti fra gli huomini di Italia; & come per querela di uendetta non ſi debbia dar campo franco: & che à gli abbattimenti ſi debbia poter uenire per delitto, che meriti punitione di morte; & per nota di graue infamia. Ho ſoggiunto qual debbia eſſere il reo, & qual l'attore: & che per coſe che prouar ſi poſſano ciuilmente non ſi debbia tentar la pruoua de gli ſteccati. Et da me è ſtato fatto un brieue diſcorſo della elettione delle armi: & di quello che da' Signori de' campi nella quiſtion de gli abbattimenti ſi habbia ad oſſeruare. Alle quali coſe quando di queſta maniera ſia proueduto, io auiſo che gli abbattimenti fra noi ſaranno molto piu rari, & che ſaranno per querele legittime, & che di quelle ſe ne potrà uenire alla diffinitione. Et tanto mi è occorſo di dire in queſto ſuggetto riuerentemente alla Maeſtà V. alla quale queſta ſola coſa aggiungerò, che eſſendo la Imperiale altezza adornata di due glorioſiſſime corone, di leggi, & di arme, ella dee con tutto lo animo riuolgerſi à queſta impreſa, nella quale di leggi, & di arme inſieme ſi uiene à trattare.

RISPOSTA TERZA.

AL S. MARCHESE DEL VASTO.

Caſo di' mẽtite male applicate.

HIERI *Signor Eccellentiſſimo hebbi la lettera uoſtra de' XXII. con la copia di quella di Monſignor di Orleans al Papa;*

per la quale (se lecito mi è dire il uero) non so intender quale sia stata la intentione di quel Prencipe. Egli scriue nel principio di quella.

Santissimo padre per lettere del Vescouo di Rodez Ambasciador del Re nostro carissimo Signore, & padre, habbiamo inteso che Gian di Vega similmente Ambasciador dell'Imperadore appresso di uostra Santità le ha appresentato (mentre che collegialmente era insieme co' Cardinali della santa sedia Apostolica) certe copie di lettere latine, che si dice essere state intercette in Alamagna, che erano portate da parte del Re nostro al Signore Lantgrauio di Hessem, con le quali s'è similmente trouato (come dice il medesimo Ambasciador) una lettera di credenza in Antonio Maliet nominato in quella nostro seruidor di camera. Et una istruttione per noi dirizzata al detto Lantgrauio.

Et soggiunge. Quelli, che hanno detto, o diranno, che habbiamo date alcune istruttioni, o memoriali sottoscritti di nostra mano, hanno falsamente, & tristamente mentito. Et anchor piu falsamente, & tristamente menton quelli, che hanno detto, o diranno, che nelle dette istruttioni, o memoriali, siano contenuti i propositi scritti per lo detto Ambasciadore.

Questa è la somma di tutta quella lettera: nella quale è da notare che prima si propongono parole dello Ambasciadore dello Imperadore. Et poi si cerca di applicar mentite à cose, delle quali non è stato fatto mentione, che elle siano state dette. Volendo repulsar le parole rammemorate di sopra, era necessario che Monsignor d'Orleans negasse che o il Re, o egli hauesse scrit-

Mentite nō bene applicate.

to:& diceſſe, che o iſtruttione ſtata non uiſoſſe, o che ella non foſſe ſtata tale, quale ha detto il noſtro Ambaſciadore; o che ella non foſſe indrizzata à quel Lantgrauio. Ma egli non nega ne le lettere del Re, ne le ſue, ne che iſtruttione ui foſſe, ne che foſſe mandata da lui, ne à colui, ma ſolamente che foſſe ſottoſcritta di mano ſua; ilche egli non dice che ſia ſtato detto. Et nega che in quella foſſero que' propoſiti, che ha ſcritto l'Ambaſciadore: doue dicendo ha ſcritto, intendo l'Ambaſciadore del Re. Et il uoler dar mentite ſopra lo ſcriuer del ſuo,& non ſopra il dir dell'altro, et ſenza ſpecificarne quali ſiano ſtati que' propoſiti, non ſo come proceda, ſe non contra il medeſimo, che ha ſcritto, infin che altro non ſi moſtra. Che egli potrebbe bene hauere ſcritto di quelle coſe, che altri non haueſſe dette.

Et percioche tutta la difficultà, è intorno alla iſtruttione. Dico che per lo ſcriuere di Monſignor d'Orleans ſi comprende, che ella ui è ſtata o del Re, o di lui. Se ella era tale, che non poteſſe apportar biaſimo, non ueggo perche ſe ne doueſſero far tanti romori. Se poteua portarlo, non ſo che importi il dir, che non ſia ſottoſcritta di ſua mano, non eſſendone ſtata detta parola. Se era del Re, non intendo quanto lodeuolmente habbia uoluto ſcaricar ſe, per incaricare il padre. Et ſe altri gli appone che in quella ſia coſa, che ueramente non ui ſia, doueua uenire alla ſpecificatione di quello, che egli di negare intendeua.

Or per dire alcuna coſa particolarmente delle mentite. Ne l'una, ne l'altra (per mia opinione) è legittima. Percioche & l'una,& l'altra è data generale ſen-

Mentite uitioſe.

za ſpecificar perſona: Et la ſeconda, oltra la generalità della perſona, ha quello altro difetto anchora, che la querela è formata confuſa, & incerta. Et infin, che que' propoſiti ſcritti dallo Ambaſciadore non ſi ſpecificano, altri non ſi puo riſoluere della riſpoſta.

A' queſte coſe non mancherò di aggiungere, che quando anchor quelle mentite haueſſero hauuto fondamento, recandoſi Monſignor d'Orleans à carico quelle parole dette di ſe, non ſo come ſi poteſſe dire, che egli con queſta lettera alla legge della caualleria haueſſe ſodisfatto. Che hauendo l'Ambaſciador dello Imperadore dette Collegialmente (come egli ſcriue) quelle parole, à quelle ſi richiedeua una riſpoſta coſi publica, come publica era ſtata la accuſa. Et lo hauerne ſcritto al Papa una lettera particolare non gli doueua baſtare, che egli poteua penſare, che noſtro S. uedendo lettere con mentite non le hauerebbe manifeſtate, eſſendo piu officio ſuo celarle, che publicarle. Et ſe bene ſe ne ha hauuta notitia, non eſſendo quella peruenuta per atto publico, & autentico, altri uolendo potrebbe pretenderne di ignoranza. Riſpoſta nõ caualleresca.

Quanto à cui tocchi di far riſpoſta à quella lettera infin che altro non ueggo, io non mi poſſo riſoluere quale debbia eſſere la mia opinione. Del Lantgrauio dico bene, che non mi pare che queſta ſia querela ſua; che non eſſendogli quelle ſcritture peruenute alle mani, & non ſentendoſi che egli ne habbia fatto motto, à lui non s'appartiene di metterui mano. Et ſe bene per eſſere ſtate intercette lettere, che à lui andauano, par che egli ſi poſſa tenere offeſo, pur nondimeno la offeſa tocca

principalmente à chi le mandaua essendo state tolte à suoi messaggieri. Poi essendo gia Monsignor d'Orleans entrato primo in questa querela, par che anche à lui di perseguirla si richiegga. A' que' Signori Ambasciadori bene istimo io che si conuenga di giustificarsi col Papa; l'uno di hauere detto, & l'altro di hauere scritto il uero. Et quando quel di Francia habbia scritto le cose dette da quello dell'Imperadore; et quando quello dello Imperadore habbia detto quello, che egli ha hauuto in commissione, la querela potrebbe passar tra Monsignor d'Orleans, et l'auttore di questa imputatione. Et parlandosi di scritture intercette, & douendosi poter trouare le originali, per quelle si uerrebbe à terminar la differenza; ne ui sarebbe luogo da douer passar piu oltre. Se ueramente alcuno di quegli Ambasciadori fosse uscito de' termini della uerità, à lui ne rimarrebbe il biasimo della manifesta menzogna.

Tanto mi occorre à dir intorno à questo particolar di Marte, del quale (come dite uoi Signor mio) mi conuiene tuttauia trattare alcuna cosa. Et è ben ragione, che io sia continuo scrittore delle cose sue. Che lasciamo stare che egli sia figliuolo di quel padre, di cui son figliuole le Muse; ma egli fu colui, che principalmente mi introdusse nella gratia uostra. Et dee questa essere forse poca obligatione? Poi andando uoi pure appresso honorandolo con l'ingegno, & con la mano, perche debbo io ritrarmi dal seruirlo con la penna?

M. Giulio Camillo ui ringratia con tutto il cuore della tanta uostra benignità: & io penso che si sentirebbe guarito del tutto, quando egli uedesse che foste

dalle opere di Marte si suiluppato, che poteste intendere alla compositione di una bella comedia, da douersi rappresentare alla posterità nel suo Theatro.

RISPOSTA QVARTA.

AL S: MARCHESE DEL VASTO.

NELLA causa del Duca di Ferrandina, quanto alla forma delle parole mandate dalla corte, io sono della opinione istessa, che uoi Signore Illustrissimo mi scriuete. Et perciochè per le altre parole che gia mandò il Duca, si faceua mentione della sola restitutione di lui all'honore, senza parlar della parte contraria: & poi sono stati tanto tempo, & hanno proferte queste altre con quella coda di scorpione, parendomi di comprendere, che lo Imperadore non sia per ritrattar la cosa di maniera, che egli non uoglia conseruare l'altro, Io sono andato pensando qual forma mi paresse piu à proposito di cercare, se ella si potesse impetrare; laquale io ui dirò, poi che comandato me lo hauete.

Caso di restitution di honore.

In questi casi tali, doue sono due parti contrarie: & che la sentenza non puo essere in fauor dell'uno, che ella non sia contraria all'altro, ogni uolta che i Prencipi uogliono dichiarare in fauore di amendue le parti, la sentenza di ragione non puo essere se non per una parte: & la dichiaratione per l'altra ha da esser per gratia. Et nelle cose di honore quanto questa gratia habbia da rileuare altrui, io non lo intendo. Che se lo Im-

Restitutione di honore.

peradore mi condannasse per sentenza, che io hauessi fatto ribellione: & che facesse una dichiaratione confermando la sentenza: & poi dicesse che quella à me non pregiudicasse, non so quanto io me ne potessi contentare: che se bene lo Imperadore è Signor supremo, non pare à me percio, che possa far mutare natura alle cose, & che quello, che è non sia: & che una sentenza, che io sia ribello non mi uituperi, saluo se egli quella non uiene à dannare. Ma di questa materia ne parlo hora più breuemente, che scritto ne ho un capitolo à buon proposito ne' miei libri di Duello. Di questa dichiaratione adunque, laqual dico, che ha da essere per l'uno di gratia, & per l'altro di ragione, & di giustitia, io uorrei sempre che quella di giustitia fosse per me, & quella di gratia per l'aduersario mio. Et queste parole proposte al Duca sono di forma contraria, che elle sono di questo tenor, che segue.

Auttorità dello Imperadore.

Nel particolar del Duca di Ferrandina sua Maestà è seruita che per quanto si diede la sentenza in Spira ui fu cosa, che toccò nell'honor, & riputation del detto Duca, non gli sia pregiudicio: & non ostante la detta sentenza, il detto Duca sia conseruato nell'honor suo, & essendo necessario ui sia reintegrato, rimanendo la sentenza nella sua forza, & uigor solamente nel particolar, che tocca alla parte, in cui fauore ella fu pronuntiata.

Parole di reintegration di honore.

Et essendo la significatione di quelle parole, che l'Imperador si contenta non ostante quella sentenza, che il Duca sia reintegrato, si mostra che questo è proceder di fauore, & di gratia. Quelle altre, che la sentenza

tenza rimanga nella sua forza & uigor, sono dichiaratione di giustitia: che quella è la forza & il uigor delle sentenze. Intorno à quelle ho pensato io, se potessi in alcun modo tramutarle in maniera, che si facesse mentione che la sentenza rimanesse in fauor del Caraffa per gratia: & che il Duca ne fosse libero di ragione. Il che non è tanto malageuole à fare, quanto è à farlo in modo, che ad ogni uno non sia manifesta questa distintione (che il tentar la cosa apertamente non riuscirebbe) ma uorrei ben far la tale, che ogni uno come gliene fosse accennato, di quella diuenisse capace. Et con questa intentione ne ho formate alcune parole; nelle quali non so se hauerò l'intendimento mio conseguito. Vorrei adunque che si dicesse cosi.

Parole di reintegratione di honore.

L'Imperador dichiara che la sentenza data in Spira contra il Duca di Ferandina, non pregiudica in parte alcuna all'honor di lui: & uuol nondimeno che ella rimanga nel uigor suo in quel particolar, che tocca alla parte, in cui fauore ella fu pronuntiata. Che quel dire che dichiara che quella sentenza non pregiudica à lui, dicendolo cosi assolutamente senza parole di fauore, fa intender che ella di ragion non pregiudica. Et lo aggiunger che uuole che rimanga nel suo uigore, con quella parola di uoler, uiene à significare non tanto giustitia, quanto fauore, mostrandosi che cio non è tanto di ragione, quanto di uolontà. Et à questo modo (per mia opinione) lo Imperadore tacitamente uerrebbe à dannar quella sentenza; & il Duca ne rimarrebbe libero. Ne so trouare altro mezo da proporre cosa, che possa rileuare il Duca: & la quale sperar si

possa, che si debbia ottenere. Questo è intorno à cio il mio parere, il quale rimettendo allo infallibile uostro giudicio, ui bascio le ualorose mani.

RISPOSTA QVINTA.

AL S. MARCHESE DEL VASTO.

Caso doue si esamina una sentenza dell'Imperadore.

IL Capitan Gio. Maria da Padoua mi ha fatto ueder la sentenza dello Imperadore contra il Duca di Ferrandina, & in fauore del Caraffa; & douendone con quella uenire al cospetto uostro, mi ha richiesto à douerne scriuere alcuna cosa. Di che senza aspettar nuouo comandamento continuando à quello, che ultimamente ui scrissi, dico, che io ui mandai quel mio parere senza hauere anchor ueduta tal sentenza, istimando che la dichiaratione dello Imperador in fauore del Caraffa douesse esser fondata sopra il dishonore del Duca: si come anchora mi pare che ella sia; & che per tanto rimanendo quella di ragione nella sua forza, l'honor del Duca non potesse essere reintegrato. Ma percio che il medesimo capitano mi dice hauer parlato con di eccellenti dottori, i quali altramente la intendono; non mi par se non bene, che intorno à cio alquanto si discorra. Essi adunque (per quello che egli referisce) dicono; che questa sentenza è di due parti separate, Et che l'una è contra il Duca, & l'altra è in fauor del Caraffa. che contra il Duca si dichiara, che egli ha eccesso la parola sua: & per lo Caraffa, che rimane honorato per hauer fatte

tutte le diligenze del combattere. Et che la querela non meritaua abbattimento. Et che questo, che è in fauor del Caraffa non pregiudica di nulla al Duca, Là onde egli dee contentarsi del Decreto proposto. Ne solamente contentarsi di quello, ma dire anche al medesimo suo aduersario, che egli ha fatta ogni diligenza per uenire à battaglia, & che à quella querela pruoua di arme non si richiedeua. Così dice egli che dicono alcuni dottori. Et io dico, che io direi il medesimo, quando quella sentenza fosse tale: & quando le parole della reintegratione fossero di quella natura, che sono quelle della confirmatione dello honore della altra parte. Et quando le cose fossero in tal maniera, io haurei per quel Decreto il Duca reintegrato, & il Caraffa non forse interamente sodisfatto. Della natura delle parole ne ho gia parlato nella altra lettera mia; & per tanto non tornerò à dire le cose gia dette; ma alla sentenza uenendo dico, Che o io quella non intendo, o coloro non la hanno diligentemente esaminata. A' me pare che l'Imperador fondi l'honor del Caraffa prima sopra lo eccesso del Duca, & poi sopra la diligenza usata da lui per combattere. Che hauendo primieramente dichiarato, che il Duca ha eccessa la parola, agglunge. Et atteso quello, che di sopra è detto, & oltra di questo che Gio. Hieronimo dapoi che succedette l'atto della bacchetta fece tutte le diligenze necessarie per conseruatione del suo honore, & che ciascun buon caualiero potesse, o douesse fare, dichiariamo che egli è rimaso, & rimane con l'honor suo, & senza carico, & infamia. Et dicendo lo Imperadore,

Parole della sentenza dello Imperadore.

Atteſo quello, che di ſopra è detto; & aggiungendo quello, che ſegue, io non ſo, che altro uengano à ſignificar quelle parole, ſe non che atteſo all'eccesſo del Duca, & alla diligenza del Caraffa, egli honorato ne uiene à rimanere. Coſi intendo io quella ſentenza: la quale, coſi eſſendo, non ha punto due parti ſeparate anzi ſopra due parti è congiunta la ſua dichiaratione. Et congiunta eſſendo, non ſo come il Duca di quel Decreto ſi poſſa contentare. Ma ne lo Imperadore poteua far in altra maniera quella ſentenza uolendo dichiarare il Caraffa per caualiero honorato. Che ad honorato caualiere due coſe nelle querele ſi conuien difendere: che egli prende l'arme per la ragione, & che è lontano da uiltà. Et dichiarandoſi contra il Duca, ſi moſtra che la giuſtitia era dalla parte del Caraffa; & commendando la ſua diligenza, gli rende la teſtimonianza di ualore. Et quando una di queſte due coſe mancaſſe, egli non ſarebbe per quella ſentenza interamente giuſtificato. Ma che dirò, che quando per quel Decreto ſi uoleſſe intendere che ſi dichiaraſſe, che per quella ſentenza il Duca non foſſe dannato di hauere eccesſa la ſua parola, ſi potrebbe anche dire, che la querela rimaneſſe in piedi; & che il Caraffa foſſe anchor obligato à tornare à richiederlo. Et non gli baſterebbe per giuſtificatione di honore hauer fatta quella diligenza di uenire ad abbattimento, non eſſendo mancato dal Duca di conduruiſi. Et ſe mi ſi riſpondeſſe che l'abbattimento haueſſe da ceſſare per riſpetto che nella medeſima ſentenza ſi dice, che queſto non era caſo da permettere, che ſi uenga in pruoua,

Conſideration di que rele.

di arme; Io direi che intendo bene quello, che si dice, ma non so bene à che fine si dica. Et piu tosto consentirei io à chi dicesse, che in caso niuno non si douesse uenire in pruoua di arme, che à qual tenesse che questo non fosse caso da tale pruoua. Che se per querela, doue altrui è apposto mancamento di fede non si dee combattere, non so per quale si debbia combattere. Ne credo che in Italia ci habbia Prencipe, ne caualiero, che senta di altra maniera. Perche io torno à dire, che non intendo à che fine quelle parole sieno state poste in quella sentenza. Potrebbe anchora dire alcuno, che non si dee combatter per que' casi, che sono in ciuil giudicio stati tentati di prouare: & che per tanto anche in questo douerebbe cessar la battaglia. Et à questo si risponde, che questa regola ha luogo quando le parti, o l'una di esse uoluntariamente ricorre al tribunal ciuile: & non quando il giudice per debito dell'officio suo ne fa egli inquisitione. Et nel caso nostro hauendo i caualieri presa la uia delle arme con forza, & con prigionia sono stati tirati alla uia ciuile. Ma se da altrui mi fosse detto, che l'Imperador per quel Decreto uuole che il Caraffa sia interamente sodisfatto, si per lo eccesso del Duca, come per la sua diligenza. Et che, non ostante quello eccesso, uuole che il Duca rimanga honorato; Direi che nello intelletto mio non entrano queste sottilità, che persona in un medesimo atto si possa dire di esser mancato all'honor, & di rimaner con honore. Che à me ditta un mio parere, che la sentenza del prencipe in materia di honore tanto mi possa offendere, quanto ella per in-

Casi da Duello.

Ciuil giudicio tentato.

Restitutione di honore.

giusta non possa essere condannata. Et quando per dishonorato mi hauerà giustamente dannato, per dir non uoglio che la mia sentenza ti offenda, & all'honore ti restituisco, non so quanto mi possa rileuare. Percio che il mancamento mio è quello, che principalmente mi priua di honore; & la sentenza facendo testimonianza al mio mancamento, uiene non à fare, ma à dichiarar me per dishonorato. Et se il Prencipe non puo far che io non habbia fatto il mancamento, & se non rende testimonianza contraria alla sua sentenza, non so come egli mi possa l'honor restituire. Pure io lascierò dichiarar questa difficultà à Dottori, tra quali non mancano di quelli, che della auttorità de' Prencipi, parlando molte uolte piu si mostrano studiosi di piacer loro, che di dir quello, che douerebbe loro insegnar la ragione. Et per dire intorno à cio con breuità quello, che io ne sento; Si come io ho la auttorità, & la podestà de' Prencipi per grande, per reuerenda, & per tremenda, cosi non cape nell'animo mio, che possano romper le leggi della natura. Et legge di natura è, che due contrarij non possono stare insieme in un suggetto. Et l'honore, & il dishonore sono contrarij. Di che è da conchiudere che huomo non puo essere insieme honorato, & dishonorato. Et il Prencipe puo bene rimettere altrui la pena, ma non mondarlo dalla colpa. Et con questa openion mia à quello, che per adietro scritto ui ho, nuouamente mi conformo.

I mancamenti & non le sentenze dishonorano.

Dottori dānati.

Auttorità de' Prencipi.

RISPOSTA SESTA.

AL S. MARCHESE DEL VASTO.

NEL caso del Duca di Ferrandina lo studio mio è stato in trouar cosa, la qual si debbia sperar da ottenere dallo Imperadore; Et che poi difender si possa, che all'honor del Duca sodisfaccia. Et perciò ho io formate quelle parole di maniera, che ad ogniuno non sia ageuole intendere la uirtù del loro sentimento: & che di leggieri si possa comprendere doue ne sia dimostrato alcun lume. Ilche ho fatto io pensando che l'Imperadore non sia per uenire ad aperta dichiaratione di uoler dannar la sua sentenza. Et quando si proponesse cosa di honor del Duca, che incontanente anche al uulgo sodisfacesse, & fosse manifesta, Io non so come si douesse sperar che ella passasse; percioche una cosa tale non auuiso io che far si possa senza manifesta offesa dell'honor dell'altro, non potendo l'uno rimanere apertamente, & da tutte le parti honorato, che l'altro non rimanga manifestamente uituperato; dapoi che l'honor dell'uno in gran parte depende dalla uergogna dell'altro, & l'honor dell'altro dalla uergogna dell'uno. Con questa consideratione formai io adunque quelle parole. Ne mancherò di pensar (secondo che mi comandate) se altro mi occorrerà, che possa essere al proposito. Io ui scrissi pur hieri una altra lettera mia in questa medesima materia, sopra la sentenza dello Imperadore, ad istanza del Capitano Gio. Maria da Padoua, il quale la ha

Caso di restitutione di honore.

hauuta per douerla portare. Et percioche egli mi disse di hauere mandato all'Alciato per consulto, io scriuerò quello, che non mi souiene di dire à lui; che uenendo quel consulto, se mi sarà mostrato, potrà perauuentura esser non senza seruigio del Duca.

L'Alciato.

Che mi ricorda gia che l'Alciato scrisse anche per lo S. Cagnino. Et hauendo io in quel consiglio ueduto, & notate delle cose, che non mi piaceuano, gli fu rimandato insieme con un poco di scrittura della opinion mia; & egli humanissimamente il tutto riconobbe, & ritrattò secondo il mio parere.

Scritti dell'Alciato.

Quanto ueramente à gli scritti dell'Alciato che mandati mi hauete, dirò breuemente tutto quello, che suonano in sentenza. Egli tocca due punti; l'uno è, che l'attore, se non pruoua la intentione sua, si intende hauer perduta la querela. Il che confesso esser uero, quando da lui manchi di uenirne à fare, o di farne la pruoua. Ma se dal reo mancherà il combattere, non si douerà dire, se non che egli per perditore habbia da essere condannato. Si che non tanto dal reo, & dallo attore, quanto dal cercare, & dal fuggir la battaglia si douerà giudicare quale con honore, & quale con dishonore ne rimagna. L'altro è; che dopo le XXIII. *hore essendo i Padrini gia tra loro accordati, dal Cardine mancò il combattere. A' questo non posso rispondere: che non ho gli atti fatti al campo, ne ho di quelli memoria. Ma ben dirò, che parlando di quella hora, & non facendo mentione alcuna di tutta la giornata scorsa senza combattere, per colpa di cui ella trapassasse, è da dire che, per opinione di lui, ella*

ſcorreſſe per difetto di colui, per cui egli ſcriue: che ſe egli altramente haueſſe ſentito, non lo haurebbe paſſato con ſilentio, quindi principalmente dependendo lo honore di lui. Io ſono tornato à uedere il parere, che uoi Signore dato hauete in queſto caſo: Il quale non è da quella ſcritta offeſo in parte alcuna, anzi dalla uiſta di quella la dignità di quello piu chiaramente riſplender ſi uede.

RISPOSTA SETTIMA.

AL S. MARCHESE DEL VASTO.

IL Signor Ceſare Caſtriota mi ha portata una lettera del Duca di Ferrandina; & douendo uenire à uoi S. Eccellentiſſimo, mi ha con iſtanza richieſto, che io alcuna coſa ui ſcriua in ſeruigio del Duca. Et io gli ho fatto quella fede che mi par di poter fare della prontezza dell'animo, & della affettione, che uoi portate al Duca, & alle coſe ſue. Et pur nondimeno non ho uoluto mancar di ſodisfargli di queſta lettera. La quale douendo io ſcriuere, non entrerò nel particolar del Duca, ſapendo quanto malageuole ſia il parlar di una ſentenza data da un ſupremo ſignore contra un ſuo ſoggetto, & uaſſallo. Ma ben dirò, che queſta malageuolezza procede da adulatione di perſone, che per autorità, & per grauità uogliono eſſer uenerabili, le quali hanno laſciato ſcritto, & uogliono tenere che la uoluntà del Prencipe dee eſſere tenuta per legge: & che

Dottori dannati.

l'error del Prencipe fa equità. le quali cose non so come à dirle si siano assicurati: ne come le loro penne istesse le habbiano scritte senza rossore. Che qual piu pestilentioso morbo puo essere, che una tal sentenza? Et uorremo noi dire che questi cosi fatti siano dottori di giustitia? o pur di iniquità? chè se legge non è altro, che una infallibil ragione, che comanda le cose honeste, & uieta le contrarie, come douerà esser tenuta per legge una uoluntà da ogni ragion separata? Et se è errore, come puo essere cosa diritta? Et pur cosi si dice da coloro. Ma io che non tanto desidero di esser dottor delle leggi di alcun Prencipe mondano, quanto di quelle della natura, in quanto à questa sentenza di far legge, & diritto, mi accordo anzi col diuin Platone: Il qual non uuole, che Prencipe faccia legge senza consiglio di sauij. Et intendendo che la natura dell'huomo dee esser dalla ragion gouernata; & che la ragion uuole, che quale ha da fare alcun giudicio, sia da ogni affettione lontano; Et che non puo far diritto giudicio chi non ode le ragioni dell'una, & dell'altra parte, non haurò mai per giusta sentenza quella, che con questi ordini non sia stata data. Et hauendo il Signore o per uoluntà, o per errore fatto torto giudicio, non dirò che quella sia sentenza ne giusta, ne diritta. Che douendosi dar le sentenze per dichiarare il uero, ogni uolta, che elle questo effetto non fanno, non ueggo perche elle appellar si debbiano sentenze. Anzi chi non seruato l'ordine hauesse data diritta sentenza, quantunque giusto fosse stato quel giudicio, non per cio di lui si douerebbe dire se

Legge.

Sētēze giuste & ingiuste.

Giudice ingiusto in sentēza giusta.

non che egli fosse stato ingiusto. Et questo dico io non per altro, se non per parlar contra questa abominevole parola; Che tutti i detti, & tutti i fatti de' Prencipi per buoni debbiano essere approuati. Che se uogliamo uedere quanto gli huomini in questa parte si ingannino, habbiamo da pensare, che i padri nostri hebbero in quella riuerenza, & quel rispetto portarono à Prencipi loro, che noi facciamo à nostri: Et che il medesimo fecero i nostri auoli, & di mano in mano i nostri maggiori. Et pur de' Prencipi antichi, che uiuendo da ogniuno erano lodati, si biasimano molte delle opere loro. Donde è cio? uogliam noi forse dire, che quelle infin che uissero fosser buone? & che morti essi diuentassero cattiue? Non gia; Ma la morte de' Prencipi scioglie le lingue, le quali mentre che essi uiuono, stanno legate. Perche si uede quanto sia danneuole quella opinione, che la uolontà de' Prencipi faccia legge, & l'error faccia equità, dapoi che la morte ha da dannar quella legge per ordinatione ingiusta, & quella equità per iniquità. Et se la morte (come ho detto) scioglie le lingue, non mi so imaginar perche la loro uita ci habbia da chiuder gli occhi dello intelletto in modo, che non habbiamo da conoscere il uero. Et conoscendolo, non so perche, & ragione, & amor di uerità non ci debbiano prima che morte tagliar quel nodo, che le lingue ci tiene impedite. Et cio dico tanto maggiormente, quanto il giudicio di noi si ha da far molte uolte non tanto da gli huomini, che hora ci uiuono, quanto da quelli, che uerranno dietro à noi. Et io sono sicuro che Prencipe alcuno (per

Prĕcipi do po morte biasimati.

grande che egli si sia) non abbaglierà la uista della posterità in maniera, che se io huomo priuato haurò cosa alcuna ben detta, ella non debbia esser per buona approuata. Et se essi ne haueranno dette, o fatte di ree, per ree non habbiano ad esser conosciute. In questa guisa adunque dico io douersi poter fare, Che nelle operationi de' grandi quando altri aggrauato se ne tiene, posposta la auttorità della grandezza, & la qualità delle persone, si dee con la ragione misurare, quali siano quegli atti, de' quali altri si duole. Et quando il Prencipe sia legittimamente proceduto, corregger si uuole chi se ne lamenta, & farlo rauuedere del suo fallo. Se ueramente il Prencipe ha disauuedutamente alcuna cosa operata, potendosi per alcun mezo illuminar la mente di lui, questo mi par che principalmente si douerebbe fare. Et quando egli si uolesse pur nelle sue tenebre rimanere, non picciolo ristoro douerebbe essere all'offeso, che il mondo fosse chiaro della uerità, massimamente nelle cose dell'honore. Del quale mi par che dir si possa, che egli piu consista nella uniuersale opinione, che in alcuna particolar dichiaratione. Et tanto sia detto del parer mio in generale di quello, che il Signor Cesare mi ha richiesto in particulare. Et se forse il mio paresse troppo libero parlare, Io direi che egli non è in parte alcuna troppo libero; percioche io mi credo di uiuer sotto legittimo Prencipe; & legittimo Prencipe istimo esser quello, sotto il quale ogni huomo puo sentir cio che la ragione gli ditta, & dir quello, che egli di ragion sente.

L'honor in che consista.

Prencipe legittimo.

RISPOSTA OTTAVA.

AL S. MARCHESE DEL VASTO.

SOPRA i cartelli, che mandati mi hauete; io ho da dire Signor Illustrissimo, che (per openione mia) alle parole di carico dette in presenza si conuien fare la risposta in presenza: & non aspettar di farla in maniera, che chi ha dato altrui commodità di incontanente risentirsi, non si possa egli incontanente risentire. Et si come ad una soperchiaria è lecito rispondere con una altra soperchiaria; Et come à parole dette lontano dallo altrui cospetto, lontano dall'altrui cospetto è lecito rispondere: Et come alle cose scritte si puo rispondere in iscrittura, cosi alle cose dette in presenza, in presenza si dee far la risposta, saluo se sospetto di soperchiaria, o rispetto di gran persona non ci interuiene. Benche anche di questo rispetto io non sia di opinione, che egli si habbia ad usare. Percioche se altrui è permesso dauanti alcun Prencipe di dare à me imputatione di alcuna infamia, non so perche non mi debbia esser piu comportato à me di ripulsarla, che à colui di darlami. Ma pur (come che sia) in questi due casi si tiene, che altri non sia obligato à risponder di presente. Or se il caso dello Albarano in alcuno di questi due casi è compreso, la sua prima mentita senza alcun dubbio è legittimamente stata data; legittimamente dico, lasciando da parte quelle pruoue, che dice l'aduersario suo, ch'egli ha di hauer detto il uero. Quando ueramente

Caso di mentite.

Risentimenti.

Soperchiaria.

Rispetto di Prencipi.

ella non fosse contenuta ne' casi, che detti ho, io direi che ella fosse poco legittima: & per tale douerebbe ella essere stimata, se l'aduersario suo nella risposta si fosse saputo tenere fra i termini suoi: ma egli col poco auueduto risponder suo, uiene in certo modo ad hauergliele approuata. Et io sopra la risposta di colui ho formata la replica, secondo che ho potuto, non hauendo altra informatione che i semplici cartelli. Ne informatione potrei io hauere intera in questa materia, senza parlare con l'istesso Albarano. Et quando io da lui fosse potuto essere informato, hauerci forse poste delle cose, che ho lasciate, & lasciate di quelle, che ui ho poste. Et in somma di questa mia risposta non so promettermi sicurezza niuna. Ne uorrei che ella, per non intendere io piu auanti, desse cosi le arme al nimico da riuoltarle contra di noi, come istimo che egli ce le habbia date à noi contra di se. Quale ella mi è uenuta fatta, tale la mando. Ne dirò altro, senon che per non essere stato ben resoluto delle dubitationi, che mi sono occorse, mi pare di hauerla fatta sognando.

CARTELLO.

Io ui scrissi il primo di Maggio, & diediui una mentita sopra quelle parole uostre, che quello, che io diceua non era ben detto, Et uoi in risposta fate una lunga scrittura con molte mentite, quasi come non la prima, ma le molte debbiano ualere. Et io nella prima mia mentita pure insistendo, ui aggiungo che mentite anchora, dicendo che in quelle parole diceste il uero.

Multiplication di mẽtite.

Alle uostre mentite ueramente rispondo in generale, che à uoi non è lecito di proporre parole per me:

& poi dar mentita sopra di quelle, che dandosi la mentita per risposta, ella non dee uscire auanti che altri parli. perche io ho cosi da stimarle per nulle, come uoi hauete da riconoscer la mia per legittima: & per tanto legittima, che alcuna mentita uostra à me non dee piu poter pregiudicare.

Mẽtita prima che altri parli.

Et in particular ui dico, che della intention mia, & dell'animo mio ad altro huomo che à me non si ha da dar fede. Et percio della mia intentione io non posso esser mentito. Là onde uoi hauete mentito che io mentirò uolendo dir, che io lasciaßi di darui mentita per essere in presenza del capitano Antonio, & di quelli, che erano presenti; che altri che io solo non puo render testimonianza, qual fosse quel rispetto, che mi riteneße da farlo.

Querela sopra la altrui intentione.

Appresso sopra quello, che dite ch'io mento, se dico che non me ne ricordi, ui dico che mentite: ne uoi ma io debbo poter render ragione della memoria mia, contra la quale, & contra la intention mia hauerei caro di ueder testimonij, che potessero, o sapessero, o uolessero testimoniare.

Et là doue uoi dite che usai maggiori strabocchamenti, & mali costumi, ui rispondo, che mentite.

A' quello anchor, che dite nel fine del cartel uostro, che io sono il mentito, il mal parlante, & il male acostumato, ui rispondo che mentite, et mentite, et mentite, et di queste, et di tutte le altre cose, delle quali ui ho dato mentite, ui dico che tante uolte hauete mentito, mẽtite, et mẽtirete, quãte le hauete dette, le dite, et le direte.

Or uedete se so dare anch'io delle mentite: & mi-

surate le mie con le uostre, quali siano piu di numero, & di piu peso.

Ma percioche mostrate di hauer la prima mia mentita per nulla, per non la hauere io data allhora in presenza, ui dico che oltra che conuenienti rispetti mi ritennerò, in iscrittura si possono dare mentite delle cose dette in presenza: ne uoglio altra testimonianza, che quella di uoi medesimo, che nel cartello uostro cercate di darmi mentita delle parole, le quali dite che io dissi allhora, & che uoi alhora mi rispondeste senza mentita. Si che con la testimonianza di uoi medesimo uenite ad essere il ben mentito: & col uostro esempio multiplicatamente mentito.

RISPOSTA NONA.

AL S. DVCA DI SAVOIA.

Caso di querela di molti capi.

VOI m'hauete commesso S. Illustriss. che io debbia uedere i punti delle differenze, che sono fra Mons. di Bellaguardia, & Mons. di Scros, & che sopra quelli io ui debbia dire il parer mio, con intentione di uoler metter fine alle lor querele. Laquale impresa io ho tolta uolentieri, non tanto perche io mi conosca atto à poterui sodisfare, quanto percioche io desidero di seruirui, & ho caro di essere istrumento ad una cosi Christiana operatioue.

Nella lettera adunque di Mons. di Bellaguardia si contengono articoli xxi. De' quali Mons. di Scros par che di

che di 1 x. si tenga offeso, che di tanti fa mentione nel suo cartello. Di questi soli adunque tratterò, lasciando gli altri da parte, poi che da loro querela nõ ne risulta.

Nel quarto articolo della lettera già detta si dice fra l'altre cose, che Mons. di Scros ha contrariato alla fortificatione di questo castello.

A' questo risponde Mons. di Scros nel cartel suo.

Et Mons. di Bellaguardia nella giustificatione sua dice, che per quelli Signori, i quali erano appresso Mons. il Prencipe uostro figliuolo, & per lettere di Mons. di Scros si pruoua, che egli gli è stato contrario. Ma percioche puo essere stato contrario à lui, & non alla fortificatione del castello, si uorrebbe ueder proua piu particolare per giustificare questo articolo.

Il quinto articolo è, che se quelli della terra haueuano rissa co' soldati del castello, anchor che fossero cinquanta, o cento contra uno, o due, o tre, che Mons. di Scros prendeua la parte contra i soldati.

Di questa cosa Mons. di Scros si tiene offeso.

Et Mons. di Bellaguardia nella giustificatione dice, che Mons. di Scros fauorì uno contra tre, & che gli conduce à far pace. Ilche è molto diuerso dal fauorire cinquanta, o cento contra uno, duo, o tre. Et per tanto io ne uorrei altra giustificatione.

Nel settimo articolo si contiene che Mons. di Bogli mandò a parlare à Mons. di Bellaguardia perche fossero amici insieme, & insieme si aggrandissero. Et Mons. di Scros di questo si risente in caso che Mons. di Bellaguardia dica, che si uolesse aggrandire per uia non honesta.

Ma Mons. di Bellaguardia questo non dice, anzi si riporta ad una lettera. Perche non dicendo senon quanto nella lettera si contiene, in questo articolo nõ ci rimane ne ingiuria, ne carico. Et la querela di questo cessa.

Per l'undecimo articolo si dice che Mons. di Scrós ha consigliato il Castellano di Interualle di rispondere molto male al suo Prencipe.

Di questo si risente Monsignor Scros.

Et Mons. di Bellaguardia sopra questo dice, che le giustificationi sono prese; Et che egli à quelle si rimette, & al riporto di chi portò le lettere. Di che si douerebbono ueder queste giustificationi, & intendere questi riporti, come egli dice.

Nel terzodecimo articolo Mons. di Bellaguardia dice che Mons. di Scros gli ha detto, che Mons. di Marnò era colpa di quanto egli ha patito.

Questo nega Mons. di Scros nel suo cartello.

Et nella giustificatione Mons. di Bellaguardia fa mentione di certe querele de gli huomini della terra, & di una lettera di Monsignor di Granuela: Et non nomina Monsignor di Scros; perche io non ueggo come si pruoui che egli habbia quelle parole dette, Et per tanto uorrei esserne meglio giustificato.

Mons. di Bellaguardia nell'articolo xv. dice, che molti della terra gli hanno detto male di Mons. di Bogli, & di Scros, ma che non uogliono essere scoperti. Mons. di Scros risponde nel cartel suo, che niuno huomo da bene gliene ha detto male in cosa, che tocchi l'honore.

Mons. di Bellaguardia non afferma che siano ne da bene, ne altro, rimettendosi al dir di coloro. Là onde

questo articolo puo passare senza molta contesa.

Mons. di Bellaguardia dice nella lettera allo articolo diciottesimo, & conferma nella giustificatione, Mons. di Bolgi essere stato à un certo tempo Imperiale, & hauere hauuto prouision da Cesare.

Mons. di Scros di questo prende querela.

A' Mons. di Bellaguardia par che si conuenga producer la proua del suo detto.

Nell'articolo uentesimo Mons. di Bellaguardia dice, che egli non ha commesso crimen læsæ maiestatis.

Mons. di Scros risponde risentendosi se dice per loro, che essi habbiano mai fatto mancamento allo Imperadore, o habbiano commesso crimen læsæ maiest. Et Mons. di Bellaguardia soggiunge nella sua giustificatione, che esso Mons. di Scros se ne puo ricordare.

Sopra questo dico, che io posso intendere di due cose: l'una è la prouisione, che dice Mons. di Bellaguardia, che ha hauuto Mons. di Bogli dallo Imperadore. Il che prouandosi, & hauendo esso dapoi seruito il Re senza hauere hauuto licenza, sarebbe chiaro il mancamento. L'altra è la contumacia, nella quale questi fratelli sono stati un tempo uerso di uoi Signore Illustrissimo, la quale se si debbia chiamare crimen læse maiestatis, o altramente, io lascierò interpretarlo à uoi.

L'ultimo articolo è, che Mons. di Bellaguardia dice, che il Signor Marchese fauorirà piu i giusti senza macchia, che gli altri.

Et Mons. di Scros si risente, uolendo Mons. di Bellaguardia dar loro imputatione, che habbiano macchia.

Mons. di Bellaguardia nella giustificatione non toc-

ca queſta parte . Et io intorno à cio quanto all'eſſere o non eſſer macchiato, mi riſoluo che ſe ſi moſtra che Mons. di Bogli habbia commeſſo mancamento (come è detto di ſopra della prouiſione) uerſo lo Imperadore, egli ſenza dubbio alcuno rimane macchiato. Se queſto ueramente ſi dice per la gia detta contumacia uerſo di uoi Signor loro, à uoi laſcierò medeſimamente interpretar, ſe incorſero in macchia; ſe furono reſtituiti; & ſe dopo la reſtitutione il nome di macchiati loro ſi conuenga.

Et per determinar queſti due ultimi articoli ſi uorrebbe ſapere quello, che Mons. di Bellaguardia habbia inteſo di dire per quelle parole.

De' noue articoli propoſti (come uoi Signor Eccellentiſſimo hauete potuto uedere) due ſe ne poſſono laſciar da parte, come quelli, i quali neceſſariamente non conteſtano querela: & ſette da dichiarar ne rimangono. Alla dichiaratione de' quali ſe uorremo uenire, per auuentura alla pace, che ſi deſidera, non ſi potrà peruenire. Là onde ſenza andar piu rinouando le ferite, meglio ſarà uedere di conſolidarle. Il S. Marcheſe propoſe i paſſati giorni alcune parole di ſodisfattione. Et dopo il conſiglio ſuo, io non ſarei ſi preſuntuoſo, che ardiſſi di proporre partiti nuoui, ſe delle altre coſe non foſſero paſſate dapoi. Benche ne con tutto queſto intendo io di proporre nuouo partito, ma di producerne uno, il quale par che da Mons. di Bellaguardia ſia ſtato propoſto. Et è di tal maniera. Eſſo Mons. di Bellaguardia nel proceſſo formato contra il Capitano Ceſare di Albenga dice, che Mons. di Scros è fedeliſſi-

Forma di pace.

mo suddito uostro, & dello Imperadore. Or à me parrebbe, che dapoi che la querela è nata da una lettera, con una altra lettera ui si douesse metter fine, scriuendo Mons. di Bellaguardia al S. Marchese le medesime parole, che egli ha dette nel processo: che hauendole gia in publici atti fatte registrare, non mi par che debbia far difficultà di dirle anche in una lettera. Et Mons. di Scros hauendo la sodisfattione di quello, che piu importa, si douerà contentare senza andar cercando tante particolarità. Vero è che per far la pace come si dee, essendo per quella lettera offeso anche Mons. di Bogli, quelle parole si douerebbeno scriuere di amendue. Et ogni uolta che questa opinione mia sodisfaccia à uoi Signore: & che ui piaccia di interporre la auttorità uostra fra questi due caualieri uostri soggetti, io mi assicuro che il S. Marchese condescenderà à prender fatica di confortargli alla pace, come quegli, il quale io so che abhorrisce le querele, & gli abbattimenti.

Et cio con ogni riuerenza sia detto per me in questa materia, qual sia la mia opinione, la quale ho sempre da sottomettere al giudicio della sentenza uostra, & della uostra auttorità.

RISPOSTA DECIMA.

AL S. DVCA DI SAVOIA.

HAVENDO uoi Signor Eccellentissimo uoluto intendere il parer mio nelle querele di Mons. di Bellaguardia, & di Mons. di Scros, Io ho sentito che non

Del medesimo.

mancano di quelli, i quali cercano di leuar la fede alle mie parole, con dir che io sono piu amico dell'una parte che dell'altra. Alla qual cosa quando io haueßi hauuto riſpetto, mal hauerei ſodisfatto al debito mio, ſe domandato à dir la mia opinione, io haueßi riſpoſto non ſecondo la mia opinione, ma ſecondo la mia affettione. Perche riſpondendo à chi mi danna dico, che io ſono piu amico alla uerità, che à perſona che ſia: & che quando io ſono ricercato à dir parere, io eſamino le cauſe, & non le perſone. Et accioche ogn'uno poſſa giudicare ſe il parlar mio ſia ſtato per partialità, o pur per diritto giudicio, in queſta ſcrittura ho uoluto far manifeſto quello, che io ſento in queſto negotio. Mons. di Scros ha ſupplicato per determinatione fra Mons. di Bellaguardia, & lui quale debbia eſſere l'attore, & quale il reo. Et uiene propoſto, che habbiate da commettere, che le loro differenze ſiano ciuilmente conoſciute. Et la opinione mia è ſtata & è, che non ſi debbia in alcun modo fare una tal determinatione. Et à queſto mi muouo io per molte ragioni. Et prima dico, che eſſendo paſſati gia tra loro piu cartelli, & trouandoſi eſſere entrati nella uia delle arme tanto auanti, che par quaſi che non rimanga à mandare ſe non i campi, il uolere hora fargli tornare in dietro è coſa fuor di ogni ſtilo, & di ogni conſuetudine di caualleria. Et nelle materie delle arme non ſi dee procedere contra lo ſtilo delle arme, douendo quelle ſecondo le loro conſuetudini eſſer giudicate. Et queſto dico tanto maggiormente, quanto (ſecondo che dirò appreſſo) tra loro ui ſono differenze, che ciuilmente non ſi poſſono

Officio di chi ha da dare pareri.

Stilo di arme.

determinare. A' questo mi si risponde, che quello, che io chiamo stilo, & consuetudine, è abuso, & corruttela; & che per tanto non si dee seruare. Et qui dico io, che se mi si dirà che il Duello tutto sia abuso, & corruttela, io risponderò che egli è il uero, & ui supplicherò, che potendo leuarlo del tutto, lo habbiate à leuare. Ma dapoi che questo non è nelle uostre mani: & che à uoi non si appartiene il fare una nuoua legge uniuersale, & che uniuersale è la legge dell'honore, per lo quale i caualieri corrono à Duelli, douendosi trattar materia di Duello, uoi Signore o doucte uolere non ue ne impacciate, o trattar uolendola, trattarla con lo usato stilo, & con le usate consuetudini. Par che si dica anchora, che ne' cartelli passati fra que' caualieri non si è fatta anchora mentione di arme, & che per tanto non sono entrati nella uia caualleresca. Là onde io risspondo, che fra caualieri si tiene che le mentite obblighino alla pruoua dello steccato: & fra loro si usa che dalla proposta dell'uno, & dalla mentita dell'altro si conteſti la querela, o uogliamo dir la lite; & che ella si conteſti fuor di giudicio; & che fuor di giudicio si disputi la causa; & che ella si disputi affigendo le scritture ne' luoghi publici. & tra loro si fanno talhora delle eccettioni di non uoler comparire in giudicio, se prima le passate querele non sono giustificate. Queste cose sono passate tutte fra que' caualieri, & sono tutte caualleresche, & tutte lontane dal proceder ciuile. Di che chiaramente si mostra, che non solamente sono entrati nella uia delle armi, ma che anche bene auanti ui sono entrati. Ne è necessario fare mentione di arme

Legge di honore uniuersale.

Giudicio caualleresco & ciuile.

Proporre arme.

ne' cartelli; Anzi à non la fare hanno fatto prudentemente: che pretendendo l'uno, & l'altro di essere reo, chi di loro haueſſe parlato di arme, alla elettione di quelle ſi ſarebbe potuto pregiudicare. Quante ſcritture (Signore Eccellentiſſimo) ſono paſſate infino ad hora intorno à queſte querele, tanti atti ſono fatti nel giudicio cauallereſco: che chi le uoleſſe indirizzar nel ciuile, non ne ſarebbe fatto anchora niuno. La lettera ſcritta da Mons. di Bellaguardia fu il libello: Il primo cartello fu la riſpoſta: Il ſecondo, il terzo, & il quarto ſono ſtati repliche: Il quinto è ſtato eccettione: Se naſcerà ſentenza chi ſia attore, & chi reo, o altre ſopra altre difficultà, quelle ſaranno interlocutorie; Le patenti de' campi ſaranno le citationi à concludere con termine nella cauſa; Il Signor del campo ſarà il giudice; Lo ſteccato il tribunale; Le armi gli ſtrumenti, & i teſtimonij: Et la patente, che farà il Signore, ſarà la ſentenza. Or quanto ſiano entrati nella uia cauallereſca, & quanto rimanga loro anchora da andare, ſenza che io ne dica altro, ad ogniuno è ageuole il giudicare.

Et piu auanti paſſando dico, che ſe ſi uoleua in queſta materia far dichiaratione alcuna, ella ſi douea fare incontanente dopo il primo cartello: ma dapoi che ſe ne ſono laſciati paſſare due, & tre, & quattro, & cinque, ſi uiene ad hauere à quelli per un certo modo acconſentito. Là onde par che piu non ſi conuenga riuocargli dalla uia cominciata.

Appreſſo hauendo lo Imperadore commeſſa queſta cauſa al Marcheſe, & hauendogliele anche uoi Signor

rimessa per lo Maliscalco uostro, le cose passate si possono dire essere passate per ordine dello Imperadore, & uostro. Perche non par che si richieda che le debbiate riuocare. Et hauendo il Signor Marchese conceduto questo abbattimento, con una dichiaratione di rimettergli al ciuile, si uerrebbe à condannar lui, che hauesse conceduta cosa, che non fosse stata da concedere. Et se Mons. di Scros con sua buona licenza è uenuto, come buon soggetto al tribunal uostro, perche habbiate à decidere sopra la differenza dello attore, et del reo, non douete in un tratto prendendo altro camino far torto à lui, & carico al Signor Marchese.

Ne uoglio tacere, che in uno articolo di queste querele si dà imputatione à Mons. di Bogli, che hauendo egli prouisione dallo Imperadore habbia, commesso mancamento: & questa è cosa, che la inquisitione ne appartiene allo Imperadore. Et hauendola esso commessa al Marchese: & hauendone egli conceduto Duello, non mi par che à uoi si richiegga di farne nuoua determinatione.

Si che per queste ragioni, quando anchora si uedesse, che le cose tutte si potessero prouar ciuilmente, à me par che la ragion non uoglia, che ui si metta mano per darui qui nuoua ordinatione.

Ma che dirò, che le querele sono tali, che ui sono di quelle cose, delle quali non si uede che per uia ciuile se ne possa uenire alla pruoua? Et per dire alcuna cosa di tutti que' noue capitoli, da' quali pare che querela risulti, sopra quelli sommariamente discorrendo, dirò sopra ciascuno di essi il parer mio.

Il quarto, & l'undecimo mostramo che ciuilmente o prouare, o riprouare si possano.

Il settimo, & il quintodecimo sono conditionati: & non si uerificãdo le conditioni, battaglia nõ ricercano.

Il Venteſimo, & il uenteſimo primo hanno biſogno che Mons. di Bellaguardia gli dichiari: & poi si potrà determinare se hanno di biſogno di Duello. Certo è che i capi sono grauißimi, & senza dubbio alcuno sono indirizzati alla infamia di que' due fratelli.

Il quinto è, che hauendo scritto Mons. di Bellaguardia, che Mons. di Scros fauoriua i cinquanta, & i cento contra uno, & contra due, uolendo appreſſo giustificarsi, allega che Mons. di Scros fauorì uno contra tre; perche io penso che egli non habbia pruoua ciuile.

Il terzo decimo è che Mons. di Bellaguardia dice che Mons. di Scros gli ha detto, che Mons. di Marnò era colpa di quanto egli ha patito. Queſto non credo che si possa prouare, se non per la bocca di Mons. di Scros: Et esso lo nega. Si che à fargliele confeſſare è neceſſaria la spada.

Il diciotteſimo è quello, del quale ho detto che l'inquiſitione allo Imperadore s'appartiene, alquale non poca conſideratione si conuiene.

Voi intendete Signor Illuſtrißimo & in generale, & in particolare qual sia la mia opinione. Alla quale uoglio aggiungere, che se bene articoli ui sono, che abbattimento anchora non richieggono, queſto non fa nulla, che tanto è, che uno richiegga pruoua di arme, quanto tutti. Percioche ogni uolta che que' caualieri si conduceranno in campo, non haueranno da combatte-

La querela sia ſemplice.

re, se non per la diffinitione di una sola querela.

Ne uoglio passar con silentio, che per ferma conclusione di caualleria si tiene, che il suddito in quistion di honore non è tenuto ad obedire il suo Signore. Et per tanto in casi tali i Prencipi hanno da guardarsi da procedere con ordinationi, & con comandamenti: percioche necessaria cosa è, che da quelli ne risultino de' disordini: che obedendo i caualieri rimangono con uergogna: & non obedendo si fanno contumaci. Et in questo caso se da uoi si farà ordinatione, che prema l'honore di alcuno di que' caualieri, io tengo per fermo, che non obediranno. Et dico non obediranno, che come l'uno disobedisce, l'altro per obligo di honore è tenuto à disobedire seguitando la querela, & non il comandamento. Di che ne seguirà, che facendosi ordinatione con intentione di metter fine alle loro querele, da uoi si uerranno à perdere due seruidori facendogli contumaci, & disobedienti: ne percio si metterà tranquillità fra loro: anzi perauuentura si darà cagione à maggiori scandali.

Quando il suddito nõ dee obedire al Signore.

Officio de Signori.

Dalle cose di sopra dette mi risoluo in conclusione, la opinion mia essere per ordine di caualleria, per rispetto del Signor Marchese, per riuerentia di sua Maestà, per la qualità delle querele, & per seruigio uostro, che debbiate lasciar passare le differenze di que' caualieri per quel camino, che elle hanno già cominciato à prendere.

Et tanto riuerentemente mi è occorso di dire per mia di parere à uoi S. Illustriss. supplicandoui che uogliate degnar di accettare il tutto in buona parte: che

io non ho potuto laſciar di prendere in mano la penna, ſi perche ſi conoſca ſe il parer mio è per ragione, o per affettione. Si anchora per hauere io in ogni occorentia da render ragione del mio parere.

RISPOSTA VNDECIMA.

AL S. COMENDADOR FIGVEROA

Ambaſciador dello Imperadore in Genoua.

Caſo di mẽtite, & di propoſta di arme.

ESSENDO io ſtato dal S. Marcheſe, donde io tornai hierſera, ho trouata S. mio la lettera uoſtra inſieme col cartello, il quale mandato mi hauete. Et gia Mons. Inconomo me ne hauea parlato; ma eſſendoſi poi ſubitamente partito per andare à Piacenza, non potè mandarmelo. Or al cartello uenendo dico, che per mio parere in quello ſono di molti errori: Che prima la mentita è data ſenza ſpecificar le parole, ſopra le quali ella uien data: & le mentite tali non obligano altrui à pruoua, ne à riſpoſta: anzi il piu delle uolte ſi poſſono ritorcere contra colui, che le ha date, di maniera, che egli ne rimane mentito.

Specificatione di querela.

Appreſſo il Signor Franceſco dice, che l'Alferez ha dette parole, per le quali penſa di pregiudicare all'honor ſuo. Laqual coſa come egli ſi ſia potuto aſſicurare di dire io non lo intendo; che del mio penſare, & della mia intentione alcun non ne puo far fede, ſe non io. Et per tanto à chi parla del mio penſiero, io poſſo ſicuramente riſpondergli con mentita.

Querela ſopra l'altrui penſiero.

Poi dicendo che quelle parole sono cosi brutte, che da altro che da lui non si aspettauano, uiene à dire, che non ci è persona piu pronta à dir male di lui: si che egli si sottomette ad una troppo chiara mentita.

Nel fine si offerisce alla diffinitione della querela con la persona sua: ilche uuol dire per la uia delle arme. Et per gli ordini de gli abbattimenti all'attore tocca di eleggere la uia della pruoua, o uoglia la ciuile, o quella del Duello. Et come l'attore ha eletta la uia delle arme, al reo rimane la elettione di quelle. Et in questo cartello proponendosi la uia delle arme, all'Alferez ne dee toccar la elettione. Propor di arme.

Et ultimamente si dice che l'Alferez ha mentito di quello, che egli ha detto di lui; ne dice che cosa, ne doue, ne quando; perche uiene à significare, che di tutto quello, che in alcun tempo, o in alcun luogo egli ha detto di lui, o bene, o male, che egli habbia detto, ne mente. Et sopra questa mentita sua generalissima si puo accommodare una molto autentica mentita. Mentita generale.

Queste cose hauendo io tutte per ferme conclusioni, ho fatto un cartello della maniera che uederete. Et se non ne sarete cosi ben seruito, come è il uostro desiderio, accettate per giunta l'animo, che ho di seruirui. Tanto dirò bene io, che con questo cartello mi assicuro di conseruare, & di difendere l'amico uostro, che à qualhora si habbia da uenire alle arme, la elettion ne sarà sua senza mettere in dubbio pũto del suo honore.

CARTELLO.

Signor Francesco di Torres. Io ho uisto un cartello uostro, nel qual cercate di darmi mentite sopra parole,

le quali uoi non specificate: & pertanto io non mi poſ-
Risposta à querela sopra il pensiero. so risoluere della risposta. Ma percioche nel medesi-
mo cartello si dice che io in quelle penso di pregiudi-
care al uostro honore, ui rispondo, che & uoi ne men-
tite, & ogni altro che lo dica se ne mente: che quando
io parlo penso di render testimonianza alla uerità, &
non di pregiudicare altrui: & del mio pensiero à me,
& non ad altrui si appartiene di farne fede. Et per-
cioche dite che quelle parole sono si brutte, che da al-
tra persona, che da me non si aspettauano, dandomi in
questo modo biasimo di estrema maledicenza, ui dico
che mentite. Appresso doue dite, che io mento di quel-
Risposta di mentita generale. lo, che ho detto di uoi, senza esprimerne, che cosa, ne
doue, ne quando. Vi rispondo, che io ho alcuna uolta
parlato honoratamente di uoi; Et se uolete che quelle
cose non sieno uere, lascerò il pensiero à uoi: Io parla-
ua cosi pensando di dire il uero. Ma ui aggiungo be-
ne sopra questa uostra cosi general mentita che uoi
mentite. Et di queste cose, delle quali con mentite ui ho
risposto ui dico, che uoi hauete mentito, mentite, &
mentirete tante uolte, quante le hauete dette, le dite, &
le direte. Ora intorno queste mie mentite, per essere el-
le sopra parole espresse, & per conseguente legittime,
& ispetiali, ui poterete risoluere del modo da prouar
le parole uostre, che io non mancherò di rispondervi.
Et quando à queste hauerete sodisfatto, se dichiarere-
Propor di Duello. te la querela uostra, & mi chiamerete (percio che ha-
uendo uoi proposto Duello, à me si appartiene di eleg-
gere le arme) io ui risponderò, se di ragione sarà
conueniente.

LIBRO SECONDO DELLE RISPOSTE CAVALLERESCHE DEL MVTIO IVSTINOPOLITANO.

RISPOSTA PRIMA.

IL Signor Cesare Fregoso à due di Gennaio del M D XXXVII. scriue al Signor Cagnino Gonzaga il cartello che segue.

Caso di mẽtite generali & conditionali & sopra negatione.

Signor Cagnino quante uolte hauete detto, o fatto dire, scritto, o fatto scriuere in pregiudicio dell'honor mio, altrettante hauete mentito per la gola: & denegando similmente mentite. ne dirò uillanie in lettere, parendomi che tale officio conuenga piu ad huom maligno, inuidioso, & uile, che à caualiero; riseruandomi, se da uoi non mancherà, à parlar con l'arme in mano.

Il S. Cagnino à XXV. del medesimo mese gli risponde nella forma seguente. S. Cesare Al primo capo del uostro cartello non intendo per hora far risposta, giudicando non esser necessario; ma per offerirmi uoi nel secondo capo parlar meco con l'arme in

mano, Io molto uolentier da uoi inuitato accetto parlar con uoi con l'arme in mano.

Il S. Cesare per lungo tempo non risponde. Et nascendo dubitatione per questi cartelli qual de' due caualieri uenga ad essere attore, & quale reo, Il S. Cagnino sopra quelli ricerca il parere di molti Signori d'Italia: i quali in una conforme sentenza si risoluono, che il S. Cesare sia tenuto à richiedere il S. Cagnino à Duello. Et che al S. Cagnino la elettione delle arme si appartenga. Dapoi il S. Cesare l'ultimo d'Aprile del M D XXXIX. publica una sua scrittura sotto nome di manifesto: & con quella insieme una lettera patente del Re Christianissimo, il quale facendo fondamento sopra parole del S. Cesare, che ha detto hauer testimonij, che il S. Cagnino ha detto mal di lui: & sopra una lettera pur appresentatagli da esso S. Cesare per lettera del S. Cagnino, dichiara che il S. Cesare ha sodisfatto al debito di caualiero; & che il S. Cagnino è stato di ragion mentito: & che à lui tocca il douersi risentire. Et publica anchora una lettera del S. Marchese del Vasto: nella quale si dice, che hauendo il S. Cesare scrittura autentica, che il S. Cagnino habbia detto mal di lui, egli lo ha giuridicamente mentito.

Dopo la opinione di un Re, & di tanti Prencipi essendo io domandato à dir la mia opinione di quello, che io senta in questa materia, uolendone io parlare, la mia potrebbe parere opera presontuosa. Il che confesso io che cosi sarebbe quando l'opinione del Re, & di que' Prencipi apparissero conformi. Ma essendo i lor pareri diuersi, non mi par che mi debbia esser disdetto

il dire

il dire per qual cagione à qual delle due opinioni l'animo mio si inchini: Essendo massimamente le auttorità cosi diuise, che se dall'un canto ui è piu eccelsa degnità, dall'altro ui si uede il numero molto maggiore.

Venendo adunque al caso proposto dico, che fra i dubbii, che intorno à quello possono nascere, quello mi par principalmente che sia da considerare, se per li cartelli, & altre scritture fin quà passate sia contestata querela, alla quale abbattimento si conuenga. Di che io sono del tutto risoluto non solamente non ci essere querela, che meriti diffinitione d'arme, anzi che querela infino ad hora non ci apparisce niuna. Che primieramente dicendo il S. Cesare che il S. Cagnino ha mentito quante uolte ha detto, o scritto, o fatto dire, o scriuer in pregiudicio dell'honor suo, non percio esprime cosa, sopra la qual egli intende di dargli mentita; ne afferma ch'egli habbia alcuna cosa ne detta, ne scritta. Donde non si potendo intendere di che egli di risentirsi intenda, meno si puo dire che legittimo sia il suo risentimento. Poscia dicendo che denegando il S. Cagnino mente, & non dichiarando, qual cosa denegando menta, da queste cose piu che dalle prime non se ne trahe conclusione ueruna. Et ultimamente col dir che si riserua parlar con l'arme in mano, ne sponendo cosa, di che egli parlare intenda, non ueggo che per tali parole si formi querela. Et la cagion della battaglia si ha da esprimere auanti che à quella si uenga. Et non ha caualiero da conduruisi per douer poi con le arme in mano la cagion sentire; che ella potrebbe esser tale, che abbattimento non le si richiederebbe: o che se altri pri-

Caso doue non è querela da cõbattere.

Specificatione di querela.

ma sentita la hauesse, non si sarebbe condutto in istecato, potendosi per altra uia la querela acquetare, o determinare. Ne perche il S. Cagnino accetti di douer parlar con lui con le arme in mano, si dee dir percio che querela alcuna se ne formi; che egli non esprime cosa alcuna piu che si faccia Il S. Cesare. Ne quel suo accettar battaglia altronde procede, se non acciò che non si paia che egli schifi di conducersi col S. Cesare in proua di arme. Il che non dee bastare à far che due caualieri debbiano alle arme correre. Perche io torno à dire, che querela infino ad hor non ci apparisce: & per conseguente non ueggo, che per le cose infino ad hor passate si induca abbattimento.

Ma percioche pure in questi cartelli, & nelle altre scritture si parla di mentite, & di arme, & di cose à Duello appartenenti, Io non mancherò di dire & sopra queste mentite, & sopra queste arme quello, che io ne sento, quasi presupponendo che à Duello si habbia à uenire, dapoi che à cosi douer fare sono ricercato.

Il mentito è attore.

Per la parte adunque del S. Cesare si puo dire, che essendo gia confermato stilo fra caualieri, che quale è mentito colui si intenda essere attore, hauendo il S. Cesare dato mentite al S. Cagnino, dubbio non è che al S. Cagnino, come à mentito, non si conuenga domandare il S. Cesare à battaglia. Et tanto maggiormente, che uedendosi il S. Cagnino à quelle mentite non hauer risposto, per quel suo silentio par che egli quelle uenga à confermare per legittimamente date, poi che non ha hauuto che rispondere per iscaricarsi di quelle.

Appresso dichiarandosi per la patente del Re, che

il S. Ceſare ha ſodisfatto al debito di caualiero, ſi uiene à dichiarare, che egli non ha da far piu auanti: che ſe à lui rimaneſſe coſa à fare, egli al debito di caualiero non hauerebbe ſodisfatto. Et aggiungendoſi che il S. Cagnino è ſtato di ragion mentito, non ſi ha da intendere altro, ſe non che, ſecondo lo ſtilo de' caualieri mentiti, egli debbia chiamare il S. Ceſare à battaglia. Il che anchor piu chiaramente ſi uiene ad eſprimer per quelle parole, che al S. Cagnino tocca il douerſi riſentire: Che quelle altro non ſignificano ſe non che egli è l'attore. Et eſſendo queſta determinatione del Re, & eßi amendue caualieri dell'ordine di S. Michele, del quale il Re è capo, quella ſi puo dire eſſere una autentica ſentenza data dal loro giudice competente, dalla quale non ui ſia alcuna appellatione.

Poi conformandoſi con quella ſentenza la opinione dell'Eccellentiß. Marcheſe, Prencipe principale delle armi imperiali in Italia, non ſi uede ſopra che ſi poſſa diſputare, perche al S. Ceſare non rimanga la elettione dell'arme, inſieme con la perſona del reo.

Tanto par che in fauore del S. Ceſare ſi poſſa dire. Et anchor che in prima uiſta cio poſſa altrui parere ueriſimile, pur nondimeno à chi piu diligentemente il tutto uorrà eſaminare, douerà manifeſtarſi la uerità eſſere in contrario; il che ſperiamo di douer incontanente far apparire.

Et prima è da ſapere, che per diſpoſition di leggi gli abbattimenti ſono conceduti, & da' caualieri ſi debbono eſercitare per giuſtificatione del uero: & per cagioni, che neceſſariamente cerchino giuſtificatione. Ne

Inſtitutio ne di Duello.

dee alcuno conducersi in proua d'arme se non per graue, & espressa querela. Et cercando il S. Cesare di dar mentita sopra parole non espresse; non opera nulla. Per cioche essendo la mentita propriamente repulsa di ingiuria, à uoler quella ributtare è necessario che la ingiuria appariſca, accioche la risposta non sia fatta senza che si sappia la proposta. Et dando egli quella mentita sopra quante uolte il S. Cagnino ha detto, o scritto, o fatto dire, o fatto scriuere in pregiudicio del suo honor, quella uiene à dar sopra parole generali. Et le mentite in tal modo date non obligano altrui ad alcuna risposta particolare. Che potendosi in diuerse maniere parlare in pregiudicio dell'altrui honore; & potendo altri di altrui hauer parlato diuerse cose, delle quali altre potrebbono esser uere, & altre false: & altre dette ad uno, & altre ad altro fine; & altre potendosi ciuilmente prouare, & altre non si potendo: et ad altre conuenendosi pruoua d'arme, & ad altre nò; è necessario che colui, ilqual risentirsi uuole, si risenta di cosa particolare, & espressa, accioche l'aduersario si possa risoluere, se egli uuol prẽdere la pruoua di quelle, et in qual modo di prenderla gli si conuenga. Et chi altramente fa, stando in su la generalità, nõ ha da aspettar risposta spetiale. Anzi chi cosi scriue, se uuol perseguire la querela, ha da tornar à scriuere, et da dichiarare quale sia quella cosa, sopra la quale egli intende di dar mentita, se non uuole che ella rimãga di niun ualore. Di che per queste ragioni io ho tal mentita per nulla, & di niuna forza da poter metter carico addosso al S. Cagnino.

Mentite generali.

Specificatione di querela.

Per una altra ragion anchora è nulla quella menti-

ta. Che à uoler aggrauar altrui con mentite è necessario anchora di affermar che egli habbia detta cosa, la quale dicendo egli habbia mentito. Il che non fa il S. Cesare; ma il parlar suo è tutto con conditione. Che il dire, Quante uolte hai detto mal di me, tante hai mentito, uiene à significare, se dieci uolte hai detto mal di me, dieci uolte hai mentito; se quattro, quattro, se nulla, nulla. Con le quali parole non concludendosi, ne affermandosi nulla, la mentita medesimamente nulla cosa afferma, & cosi necessariamente nulla uien à rimanere.

Mẽtita conditionale.

Dopo la prima mentita generale, & conditionale ne seguita un'altra pur della medesma natura, Et denegando similmente mentite. Che il dir denegando, èt non esprimendo, che fa il parlar generale. Et non uolendo dir denegando altro, che se denegate, o se denegherete, questo è parlar conditionale. Oltra che dando la mentita sopra quella negatiua, è fuori d'ogni ragione: che al S. Cesare tocca di prouare che il S. Cagnino habbia, & non al S. Cagnino che egli non habbia detto, o scritto mal di lui. Negando il S. Cagnino d'hauer detto, o scritto mal di lui non gli fa ingiuria. Et ingiuria non gli facendo non puo essere mentito. Che dandosi le mentite per repulsa di ingiuria, non obligano altrui à proua se in tal modo date nõ sono. Anzi dandosi altramente diuentano ingiurie, et con nuoue mẽtite possono esser ributtate. Essendo adunque tali le mẽtite date dal S. Cesare; et nulla affermãdo, et à nulla restringẽdosi, et dalla propria lor natura partẽdosi, sono di niũ ualore; et al S. Cagnino nõ possono mettere alcuna obligatione.

Mentita negandosi di hauer detto male.

Mentita da ritorcere.

Ne dee giouar al S. Cesare che il S. Cagnino à quel-

le mentite non habbia altramente rispoſto:che à quella generalità,& incertitudine di parole non ſi conueniua far ſpetial ne certa riſpoſta.Et ſe il S.Ceſare la uoleua tale,doueua eſporre,& dichiarar quello,ſopra che intendeua di dar quelle mentite.Et ſe uoleua che il S.Cagnino alcuna coſa negaſſe,egli la doueua affermare.Et non hauendo il S. Ceſare coſa ueruna affermata, il S. Cagnino non haueua che negare. Poi il S. Cagnino ha riſpoſto quanto ſi conueniua, dicendo, Al primo capo per hora non intendo far riſpoſta, giudicando non mi eſſer neceſſario: & diſſe per hora,come uolendo dire, quãdo uoi eſprimerete,o affermarete coſa particolare, & io particolarmẽte ui darò riſpoſta.Et ben diſſe giudicando non mi eſſer neceſſario;che non eſſendo quelle mẽtite legittimamẽte date,riſpoſta nõ ui ſi richiedeua.

Queſto è quanto intorno alla prima parte del cartello del S. Ceſare mi occorre à douer dire. Et alla ſeconda uenendo, doue egli parla di parlar con le arme in mano, Io non ſaprei che altro dirmi, ſe non che à qualhora à Duello fra loro ſi doueſſe uenire,la elettion delle arme douerebbe eſſere del S.Cagnino:& che il S. Cagnino medeſimamente hauerebbe à ſoſtener perſona di reo.Che non operando nulla quelle mentite:& parlando il S.Ceſare di arme,et di uillanie,par che ſi obligbi à douergli dir uillania con le arme in mano.Poi eſſendo due le uie del prouare,l'una ciuile,& l'altra delle arme,certo è che all'attor ſi richiede di elegger qual giudicio piu gli piace. Et chi elegge il giudicio è attore;& chi chiama altrui in giudicio è attore. Et come altri elegge il giudicio delle arme, coſi all'aduerſario

Propor di arme.

ſuo tocca la elettion di quelle. Or qui il S. Ceſare elegge il giudicio, qual piu gli piace: che di arme parlando, uiene ad eleggere il giudicio delle arme. Et quel giudicio eleggendo, chiama il S. Cagnino dal ciuile à quello de gli ſteccati. Et chiamando egli, al S. Cagnino ſi appartiene di riſpondere. Et eſſendo il chiamar proprio dello attore, & il riſpondere del reo, egli uiene à farſi attore, & il S. Cagnino à rimaner reo: & come reo dee aſpettar di eſſer chiamato: Che il S. Ceſare non ſolamente nel cartello moſtra hauere intentione di uolergli dir uillania, ma nel ſuo manifeſto anchora dice hauer da dire, & da combattere alcuna coſa di piu. Hauendo adunque egli da dire tante coſe, & da combattere; Ne ſentendoſi il S. Cagnino hauere da fare altro, che da udirlo, da riſpondergli, et da difenderſi, ragioneuol coſa è, che come reo procedendo, habbia da aſpettare, che egli lo chiami à quel prima propoſto parlamẽto, & à queſto nuouamẽte propoſto abbattimẽto.

Or eſſendoſi il S. Ceſare (ſi come di ſopra ſi è dimoſtro) per ſe ſteſſo obligato di quella coſi euidente obligatione, non ueggo di che la altrui auttorità, o le altrui ſcritture lo poſſano rileuare. Et per dir di quelle alcuna coſa. Primieramente per quella patente, la quale egli publica per patente del Re, ſi moſtra, che facendo il Re fondamento ſopra parole di eſſo S. Ceſare, che ha detto hauer teſtimonij, che il S. Cagnino ha detto mal di lui, & ſopra una lettera, che eſſo ha medeſimamente appreſentata per lettera del S. Cagnino: Sopra cotali coſe, dico, facendo fondamento ſenza uedere altra eſamination di teſtimonij, o giuſtificatione di cui

Patẽte del Re di Francia.

quella lettera sia, par che il Re habbia dichiarato che il S. Cagnino sia di ragione stato da lui mentito; & che ad esso S. Cagnino tocchi di risentirsi. Di che è da

Parere cõditionato.

dire, Che il parere del Re è stato tale, se uere sono le cose, che dal S. Cesare sono state esposte. Et fin che quelle non si prouano per uere, non si puo dir che quello sia ueramente suo parere. Bisognaua che il S. Cesare à quella patente soggiungesse la pruoua delle cose dette da lui, se uoleua fare autentico quel parere. Il che non hauendo fatto, non ueggo come egli di quella auttorità si possa seruire.

Ne dee alcuno à quella patente dar nome di sentenza diffinitiua; che non uolendo alcuna ragione che

Sentenza.

sentenza si dia ad istanza dell'una parte senza che l'altra sia richiesta; & non essendo il S. Cagnino, non che stato richiesto, ma ne pure fattogliene motto, col dire che quella patente fosse sentenza, si uerrebbe à dare imputatione à quel Virtuosissimo Re, che egli hauesse data una sentenza contra tutti gli ordini di ragione. Ma ne ella è sentenza. Et se il S. Cesare à diffinitiua sentenza uole a uenire, doueua far richiedere il S. Cagnino, & producere le sue ragioni, & le sue pruoue: alle quali il S. Cagnino hauerebbe fatte le sue risposte. Si sarebbono esaminati i testimonij: & à quelli si sarebbono fatte le debite oppositioni. Si sarebbe uenuto alla esaminatione di quella lettera, se ella fosse stata lettera del S. Cagnino; di quella mano, se ella fosse stata sua mano; & del sigillo, se fosse stato suo sigillo. Le quali cose quando fossero bene state conosciute, et considerate, allhora hauerebbe potuto il Re dar tanto cer-

ta sentenza, quanto questo è incerto parere.

Ma che dirò io, che tale è la ragione acquistata dal S. Cagnino per la reseruatione del S. Cesare di parlar con le arme in mano, & per la sua accettatione, che per tutte le uie (come di sopra s'è dimostrato) il S. Cagnino uiene ad hauer la elettione delle arme? Et in quella patente di quelle non si fa mentione. Et se bene si dice che al S. Cagnino tocca di risentirsi, non percio incontanente per quello si uiene à conchiudere, che egli habbia da perdere le arme; che altri puo bene essere attore, & guadagnar le arme, o per cortesia dello aduersario, o per pregiudicio, che egli si habbia fatto, come detto habbiamo che ha fatto il S. Cesare. Di quella riseruatione adunque, & di quella accettatione non ne fa parola il Re. Et per tanto non si puo dire che egli dichiari sopra quella cosa, della quale egli non parla. Et per la medesima patente del Re si mostra, che egli ha uisto il cartello del S. Cagnino. Et quello hauẽdo ueduto, nõ si puo dir che non habbia uisto il fondamento delle ragion sue esser quella riseruatione del S. Cesare di parlar con le arme in mano. Et di quella mẽtione nõ facẽdo uiene ad approuar per buone le ragioni del S. Cagnino, che la elettione delle arme sia di lui. Che quãdo altramẽte hauesse sentito, hauerebbe anchora dichiarato che nõ ostãte la riseruatione dell'uno, & la accettatione dell'altro, la elettione delle arme al S. Cesare si appartenesse. Propor di arme.

Ne solamente il Re, ma l'istesso S. Cesare alle ragioni del S. Cagnino uiene à consentire; Che non hauendo in tanto tempo mai risposto al cartello del S. Cagnino: & hora mandando fuori patenti, & iscritture, di quel

la riſeruatione, & accettatione non ne dice parola. Il che altro non uiene à ſignificare, ſenon che non ha trouato riſpoſta alla riſpoſta del S. Cagnino. Et nel uero quando eſſo S. Ceſare uoleſſe ben legare il ſuo cartello, & haueſſe la mentita legittimata, & congiungeſſe la mentita con la riſeruatione del parlare con l'arme in mano, che potrebbe egli dire, che ſi intendeſſe per lo ſuo ſcriuere? ſenon che il S. Cagnino ha mentito: et che egli gliele uuol prouare? Or ſe facendogli buone le ſue ragioni, le ragioni del S. Cagnino uengono ad eſſer tali, che la elettione delle arme ha da eſſer ſua, Quale debbiamo noi dir che elle ſiano, eſſendo le mentite del S. Ceſare non ſolamente non legittimate, ma nulle?

Et per non mi partire anchora dal parlare di quella patente, dico che eſſendo il nome di patente nome di coſa aperta, & manifeſta, par che il Signor Ceſare la habbia procurata per uia à patente non molto conueneuole, procedendo piu ſecretamente che egli ha potuto, accioche non forſe il S. Cagnino ſentendolo faceſſe al Re intendere le ſue ragioni. Et di cio ne fo io argumento dalla forma della eſpeditione di eſſa patente: che eſſendo ſtata ſpedita col ſigillo ſecreto contra ogni ſtilo, dimoſtra che il tutto ſecretamente ſia paſſato.

Capitoli dell'ordine di S. Michele.

Queſta coſa ho io da confermare anchora per una altra ragione, che eſſendo ſtati al tempo di quella patente il S. Cagnino, & il S. Ceſare amendue caualieri dell'ordine di S. Michele, del quale è capo il Re, ne' capitoli di quella religione ue ne è uno di queſto tenore, Che naſcendo alcuna differenza, o conteſa fra caualieri, o officiali dell'ordine, per la quale dubitar ſi poſſa

che debbiano tra loro uenire in pruoua delle loro persone, hauendone il superior notitia, egli debbia per sue lettere uietar alle parti il passar piu oltre; & alla prossima prima congregatione insieme co' suoi fratelli caualieri determinar sopra le loro differenze, hauendogli prima fatti richiedere à douer o personalmente, o per procuratore far intendere le loro ragioni, comandando loro appresso, che debbiano osseruare quello, che sopra cio sarà stato determinato. Et questa patente è di forma tutta contraria al capitolo della loro religione; che non solamente non si uieta, ma si incita per quella il passare auanti: Et senza aspettare ne raguanza, ne consiglio de' fratelli, il superiore fa dichiaratione da se: & la fa senza udir le parti, & senza farle richiedere. Di che è da dire di quella patente non solamente che ella sia stata procurata per uie celate, & torte, ma che in modo alcuno ella non debbia esser del Re. Et quando anche ella pur sia sua, io non dirò mai che ella al S. Cagnino faccia alcun pregiudicio. Che non hauendo hauuto il Re altra auttorità sopra il S. Cagnino, che quella della caualleria dell'ordine, il S. Cagnino non doueua esser sottoposto à quelle cose, che sono contra i capitoli dell'ordine di quella caualleria. Et se allhora non gli poteua far pregiudicio, meno gli puo pregiudicare hora ne quella, ne altra tale dichiaratione; che hauendo rimandato l'ordine, & renuntiato quel grado, egli al Re di Francia non ha piu alcuna soggettione. Et tanto sia detto di quella patente.

Del parer ueramente del Marcheſe non dirò altro, se non che io anchor sono della medesima openione, Parere conditionato.

Che hauendo il S. Ceſare ſcrittura autentica, che il S. Cagnino habbia detto mal di lui, egli lo ha giuridicamente mentito. Ma quella parola, Hauendo, è conditionale, & non afferma nulla: là onde è di meſtiero al S. Ceſare di moſtrare che egli habbia quella ſcrittura autentica, ſe uuole che la mentita ſua ſia conoſciuta per legittimamente data. Et poi il Marcheſe non fa mentione niuna di riſeruatione, ne di accettatione di parlar con le arme in mano: per uigor delle quali (come di ſopra detto habbiamo) anchor che il S. Ceſare la ſua mentita legittimaſſe, non ſarebbe percio che la elettione delle arme al S. Cagnino non ſi appartenеſſe. Et per tanto mi riſoluo à dire che quel parer del Marcheſe, di nulla pregiudica al Signor Cagnino.

Ma percioche il S. Ceſare dice, che egli ha fatto recapito à Re, & à Prencipe rimoßi da ogni ſuſpitione, A' queſto riſpondendo dico, Che per lo S. Cagnino ſi puo dire, che egli non ſi è curato di andare à cercar pareri fuori di Italia: & che egli contentar ſi puo di hauer il parere di chi in ſimili caſi ha conſigliato il Re, & che il Re ha approuato per buono il ſuo parere. Et che egli ha pareri di tali, di coſi honorati, di coſi ualoroſi, & di coſi eccellenti Prencipi, Caualieri, & Dottori, che non ha coſi eccelſa corona, che al parere di coſi fatti conſultori non doueſſe degnar di conformare il ſuo. Et ſono i pareri dati al S. Cagnino ſopra le mentite, & ſopra le arme; fondati ſopra i certi cartelli di amendue le parti: & non ſopra relatione di una parte ſola, che ella habbia teſtimonij, & iſcritture ſenza producere quegli, o quelle laſciar uedere. Il che quanto

debbia ualere altro non dirò, douendo da tanto essere la auttorità reputata, quanto ella è fondata sopra il diritto, sopra la ragione, & sopra le leggittime giustificationi. Auttorità.

Io ho proposti i cartelli, & le ragioni dell'una, & dell'altra parte: Et appresso diligentemente ho esaminato la patente, & la lettera produtta dal S. Cesare in fauor delle sue ragioni. Hora per risoluermi in conclusioni, torno à dire, che, per quanto infino ad hora appariſce in queſte ſcritture, non ueggo cosa, che ragioneuolmente possa inducere abbattimento. Quando ueramente nelle parole, che il S. Cesare mostra di hauer da dire al S. Cagnino ui sia cosa, che richiegga pruoua di arme, non par che si debbia dire altro, se non che egli habbia, come attore da prouare la intentione sua con quelle arme, che dal S. Cagnino gli saranno date. In caso poi che egli dichiari che il S. Cagnino habbia parlato in dishonor suo; & che specifichi quello, che egli ha detto; & che à quello egli applichi le sue mentite, si come io crederò che il S. Cagnino rimanga legittimamente mentito, cosi tengo che hauendosi il S. Cesare in nominando le arme, fatto pregiudicio nella elettion di quelle, al S. Cagnino douerà conuenirsi di prouare il detto suo, & di eleggere anchora le arme, con lequali egli hauerà da farne la pruoua. Ma infin che il S. Cesare non legittima le sue mentite di altra maniera, che egli si habbia fatto infino ad hora, il S. Cagnino per mia opinione puo starsi con l'animo quieto, da che il mondo puo conoscere sopra quali fondamenti di ragione, & di auttorità

Attore con la elettione delle arme.

egli tenga fermato l'honor suo.

Et questo dico essere intorno à questo caso il mio parere: Rimettendomi, &c.

RISPOSTA SECONDA.

Caso di offesa di fatti.

RA il Signor Cornelio Bentiuoglio, & il Conte Giouan Iacomo Triulcio passano alcune cose, per le quali il Conte Giouan Iacomo con opera di un mascherato fa un suo risentimento contra il S. Cornelio, che è medesimamente mascherato: et questo fatto gli dice, che cio gli ha egli fatto fare in cambio di quello che egli fece à lui. Et isfodrata la spada salua il suo mascherato. Et dimandando il S. Cornelio arme, & soccorso, il Conte Giouan Iacomo col suo mascherato uolti i caualli se ne uanno con Dio. Et questo si fa in Ferrara, la quale è patria del S. Cornelio, & doue il Conte Gio. Iacomo è forestiere.

Il S. Cornelio scriue un cartello al Conte Gio. Iacomo, & dice, che cio che esso fece, egli lo fece come prouocato da lui, & che lo fece scherzando. Et che hauendo il Conte quelle cose tolte da scherzo, & datogli parole di non gli douer fare altro che piacere, si come ne ha autentica esaminatione, ha poi fatto il tale effetto, & appresso si è fuggito, anchor che egli arme non haueste. Et che per tanto intende di prouargli che si è portato uilmente, & ha fatto male à fargli quella ingiuria, non guardandosene egli per le sue parole.

Forma di querela.

Il Conte Giouan Iacomo dice che ne le cose passate fra loro furono da scherzo; ne da lui è uscita paro-

la, per la quale egli da lui non si douesse guardare.

Or à questo cartello si uuol rispondere, & si uuole accettar la battaglia; & si domanda come cio far si possa senza alcun pregiudicio di ragione.

Sopra queste cose rispondendo, dico primieramente che, per quanto dallo scriuere del S. Cornelio si comprende, tutta la intention sua è di dare à uedere altrui, che egli prende la battaglia per giusta querela; & la forma in parte di maniera, che ella da se medesima si uiene à prouar per giustissima. che se è uero che le cose siano passate da scherzo, & che il Conte Giouan Iacomo gli habbia sotto la parola fatta ingiuria, chiara cosa è che egli ha fatto male; & hauendone egli autentiche esaminationi uiene à prouare la sua intentione: & di quì ne segue, che prouando egli la intention sua ciuilmente, non gli rimane attione di prender querela per uia di arme sopra questa parte, non essendo lecito de uenire ad abbattimento per cosa, di che per uia ciuile se ne possa uenire in dichiaratione.

Pruoue nõ pregiudiciali alla parte contraria.

Et se mi si dicesse; Adunque il Conte Giouan Iacomo senza altro combattere rimarrà conuinto di hauer operato male, & contra la parola sua? Io rispondo, che anchor che il S. Cornelio habbia sue pruoue, & le approui per autentiche, elle non percio prouano alcuna cosa in pregiudicio del Conte Giouan Iacomo, non essendo state fatte legittimamente, per non essere stata richiesta la parte. Ne operano altro, se non che leuano la occasione al S. Cornelio di uenire à Duello, essendo determinatione delle leggi, che non solamente per cose, che ciuilmente siano state prouate, o che ciuilmente si

Pruoua ciuile.

possano prouare, ma etiandio che per quelle, le quali pur siano state tentate di prouare, à Duello non si possa uenire. Et dicendo il S. Cornelio che ha autentica esaminatione, mostra che ha tentato di prouar ciuilmente questa causa: & hauendo quella pruoua tentata, la pruoua delle arme piu non gli dee esser conceduta.

Tanto sia detto quanto al fondamento delle ragioni che adduce il S. Cornelio per sua giustificatione.

Or uenendo alla forma della querela, che egli propone, le parole sue sono queste. Intendo di prouarui che uisete portato uilmente, et hauete fatto male à farmi questa ingiuria, non mi guardando io da uoi per le parole uostre. Delle quali parole l'un capo è che egli s'è portato uilmente; Et l'altro, che egli ha fatto male. Et l'esserfi portato uilmente par che si riferisca à quello, che egli dice poco dauanti, che il Conte Gio. Iacomo fuggì da lui, che non haueua arme. Et l'hauer fatto male risponde à quello, che gli habbia fatta ingiuria non si guardando. Sopra il primo capo io non disputerò se di uno, che straniero uada ad assaltare nell'altrui città un nobile di quella, & fatto l'effetto si salui, si debbia dire che egli si sia portato uilmente, o ualorosamente: ma cio lascerò che si diffinisca fra loro con le arme, se pure à tal diffinitione si eleggerà di douer uenire, secondo, che è stato proposto di douer fare, & che del modo di poterlo fare si risponda. Ne del secondo capo dirò altro al presente, hauendo quel tanto detto, che ho scritto di sopra. Ma quello, che mi occorre à dire intorno à tutta questa querela, è che ella è di due capi, et di capi diuersi: & si fattamente diuersi, che l'uno puo star

Querela di due capi di uerii.

senza

senza l'altro;& che l'una cosa puo esser uera, & l'altra falsa.Che potrebbe essere che il Conte hauesse fatto uilmente à fuggire, & non hauesse fatto male à fare quello,che egli fece.Et potrebbe essere,che hauesse fatto male à far quello atto,& non uilmente à saluarsi.Di che ne seguirebbe, che se in su questa querela si uenisse à pruoua di arme,& l'una parte & l'altra uerrebbe à combattere per la ragione,& per lo torto;et contra il torto,& contra la ragione. Et per tanto per fuggire un tal disordine dico,che per due cose di natura cosi diuersa non si ha da uenire alla diffinitione cõ uno abbattimento:Anzi ciascuno di questi due capi,douendosene uenire in pruoua,richiederebbe la sua battaglia particolare; che gli abbattimẽti si hãno à dare sopra semplici querele,et che nõ implichino alcuna contradittione.

Querele semplici

Non mi rimarrò di esaminare anchora una parola di questa querela,là doue si dice,che ha fatto male à far gli questa ingiuria.Che se uorremo interpretar questa uoce ingiuria per la sua uera significatione, & che il Conte Gio. Iacomo uoglia confessare di hauergli fatto ingiuria,uiene à confessare di hauer fatto male.Che ingiuria non è altro,che cosa fatta à torto,o uogliam dire contra ragione.Et chiara cosa è,che chi fa torto altrui,fa male.Et il dire,Tu hai fatto male à farmi ingiuria,è come se altri dicesse,tu hai fatto male à far male.

Ingiuria.

Dalle cose dette di sopra si uiene in questa conclusione, che al S. Cornelio non rimane attione di richiedere il Conte Gio.Iacomo sopra quello,di che ha tentata la pruoua ciuile: & che la querela formata da lui, per essere di due capi di diuersa natura,non merita che

sopra quelli insieme si uenga ad abbattimento: & ultimente che col confessare di hauergli fatto ingiuria si uiene medesimamente à confessare di hauer fatto male. Et per tanto il cartello suo, come impertinente, & mal formato, par che ragioneuolmente debbia essere ributtato. Ma percioche si ricerca il modo di pure accettare la battaglia, Io nõ ueggo altro, doue l'huomo si possa con alcuna ragione attaccare, se non di difendere il Conte Gio. Iacomo, che egli nõ ha uilmente adoperato.

RISPOSTA TERZA.

Caso di mẽtire contra mentite.

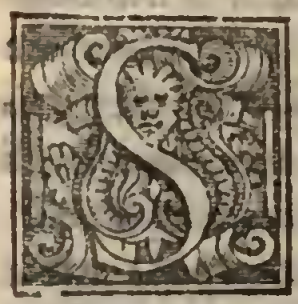

OGLIONO i piu di coloro, a' quali da altrui si usa di ricorrer per consiglio, tenere una cotal maniera, ch'essi con tanta affettione abbracciano la protettione di quella parte, dalla quale à scriuere sono richiesti, che uogliono che ella sola da tutte le parti habbia ragione; & si sforzano con tutte le forze de' loro ingegni di mostrare, che ragioneuoli siano anchora quelle cose, nelle quali euidentissimo torto si discopre, il che à me par, che sia non tanto dire il parer loro, quanto scriuere all'altrui piacere.

Abuso di chi dà pareri.

Officio di chi dà pareri.

Et per opinion mia douerebbe ogniuno che in alcuna materia risponde, non tanto mirar di fauorir la parte di chi à rispondere nel richiede, quanto à quello, che l'honore di lui, & la ragion richiede; ilche si come io per adietro ho continuamente fatto, cosi al presente nella quistion nata per li cartelli passati fra il Conte Thadeo de' Manfredi, & il Conte Gio. Thomasso Pico dalla Mirandola intendo di fare: che quantunque per

la parte del Conte della Mirandola sia stato ricercato à douer dir parere, per dir liberamẽte la opinion mia; non mi rimarrò di dire anche di quelle cose, nelle quali io sento contra di lui. Et in questo caso non formerò altramente il caso, perciochè i cartelli medesimi lo formano; et il uolergli recitar qui tutti sarebbe troppo lunga impresa, per essere & molti, & di parole, et di sentenze copiosi. Perche di mano in mano le parti necessarie trattando, sopra quelle dirò quale sia il mio parere.

Il Cõte Thadeo adunque fa affigere un cartello della sentenza che in quello si contiene: & il Conte della Mirandola risponde, Mi fu letto i giorni passati il principio di un uostro cartello, nel quale in sustanza si conteneua che io mi era faticato, & faticaua in calunniar uostro figliuolo morto, et uoi, partendomi dalla uerità: & che io ui haueua date false imputationi: il che udito da me, non permisi leggere piu oltra. Et sopra queste cose esso Conte Gio. Thomasso da mentita al Conte de' Manfredi. Et con questa cautela di dire che nõ ha udito piu auanti di quel cartello, pretende di essere primo ad hauergli data mentita: ilche à me non pare che di nulla lo releui: anzi istimo io che la mentita data dal Conte de' Manfredi, in quanto per ragion di tempo, habbia ogni uantaggio: conciosiacosa che come un cartello è publicato, di quello, che in publico è noto, colui, à cui cio spetialmente si appartiene, non dee pretenderne di ignoranza; che quando cio fosse lecito, anche de gli editti, che tutto dì si publicano dalle corti, et si affiggono, altri se ne farebbe ignorante. Ilche, si come le leggi ciuili non permettono, cosi non lo permettono quelle dell'ho-

Cartelli affissi.

nore. Anzi come una mentita è publicata, cosi incontanente si intende esser incaricato colui, contra cui ella è publicata: & publicandosi da due, dall'uno contra l'altro, & dall'altro contra l'uno mentite, si guarda qual cartello prima sia stato affisso: et pretẽsione di ignoranza non uale, ne dee ualere. Che quel tutto, che in quella scrittura è publicato per affissione, ad un punto ci si appresenta senza alcuna eccettione. Et se altra uolta altri ha usato questa cautela quãdo gli sono stati portati cartelli da mandatarij legittimi, & quegli gli sono stati letti, in quel caso la cosa è dirittamente passata, percioche il dar mentite sopra parole lette, auanti che altri alla mentita peruenga è cosa conueneuolmẽte fatta; che quella nõ è anchora uscita ne publicata. Ma qui essendo stato publicato il cartello, non siamo in caso pari: & essendo i casi non eguali, sono anchora diseguali le ragioni.

Mentite date in absenza.

Vna altra cosa uoglio aggiungere io, che delle parole dette in altrui biasimo fuor della presenza sua, le mentite date fuor dell'altrui presenza sono di ualore. Di che dico io, che il Conte Thadeo da quelle mentite, come per parole à lui state referite, che il Conte Gio. Thomasso habbia dette di lui da lui lontano. Et per tanto puo legittimamente dar mentite ad esso Conte Gio. Thomasso anchor lontano; ilche ha fatto piu che pienamente hauendo quel cartello publicato. Là onde io conchiudo che per cagione di cautela usata; quella mentita non puo essere schifata.

Ma che dirò io, che per lo scriuere del Conte della Mirandola si comprende che egli ha udito, o uisto anchor piu auantì di quel cartello: che dopo le prime men

tite, il Conte Thadeo soggiunge che il Conte Gio. Thomasso si è dimostrato alieno dalla professione di honorato caualiero: Et il Conte Gio. Thomasso sopra queste parole gli dà una mentita. Di che non par che possa negare di hauere hauuto notitia di quelle mentite. Et quando anchor uedute non le hauesse, & la cautela da lui usata, gli giouasse, haurei io per una altra cagione il Conte Gio. Thomasso legittimamente mentito, quando le mentite del Conte de' Manfredi non haueßero altra oppositione. Che leggendosi in quel cartello quelle parole, Vi sete faticato, & faticate partendoui dalla uerità, di darne calunnia, Io non ho dubitatione alcuna, che il dir che altri si parta dalla uerità non sia mentita. Et recitando esso Conte Gio. Thomasso quelle parole, non puo dire di non hauer notitia di mentita. Forme diuerse di mentite.

Habbiamo uisto quanto uaglia quella cautela di rispondere, hora ueggiamo quanto uagliano le mentite. Il Conte de' Manfredi dice che da persone, che egli reputà degne di fede, ha hauuto notitia delle tali, & delle tali parole del Conte della Mirandola; & che di quelle ne mente. Et che negando hauerle dette, o fatte dirè mente. Et il Conte della Mirandola risponde, che il Conte Thadeo mente che egli habbia quelle cose dette. Et il Conte Thadeo replica che hauendo quelle cose dette di notitia, & non affermate, non puo esser mentito. Sopra le quali cose dette, risposte, & replicate dico io primieramente, Che se il Conte de' Manfredi non ha quelle cose affermate, non dee ne anche hauere affermata la mentita; che la risposta non puo essere certa, non essendo certa la proposta: & non hauẽdo quelle cose affermate Mentite non affermate.

non doueua domandar patenti di campo per combattere, non douendosi ad abbattimento uenire per querela, che fondamento non habbia, & mentita alcuna non è legittima, se nõ si mostra in prima che le parole, sopra le quali ella si dà, siano state dette. Che essendo la mẽtita propriamẽte repulsa di ingiurie, non puo fare il suo officio, se la cosa, laquale ha da essere repulsata non apparisce. Et per tanto à uolere il Conte de' Manfredi autenticare le sue mentite, è necessario che proui le parole delle ingiurie esser state dette, non conuenendosi hauer per legittima la risposta, della quale anchora non è stata intesa la proposta. Et cosi quanto alla prima mentita, Poi che il Conte della Mirandola non consente di hauer quelle parole dette, al Conte de' Manfredi si conuiene di prouare che egli dette le habbia; altramente quelle mentite rimangono del tutto nulle, & di niun ualore; & possono hauer piu nome di ingiurie, che di repulse. Et alla seconda uenẽdo, doue dice, che negando di hauerlo detto, mẽte; dico questa essere una impertinentissima mentita: che se ella fosse autentica, con questa so la sarebbe aperta la strada à chiunque uolesse far carico altrui, imaginandosi che sia, che altri di lui hauesse detto, & dicendo tu menti, ch'io sia tale, & negando di hauerlo detto menti. Ma ne legge, ne ragione alcuna lo comporta. Che negando io di hauer detto, o fatto cosa ueruna non tocca à me il prouare di non hauerla detta ne fatta: ma la pruoua tocca à chi mi dà quella imputatione. Poi essendo (come detto habbiamo) la propria natura della mentita il repulsare, se altri dà à me imputatione di calunniatore, à me tocca repulsarla, & non à

Mentita repulsa di ingiuria.

Mentita negandosi di hauer detto male.

lui di biasimar me, et di uoler preuenire la repulsa. Anzi in questa maniera la mentita sua, non facendo officio di repulsa diuenta essa ingiuria, & con un'altra mentita puo essere ributtata. Che ad alcuno non dee esser tolta la ragione di ributtar le ingiurie. Et di qui segue, che per questa seconda mentita, il Conte Gio. Thomasso rimane non tanto incaricato, quanto ingiuriato, et puo hauere con la sua legittimamente ritorta quella mentita. Mentite dà repulsa cõ mentita.

Veduto quanto poco siano legittime le mentite date dal Conte de' Manfredi, habbiamo hora da uedere quanto pesino quelle del Conte della Mirandola. & dico che (per mia opinione) senza dubbio alcuno il Conte Thadeo rimane leggittimamente mentito. Vera cosa è, che quando egli non hauesse quelle parole affermate, la mentita datagli dal Conte Gio. Thomasso nõ potrebbe esser se non conditionale, & per conseguente di poco ualore. Ma à me par che manifestamente habbia affermato, che il Conte della Mirandola habbia dette tal cose, quando egli disse, et negando di hauerle dette mentite. Ilche non dee inferire altro, se non che non puo negar con uerità di hauerle dette; & dicendo che negar non puo, uiene ad affermare che egli le ha dette. Et come puo dir che mẽte negandolo, se nõ afferma, che egli dette le habbia? Et questa pare à me si chiara affermatione, che non ci ueggo alcuna contradittione. Et hauendogli il Conte della Mirandola data quella mẽtita, à me sembra che non solamente lo habbia legittimamẽte mentito, ma che anchora hauerebbe potuto dire, che mentiua di non hauer affermatiuamente dette quelle parole. Mentita affermatiua.

Poi dando il Conte Thadeo imputatione al Conte

Gio. Thomasso di esser mancato al douere di honorato caualiero; & queste parole non apparendo che siano se non affermatiuamente dette; & sopra di esse hauendogli il Conte Gio. Thomasso data la mentita, non ueggo perche quella leggittima nõ debbia essere riputata.

Dalle cose di sopra dette io raccolgo, che si come io ho per nulla la cautela del Conte della Mirandola, cosi ho per nulle le mentite del Conte de' Manfredi, non producendone egli certa pruoua delle parole, sopra le quali egli di darle si affatica. Et quanto ho quelle per nulle, tanto ho per legittime quelle del Conte Gio. Thomasso; Et per conseguente dico, la openione mia essere che egli in questa querela sia il reo, & il Conte Thadeo lo attore. Rimettendomi nondimeno sempre al parere di ogni persona, che di cose tali habbia piu intelligenza, & piu esperienza.

RISPOSTA QVARTA.

Caso di tre mentite.

Forme diuerse di mentite.

RE si possono dire essere le mentite, delle quali nel caso espostoci si è fatta mentione. L'una è quella, Che M. Gio. Iacomo disse, che colui non haueua detto il uero. Che quanto al carico, tanto è dire: Tu non' di il uero, quanto tu menti; & la differenza è del parlare piu, & meno modestamente. La seconda è, quando M. Borgogna fuggendo disse à M. Gio. Iacomo, che mentiua di hauerlo fatto stare alle stecche. Et la terza è quella, che diede M. Gio. Iacomo à M. Borgogna, che gli haueua detto, ch'egli haueua delle macchie.

Or à uolere intendere in qual grado di honore si troui ciascuno di essi due, è di mestiere di esaminar ciascuna delle tre mentite di sopra espresse.

Dico adunque, che à uoler che alcuna mentita sia legittimamente data, è necessario che ui siano parole di ingiuria espresse, alle quali la mentita si possa applicare. Che essendo la natura della mentita di repulsar la ingiuria, ogni uolta che ella non fa questo effetto, non è mentita, ma ingiuria.

In questo caso ueramente non si uede parola ingiuriosa: sopra la quale M. Gio. Iacomo douesse dire à M. Borgogna, che non diceua il uero. Et parole ingiuriose non ci essendo, la mentita non ha forza di mentita.

Risentimenti.

Quanto alla seconda dico ch'ogni uolta ch'altri dice parole di ingiuria, ha da fermarsi per mantenere il detto suo; & o fuggendo, o nascondendosi non aspettando la risposta, le parole sue non fanno carico à colui, à cui elle sono dette. Et medesimamente qual da altrui si sente ingiuriare, et gli risponde con mẽtita, dee fermarsi dopo quella, & mostrarsi di esser huomo per difenderla, altramente non obliga l'aduersario à risentimento. Che la risposta uuole essere fatta cosi honoreuolmẽte, come è stata fatta la proposta, saluo se colui, che ha dette le parole della ingiuria; non fosse in essere di poter far soperchiaria à colui, che desse la mentita. che in tal caso lecito gli sarebbe di saluarsi in quel miglior modo, che gli fosse possibile, & essendo questo il diritto di caualleria, & di legge di honore, se M. Gio. Iacomo si trouaua in essere di poter far soperchiaria à M. Borgogna, anchor che esso se ne fuggisse, quella mentita fa ca-

Soperchiaria.

rico à M.Gio.Iacomo. Se erano ad egual partito, ella è di niuno ualore; & M.Borgogna uiene anzi ad hauer condannato se medesimo di uiltà. Dal potere adunque, & dal non poter fare la soperchiaria si ha da giudicare se questa mentita sia stata legittimamẽte data, o nò.

Vẽgo hora alla terza, della quale dico, che ella è stata data in leggittima forma, percioche le parole della ingiuria ci sono, & sopra quelle ella fu dirittamente applicata. Ma percioche quale è primo in tempo, è migliore in ragione, è da ueder qual sia la mentita data da M.Borgogna, & secondo quella di questa si ha da giudicare. Che se M. Gio.Iacomo (come habbiamo detto) poteua fargli soperchiaria, la mentita di M.Borgogna è leggittima, et il carico è di M.Gio.Iacomo: ma se non ui era sospetto di soperchiaria, quella è nulla, & questa è di ualore, & il carico ne rimane à M. Borgogna.

Et tanto mi occorre di dire in questo caso per uia di parere, rimettendomi nondimeno al giudicio di chi meglio intende.

RISPOSTA QVINTA.

Caso di querela presa col superiore.

IL Capitano della guardia del castello di Firenze uiene à morte, & allo Alfiere suo chiamato Giouanni di Valle ne rimane il gouerno. Egli quiui essendo, caccia di quella guardia Pietro di Rozzas capo di squadra, come auttor di quadriglie. Poi essendo rimesso il castello in altre mani, Pietro cerca l'amicitia di Giouanni di Valle, & la ottiene, & usa della sua domestichezza. Gio-

uanni intende che Pietro cerca di assassinarlo; & glie-
le fa sapere in forma di chiarirsi del uero. Et Pie-
tro publica un suo cartello contra lui dicendo, che
mente che egli fosse auttor di quadriglia: & gli dà al-
cune imputationi, alle quali Giouanni di Valle rispon-
de con mentite, & secondo che nel presente discorso
sarà trattato piu particolarmente.

In questo caso si domanda in qual grado di honore
si troui ciascuno di loro.

Sopra questa domanda rispondendo, potrei comin-
ciare à parlar del Cartello di Pietro, il quale essendo
scritto in nome di una persona priuata senzà testimo-
nij, & senza alcuna fede autentica, non so quanto deb-
bia obligare altrui alla risposta. Ma posto che sia pur
di colui, uenendo alla sustanza della materia dico, Che
à uoler conoscer quali parole oblighino altrui à risenti
mento, non tanto è da guardare alla significatione di
quelle, quanto alla conditione delle persone, che le dico-
no: & al modo, col quale elle uengono dette. Che altra
cosa è, se altri mi dirà cosa alcuna per ingiuriarmi, &
altra se per ammonirmi. Et altro è che un mio pari cer
chi di farmi carico, & altro che un mio superiore mi
riprenda, & mi castighi. Che, si come all'un modo l'ho-
nor ci obliga ad honoreuole risentimento, cosi all'altro
il douere, & la giustitia uuole che il tutto comportia-
mo in pace. Giouanni di Valle era superiore à Pietro
de Rozzas quando gli disse quella parola; et gliele dis-
se come suo capitano, & per interesse dello officio, che
egli teneua; Là onde è da dire che Pietro douerebbe an
zi da altrui esser ributtato per tale, per quale egli fu

Querela col superiore, o officiale.

dal suo capitano dannato, che potere egli risentirsi contra il suo capitano. Che male anderebbe la disciplina militare, se ogni capitano ad ogni fante finita la guerra hauesse da render ragione con le arme di ogni sua parola, & di ogni sua operatione. Doueua Pietro se si sentiua aggrauato d'alcuna cosa ricorrer al S. Duca per giustitia: & tanto maggiormente che, secondo che esso medesimo dice, & noi appresso tratteremo, si trattaua dello interesse di quel Signore; & non aspettare hora fuor di tempo di uoler richiedere Gio. di Valle come priuato, di quello, che fece come capitano. Potrebbe auuenire che alcuno essendo superiore facesse ad uno inferiore ingiuria di cosa, che fosse fuori del suo officio; et in tal caso sarebbe da hauere altra consideratione; come per esempio, Se io in maestrato essendo facessi dar bastonate ad un mio nimico, à colui finito il Maestrato, secondo lo stilo de' caualieri sarebbe lecito di risentirsi contra me di tale ingiuria per uia di abbattimento. Ma se per giustitia haueßi fatto mettere alcuno alla tortura, quando egli di questo si uolesse risentire, non hauerebbe da ricorrere alle arme, ma da portarne la querela al superiore, & da proceder per uia ciuile. Et cosi dico, che essendo lo atto, del qual Pietro si lamenta, stato fatto da Gio. di Valle non come da Giouanni, ma come da capitano; & non per cosa sua particolare, ma per interesse dell'officio, con Gio. di Valle non si ha da prender querela di quello, che ha fatto il capitano della guardia del castello. Et hauendo colui tentato di prenderla, è da dire che è proceduto contra ogni douere, & contra ogni regola di caualleria.

Querela col superiore.

Per quello, che fin quà ho detto, par che chiaramente si possa conchiudere che à Giouanni di Valle non rimane alcuna obligatione, & che lo scriuer di colui è stato nullo. Ma pur essendo tra loro passate diuerse parole, sopra quelle anchora haueremo breuemente consideratione.

Nel cartello di Pietro si dice, che egli scriue à Gio. di Valle come à priuato, & che ha querela con esso lui sopra le parole che gli disse, che era auttor di quadriglie. Et Gio. di Valle gli risponde, che mente che habbia con lui querela. Questa mentita è si legittimamente data, che à quella non si richiede altra giustificatione: prima percioche (come di sopra detto habbiamo) il soldato contra il capitano non puo risentirsi: & contra il priuato non si ha da prender querela di quello, che ha fatto il capitano. Poi Gio. di Valle produce testimonianza di chi lo ricercò da parte di Pietro alla pace; & che fra loro fu fatta amicitia; & che insieme mangiauano, & beueuano, & andauano da torno, offerendo l'uno all'altro l'hauere, & la persona. Là onde è da dire, che o querela non fosse tra loro, o che Pietro si confessi per traditore. Et cio par che si possa trarre anche da quello altro atto suo; che poi che Gio. di Valle gli hebbe fatto sapere, che haueua sentito che egli lo uoleua assassinare, esso senza fare altra scusa se ne andò, & publicò quel suo cartello, mostrando che dapoi che per quella uia non gli era riuscito il disegno, uoleua essergli nimico palese.

Non uoglio passar con silentio che Giouanni di Valle essendo capitano cacciò colui; Et che uscito di quello

officio lo raccolse in amicitia. Ilche dimostra, che quello, che egl'i fece fu per debito del grado, che egli teneua: & che fuor di quello non haueua da partir cosa cõ lui.

Dice Pietro che Giouanni di Valle gli uoleua male; percioche esso lo haueua ammonito di cosa, che era pericolosa da perdersi il castello, per hauer leuate due sentinelle. Et sopra questo Giouanni gli dà mentita; & giustifica che ne leuò solamente una: & che cio fece per la moltitudine de' soldati ammalati, & per quattro, o cinque giorni soli, & poi la rimise. Et produce testimonianza, che hora quel castello si gouerna co' medesimi ordini, co' quali esso lo teneua. Perche è da dire o che falso sia quello, che Pietro appone al suo capitano, o che se quel pericolo ui era, egli mancasse del douer suo, non lo facendo intendere al Prencipe, à cui egli era obligato per fede.

Allega anchora Pietro altre ragioni, perche Gio. di Valle lo odiaua; & esso le nega, & gli dà mentite. Di che à Pietro ne toccherebbe la pruoua, quando tra loro Duello ne hauesse à seguitare. Ma apparendo la sua falsità manifesta; & comprendendosi per lo proceder suo la sua infidelità; & essendo esso dal capitano suo stato cacciato dalla guardia del castello per delitto militare, non solamente da persona di grado, come è Gio di Valle, il quale tuttauia in testimonianza delle sue uirtù dal Signor Duca di Firenze tocca prouision di capitano, ma da ogni priuato soldato di honore potrebbe esser ragioneuolmente ributtato. Il che dico magiormente quando uere siano le cose, che di lui mi sono state esposte, come notorie in Siena, & in Firenze. Cio è che

esso in Firenze da un soldato della squadra di uno detto Caluaccio fu ferito, & mentito; ne mai ne ha fatto dimostratione di risentimento. Che essendo nella guardia di Siena se ne fuggì con le paghe senza hauer seruito. Et che il medesimo ha fatto ultimamente in Firenze essendo stato rimesso in quella guardia. Le quali cose per publico infame lo uengono à condannare.

Ora stanti le cose di sopra scritte, si puo conchiudere che à Gio. di Valle con Pietro di Rozzas non rimane alcuna obligatione, & che il cartello di Pietro per nullo & di niun ualore merita di esser ributtato.

Et percioche Gio. di Valle sentendo forse che colui non da se, ma spinto da altrui per metterlo in disgratia, del suo Prencipe, si è condutto à publicar quel tale suo cartello: Questo dico sentendo Gio. di Valle nella risposta sua si offerisce à difender contra ogni suo pari con qualunque arme, che sia, à legge di buon soldato, che Pietro ha mentito delle cose, che egli gli ha opposte; Di questo non dirò altro, se non che si come egli non haueua obligatione alcuna di uenire ad una cosi larga offerta; cosi quella è da essere riceuuta per testimonianza della innocenza sua, & del suo ualore. Offerta.

Et tanto mi occorre à dire in questa materia della mia opinione, quella sempre rimettendo ad ogni persona di piu isperienza, & di piu purgato giudicio.

RISPOSTA SESTA.

INTORNO al caso narratomi rispondo, che primieramente nel proceder de gli huomini si ha da guardare alla lor intentione. Caso di mẽtita generale & condi tionale.

Et hauendo colui che diede la mentita, detto, che chi diceua tal cosa mentiua, & che egli haueua fatto questa medesima risposta à de gli altri, uiene à dimostrare, che diceua quelle parole per colui, che era lo auttore di quella fama, che egli fusse innamorato, & non per colui che lo diceua allhora. Il che dichiarò medesimamente dicendo, che diceua per lui se esso lo uoleua dire; & per ogni altro che dire lo uolesse. Et piu chiaramente l'espresse aggiungendo, che parlaua in comune: & che diceua per lui, se da se diceua di saperlo: & se diceua di hauerlo inteso da altrui, parlaua per chi detto gliele haueua. Et l'altro rispondendo, che parlaua per hauerlo udito dire, ne affermandolo da se, si uede chiaro che tal mentita non càde sopra di lui, ne la intention di chi la diede fu di darla à lui. Che se egli à lui l'haueße uoluta dare, hauerebbe detto. Tu menti, sentendo che colui in sua presenza lo diceua, & sapendo che lo diceua allhora. Ma egli rispose, chi lo dice mente; come dicendo. Io non dico che mẽti tu, che so che nõ lo dici da te, ma per hauerlo solamẽte udito dire; ma chi da se lo dice, mẽte.

Poi lasciando stare qual fosse la intentione di colui, chiara cosa è che questa mentita è di forma tale, che el la non obliga alcuno à risentimento, per esser generale. Et se ella alcuno haueße ad obligare, prima sarebbono obligati à risentirsi coloro, i quali primi fossero stati mentiti, secondo che egli disse di hauer fatta à de gli altri la medesima risposta. Ma ne essi, ne egli à risentimento alcuno sono obligati, non obligando la mentita per la generalità sua alcun particolare, anchor che la intentione di chi la dà ad alcũ particolar haueße riguardo.

Et

Et percioche si potrebbe dire che la mentita si ristrinse al particolare in quelle parole, Per te lo dico, se uuoi dirlo; Et in quelle altre, Se dite che lo sapete uoi come uoi, parlo con uoi, Si risponde che queste sono parole dette con conditione. Et non si uerificando la conditione, le mentite che cosi fattamente date sono non piu aggrauano, che le generali. Et quell'altro non parlando da se, la conditione non uiene à uerificarsi, & per conseguente la mentita uiene à rimaner nulla.

Poi hauendo ultimamente dichiarato colui, che diede la mentita, che cio non haueua detto per fargli carico, mostra che quelle parole haueua detto non per lui, ma per altrui, pensando, come anche di sopra detto s'è, ch'egli da altrui hauesse tali cose intese.

Si che per tutte queste cose io mi risoluo che, per parer mio, si per la intentione di colui, che diede la mentita, come per la generalità, & per la conditione di quella, che ella non sia di carico alcuno à colui, à cui fu fatta tal risposta: & che conseguentemente non ci sia querela, ne occasione alcuna di risentimento.

RISPOSTA SETTIMA.

Caso di mẽtita sopra mentita.

PAssano alcune differenze, & cartelli tra il S. Carlo, & il S. Vicino Orsini: & il S. Maherbale fratello del S. Vicino diuulga che il S. Vicino à Monterosoli ha data una mentita al S. Carlo. Il S. Luca Ceruara Cugino del S. Carlo, il quale insieme col S. Carlo si era trouato à Monterosoli, scriue al S. Maherbale, che si

come senza fondamento, & senza cagione ha publicata la detta mentita, cosi senza uerità uanamente parlando mente. Et il S. Maherbale gli risponde, ch'egli mente, che esso habbia uanamente parlato.

Hora si domanda qual di queste due mentite sia legittima, & per conseguente qual de' due caualieri con carico ne rimanga.

Prima che io alla proposta domanda faccia altra risposta, auuiso che sia da considerare, se uerisimile sia che il S. Vicino al S. Carlo habbia dato mentita: & se appresso il S. Maherbale habbia tal cosa detta. Et quanto alla prima consideratione dico, che dapoi che que' Signori furono stati à Monteroſoli fra loro passarono alcuni cartelli; & essendo tra essi differenza di attore, & di reo, ne apparendo parola di carico, quando il S. Vicino haueſſe data altra mentita al S. Carlo; non è da dubitare, che egli fatta non ne haueſſe mentione; percioche chiara cosa è, che con una mentita il S. Carlo sarebbe stato dichiarato attore; ma non ne hauendo il S. Vicino detta parola alcuna, par che sia da conchiudere che mentita non sia passata tra loro. Anzi mostrando per li cartelli suoi il S. Vicino che egli credeua che il S. Carlo uoleſſe briga con lui, in un cartello fatto dopo l'esserſi insieme trouati à Monteroſoli dice, che per quello, che ha uisto à Monteroſoli, et per lo suo scriuere, gli pare che l'animo suo sia diuerſo da quello, che si credeua. Ilche uuol dire, che il parlar del S. Carlo fu tutto lontano da parole ingiurioſe, di che ne seguita, che non diede occasione da douergli esſer risposto con mentita. & non ci essendo stata occasione, con-

seguente è che non sia stata data ; & non essendo stata data, quando altri habbia detto che ella fu data, non si puo negare, che egli non habbia uanamente parlato.

Se ueramente il S. Maherbale habbia diuulgato, o nò, che il S. Vicino diede mentita al S. Carlo, non mi par che sia da dubitare: che dandogli sopra cio mentita il S. Luca, ne negando egli in alcuno de' suoi cartelli hauer tal cosa detta: anzi per lo scriuer suo facendo dimostratione di uolersi ualer piu tosto di ogni altra risposta, che di negar quello, che gli è apposto, il silentio suo, & il suo scriuere possono essere riceuuti per una tacita, anzi pur quasi espressa confessione. Et cosa ragioneuole sarebbe stata, non hauendo egli detto cosa tale, che la douesse hauer negata: che in tal modo sicuramente si sarebbe rileuato da ogni carico: & poi hauerebbe potuto o ritorcere, o dare una altra mentita all'aduersario suo, senza mettersi fuor di ragione à disputar sopra il ualor delle mentite.

Da quello, che fin quà s'è discorso ci par di poter passare alla esaminatione delle due mentite. Sopra le quali ci occorre à dire, che il S. Maherbale non sentendosi perauuentura poter negare di hauer dette quelle parole, ha uoluto disputar sopra la forma della mentita, istimando che quella fosse tale, che potesse se non in tutto, almeno in parte esser ritorta. Et per tanto, come tal ritorcimento sia dirittamente fatto, ci conuiene considerarlo: ne questo si puo far compiutamente, se non si intende che significhi quella parola, Vanamente; Là onde questa cosa habbiamo principalmente da inuestigare. Tre adunque trouo io esser le significationi, che

à queſta uoce Vano, ſono ſtate date da gli ſcrittori; che
Vano. Vano è quanto uoto. Vano uiene à dire ſtolto; & Vano è quel medeſimo, che è bugiardo. Et con queſta ultima ſignificatione puo dire il S. Luca, che il S. Maherbale bugiardamente parlando, ha mentito. Ne altramente mentir ſi puo, ſe non bugiardamente parlando. Di che ſi uede quanto male ſopra quelle parole mentita ſi poſſa accommodare, Che tanto è dir in queſto luogo, Tu menti che io habbia uanamente parlato, quanto, Tu menti che io habbia mentito. il che non ſo come qui ſi poſſa applicare. Et una altra coſa dirò io anchora, che le tre ſignificationi, le quali ho pur dianzi dette, in una ſi poſſono anchora riſtringere, & tutte inſieme riducerſi ſotto la mentita: Che uoti di ſenno ſono gli ſtolti: & gli ſtolti dicono le menzogne. che conſiſtendo la ſapienza nella cognition della uerità, la ſtoltitia come contraria alla ſapienza, ha per ſuo oggetto la ſua falſità. Ne ſo come huomo poſſa dir bugia, che non parli uanamente: che coloro mentono, i quali dicono coſe uote di uero ſentimento; coloro mentono, che dicono coſe ſtolte: & coloro anchora mentono, che dicono coſe falſe, eſſendo la uanità, la ſtoltitia, & la falſità ſi fattamente inſieme congiunte, che io non intendo in qual modo l'una dall'altra poſſa eſſere ſeparata. Hauendo adunque ſcritto il S. Luca al S. Maherbale, che egli ſenza uerità uanamente parlando ha mentito, non ha detto niente piu che ſe egli haueſſe ſcritto ſemplicemente, Voi hauete mentito. Che il dire, Voi uanamente parlando mentite, è come ſe altri diceſſe, Voi mentendo mentite. Ma quello, che il S. Luca poteua dire in poche

parole, lo disse in molte; Ilche per mio parere, non è altro, se non hauere detto il medesimo per diuerse uie. Et è anchora da notare, che hauendo detto il S. Luca, Voi uanamente parlando hauete mentito, tutte queste parole sono pronuntiate sotto una sentenza; Et il S. Maherbale questa sentenza intera in parti smembrando ne piglia una particella; & non nega hauer mentito, ma dice non hauer uanamente parlato. Et cio è come se altri dicesse, mentendo non hauer parlato uanamente: o uero mentendo non hauer mentito; le quali cose in alcun modo non possono stare insieme.

Et per aggiungere anchora alcuna cosa di questa materia. Dico, stando in su la diuisione delle tre significationi, che puo alcuna uolta auuenire, che altri parli uanamente senza mentire: ma che menta senza parlar uanamente, questo non credo io che si possa trouare. che altri potrà dir la uerità, ma per poco auuedimento dirla in luogo, o in tempo, che ella si douerebbe tacere. Altri dirà delle cose che saranno fuori del suggetto, che si tratterà. & altri dirà in commendatione, o in biasimo di se quello, che, con tutto che sia uero, meglio sarebbe stato tacerlo. Lequali cose facendosi per mancamento di prudenza, non si puo dire che non siano per uanità; che uoti di senno sono gli imprudenti. Et cosi uanamente si uerrà à dire il uero. Ma che altri menta senza parlar uanamente, questo non mi so io imaginare come si possa fare. Perche hauendo il S. Luca dato al S. Maherbale mentita, il S. Maherbale non la puo ritorcere contra di lui per hauere egli detto, che esso ha parlato uanamente, non potendo la

Vanamente si puo dire il uero.

menzogna esser separata dalla uanità. Quanto à quelle mentite adunque io mi risoluo, quella, che è stata data dal S. Luca, esser leggittimamente data; & l'altra non esser di alcun ualore.

Ma percioche il S. Maherbale par che uoglia poi nel terzo, & nell'ultimo suo cartello fondar la sua mentita sopra quelle parole, che il S. Luca dice nel suo primo, Che egli senza fondamento, & causa ha publicata quella mentita, rispondo che à quelle parole la mentita sua non si puo accommodare; che per quelle il S. Luca significa, che esso ha publicata quella mentita senza esprimere sopra che ella sia stata data; & non quello, che interpreta il S. Maherbale, oltra che quando bene à quelle mentite applicar si potesse, chiara cosa è che la data dal S. Luca, è prima in tempo, & per conseguente migliore in ragione. Et l'esser quelle parole scritte auanti, o dopo la mentita in un medesimo cartello non fa nulla, essendo uenuto à notitia tutto il cartello. Ne si ha da guardare quando altri habbia detto, o scritto cosa, sopra la quale si dia mentita, ma al giorno che dall'uno, & dall'altro è stata data la mentita. Et dal S. Luca la mentita fu auuentata à XII. di Febraio; & dal S. Maherbale fu tentata di dare à XXIIII. del detto mese; & poscia ritentata à XV. di Aprile, si che tanto è prima in tempo la mentita data dal S. Luca, quanto sono prima i XII. che i XXIIII. di Febraio, & i XV. di Aprile. Et tanto è ella migliore in ragione, quanto ella è in tempo primiera.

Ne al S. Luca pregiudica quello, che dice il S. Ma-

herbale, che egli s'è intromesso in causa, che principalmente non tocca à lui; che si come se il S. Vicino si fosse uantato esso di hauer data la mentita al S. Carlo, al S. Carlo sarebbe principalmente conuenuto rispondere, cosi dicendo quelle parole persona, che non era principale, da persona non principale gli puo esser risposto; massimamente che participando tutta la compagnia di quel carico, ilquale uiene fatto ad uno della compagnia, ad ogniuno della compagnia dee esser anche lecito di risentirsi.

Il carico offende anche la compagnia.

Dalle ragioni adunque dedutte par che si possa conchiudere in fauor del S. Luca, & che al S. Maherbale il carico ne rimanga.

Et cio sia detto per uia di parere, rimettendone il giudicio, à chi meglio intende.

RISPOSTA OTTAVA.

IL Capitan Ventura Amerini da Lucca, riprende Nicolo de gli Vngheri, il quale stà alle spese sue, di alcuni suoi mali portamenti: & gli dice che non uuole che pratichi con Romano Chiariti da Lucca: & soggiunge, Se ci fosse alcuna gallina bagnata che ti uolesse fauorire, uenga qui in questo prato, che gli sostenterò, che non è huomo da me, ne da fauorirti, & se ce ne è, cali à basso. Et mostra uno prato, che è dauanti una hosteria oltra la strada. Romano è in parte, che puo udir queste parole: & ua à trouar il Capitan Ventura, & gli dice, Capitan Ventura che ui ho fatto io, che non uolete che

Caso di dar mentita & fuggire.

Nicolo pratichi meco? Et quegli risponde, Non mi piace. Et Romano replica, E' ben honesto dandogli uoi il pane uostro, che pratichi con chi ui piace. A' me non si mi fa niente, se non pratica con meco. Et questo detto se ne parte. Et poco stando, essendosi il Capitan Ventura posto à passeggiar con un gentilhuomo Vinitiano, Romano torna, & lontano dal detto Capitano piu di trenta passi con alta uoce dice, Ventura da Lucca tutte le parole, che tu hai detto, se ce ne è niuna che pregiudi chi all'honor mio, tu menti per la gola. Il Capitan Ventura mette mano alla spada, & ua alla uolta di colui, et quegli correndo si mette à fuggire; & chiamandolo tuttauia il Capitan Ventura lo seguita intorno à cento, & quarãta passi, ne uoltandosi colui, ne potendolo esso aggiungere, se ne torna. Et di queste cose, secondo che elle sono narrate, se ne fa autentica fede di piu testimonij.

Hor essendo queste cose cosi passate, & essendone tra loro anchor dapoi passati alcuni cartelli, si domanda cosi sopra il caso esposto, come sopra i cartelli quello, che ne sia il diritto di caualleria.

Sopra questa richiesta douendo io rispondere, dico primieramente, Che hauendo detto il Capitan Ventura quello che disse; & sopra quelle parole essendo andato Romano à trouarlo, & detto che era honesto che Nicolo facesse la sua uolontà, & con questa conclusion partitosi, non ueggo che gli rimanga piu occasione di prender querela con lui; che Romano non fu nominato se nõ nel praticar di Nicolo. Et à questa parte hauendo ceduto, piu non ne ha da parlare. che cio che gli è una uolta piaciuto piu non gli puo dispiacere. Nelle altre pa-

role non fu ſpecificata perſona ; ma ſolamente detto in generale, Se alcuno uoleua fauorir Nicolo ; & non lo uolendo Romano fauorir, per mia opinion, egli non douea fare altro, et tutto quello, che fece, fu di ſouerchio.

Appreſſo dico, che eſſendo la natura della mentita di ributtar le parole ingiurioſe, doue non ci ſono parole di ingiuria, la mentita non fa carico: ne baſta dire, Se hai parlato in pregiudicio dell'honor mio, tu hai mentito; che à queſto modo ogniuno potrebbe dar mentite ad ogniuno. Ma è meſtiero che ſi giuſtifichi che altri habbia dishonoratamente parlato, altramente la mentita è nulla; che buona riſpoſta non puo eſſer giudicata, la quale non ſi uede come ſi accommodi alla propoſta. La mentita di Romano è, che ſe c'è parola, che pregiudichi allo honor ſuo, il Capitan Ventura mente. Et percio eſſendo data ſopra la conditione, infin che la conditione non ſi uerifica, la mentita non lega. Oltra che quelle parole furono da Romano dette poco auuedutamente, che dicendo. Tutte le parole, che tu hai detto, ſe ce n'è alcuna che pregiudichi all'honor mio, tu menti, par che uoglia dir, che mente non ſolamente di quelle che ha detto in ſuo pregiudicio, ma anchor di tutte quelle altre che ha dette. Mẽtita conditionale.

Poi quando la mentita data da Romano haueſſe hauuto alcun fondamento; hauendola data come la diede, & hauendone fatto il Capitan Ventura il riſentimẽto, che fece, eſſendoſene colui fuggito, che ci è da dire altro, ſe non, che egli non è huomo per difenderla, & che cede alla querela? Che hauendo dette il Capitan Ventura coſi apertamente quelle parole, & dopo quelle fer- Riſentimenti.

matosi per difenderle, se Romano, se ne sentiua offeso doueua medesimamente rispondendo difender la sua risposta: che i carichi tanto sono carichi, quanto sono fatti honoratamente, Et chi dishonoratamente gouernandosi cerca dishonorare altrui, dishonora se stesso.

Si che quanto alle cose di sopra espoſte, io mi risoluo, che Romano non ha hauuto occasion di querela; che la mẽtita non è stata legittimamente data: et quãdo egli haueſſe hauuto cagion di querela, et la mentita foſſe stata leggittima, egli non hauerebbe sodisfatto al douer suo, ne carico alcuno ne rimarrebbe al capitan Vẽtura.

Et uenendo a' cartelli, dice Romano, Che egli mente il Capitan Ventura di tutto quello ha detto dice & dirà in suo pregiudicio. Laqual mentita essendo della forma, che di sopra habbiamo notato, senza chiarir che cosa alcuna sia stata detta in suo pregiudicio, è di niun ualore, & per conseguente per nulla dee esſer riputata.

Et percioche egli nel cartello suo primo afferma che il Capitan Ventura ha detto mal di lui; & il capitan risponde che mente che egli habbia di lui parlato altro, che quello, che nelle testimonianze si contiene, & in quelle male alcuno non si legge; queſta mentita del Capitan Ventura fa carico à Romano, infin che egli non proua che il male sia stato detto di lui.

Poi non è uero quello, che dice Romano nel cartello suo secondo, che il Capitan Ventura accetti di hauer detto mal di lui; che altro è dire, Io confeſſo hauer detto mal di te, & altro, Non ho detto di te altro che quello, che appariſce in queſte ſcritture, non apparendo maßimamente in quelle male alcuno.

Quanto ueramente à quello, che il Capitan Ventura disse, Se c'è alcuna gallina bagnata, che ti uoglia fauorire, cali à basso, Et che Romano sopra questa parola tenta di dargli mentita, Io non so se io udissi mai la piu impertinente: percioche quella particella, Se, nõ afferma di alcuno cosa ueruna; & non affermando, non puo esser ributtata con mentita. Et se il Capitan Ventura haueſſe detto, Se Romano chiariti è una gallina bagnata cali à basso, sopra queste parole non haurebbe luogo mentita, non che essendo state proferite in generale. Et questo non uoglio tacere io, Che Romano istesso si uiene egli à condannar per gallina bagnata, & non il Capitan Ventura à dare à lui tal nome. Che se io dirò fra molti Christiani, oue sia un Giudeo, Se c'è alcun Giudeo si faccia auanti, certo è che alcun christiano non si mouerà; ma il Giudeo intenderà, che quel parlar tocca à lui, Et facendosi auanti, si condannerà per Giudeo. Cosi hauendo detto il capitan Ventura tra molte persone, Se c'è alcuna gallina bagnata, & intendendo Romano che questa parola tocchi à lui, per gallina bagnata si uiene à condannare. Et per tale condannandosi egli, il Capitan Ventura intorno à cio non ha da prouare, ne da riprouare cosa alcuna, dapoi che colui per la bocca sua medesima si è giudicato per tale.

Mentita impertinente.

Et percioche Romano dice, che fuggì per li fauori de gli amici, che hauea il Capitan Ventura, Sopra il qual particolare il Capitan Ventura gli risponde, Che mente che quella compagnia fosse piu à fauore dell'uno, che dell'altro, dico che questa è mentita leggittimamente data, & che Romano è obligato à prouare,

che coloro fossero piu in fauore del Capitan Ventura, che in fauor di lui.

Or in quello, che Romano dice, Che lascia quello, che potrebbe dir contra que' testimonij, non so percio che cosa egli intenda di significare; che il suo dire, lo potrei dire non dicendo nulla, di nulla lo rileua; & que' testimonij rimangono fermi, & in suo uigore, non senza suo molto dishonore.

Et il parlar, & il producer testimonij di nobiltà, & di uiltà di sangue in questo caso mi par souerchio, oltra che quelle testimonianze parlando di udita, & non di scienza sono nulle. Poi facendo il Capitan Ventura nobile esercitio, & con grado, chi non sa che egli è nobile? Et quando fosse nato non nobile, & quell'altro nobile, potrebbe perauuentura dirgli, La nobiltà mia cosi comincia da me, come la tua finisce in te.

Nobiltà.

Questo è quanto occorre à me di dire intorno al caso proposto, et a' cartelli passati intorno à quello. Donde io mi risoluo, che cosi nelle cose presentialmente passate fra il Capitan Ventura, et Romano, come nelle scritture, Il Capitan Ventura ha all'honore suo interamente sodisfatto; Et che Romano con carico ne rimane.

Et tanto sia detto per uia di parere, Rimettendomi nondimeno al giudicio di quale è delle cose di caualleria piu esperto, & piu intendente.

RISPOSTA NONA.

Caso di chi in una offesa ha offeso molti.

HIERONIMO Altieri dà bastonate à M. Bruto Capozucca. Papirio figliuolo di M. Bruto richiede Hieronimo à battaglia: &

egli risponde, che per hauer Papirio piu fratelli, figliuoli del medesimo padre: & per conseguente interessati egualmente nella medesima querela, esso non intende di uenir con lui à battaglia, se gli altri in lui non rimettono la loro attione; et se la nimicitia delle cause loro non si finisce con uno abbattimento. Et Papirio dice, Che esso non puo, ne è debitor di fare alcuna di quelle cose; ma che egli per honor suo lo richiede, et per suo interesse particolare, Et che colui essendo richiesto è debitor di rispondere, et di difendere per ben fatto quello, che egli per malamente fatto intẽde di douer prouare.

Sopra tal quistione si domanda se il richiesto senza altra remissione fatta da gli altri fratelli è tenuto, o nò à combatter col richieditore.

A' questa richiesta, & sopra questo articolo rispondendo dico, Che se tale eccettione hauesse luogo, sarebbe cosa molto piu sicura l'offender molti che un solo: percioche altrui sarebbe tolto il modo da potersi risentire, non essendo atto di persona di honore il rimetter la querela sua nelle altrui mani, saluo se la età, o la indisposition sua non la scusa, o la disparita del grado à cio non la priuilegia. Poi uno altro inconueniente ne seguirebbe anchora, che come altri hauesse oltraggiata una famiglia, o una natione, con tutto che gli oltraggiati inchinassero à metter la querela in mano di qual che si fosse di loro, all'offenditor basterebbe di corrompere uno, che à tal remissione non douesse acconsentire, & cosi si torrebbe quel peso dalle spalle. Non pare adunque che questa risposta per ragioneuole debbia esser riceuuta; Et si come non pare che ella sia di

ragione, cosi la consuetudine ne è in contrario; che hauendo gia alcun caualiero detto parole di biasmo di tutto uno esercito, da un solo di quello esercito gli fu risposto. Et per molte cose, che in tal querela passassero, non fu mai detto, che colui facesse che lo esercito in lui rimettesse quella querela. Et essendo tra caualieri di diuerse nationi nate querele per honor delle loro nationi, non fu mai domandato che le nationi à quelle battaglie douessero dare il loro consentimento.

Ad ogni offeso è lecito risentirsi per suo interesse particolare. Et si come huomo offeso puo far la pace senza participatione de gli altri offesi, cosi dee anche egli poter perseguir la ingiuria; Che le ingiurie ad ogni ingiuriato si appartengono (come dicono i Giureconsulti) in solidum. Et se altri dicesse che tutti i Mutij sono cornuti, o altra cosa uergognosa, non so perche non douesse esser lecito à me ributtar questa ingiuria senza ragunar tutti quelli, che hauessero questo nome, o cognome, & senza farne celebrar uno istrumento, che in me rimetessero le loro ragioni.

I duelli sono giudicij. Gli abbattimenti non sono altro che giudicij criminali fatti per uia caualleresca. Che lo attore è lo accusatore; i cartelli delle disfide sono le accuse; le patenti de' campi i bandi, per li quali altri è chiamato à comparire: il Signor del campo è il giudice; lo steccato è il tribunale; & le armi sono la tortura. Et per quella uia, che nella tortura ciuile si regolano i giudicij, per la medesima nella caualleresca gli abbattimenti si hanno da regolare, oue stilo di arme non ci sia contrario, o diuerso. Et ciuilmente procedendo ad ognuno, che sia

offeſo è lecito di accuſar lo offenditore, ſenza cercare che tutti gli intereſſati in quel caſo concorrano alla accuſa. Et ſimigliantemente ſi douerà dire che ne' Duelli ſolo che lo attore nõ ſia tale, che per leggittima cagione egli dalla pruoua delle arme debbia eſſer ributtato, il richieſto ſenza altra inquiſitione habbia da prender la battaglia con colui, che lo richiede, o ſia ſolo offeſo, o de gli altri con eſſo lui.

Vna querela una uolta & nõ piu li combatte.

Ne qui ha luogo il dire che non uuol combatter con uno, per douer poi aſpettare che anche gli altri lo habbiano di mano in mano à richiedere; che conformando ſi anche in queſta parte i Duelli co' ciuili giudicij, ogni uolta che altri ha combattuta una querela, egli ſopra quella non puo piu eſſere à battaglia ricercato; che ſe alcuno ciuilmente ſi confeſſa debitor di cento ducati, et al pagamento di quelli ſi obliga in ſolidum à piu perſone, ſi come egli è tenuto à pagarli à qual di loro in tempo debito prima gliele domanda, coſi poi che una uolta gli ha pagati ad uno, non è debitor di pagargli à gli altri. Et ſe altri è accuſato dauanti al giudice ordinario di alcun criminal mancamento, qual che ſi ſia il primo accuſatore, colui è tenuto alla giuſtificatione, et alla purgatione ſecondo gli ordini di quel tribunale. Poſcia, come egli ne è una uolta liberato, per quel medeſimo caſo non ui ha piu luogo à nouella accuſa. Non altramente nel giudicio delle arme non dee perſona per una medeſima querela eſſer piu di una uolta coſtretto di andare alla pruoua dello ſteccato. Se l'Altieri adunque ſi conduce à combatter con Papirio, da alcuno de gli altri figliuoli per tal cagione non douerà per innanzi

potere essere à battaglia ricercato. Et al primo, che alle arme lo richiede, dee egli con le arme rispondere; che migliore è in ragione, chi è in tempo primiero. Et si come fatto uno abbattimento, in caso che altri uolesse rinouar la battaglia, egli potrebbe legittimamente rispondere di non esser tenuto à combatter piu di una uolta per una querela, cosi il domandare hora che tutti gli interessati nella medesima ingiuria rimettano in mano di uno la loro attione, è da essere stimato lontano da ogni ragione, & da ogni legge di caualleria.

Et tanto sia detto per uia di parere, rimettẽdomi al giudicio di ogni persona piu esperta, & piu intendẽte.

RISPOSTA DECIMA.

Caso di cãpo uiolato.

L Signor Mario d'Abenante richiede à battaglia il S. Don Francesco Pandone: Si conducono in campo: il S. Don Francesco ferisce à morte il cauallo del S. Mario uicino alle corde dello steccato in parte, doue è un zio del S. Mario, il qual suo zio alzata la uoce tanto, che il S. Mario puo udire, gli dice, Smonta Mario, smonta, che ti cade il cauallo addosso. La qual uoce udita il S. Mario si uolta, uede il zio, & dismonta, di che prima non ne faceua segno: & subito smontato, il cauallo cade morto. Il S. Mario da cauallo discesso ferisce à morte il cauallo del S. Don Francesco; ne potendosi quello piu reggere, da anche al S. Don Francesco tre ferite. Là onde egli, non uedendo al suo scampo altro riparo, dice che si arrende.

In

In questo caso si pruoua che i padrini del S. Don Francesco erano lontani, & nell'altra parte dello steccato: di che non udirono quella uoce; ne il Signor medesimo del campo la udì. Anzi essendo state dette quelle parole, un gentilhuomo gli fece cenno per fargliele sapere: & egli si mosse per andare à quella uolta; ma pur continuando coloro il combattere, ne uedendosi altra alteratione, si fermò, facendo segno à colui, che stesse cheto. Et finita la battaglia, essendosi ricorso ad esso Signore, & allegato la sicurezza dello steccato essere stata uiolata, fu richiesto che non douesse dichiarare ne il S. Don Francesco uinto, ne il S. Mario uincitore: aggiungendosi che à quel fine era stato domandato. Et egli si scusò dicendo non hauere quelle parole udite, & confermando, che uero fu che egli fu domandato; ma che non pensaua che fosse per cosa tale.

Intorno al caso proposto si domanda se il S. Don Francesco sia dirittamente prigione del S. Mario, o nò.

Prima che io uenga à rispondere sopra questa richiesta, ho da dire che M. Paris nel lib. VIII. del suo Duello così nel latino come nel uolgare, recita uno abbattimento seguito nel campo di un Duca di Milano. Et ce ne uiene allegato uno altro sotto Federigo Re di Napoli: de' quali in quanto possono far à questo proposito, auuiso che non mi si disconuenga il ragionarne. Et da quello di Milano incominciando, par che il caso fusse tale. Che essendosi condutti à battaglia un Napolitano, & un Fiorentino, il Fiorentino per uno incontro fu abbattuto: & non se ne auuedendo il Napolitano: & guardando intorno per lo campo, un suo fratello lo sgri

dò che tornasse,& urtasse colui col cauallo, percioche egli era in terra: Ilche colui fece,& ne hebbe uittoria: & dapoi dimandandolo al Prencipe per prigione, & negando l'altro di esser prigione per le ragioni, che anchora da M. Paris son addute, Il Duca dichiarò, che il Fiorentino fosse prigione,& il fratello sgridatore (secondo la forma del bando) douesse esser decapitato. Sopra il qual giudicio par che M. Paris senta del tutto in contrario. Cio è che ne il Fiorentino douesse esser prigione, ne decapitato il Napolitano. Et dapoi che grandi sono le auttorità de' Prencipi, & grandi quelle de' dottori, là doue fra due grandi auttorità si uede opinione diuersa, ad ogniuno dee esser lecito di accostarsi à quella, che à lui ditta il suo parere. Dico adunque, Che piu tosto consentirei io, che il Fiorentino non douesse esser prigione, che non direi che il Napolitano non douesse esser punito, secondo la pena nel bando contenuta, che facendosi una tale trasgressione contra i salui condutti, contra i bandi publici, in pregiudicio dell'altrui honore,& dell'altrui uita, & nella presenza, & con disprezzo del Prencipe, non ueggo che giustitia, ne che ragione ricerchi che un cotal transgressore seueramente non debbia essere castigato. Ne le ragioni, ch'al lega M. Paris mi par che siano bastanti à difendere la sua opinione: le quali io lascerò di recitar qui,& di far loro risposta, si per fuggir la souerchia lunghezza, non facendo cio al proposito del nostro caso, come per hauerlo gia fatto in altro luogo piu opportuno. Del Fiorentino ueramente, ch'egli non fosse prigione le ragioni allegate da quel dottore sono approbabili,& ue-

re: Et quanto à me, non ueggo che altra cosa possa fare in contrario, se non che hauendo colui gridato, & (come ne' libri uulgari è scritto) ad alta uoce, potè essere da tutto lo steccato ageuolmente sentito. Et se fu sentito dal Signore, & da padrini, non hauendo alcun intorno à cio fatto motto, par (non so come) che uenissero à consentire, che l'abbattuto non ostante il pregiudicio fattogli da quella uoce haueſſe à continuare la battaglia: & che per conseguente fosse bene stato uinto. Di che la sentenza di quel Prencipe douerebbe in tutto esser approuata. Ma la mia opinione è, che egli la desse tale, non tanto con intentione che ella douesse essere esequita; quanto che ne haueſſe à seguitar quello, che ne seguì: Et cio è, che il fratello non douesse permettere che fosse priuato di uita quel suo fratello, il quale per acquistar à lui uittoria, s'era posto à rischio di perderne egli la sua uita. Et tanto sia detto del caso di que' due; & della sentenza di quel Signore Illustrissimo.

Et passando à Napoli, Si conta che sotto il Re Federigo combattendo un Romano, & uno Spagniuolo, & hauendo il Romano allo Spagniuolo date alcune ferite, & mal trattandolo, un'altro Spagniuolo gridò in lingua sua, punte, & riuersi; alla qual uoce leuatosi il romor fu posto fin alla battaglia; & da quel Re Sereniss. il Romano fu dichiarato uincitore. Et che poi al gridatore Spagniuolo fu per gratia donata la uita. In cosi fatto giudicio, io non so uedere se non cose laudabili: Che ragioneuol cosa fu che la battaglia fosse finita tosto che la fede del campo si trouò esser uiolata. Et ragioneuolmente fu dichiarato uincitor chi nel dispartì

mento della battaglia si trouaua superiore. Et clementia à quel colpeuole si potè usare, la cui uoce non haueua pregiudicato altrui, rimanendo perditore colui, in cui fauore egli haueua il mancamento commesso.

Dalla esaminatione de' casi di sopra allegati uenendo à regolare il caso nostro dico, che quando il S. del campo hauesse udite queste parole, à lui si sarebbe appartenuto di por fine allo abbattimento, secondo l'esempio del Re Federigo; il cui atto usato in quella diuisione, fu una dichiaratione, Che quel dì piu, che haueßero combattuto, non sarebbe stata legittima battaglia. Et sono sicuro io, che per la uirtù, & per l'esperienza de gli abbattimenti, che ha lo Illu. S. Sigismondo da Esti, il qual fu il S. del campo, che egli haurebbe imposto fine alla battaglia, quando haueße udite quelle parole; ma udite non le hauendo, & confessando esso di non le hauer udite; ne hauendo hauuta alcuna tale opinione, si come mostrò non andando doue fu domandato, percioche (come egli testifica) non pensaua che ui fosse cosa tale, non ne potè fare altra prouisione: ne si puo dire, ne presumere che egli habbia consentito, che non ostante la sicurezza uiolata, la battaglia douesse passare inanzi. Et meno si puo dire, ne presumere del consentimento de' Padrini: Che essendo essi dall'altra parte dello steccato (come uiene referito) & lontani di là donde uscì la uoce, non la poterono udir piu che si facesse il Signore. Et quando udita la haueßero, se ne sarebbono cosi richiamati, come fecero dapoi; & hauerebbeno fatta la debita instantia, che la battaglia non si lasciasse procedere piu auanti. Et cosi di loro si dee presumere: che in

cio consisteua il loro honore, & la uittoria del loro principale, essendo egli stato il reo, & non hauendo prouato l'aduersario la sua intentione. Si che in alcun modo non è da dire, che essi ad un tale atto consentendo al S. Don Francesco habbiano fatto alcun pregiudicio. Anzi il cenno, il quale fece quel gentilhuomo uerso il S. del campo, puo essere come una protesta fatta in fauor del S. Don Francesco. Et questa si puo dire che per lo richiamarsene, che s'è fatto dapoi, sia stata approuata. Ne il S. Don Francesco si puo dire che egli habbia con silentio consentito; che prima nello ardor della battaglia uedēdosi uincitore, è da credere che egli intendesse piu ad ogni altra cosa, che ad ascoltare cio che altri dicesse: & che conseguentemente non udisse cosa, che fosse detta. Poi hauendo per istrumento riposto in mano de' suoi Padrini la uita, & l'honore, à lui piu si richiedeua il combattere, che il piatire.

Da quello, che fin quà s'è detto, si uiene in questa conclusione, che al S. D. Fran. non si puo far quella oppositione, la quale di sopra habbiamo detto, che si poteua fare al Fiorētino abbattuto: Et che per giudicio di Re il fine della battaglia doueua esser alla uoce del zio: & che quanto è stato di piu non merita approbatione.

Hor hauendo cosi regolato il nostro caso, habbiamo noi da dire certa cosa essere che il S. D. Fran. ricercato dal S. Mario s'è condutto à battaglia sotto la fede di quelle patenti, le quali à lui hanno promesso campo franco, libero, & sicuro. Et se la franchezza, se la libertà, se la sicurezza gli è stata osseruata, dubbio non è che hauendo egli detto di arrendersi non sia del S. Ma-

rio legittimo prigione. Ma quando à quelle si sia mancato, & quando non gli siano inuiolabilmente state osseruate, chiara cosa è, che tutto quello, che è passato dopo tal mancamento, & tale inosseruanza, dee essere hauuto di ragion nullo, & di niun ualore. Sotto la fede della patente mandata, & accettata si conducono i caualieri allo abbattimento. Et quel consentimento di combattere l'uno con l'altro in quel campo sotto le clausule nella patente contenute, forma il contrario della inuiolabile sicurezza: & à quello intercede per pegno, & per istabilimento la fede del Signore. Il quale per far manifesto che la promessa sicurtà è non solamente di potersi offendere, & occidere l'uno l'altro senza incorrere nella giuriditione sua in pena di homicidio, col publico bando dichiara che quella si intende anchora per li circostanti. Et i caualieri à quello consentendo, & sotto la fede di quello in pruoua di arme conducendosi, si puo dire che uengono à stipulare il contratto col S. del campo, che sotto la fede di tal sicurezza uengano à combattere. Or à questo tal contratto come l'una parte manca, certo è che l'altra non ui è piu tenuta; che mancando la conditione, altri non è piu obligato à quello, à che egli sotto la conditione si è condutto. Il contratto tra il S. Mario, & il S. D. Fran. celebrato fu di combattere à tutto transito in campo sicuro dalla persona dell'uno à quella dell'altro: & di potere in tal modo conquistare ciascuno di loro il suo aduersario. Alla sicurezza del campo si uede essersi mancato; che contra il bando del Signore il S. D. Fran. è stato offeso dalla uoce del zio del S. Mario, la quale induse

Le patenti de' campi.

Il bando.

lui à fare in pregiudicio del S. D. Fran. quello, che auanti quella uoce non daua segno di douer fare. Et contra la forma della patente, & della capitolatione par che habbia anche operato il S. Mario, non hauendo dalla persona sua sola à quella del S. D. Fran. combattuto; che due si possono dire di essere stati contra uno, hauendo egli seguitato il consiglio del zio; ne ualendo spesse uolte nelle battaglie meno il consiglio, che la forza. Essendo adunque mancate le due conditioni, & della sicurezza, & del combattere ad egual partito, non si puo dire il conquisto fatto dal S. Mario essere stato legittimamente fatto. Che oltra le cose dette non si sono seruati gli ordini de' Duelli, i quali sotto il silentio de' circonstanti per costuma uniuersale si sogliono celebrare. Poi se in armandosi i caualieri dall'una, & dall'altra parte si danno i confidenti, acciochè non si possa fare, o dire cosa, che habbia da pregiudicare alle parti. Et se auanti il bando, & auanti che entrino ne gli steccati questa regola si osserua, molto piu si ha ella da osseruare dopo la grida, & dapoi che i caualieri nel campo si sono condutti, & che si trouano à disputare con le arme per la diffinitione del uero. Ne qui ha luogo quella risposta, che comunemente si suole allegare, che nelle battaglie à tutto transito è lecito anchora con ogni frode, & con ogni uantaggio uincere il nimico; che questa frode, & questo uantaggio si intende di quello, ch'altri da se sa adoperare, & acquistarsi dalla persona sua à quella dello aduersario, & non con la opera altrui, che con quella la sicurezza del campo rimane franca, & da questa

Due contra uno.

Il consiglio nelle battaglie.

Confidente

Frode ne gli steccati.

uiene ad essere uiolata. Et in tanto tengo io essere stato uiolato quel campo, & la franchezza di quello con quelle parole, che se il S. Mario haueſſe ucciſo il S. D. Fran. egli (al parer mio) di homicidio hauerebbe meritato di esſer condannato. Che la patente non ſaluaua piu lui, non essendo obligato il Signore alla oſſeruanza di quella, da che quella, & la ſua grida à lui non erano ſtate oſſeruate. Et paſſerò anche un paſſo piu oltre (cio non dico percioche io preſuma alcuna coſa tale del S. Mario, ma per dir quello, che à me occorre di ſcriuere in queſto propoſito) Quando caualiero entraſſe in iſteccato hauendo dato ordine con alcuno de' ſuoi, ilquale di fuori lo doueſſe ammonire, ſecondo che egli uedeſſe essere il biſogno, qual hora di un tal trattato ſe ne poteſſe hauer certa fede, quel tale (ſecondo il giudicio mio) per triſto caualiero, & per traditore mentirebbe d'esſer condannato. Or ſi come io ho il S. Mario ueramente in tutto netto da queſta colpa, coſi ho da dire, che ſi come egli non merita pena di una tal traſgreßione, coſi non dee hauer beneficio di hauer ſeguitato il conſiglio del traſgreſſore.

Violatione di campo.

Tradimento.

Non uoglio hora diſcorrere, ne argomentare da quello, che ſarebbe potuto auuenire. Et cio è che ſe non foſſero ſtate le parole del zio, ritrouandoſi il S. Mario nel termine, che ſi truouaua in ſu quel cauallo, ilquale come egli ne fu diſceſo, traboccò à terra morto, ueriſimile era che gli doueſſe cadere addoſſo, il che quando foſſe ſeguito rimaneua in mano del S. D. Fran. & gli conueniua o arrenderſi, o morire. Queſte coſe non intendo io di allegare; ne da queſte (come ho detto) in-

tendo di argomentare. Ma dirò bene, che non si dee di ragion concedere altrui quello, che contra gli ordini si acquista. Et chiara cosa è, che il S. Mario si ha questa uittoria acquistata contra ogni ordine, contra ogni patto, & contra ogni conditione. Et legittimo possessore non si dee dir colui, che con non legittimi mezi entra in una possessione. Et chiarissima cosa è, che il uiolar le patenti, & le capitolationi, & l'operare contra gli ordini caualleresch, & contra i bandi de' Signori non sono mezi legittimi à diuenir possessore del suo aduersario. Poi a' mali esempij non si dee in alcun modo aprir la porta; ne si dee comportare che i caualieri in querele di honore con modi meno che honoreuoli conseguiscano le loro uittorie. Et quando ad una tal cosa si cominciasse à consentire, ogni giorno si uederebbono uiolar le fedi publiche, romper le capitolationi, leuar le franchezze de' campi, disprezzare i bandi de' Signori, & hauer per nulla la loro auttorità. Alle quali cose tutti i Signori de' campi, & per honor del grado della caualleria, & per conseruatione della loro giuriditione, seueramente hanno da prouedere.

Possessor legittimo.

Molti esempii.

Et per non istendermi in questa materia con piu parole, raccogliendo in una conclusione le cose di sopra dette dico, Che hauendo bene esaminati i casi proposti, la fede delle patenti, la forma della capitolatione, & la sicurtà del campo per lo bando publicata: & da queste cose considerato sotto qual patto, & sotto qual conditione i caualieri si siano alla battaglia conducti: & che hauendo il S. Mario uinto per le parole del zio, ha uinto contra i contratti fatti, & contra ogni

regola di Duello. Et ueduto appresso che ne il Signor del campo, ne i Padrini, ne esso S. D. Fran. à tal forma di proceder disordinato non si possono dire di hauere in alcun modo consentito: & che per non ne hauere hauuto notitia non ui hanno potuto porgere altro rimedio, se non quanto tentò di far quel gentilhuomo, da cui non mancò di fare la debita protesta; Per queste, & per altre ragioni di sopra allegate, & che allegar si potrebbono; & per lo publico honore, & interesse de' Signori, & de' caualieri dico, il parer mio essere, che il fine della battaglia nel presente caso proposta si debbia determinare dal punto, che il zio del S. Mario parlò: & che non si possa, ne si debbia di ragione dichiarare che il S. D. Fran. sia prigione del S. Mario, se non come egli era allhora che fu sentito dire, Smõta Mario smõta. Et questa è la opinion mia, Rimettẽdomi nondimeno sempre al parere di piu approuati giudicij.

Questo uoglio io pure aggiungere, che il S. Mario non puo negare di hauere udito il zio, essendosi uolto à quella uoce. Et quel uoltarsi fu inditio non solamente di hauere udito, ma che quantunque alle orecchie sue fossero quelle parole peruenute, non sapeua risoluersi, se il consiglio del douer dismontare fosse buono, o reo, se prima non uedeua da chi egli era uscito: & ueduto il zio, & conosciuto che egli ne era lo auttore, quello accettò come da persona confidente, & nel mise incontanente in opera. Di che manifestamente si conchiude, ch'egli fece quello atto di smontare non da se, ma consigliato da altrui.

LIBRO TERZO DELLE RISPOSTE CAVALLERESCHE DEL MVTIO IVSTINOPOLITANO.

RISPOSTA PRIMA.

NASCE querela in Praga alla corte del Serenißimo Re de Romani fra due caualieri, de' quali l'uno è Spagniuolo chiamato S. Don Franceſco Laſſo, & l'altro è Vnghero detto S. Giouanni Balaſſo. & il caſo è tale. Il Balaſſo diſuia uno ſtaffiere al S. Don Pietro fratello di Don Franceſco. Don Franceſco con lui ſe ne duole con aſpre parole, alle quali l'Vnghero non riſponde: ma ſi ſcuſa, che egli non ha indutto lo ſtaffiere à partirſi; ma che eſſo da ſe ſi è partito da Don Pietro per uenire à ſeruirlo; & che poi che la loro uolontà non è, che egli lo tenga, non lo terrà. Il ſeguente giorno douendo il Re caualcare in campagna, & eſſendo la corte piena di caualieri, Don Franceſco fattoſi ad una fineſtra che guarda nel cortile del palagio, uede che il cauallo dell'Vnghero è tenuto da uno ſtaffiere ueſtito di

Caſo di mẽtita e ſchiaffo ferire, & ſuggire.

nuouo, il qual tutto si somiglia à quello di suo fratello: & mostratolo ad altre persone, ogniuno rafferma quello esser desso; Perche alterato ua à trouar l'Vnghero, che siede ad una tauola; & assettatogliſi appresso gli dice, Balasso non ui dißi io hieri, che non doueste pigliare il seruidor di mio fratello? Perche lo hauete tolto? Io ui prometto di fargli dar dugento bastonate in presenza uostra. Il Balasso risponde, Io lo uoglio tenere; fate uoi quello che ui pare. Don Francesco replica se lo terrete, non farete da caualiero, ma da gran uillano. Il Balasso soggiunge, Voi mentite. Et incontanente, si leuano amendue in piedi, si come erano giunti spalla à spalla. Don Francesco gli dà uno schiaffo, & mette mano alla spada senza trarne punto fuori. L'Vnghero non fa altro mouimento; ma rimane come intronato. Amendue escono di dietro la tauola, & si mettono l'uno di quà, & l'altro di là tra caualieri. Il Re caualca. L'Vnghero porta la querela di questo atto al Maestro di casa del Re. Quegli lo fa intendere ad esso Re, il quale manda per fare arrestare Don Francesco: Et egli sentendolo fugge alla corte dello Imperadore, & serue in su la guerra, aspettando che l'aduersario suo si risenta, o che tra loro segua pace, passandone in quel tempo alcun trattato. Dopo sedici mesi caualcando Don Francesco con la corte fra due caualieri, l'Vnghero galoppando gli uien dietro senza auuedersene egli; & come gli è uicino, stretto il cauallo con gli sproni correndo con un bastone lo ferisce in su la testa, di che egli ne rimane stordito: & esso tuttauia correndo se ne fugge. Don Francesco risentitosi, &

ueduto fuggire il nimico, gli si mette appresso: & per buono spatio lo seguita senza che colui mai gli uolti il uiso; al fine condutto in parte, doue piu oltra passando è da temer che colui non gli faccia soperchiaria, se ne ritorna in dietro.

Si domanda hora passando le cose in questa maniera, se il Balasso è sodisfatto, & iscaricato dello schiaffo; Et se Don Francesco è incaricato per la bastonata: Et in qual grado di honore l'uno, et l'altro si ritroui,

A' questa domanda rispondendo dico, Che se noi uorremo intendere quale sia l'officio, & quale l'honore del caualiero, ci conuerrà primieramente considerare quanta sia la dignità del grado della caualeria: laquale non si puo dire che sia se non eccellentißima, essendo quella stata instituita per difesa della giustitia, per sollevamento de gli oppressi, & per conseruatione de' Regni. Le quali cose essendo tutte in mano di Dio, non indegnamente la scrittura chiama Dio S. de gli eserciti; Quasi come à dire general Capitano di tutti i caualieri. Et di qui è che i Prencipi, i Re, & gli Imperadori, per grandi che essi siano, non isdegnano di esercitar cõ le loro persone la caualleria, et si gloriano di chiamarsi caualieri. Or si come honoreuole è questo esercitio, cosi honoreuolmente si dee esercitare: et chi altramente adopera, di adoperare arme dee essere stimato indegno. Et di qui è introdutto, che per delitti militari si leuano per ignominia le arme a' soldati: & nel digradare i caualieri per mancamenti commessi, si priuano della spada. Or l'honor caualleresco in due cose principalmente pare à me che consista, cio è nella giustitia, & nel ua-

Dignità della caualleria.

Dio Sig. de gli eserciti.

Imperadori & Re caualieri.

Pene de delitti militari.

L'honore in che consista.

lore. Et (si come io ho altra uolta detto) à quale una di queste due uirtù manca, non gli si conuiene di essere tra caualieri annouerato. Che atto non sarà à difender la giustitia chi sarà di uil cuore; & uirtuosamente non adopererà la spada chi alla giustitia non hauerà risguardo. Con questo fondamento se noi uorremo uenire alla consideratione del caso proposto, haueremo da uedere qual de' due caualieri habbia giustamente, & quale ualorosamente adoperato; & colui piu honorato doueremo riputare, ilquale troueremo all'officio del caualiero hauere piu interamente sodisfatto.

Per l'Vnghero adunque diremo noi primieramente, che essendo cosa manifesta, che lo staffiere, ilquale teneua il cauallo suo, non era quello di Don Pietro, manifesta cosa è anchor, che Don Francesco hebbe torto à prenderne con lui querela; & che egli si mosse contra il uero, ilche uuol dir contra la giustitia. Si che uiene ad hauere operato contra il diritto, & contra il douer di uirtuoso caualiero.

Et della mentita diremo, che hauendo hauuto la querela dalla parte di Don Francesco falso fondamento, quella è stata dal Balasso legittimamente, & per conseguente giustamente data. Si che da tutte le parti si uede l'Vnghero esser giustamente proceduto: Et cosi essendo, Don Francesco ne uiene à rimanere ingiusto.

Poi quanto al ualore, diremo noi che l'Vnghero cõ rispondere di altra maniera à D. Fran. hauerebbe potuto schifar questa querela, facendogli conoscere che si ingannaua, & che lo staffiere non era quello, che egli si auuisaua: Ma accioche non paresse che egli cio hauesse

fatto per uiltà, uolle anzi cosi rispondere, che in altra guisa. Et che appresso hauendogli data quella mentita da faccia à faccia, il proceder suo non è stato se non honoreuole; Ne in quel luogo si richiedeua che egli mettesse mano ad arme, ne facesse piu auanti. Et hauẽdogli D. Fran. in luogo, doue non si conueniua, & per ingiusta querela dato quello schiaffo, à lui fu lecito in qualunque modo gli pote uenir fatto dargli il castigamẽto della sua temerità. Ne la fuga sua gli dee essere apposta à biasimo, essendo quella stata non tanto per D. Fran. quãto per gli altri caualieri, in cõpagnia de' quali egli si trouaua: che sentẽdosi essi per quello atto da lui offesi, hauerebbono potuto fargli soperchiaria. Et cosi giusto, et ualoroso diremo essere stato il procedere dell'Vnghero, e cõseguẽtemẽte lui douerne rimaner honorato.

Error giustificato.

Per Don Francesco diremo dall'altra parte, che il suo in sul principio fu bene errore, ma che l'error suo per le parole dell'Vnghero prese giusta querela, hauendo colui risposto che uoleua tener lo staffiere. Che sopra queste parole riusciron poi quelle altre, che tenendolo hauerebbe fatto non da caualiero; & sopra queste fu la querela fondata: & sopra questa fondata essendo: & essendo fondata conditionalmente sopra le parole del Balasso: & sopra quelle hauendo con la mentita il Balasso contestata lite, si uede che uiene ad hauer presa ingiusta querela. Che hauendo prima disuiato il seruidore, & appresso detto non uolerlo tenere contra la loro uolontà, dir poi di uolerlo tenere, chi non sa che questo è piu tosto atto uillano, che caualleresco? Poteua l'Vnghero leggiermente sgannare Don

Franceſco, & metter fine alle differenze: ma egli con la bugia confermandolo nel gia preſo errore, diede cagione à lui di nuoua, & giuſta querela, condannando ſe ſteſſo per bugiardo, & per ingiuſto. Che ſe noi uorremo conſiderar le intentioni dell'uno, & dell'altro, troueremo diritta, & giuſtificata eſſere ſtata quella di D. Fran. Là doue di quella del Balaſſo ſarà da dire tutto il contrario: perche anche di lui ſi dirà, che egli ha ingiuſtamente adoperato, & che per ingiuſto caualiero merita di eſſer dannato.

La intentione giuſtificata.

Della mentita altro non dirò, ſe non che eſſendo (come gia detto s'è) ſtata data ſopra le conditionali, & giuſtificate parole di Don Franceſco, ingiuſtamente uiene ad eſſere ſtata data; ilche maggiormente condanna lo Vnghero per ingiuſto.

Ne migliori ſono quelle ragioni, le quali ſi dicono del ualore, che usò il Balaſſo; che non è da commendare quella riſpoſta ſua fatta (come ſi allega) per nõ moſtrare uiltà; che il parlar contra il uero, & il prendere auuedutamẽte querela contra il douere nõ è da ſtimar ualore, ma temerità. Et eſſendo ſtato tale il caſo, che incontanente ſi poteua far chiaro l'errore, non era da temer che il giuſtificar ſe ſteſſo per huomo ſeruãte della parola ſua à ultà gli doueſſe eſſere attribuito. Di che ſi come temerario ſi puo dire che foſſe il proceder ſuo, coſi ualoroſo diremo che foſſe quello di D. Fr. prima cõ parole riſentẽdoſi della offeſa, che gli pareua riceuere; & appreſſo dãdogli quello ſchiaffo per diſcarico della mẽtita, et ultimamẽte mettẽdo mano all'arme per difendere come bẽ fatto quel, che egli haueua fatto, e nõ fuggẽdo

Temerità.

Atto ualoroſo.

do,come fece l'Vnghero,dopo la baſtonata,La qual nõ ſi puo dire che lecito gli foſſe di darla in quel luogo per alcuna ragione. Et gia dimoſtrato habbiamo che Don Franceſco giuſtamẽte gli diede quello ſchiaffo,per che à quello argumento di ingiuſtitia non riſpõderemo con piu parole.Ma quanto ſi parla del luogo,dico che degni ſono di godere de' priuilegij de' luoghi coloro, che non rompono i priuilegij di quelli.Nõ è lecito nelle corti dare ſchiaffi. Non è lecito ne anchor dar mẽtite. Et hauendo in quel luogo il Balaſſo data la mẽtita,non doueua aſpettar, che quello ne'l ſaluaſſe dallo ſchiaffo. Quando Don Franceſco gli diſſe quelle parole,che egli ſi tenea ad ingiuria, egli douea o riſpondere à lui. Se fuori di qui mi direte tali parole,io ui farò la riſpoſta, che ui ſi conuerrà; o in altro modo ſimigliantemente: o uero,uolendo dar mentita,à frãchezza di luogo penſar non douea.Et ſi come Don Franceſco per conſeruation dell'honor ſuo non hebbe riſguardo al luogo, coſi non doueua egli eſſer piu riſpettoſo ne' fatti, che foſſe ſtato nelle parole.Ma egli piu pronto di lingua,che di mano dimoſtrandoſi,uenne à commetter uiltà.Et Don Franceſco fece il debito ſuo;& quando altramẽte fatto haueſſe,hauerebbe commeſſo mancamento. Adunque ne per la qualità del luogo,ne della querela nõ fu lecito riſentimẽto quello del Balaſſo.Et meno ſi dee dire che lecito gli foſſe di fuggire per riſpetto di quegli altri caualieri;che queſta ſcuſa hauerebbe luogo,quãdo de gli altri dopo quello atto ne foſſero ſoprauenuti in fauore dell'offeſo. Et il douere era,o che egli preſente coloro nõ lo haueſſe percoſſo,o che preſente coloro difendeſſe

Luoghi di riſpetto.

per ben data quella percoſſa, il che fatto nõ hauẽdo, mi par che cõchiuder ueramẽte ſi poſſa che ſi come temeraria coſa fu nel Balaſſo il prender quella querela; coſi in perſeguirla di uiltà ſi ſia per ſe medeſimo cõdãnato.

Duello. Et percioche in materia di Duello altri potrebbe dubitare con qual modo tra que' due caualieri proceder ſi doueſſe, et quale incaricato ne rimanga, Dico che il Duello da prima fu iſtituito per giuſtification di uerità in quiſtioni, alle quali neceſſaria giuſtification ſi richiedeſſe: Et à noſtri tempi è ſtato ridutto à determination di honore. Et percioche in queſto caſo non c'è querela, alla quale per alcuna legge pruoua ſi richiegga per giuſtification di uerità, eſſendo ricercato à riſpondere in quiſtion di honore, all'uſo moderno accommodandomi parlerò di quel modo, che ne riſentimenti per conto di honore da altrui ſi dee tenere.

Riſentimenti. E' adunque da ſapere, che à quale hora altri da altrui ſi ſente offeſo, o ſia di parole, o di fatti à uolerſene honoratamente riſentire ſi conuiene che il riſentimento ſia fatto coſi caualleresçamente, come fu fatta la offeſa; come per eſempio; Se altri dirà à me in faccia da pari à pari che io ſia traditore, & che io non gli riſponda medeſimamente ad egual partito, & poſcia lontano da lui dica, o ſcriua che egli mẽte; o eſſendo io ad una fineſtra, & colui, che mi ha dato quel biaſimo nella uia, io gli dia una mentita, queſto non è honoreuole riſentimento; ne percio mi ſono ſcaricato del carico, che colui mi ha fatto; Ma ſe non ci eſſendo io, altri dirà di me che io ſia un mancator di fede, Io riſapendolo potrò in preſenza di caualieri dar la mentita à colui, anchor che egli pre-

fente non ui sia; che eguale sarà stato il modo della mia risposta à quello della sua proposta. Et così se altri scriuerà in mio dishonore, io in iscrittura con mentita mi potrò difendere. Et in somma se il risentimento non è così honoreuole, come la maniera della offesa, l'offeso non si puo dire essersi legittimamẽte discaricato. Si potrà bene honoratamente passare il termine della offesa; come se apponendomi altri lontano da me alcun mancamento, io in faccia gli risponderò che mente; che questo sarà honoratissimo modo di procedere, solo che si faccia senza alcuna soperchiaria. Ma peccando un caualier nel meno, fa graue errore, & cõ carico ne rimane. Con questa regola, che data habbiamo alle offese delle parole potremo medesimamente regolar quelle de' fatti: Che se per una mentita datami ad egual partito, io darò altrui cõ soperchiaria una bastonata, io farò bene ingiuria à colui, ma nõ rileuerò me del carico. Et in qualunque modo che colui si uẽdichi, sarà ben uẽdicato: ma io se honoreuolmẽte non mi risento, non sono del carico liberato: Anzi con quello atto haurò fatto uergogna à me stesso. Che quãte uolte io farò atto alcuno non caualleresco, tante ne uerrò io à riportare il biasimo, et non colui, à cui egli sarà stato malamente usato. Che quale è colui, che non possa essere con mali modi offeso? Et il nõ guardarsi da quello, da che altri non si puo guardare, non dee fare altrui uergogna, Ma la uergogna dee esser di colui, che dall'atto brutto guardar potẽdosi, nõ se ne guarda, non conuenẽdosi à caualiero (come gia detto s'è) adoperar le arme se non honoratamẽte. Et queste maniere di ferire dopo le spalle; di far le superchierie;

Chi cõ mali modi offende.

Soperchiaria per soperchiaria.

di dar baſtonate, et fuggirſene incontanente; et le altre coſe ſimiglianti ſono tutti atti uituperoſi, et da mal caualiero, à quali riſentimento di honore non ſi richiede, condannandoſi colui, che ha fatto l'atto dishonoreuole per perſona uile, & che non ardiſce di uenire alle mani col nemico ſuo à fronte à fronte. Et in tali caſi Duello non ſi richiede; che eſſendo manifeſto il mancamẽto, non è neceſſario di uenir in pruoua di quello. Et al malamẽte offeſo, & à colui, che ha malamente offeſo, ogni uolta che con altrui occorreſſe nuoua querela, direi io ſempre che colui, il quale haueſſe fatto l'atto diſhoneſto, poteſſe eſſere da gli ſteccati ributtato; & che l'altro legittimamente ui doueſſe eſſer riceuuto; eſſendo antica ſentenza, che l'huomo da bene non ha da guardarſi, ſe non da cometter difetto. Et noi diremo il medeſimo del caualiero, che à lui baſta non hauer commeſſo atto, che meriti biaſmo à douere egli honorato rimanere.

Officio di huomo da bene & di caualiero.

Dalle coſe dette di ſopra potremo noi adunque conchiudere, che Don Franceſco caualleresamente ſi ſia gouernato, eſſendoſi prima da faccia à faccia con parole riſentito contra l'Vnghero della offeſa, che riceuer gli pareua; & appreſſo hauendo con lo ſchiaffo riſpoſto alla ſua mentita: & ultimamente hauendolo dopo il diſhoneſto aſſalto per buono ſpatio ſeguitato. Ne hauẽdo egli in punto alcuno fatto mancamento all'honore, obligatione non gli rimane; & obligation non gli rimanendo, non ſi dee dire, ſenon che egli ſi ſtia con l'honor ſuo immaculato. Dell'Vnghero poi diremo, che il riſentimento ſuo non è ſtato conueneuole, ne da caualiero: et che per tanto egli dal carico dello ſchiaffo non è punto

rileuato. Et percioche chiara cosa è che uno atto dishonorato nõ puo honorare chi lo fa, essendo dishonorato stato lo atto suo, non si puo dire che egli per quello honorato habbia à rimanere. Qui si potrebbe aggiungere, che hauẽdo egli lasciato scorrer tanto tempo dopo lo riceuer dello schiaffo senza risentirsene, ha passata ogni prescrittione di legittimo risentimento. Et dire si potrebbe che quel ricorrere al Maestro di casa del Re nõ fu punto atto caualleresco. Ma le altre cose gia dette à me sembra che bastino assai per dimostrare come egli in tutte le maniere sia poco honoratamẽte proceduto.

Chi cõ mali modi offende.

Tempo scorso.

Atto nõ cauallerescо.

Et tanto sia detto per uia di parere, Rimettendomi sempre al giudicio di ogni persona piu esperta, & piu intendente.

RISPOSTA SECONDA.

Del medesimo.

NElla querela gia proposta fra il S. Don Francesco Lasso, & il S. Gio. Balasso sono allegate alcune cose in fauor del Balasso, alle quali hauendo io hauuta consideratione, risponderò quello, che mi occorre, accio che da' caualieri si possa far piu chiaro giudicio di quello, che alle leggi dell'honore si conuenga.

Dicesi adunque, che due essendo le uie di procedere, L'una di querela, & l'altra di briga, il Balasso ha presa la uia della briga, & che per quella ne rimane sodisfatto. Alla quale opinione quanto si debbia acconsentire, lascerò giudicarlo altrui. Io dirò ben tãto, che à me nõ pare, che ne i caualieri la habbiano da seguitare, ne

i Prencipi da approuare: percioche se questa per regola caualleresca fosse riceuuta, ogniuno si uerrebbe à fare lecito di far de gli atti dishoneste sine distintione ui sarebbe da opera honoreuole, à dishonoreuole. Che come altri si sentisse alcun carico, cercherebbe di assassinare lo aduersario suo; & direbbe di hauer presa uia di briga: et cosi cosa honoreuole sarebbe il far le cose dishonorate. Il che se sia da dire non è mestier che se ne fauelli.

Briga.

Querela.

Ma come si habbiano ad intẽdere queste materie di querele, & di brighe; & di honore, & di dishonore, io sommariamente dirò quello, che io ne sento. La briga intendo io che sia una cosa tumultuaria, nella quale senza ordinario procedere gli huomini per cagion di nimicitie uengono alle arme: & hoggi l'una, domane l'altra parte fanno nuoue uendette, secondo che loro si offeriscono le occasioni. La querela ueramente è un procedere ordinario di caualieri per cagion di honore, per lo quale uengono in pruoua di arme, & con una ultima diffinitione si ha honoreuolmente da determinare. Or questo caso, del qual si tratta, se egli per uia di briga, o di querela si habbia à trattare, assai ageuolmente si puo discernere. I caualieri da noi gia nominati non per nimistà sono uenuti à questa differenza, anzi essendo essi amici, per cagion di honore sono caduti in questa nimistà: che à D. Fran. non pareua di poter con honor suo comportare, che colui hauesse disuiato il seruidore del fratel suo, & promesso di non tenerlo, & poscia che egli pur lo si tenesse. Il Balasso riputò che dishonore gli fosse, che D. Fran. con cosi ardite parole à trouare ne'l fosse uenuto: & percio disse uolerlo tene-

re. Et D. Fran. giudicando, che cio di dishonore esser gli douesse, gli rispose, che hauerebbe, tenendolo, fatto non da caualiero, ma da uillano. Et il Balasso sentendosi nel l'honor punto, per discarico suo gli diede quella mentita. Et D. Fran. per rileuarsi da quella gli diede lo schiaffo. Le quali cose tutte di mano in mano furono per gradi conuenienti fatte per rimordimento di honore, & fatte caualleresçamente. Et essendo le cose in questa maniera procedute, in forma di querela sono procedute: per conseguente per uia di querela si conuenia seguitare al Balasso. Ilquale o allhora incõtanente doueua con mano armata scaricarsi, o dapoi honoratamente risentirsi, Il che fatto non hauendo, con carico ne rimane. Percioche ne gli atti simiglianti, doue le mani si adoperano, due cose sono da considerare: l'una è la percossa, l'altra il modo di quella. La percossa offende la persona: il modo tocca l'honore. che si come altri offende, o è offeso honoratamente, o uergognosamente, cosi la opinion de' caualieri dee essere, che egli con l'honore, o cõ la uergogna se ne rimanga. Della percossa puo ben essere, che il Balasso, come di uẽdetta, nell'animo suo stia sodisfatto. Ma del modo della percossa, non hauendo nel tempo dello schiaffo à faccia à faccia fatta alcuna dimostratione caualleresca, ne dapoi mostrato honorato risentimento, non ha sodisfatto à quella opinione, che debbono di lui hauere i caualieri, che egli sia huomo per difendersi da pari à pari da D. Fran. Lasso; che questo è il carico, ilquale egli ne uiene à riportare. Si che anchora che egli perauuentura della percossa si tẽga uendicato, non ha percio sodisfatto all'honore. Là onde se

Considerationi di querele.

Carico.

Briga. Querela.

bene si uorrà dire che egli habbia presa con D. Fran. nuoua briga, questa non percio puo tor uia la querela: che essendo piu nobile, & piu honoreuole la querela che la briga, la briga non puo cancellar la querela: ma la querela puo ben mettere honorato fine alla briga. Per essere adunque soprauenuta briga non sarà leuata la querela. Et se si uorrà forse dire, che tra loro essendo querela, & briga, non meno è obligato D. Fran. alla briga, che il Balasso alla querela, Io risponderò, che per essere prima stata la querela, che la briga, essendo di ragione, che quale è prima in tempo, preceda anche in ragione, alla querela si dee prima intendere, che alla briga. Di che il Balasso è tenuto di sodisfar prima à quella, che D. Fran. non ha da pensare à questa. Et percioche alla briga non è statuito tempo, ne modo di perseguir la ingiuria, D. Fran. in ogni tempo, & in ogni modo, che si uendichi sarà ben uendicato. Et per essere alla querela prefisso tempo, & modo, non si risentendo, o non si essendo risentito il Balasso in tempo conueniente, ne secondo il proceder caualleresco, con carico ne rimane. Et essendo cosa propria della briga offendere, & della querela incaricare, si potrà dire che D. Fran. sia offeso, & il Balasso incaricato. Et alla offesa conuenendosi uendetta, & al carico honoreuole risentimento, quella hauerà da fare Don Francesco secondo l'arbitrio suo, & secondo le occasioni. Et questa si ha da far dal Balasso honoratamente, & secondo le leggi, & lo stilo de' caualieri.

Ma percioche à uoler dimostrare che l'atto del Balasso sia stato honoreuole si dice, che egli andò ad af-

frontare D. Fran. da solo à solo in mezo di molta gente, & con pericolo, Rispondo che io non dirò mai, che altri assaltando altrui dopo le spalle, si possa dir che lo affronti, essendo questo uerbo composto da fronte & non da spalle; ma istimerò io, che piu tosto dir si possa assassinare. Et si come lo affrontare altrui ad egual partito è atto honoreuole, cosi lo assassinare in qualunque modo che si faccia è uergognoso; Et di D. Fran. chiarà cosa è, che egli affrontò il Balasso da solo à solo; ma che il Balasso habbia affrontato D. Fran. questo per opinion mia non si puo dire. Et se il Balasso fece quello atto in mezo di molta gente, D. Fran. non fece il suo in mezo di poca, essendo in una città Reale nella corte del Re piena di caualieri. Anzi si come all'atto uergognoso del Balasso molti furono i testimonij, cosi piu molti ne furono all'atto honoreuole di D. Fran. Poi quanto al pericolo, non minor fu quello di D. Fran. che quello del Balasso, essendo questi stato à cauallo, & in una campagna aperta, & uenuto proueduto per fuggire; Et quegli à piedi, & in un palagio di un Re senza hauere hauuto particolar pensiero di uenire à tale effetto, & essendosi dopo il dar dello schiaffo fermato, & entrato nella camera medesima del Re, come è manifesto, che egli fece. Si che quanto al pericolo, maggior fu quello di D. Fran. & maggior fu la moltitudine, in mezo della quale fece lo atto. Poi D. Fran. percosse lui da uiso à uiso, non senza esserſi il Balasso prima proueduto, come colui, che per la contesa in piè s'era leuato. Et dopo la percossa D. Fran. stette fermo, & nel luogo medesimo per buono spatio si ristret-

Affrontare.

Comparation di risentimenti.

te; Là doue il Balasso uenne con intention di fuggire, ferì Don Francesco dopo le spalle non se ne auuedendo egli, & se ne andò prima che Don Francesco lo potesse uedere, Or se questo sia atto honoreuole, & risentimento pari, & al carico conueneuole, io me ne rimetto all'altrui parere.

Et à quanto uien detto, che l'hauere il Balasso assalito D. Fran. all'improuiso non pregiudica à lui, ne rileua Don Francesco; percioche chi ha nimicitia dee andar proueduto, Dico in risposta, Che Don Francesco sapeua di hauer querela di honore; & credeua di hauerla con caualier di honore; & come di risentimento honoreuole andaua proueduto assai; il che egli ben dimostrò hauendo dopo la percossa arditamente per buono spatio seguitato il suo nimico. Ma si come Don Francesco dal Balasso si guardaua come da honorato caualiero, cosi il Balasso doueua guardarsi egli da fare atto, che ad honorato caualiero non si conuenisse. Et fatto hauendolo, ne ha rileuato se, ne pregiudicato all'honor di Don Francesco; Non hauendo Don Francesco commesso mancamento; Et essendo di colui stato uituperoso il risentimento.

Non uoglio mancar di rispondere à quella parte, doue si aggiunge, che il Balasso se uoleua poteua ammazzare D. Fran. hauendo l'archibugio à rota carico allo arcione. Et che qui ha luogo una regola, che quando l'offeso ha in podestà sua il suo nimico, & ne puo fare quel che uuole, se bene non gli fa mal niuno, o ne piglia poca sodisfattione, in ogni modo si intende essersi nobilmente uendicato, & iscaricato. Questa regola si co-

Essere in potere altrui.

me io la approuo per buona,cosi dico che in questo caso non ha luogo: percioche (per quello che intendo io) altro è hauere uno in suo potere, & altro poterlo assassinare. Che in poter mio è uno, che si rimette nelle mie forze;che à me si arrende; cui io ho fatto prigione; ilquale io ho in terra sotto i piedi: & similmente. Et in tali casi la opinion mia è, che anche piu honoreuole sia il perdonar liberamente, che il pigliarne alcuna sodisfattione,o uendetta. Ma perche io possa assassinare altrui,non dirò di hauerlo in mio potere,ne di poterne far quello,che io uoglio,saluo se io non dirò di uolerlo assassinare; Che à questo modo non è Prencipe,et non è Re alcuno,cui io non possa hauere in mio potere,& farne quello,che io uoglio,potendo con uno archibugio ferirlo,o in cãpagna, o da una finestra nella schiena. Et cosi ogniuno,che si sentirà offeso,o incaricato potrà, senza fare altro, rimaner sodisfatto, & iscaricato,dicẽdo di hauere il nimico suo in suo potere; ma che di tanto si contenta di poter far di lui cio che uuole. Ma la cosa sta in altra maniera. In mio potere sono quelle cose,delle quali sicuramente secondo il mio beneplacito,& senza contrasto io ne posso fare la mia uolontà; Et altro è dire, In mio potere è di ammazzar D. Fran. Altro D. Fran. è in mio potere. Et se D. Fran. fosse stato in suo potere, egli non sarebbe fuggito dauanti à lui,seguendolo egli come fece. Si che questa regola à me sembra (come ho gia detto) che à questo caso mal si possa accommodare,& che ella non faccia punto in beneficio del Balasso. Et quando il Balasso hauesse malamente ucciso D. Fran. egli si sarebbe

macchiato di uita perpetua,& irremediabil nota di infamia. Benche,se uoglio anche dir quello,che io ne sento, io penso che egli adoperò anzi il bastone, che l'archibugio, non perche la uolontà sua non fosse di ucciderlo, ma percioche temette che il tratto non riuscisse uano,et dubitò di rimanere maggiormẽte inuiluppato.

Habbiamo detto come non debbia essere altrui lecito sotto nome di briga uolere abbattere le leggi dell'honore: & appresso dimostrato diuersa essere la querela dalla briga,et in quelle douersi diuersamente di ragion procedere. E' stato aggiunto da noi anchora come in alcun modo il risentimento del Balasso non è stato pari al carico,che egli ha riceuuto; & che lecito non gli è stato di assalir di dietro persona, con cui egli hauesse querela di honore. Et ultimamente habbiamo fatto manifesto come dir non si puo che D. Fran. sia stato in potere del Balasso. Col qual discorso nostro ci pare di hauere pienamente risposto à quelle cose, lequali contra D. Fran. ueniuano allegate. Di che si puo ben uenire in conclusione, che ne il Balasso è discaricato, ne à D. Francesco rimane obligation di honore. Et se in questa peruersità di opinioni, nella quale io ueggo nelle uolgari corruttele il mondo essere inuolto, lecito mi fosse dire quello,che io ne sento,hauendo risguardo alla nobiltà del grado della caualleria,la quale con honoratissime, & religiosissime leggi douerebbe essere esercitata,& regolata,Io direi che il Balasso non tanto per lo schiaffo riceuuto,quanto per la percossa data,atteso al uergognoso modo di quella, rimanesse uituperato. Et che egli, si per punitione del suo mancamento, come

per altrui esempio da chi ha la auttorità delle leggi in mano meritasse di essere digradato.

Digradar si douerebbe chi disho - noratamen te procede.

Et questo dico per diritto, & per legge di honore essere il parer mio, rimettendolo al giudicio di chi meglio intende.

RISPOSTA TERZA.

Don Francesco Lasso manda tre patenti di campo à Gio. Balasso; & lo sfida à battaglia, & fa publicar questa disfida in Possonia città di Vngheria, doue è il Re; & ad esso Gio. Balasso fa appresentare le patenti. Gio. Balasso ne le accetta, ne le rifiuta; ma fa domandar licenza al Re di uscire à questo abbattimento. Il Re gli risponde, che per esser costitutione di quel Regno, & consuetudine, che alcuno non esca à combattere fuori della sua giuriditione, non uuol dargli tal licenza; ma che è ben contento, che accetti tale abbattimento, & che ogni uolta che D. Fran. gli domanderà patente di campo franco, gliele darà; & di questa risposta se ne fa una autentica patente, della quale Gio. Balasso ne manda copia à D. Fran. scriuendogli che procuri di hauer campo dal Re, secondo la sua offerta; che esso accetterà la battaglia. Don Francesco gli risponde, che hauendogli esso gia mandate tre patenti di campo, ne hauendone colui accettata alcuna, egli non intende di domandar campo al Re; ma che esso procuri di hauerlo, che egli lo accetterà, pur che gli sia permesso di combattere à tutto transito; o che essendo lo abbatti-

Caso di chi non si conduce al cāpo.

mento interrotto, non percio sia pregiudicato allo honor suo, ma che il tutto cada in pregiudicio del Balasso. Et il Balasso replica, Che D. Fran. o impetri campo dal suo Re, o licenza che egli possa uscire in luoghi stranieri à combattere; che esso non è per prendere altramente con lui battaglia. Et queste cose da loro sono dette con diuerse ragioni, le quali da noi saranno tocchè qui sotto a' luoghi piu opportuni.

Sopra questo caso si domanda di qual de' due caualieri siano migliori le ragioni, & quello che di far loro si appartenga.

Legge di honore.

Essendo questa querela di honore, con le leggi dello honore mi sforzerò di farne conueniẽte risposta. Et dico, che ne' casi di caualleria per legge ha da esser tenuta la opinione, & la consuetudine de' caualieri. Et la opinione de' caualieri è, che legge alcuna ne di patria, ne di Prencipe, ne interesse di hauere, ne di uita à l'honore non debbia essere anteposta: & che non ostante alcuna costitutione, ne pericolo di perdita, i caualieri alla legge dell'honore debbiano obedire; la quale è, che doue altri è chiamato per uia ordinaria in pruoua di arme, là se ne debbia incontanente con prontezza di animo caminare; & che quale altramente fa non sia degno di essere annouerato fra caualieri honorati. Et questo, che dico essere di opinione di per one di honore, è etiandio dalla consuetudine cõfermato; che anche in altri regni sono statuite le pene, che allega il Balasso esser nel regno di Vngheria, per disturbar gli abbattimenti. Et pur, cio non ostante, di quelli escono i caualieri per diffinire le loro querele, et da altrui chiamati, et per chia-

Non si ha da obedire a' Prencipi in querela di honore.

mare altrui, Il che si è ueduto à nostri dì & di Spagnuoli, & di Napolitani, & di Siciliani, & di sudditi de' Signori Vinitiani, & di altri: Et non che altro si è uisto da noi, ma uscire delle città assediate, abbandonar le imprese cominciate, & lasciare il seruigio de' loro Prencipi, et seguitar chi in querela di honore gli ha sfidati à battaglia. Di che uengo à dire io, che nõ so quanto honoreuole sia stato l'atto del Balasso à uoler cõ quel suo souerchio chieder di licenza, sottomettendosi alla legge di una patria, pretendere di esser libero da quella superior legge, alla quale per opinione uniuersale di caualieri, & per consuetudine hanno da cedere tutte le altre leggi. I ualorosi caualieri, come intendono di sfidare altrui, o come sanno di douere essere sfidati, così incontanente abbandonano le patrie loro, & le loro nationi; & uanno in parti lontane, accioche i Prencipi loro, o le corti, o i maestrati non interrompano i loro disegni. Et così testifica Meßer Paris nel primo Libro al capitolo XIII. del uolume latino, essere antica consuetudine. Ne senza gran biasimo rimarrebbe colui, ilquale con la sua tardità desse occasione che il combattere gli fosse uietato; anzi sarebbe stimato che allo honore suo hauesse mancamento commesso. Et Gio. Balasso non solamente ha aspettato alla corte del suo Re di essere à battaglia ricercato, ma dopo la publicatione della disfida, & dopo la appresentatione delle patenti de' campi, quiui si è pur anchora fermato; ne essendogli da alcuno impedito l'accettar la battaglia, sotto pretesto di domandar licenza di uscire, ha procurato di non uscire. Et senza altro arresto che di pa-

Legge di honore.

Stilo de caualieri.

role in quel regno se ne rimane arrestato dalla sua propria uolontà. Là onde non so come si possa dire, che egli all'honor suo in alcun modo intẽda di hauer sodisfatto. Che qui non lo rileua quel lungo discorso, che egli fa, che si dee obedire a' Principi, & che si ha da seruar la militar disciplina. Che queste cose in questo luogo non hanno luogo. A' Principi si dee obedire; ma non nelle cose dishoneste. Et qual cosa è più dishoneſta, che mancare all'honore? Ne in quelle cose, doue la ragione statuisce una legge uniuersale si hanno da oppor re costitutioni particulari. Et si come uana cosa sarebbe se alcun Prencipe uolesse far determinatione, che altrui fosse honore fuggir dauanti il suo nemico, & che il far lo fuggire fosse uergogna; o che di carico fosse il dar bastonate, et di sodisfattione il riceuerle; così lo statuire che altri non esca, nõ leua la uergogna à chi nõ esce, essendo di maggior autorità la legge della opinione uniuersale, che il comandamento particulare. Et della disciplina militar non ueggo à che gioui il farne mẽtione in questo caso. Anzi dico io, che militar disciplina è, che si come nelle guerre si hãno da usar le leggi delle guerre, così ne' Duelli si seruino quelle de' Duelli, de' quali propia disciplina è, che senza hauer rispetto ad altro, che alle leggi dell'honore, i caualieri là si debbiano conducere, doue per difesa di honore si sentono esser chiamati. Il che quanto bene dal Balasso uenga osseruato, sẽza altro dirne, ad ognuno puo esser manifesto. Io questo solamẽte anchor dirò, che in tutti que' luoghi, doue sono uietati gli abbattimenti, intorno alle mentite si sogliono anchora statuir le leggi, & specialmẽte che nelle

A' Prencipi quando si dee obedire.

Legge uniuersale.

Militar disciplina.

corti

corti de' Prencipi non si debbiano dare; & il Balasso nella corte del Re non hebbe rispetto di dar mentita à D. Fran. contra ogni legge, & contra ogni approuato costume, & contra la degnità del suo Re: & nello uscire à battaglia uuole essere sottoposto alla legge, & al Re, & rendergli obidienza, & riuerenza. Ilche non so quanto meriti commendatione.

Ma percioche il Balasso cerca di difendersi, & di mostrar che ha uolunta di combatter, pur che l'aduersario suo impetri campo dal suo Re; & dice che hauendogliele il Re offerto, gli sarà ageuole ottenerlo; oltra che questo non iscusa quello, che gia di sopra si è detto, pur anche di questa parte non mancheremo di parlare. Dico adunque primieramente, che nella supplication porta al Re da parte di Balasso si dice, che quello, che fece D. Fran. contra il Balasso, fu contra sua Maestà, & contra la dignità della sua corte; & che ha fatto medesimamente contra la degnità di sua Maestà à fare affigger cartelli alle porte del palagio al tempo, che la dieta si celebraua sotto il saluo condutto di quella. Lequali cose cosi stanti è da dire, che l'animo del Re non possa esser senon mal disposto contra D. Fran. Et anchor che di una tanta Maestà non sia da presumere se non cosa giusta, pur non so come possa star quieto l'animo di colui, che si conduca à combatter nel campo di quel Prencipe, ilquale egli sappia, che habbia l'animo alienato da lui. Il che tanto maggiormente mi par da dire, quanto quella cosi cortese offerta del Re à me sempre metterebbe suspitione. Il Balasso domanda licenza di andare à combattere con

Suspitione.

D. Fran. Et il Re non dà licenza à colui, che glie'a domanda, & fa à D. Fran. offerta di quello, che egli non domanda. Et se nelle liti di pochi danari habbiamo per ogni minima cagione i giudici sussetti, che doueremo noi fare in quelle cause, doue & la uita, & l'honore in un punto si mettono in bilancia? Et per tanto dico io essere il mio parere, che D. Fran. non solamente non è tenuto à domandar tal patente, ma che quando il Balasso gliele hauesse mandata, non so quanto egli fosse stato obligato ad accettarla, se da se à cio fare non si fosse offerto. Ma dapoi che egli ui si è pur proferto con le conditioni di sopra dette, è da uedere, douendosi ottenere quella patente dal Re, à qual di loro si appartenga di procurarne la espeditione.

Legge di mandare i campi.

Dice D. Fran. che il Balasso non ha potuto rifiutar di accettare alcuna di quelle patenti, che egli gli ha mandate, percioche, si come le leggi danno al Reo la elettion delle arme, cosi danno allo attore la elettion del campo. Ilche se cosi non fosse, il reo potrebbe sempre dire di non trouar campo, et mai non si uerrebbe à difinitione. Et che pur nondimeno anchor che egli tenuto non ui sia, accetterà la patente del Re, se il Balasso gliele manderà. Et dice il Balasso, che egli non uuole fuori dello stilo de' caualieri mandar patenti à D. Fran. perdendo delle sue ragioni, douendola egli da lui aspettare: & che le leggi de gli abbattimenti sono piu chiare, che se ne conuenga dire molte parole: Et conchiude che o D. Fran. gli mandi la patente del Re; o dal Re gli faccia hauere licenza che egli uada à combattere in paesi forestieri. Sopra le quali proposte, & risposte

dico, che Ne le leggi danno allo attore la elettion del campo; ne è contra lo ſtilo de' caualieri che il reo mandi patenti all'attore. Anzi legge, & conſuetudine antica è ſtata, che il reo mandaſſe le patenti allo attore: & era preſcritto il tempo, nel quale egli mandar le douesſe; & paſſato quello allo attore era lecito di mandarle; & coſi non era tolto il uenire à diffinitione. Poi i Rei per diſgrauarſi di queſto peſo di cercar campi, hanno laſciato il carico à gli attori; & hoggi gli attori ſogliono ordinariamente mandar le patenti le quali ſe ſono tali, che al reo paia di eleggerne una, elegge qual piu gli piace. Quando non gli piacciano, prende la cura di mandarne altrettante allo attore: il quale ha da farne eſſo elettione. Et queſte ſono le leggi del mandare i campi, le quali poi che il Balaſſo dice eſſere coſi chiare, doueua ſpecificarle, & hauerebbe conoſciuto non eſſer fuori dello ſtilo de' caualieri, che il reo mandi patenti allo attore: & che mandandole non perderebbe delle ſue ragioni, anzi in quelle ſi conſeruerebbe. Don Franceſco ha mandato à lui tre patenti di campo, dopo le quali il Balaſſo da lui non ha da aſpettarne altre; ma dee o accettarne una, o mandarne eſſo tre altre à D. Fran. Concioſia coſa che non ſi uſa fra caualieri dapoi che altri gli ha procurati una uolta i campi dire, Io non uoglio accettare niuno di queſti: prouedimi del tale, o dell'altrettale: Ma o ne accettano uno de' mandati, o ueramente ne mandano eſsi de' nuoui. Di che io ho da conchiudere, che dapoi che D. Fran. gli uſa queſta corteſia di diſporſi à combatter nel campo del ſuo Re, à lui tocca di mandargli le patenti di quello,

& di mandargliele in forma tale, che egli sia sicuro che non gli habbia ad essere interrotta la battaglia. Che il proceder del Balasso non è fuori di sospitione di hauere egli procurato quella offerta del Re, per esser sicuro di douer passar la giornata senza diffinitione. Et questa è la uera conclusione in questa materia. Et fuori di proposito è la richiesta del Balasso, che D. Fran. gli proueda della patente, o della licenza del suo Re; che à lui tocca di procacciarsi la patente; Ne D. Fran. ha da esser procurador del suo aduersario, ne ha da procurargli quella licenza, laquale egli domandando ha fatto cosa souerchia, & fuori delle leggi dell'honore, non senza suo pregiudicio; percioche offerendosi il Re di dar campo per tale abbattimento, uiene à dichiarare, che à tal querela abbattimento si richiede. Il che obliga maggiormente il Balasso ad uscire per tutte le uie. Benche ne' suoi cartelli, dicendo il Balasso che questa querela non era tale, che battaglia le si richiedesse, par che uoglia dannare il Re suo, il quale à dar per quella abbattimento si offerisce.

Questo è quanto mi occorre à dire intorno le cose fin quà passate, nelle quali anchor che D. Fran. sia honoratamente proceduto, non è per cio da dire ch'egli allo officio dello attore habbia interamente sodisfatto: che poi che egli pure à richieder colui si è condutto, non ha da rimanersi da seguitar infino al fine la cominciata impresa; & con piu ragione poteua starsene senza richiedere il Balasso, che non puo hora starsi nel termine che si troua. Quello ueramente, che (per mio parere) à far gli rimane è, che ha da tornare à scriuer-

gli, & da rimandargli le patenti di campo; richiedendolo ad accettarne una, o mandarne esso tre altre, o quella del Re; & non si risoluendo in uno di questi modi, D. Fran. ha da eleggere uno de' tre campi, & in tempo conueniente conducersi à quello, & proceder contra il Balasso in contumacia. Et la forma del cartello hauerebbe da esser nel modo che segue.

Forma di cartello.

Signor Gio. Balasso, I passati mesi io ui ricercai à battaglia, & ui mandai tre patenti di campo; & uoi non ne uolesti accettare alcuna, sotto prótesto di non poterne hauer licenza dal Serenissimo Re, al qual sete soggetto. ilche non so quanto ui scusi fra caualieri di honore, essendo la consuetudine in contrario. Ma perciochè uoi dite che sua Maestà ui ha data licenza di combatter sotto la sua giuriditione, & che mi concederà patente di campo domandandola io, ui rispondo, Che ne io sono obligato à domandarla, ne quando la intention mia fosse di domandarla, mi assicurerei di poterla ottenere quale alla diffinition della nostra querela si richiede, per hauer uoi procurato quanto piu hauete potuto di mettermi in disgratia di quella, come apparisce per la supplicatione porta in nome uostro, nella quale si espone che io ho commesso cotante cose contra la sua dignità. Si che stando le cose in questo modo, ui dico, che ui ho mandato tre patenti di campo, delle quali per istilo di caualleria uoi sete obligato ad accettarne una, o mandarne tre altre à me: & uoi piu desideroso di stare in su le parole, che di uenire à gli effetti, fuggite la conclusione. Perche da capo torno à mandarui tre patenti di campo, dandoui termine di accet-

Forma di accettar campi.

tarne una tanto in tempo, che sessanta giorni dopo la publicatione di questo cartello mi habbiate mandata la lista delle arme, & quaranta giorni appresso, che sarà cento giorni dopò detta publicatione, conducerui al campo per uoi eletto; o uero in detto tempo di risoluerui à mandarne tre altre à me sofficienti, & à tutto transito, o quella del Sereniß. Re, che sia pure à tutto transito, o con le conditioni gia da me proposte: che io quella accetterò con ogni riuerenza, & piu uolentieri che alcuna altra, fidandomi piu nel ualore, & nella giustitia di sua Maestà, che dubitando delle inique uostre accuse. Et in caso che fra detto termine non pigliate alcuna di queste risolutioni, infino ad hora io ui notifico, & protesto che io accetto, & ho per accettata la patente, &c. Et nel termine de' cento giorni gia assegnati mi conducerò al campo con quelle arme, che parranno à me piu conuenienti, Et o comparendo, o non comparendo uoi, io procederò alla infamia uostra per quelle uie, che per legge, o consuetudine mi saranno permesse. Et cosi ui protesto, & riprotesto. Le originali delle patenti saranno in mano &c. Et io starò in Roma aspettando la lista delle arme in casa &c.

Questo è il parer mio in questo caso, al quale aggiungerò anchora, che bisogna bene esaminar quelle patenti di campo, per ueder se elle sono accettabili; che in quella del Conte di Pitigliano ui è una clausula, che ella debbia ualere quattro mesi dopò la appresentatione, Ilqual tempo dopo la appresentatione fattane al Balasso è piu che trapassato. Et con tutto che egli non ne facesse elettione, non si puo dire che ella non si sia ap-

presentata. Et per tanto chi haverà questa curà douerà prouedere, che non si dia occasione da disputare.

RISPOSTA QVARTA.

CONOSCER tra il Mazzocco, & il Girondo qual sia Reo, & quale Attore, bisogna prima uedere qual sia la mentita iegittima; & à uolere intendere quale ella sia, è mestiero di uedere qual di loro formi dirittamente le parole, sopra le quali ella è stata data. Et dicendole uno ad un modo, & altro ad altro, non si puo parlar di ragione, se non si intende le uerità di quelle. Dice il Mazzocco, che il Girondo ha detto di lui, che quando esso ammazzò Iacomo Zimatore, lo ammazzò malamente, & lo assassinò, & sopra cio gli dà mentita. Et dice il Girondo, che parlandosi della morte del Zimatore si disse, che il Mazzocco haueua detto, che quando esso lo ammazzò, colui fu primo à dargli una pugnalata: & che sopra cio egli disse, che il Mazzocco mentiua. Or se le parole sono state come dice il Mazzocco, chiara cosa è che il Girondo douerebbe essere attore. Quando cosi state non siano, la cosa hauerebbe da passare in altra maniera. Et dapoi che le parole furono nella anticamera del Signor Duca di Ferrara, douendoui essere ragioneuolmente state piu persone, ageuole cosa douerà essere il uenire in cognitione di questa uerità. Et se luogo alcuno ci ha à coniettura, io per quanto posso comprendere dal contesto de' cartelli giudico, che quando l'una delle due mentite sia stata le-

Caso di attore, & di reo senza querela di arme.

gittimamente data, la data dal Girondo sia legittima. percioche il Girondo nega di hauer dette le parole, che gli sono apposte dal Mazzocco; & il Mazzocco non solamente non pruoua che egli dette le habbia, ma non allega ne testimonianza, ne argumento, per lo quale sia uerisimile, che egli le habbia dette. Et fin che questo non appariſce, la mentita sua non ha fondamento. Et dall'altra parte dicendo il Girondo, che la mentita sua fu sopra l'hauere il Mazzocco detto, che il Zimator fu il primo à dargli una pugnalata, il Mazzocco non pur non nega hauer detta cosa tale, anzi nel primo cartello dice che esso amazzò il Zimatore, uolendo colui ammazzar lui. Là onde è uerisimile, che la mentita, la qual dice il Girondo di hauer data al Mazzocco, habbia fondamento di uerità. Ma pogniamo, che le due mentite o non habbiano fondamento, o per legittimamente date non si possano giustificare; il Girondo per lo suo primo cartello da una sua mentita particolare sopra quello che scriue il Mazzocco, che il Zimatore lo uolle ammazzar lui. Et questa mentita essendo certa, & spetiale, chiara cosa, è che ella uiene à far carico al Mazzocco, & per conseguente douerebbe egli rimanere attore, saluo se non prouasse, che il Girondo haueſſe parlato nella maniera, che da lui è stato detto. Che à quel modo se la mentita sua fosse stata legittimamente data, essendo prima in tempo, sarebbe anche migliore in ragione.

Non parlo della mentita generale tentata di dare dal Mazzocco, ne di alcune interpretationi di parole fatte ne' suoi cartelli, che quelle non sono altro, che u-

ne cauillationi: & appresso persone intendenti non hanno bisogno di esaminatione.

Ho detto sopra le mentite quello, che mi occorre, hora aggiungerò una altra cosa, Et dico che quando anchora fosse chiarito qual di loro fosse il mentito: & per conseguente qual douesse essere attore, non percio si douerebbe combattere sopra questa querela: Ne Signore alcuno hauerebbe ragioneuolmente da dar loro campo. Che il Mazzocco dice nel suo primo cartello, che puo ciuilmente prouare come passò il fatto tra lui, & il Zimatore: & che è noto in Ferrara. Et il Girondo scriue da persone degne di fede essere stato certificato del caso. Se adunque si puo ciuilmente prouare, & si puo certificare, & è notorio, non ueggo come di cosa, doue ci sia pruoua ciuile, si habbia da metter mano ad arme; ne perche dalla uia certa si habbia da discendere alla dubbiosa: ne perche sopra una cosa notoria si debbia cercarne un giudicio incerto, determinandosi per le leggi di caualleria, che doue ci è pruoua ciuile, alle arme non sia lecito di ricorrere. Questa querela adunque tra loro si ha da diffinir per uia di testimonij: & quando per quelli la cosa sia fatta chiara, altra appellatione non ne rimane. Se ueramente ci fossero di quà, & di là testimonij tali, che lasciassero la quistione dubbiosa, la differenza cesserebbe tra' principali, & si conuerrebbe uenire ad abbattimento da' testimonii, eleggendosene dall'una parte l'uno, & l'altro dall'altra, secondo che è ordinato nella legge Longobarda sotto il titolo de' testimonij alla legge decima, & alla undecima, hauendo da' Longobardi in

Pruoua ciuile.

Duello fra testimonii.

Italia i Duelli hauuto cominciamento.

Et tanto dico essere il parer mio in questo caso, rimettendomi sempre à migliori giudicij.

RISPOSTA QVINTA.

Caso di due che dicono hauer tratto un fasso.

SOPRA il caso proposto à me occorrono alcune difficultà, per le quali io non posso cosi incontanente risoluermi in fauore del Magnifico Gritti. Che primieramente quanto alle mentite, io non ho ne l'una, ne l'altra per tale, che faccia carico ueruno; percioche hauendo il Gritti detto, Qualunque ha tratto per farmi carico, ha fatto male, Et il Bonfadino risposto, Io sono stato colui, che ui ha tratto, però se uolete dire ch'io habbia fatto male, mentite, questa mentita à quelle parole male si accommoda. Che il Gritti disse, Chi ha tratto per farmi carico, Et il Bonfadino rispose solamente, Io ho tratto; ne disse, per farui carico. Et il Gritti uoleua prender querela con chi gli hauesse uoluto far carico, & non con chi lo hauesse tocco à caso. Appresso il Bonfadino non disse, Voi mentite che io habbia fatto male; ma, Se uolete dire ch'io habbia fatto male, sospendendo la mentita con quella conditione, Se uolete, & quasi aspettando che il Gritti scoprisse la sua intentione. Che il dir. Se uolete dire, è modo di parlare, che piu al futuro, che al passato si puo accommodare. Si che per tutte queste ragioni non ueggo che questa mentita in alcun modo leghi. Et di quella del Gritti dico ancho ra il medesimo, hauendo egli detto, Tu menti di hauere

Mẽtita che dà commodità di pentirsi.

fatto bene. Che se bene il Bonfadino negaua di hauer fatto male, non percio affermaua di hauer fatto bene. Ne è di necessità conseguente, che come altri nega di hauer fatto male, dica di hauer fatto bene. percioche tre sono le maniere delle operationi, Buone, Ree, & Mezane. Et per non essere una cosa rea, non è percio incontanente buona, ne per non esser buona, è incontanente rea. Et percio potendo l'atto del Bonfadino essere una di quelle opere di mezo, il suo negar di hauer fatto male non soggiace alla mentita dell'hauer fatto bene. oltra che l'ordinario delle mentite è che si diano sopra parole che altri dica, & non sopra sentimento, che da quelle si tragga in contrario, secondo che qui è stato fatto. Si che quanto alle mentite, io non ueggo che ne rimanga carico ne all'una, ne all'altra parte.

Tre maniere di operationi.

L'ordinario del dar mẽtite.

Ne quell'altra mentita data, al Bonfadino sopra la offerta delle arme, opera cosa alcuna in questo caso. Che hauendo il Bonfadino tentato di prouare il detto suo per testimonij, o prouato che egli lo habbia, o nò, non si ha per tal pruoua da ricorrere ad arme, non essendo lecito di uenire ad abbattimento per cosa che ciuilmente sia gia stata tentata di prouare. Et percioche si fa fondamento sopra quella richiesta, che fece fare il Bonfadino da Messer Troiano al Gritti di andare à far quistione: & si dice, che se non si fosse sentito incaricato, non lo haurebbe mandato à domandare, Rispondo che il medesimo si puo dir del Gritti, il quale domandò licenza al Signore di far quistione col Bonfadino: che se non si fosse sentito incaricato, non haurebbe fatta quella instanza. oltra che poi cercò pa-

Pruoua ciuile.

tente di campo pur per fare quistione con lui . Et il Bonfadino dir potrebbe . Io non mandai à domandare il Gritti per carico, che da lui mi sentissi ; ma hauendo sentito, che egli haueua uoluntà di far quistione meco, & che ne haueua domandato licenza al Signore , io gliene uoleua trar la uoglia, & gliene offersi la commodità . La qual risposta sua non ueggo che potesse hauer replica. Si che ne etiandio per questa cagione io non intendo perche si possa dire che egli sia attore, ne che le arme debbiano essere piu del Gritti che di lui .

Or non essendo ne per le mentite , ne per lo uoler far quistione molto chiaro di cui debbia esser la elettione delle arme, ci resta da dire, ch'essendo stato il Gritti percosso da quel sasso, & hauendo detto il Bonfadino di essere egli stato colui, che lo trasse ; & sopra questo uenuti essendo essi alle mani , dal sasso si ha da cominciar la querela ; la qual non puo essere senza ingiuria del Gritti. Et dopo le ingiurie de' fatti il uoler parlar di mentite non so quanto sia à proposito. il Bonfadino disse di hauer tratto egli , & il Gritti uenne ad accettar quella percossa come da lui , hauendo sopra quella uoluto mentirlo, che haueße fatto bene; & sopra quella hauendo meßo mano, si uiene à dinotare che quello , che detto ho è la lor querela . Et del Bonfadino non è da credere che egli sia per dire , che egli tirò quel sasso, se non per fargli carico, dapoi che essendo gia ceßate le parole, che sopra quello erano state fatte, & potendo egli star cheto, uenne à dire , che egli lo haueua tratto. Et qual fosse la intentione sua, altri che egli non ne puo far fede . Là onde stanti le cose in questa ma-

niera,ne uedendosi che il Bonfadino habbia fatta cosa dapoi,per la quale si habbia fatto tal pregiudicio, che la querela debbia hauer mutata natura, io non so come risoluermi con ragione che la elettione dell'arme al Gritti si appartenga.Io in questo caso prenderei un camino molto diuerso da quello,per loquale ueggo andare il Gritti: che dalla forma della querela si comprende,che M. Troiano,& non il Bonfadino tirò il sasso, che se egli tratto non l'haueße, non accadeua à lui dir di hauerlo tratto,per uolersene poi scusare.Et pertanto io cercherei per uia di esaminatione dichiarir questa cosa ciuilmente, & autenticamente. Et quando io prouaßi M. Troiano essere stato quel desso, per uia di un manifesto publicherei il caso, & darei una mentita al Bonfadino sopra quello,che esso haueße detto di hauermi tratto,& cosi mi scaricherei di ogni carico. Et quando io non poteßi hauer questo fauore di giustitia; metterei fuori una altra scrittura, nellaquale facendo pur mentione delle cose passate,direi che hauendo detto M. Troiano di hauermi esso tratto quel sasso,& hauendo il Bonfadino detto di essere egli stato desso,ne essendo quel sasso potuto uscir di piu che di una mano, uno di loro si ha mentito:Et come tra loro sia chiarita questa uerità,io non mancherò da fare quanto mi sarà conueniente,il che prima non posso fare,percioche potrei prendere ingiusta querela prendendola con colui, da cui io non fossi stato offeso.Cosi farei io,& mi starei aspettando che la cosa fra loro si risolueße, & secondo che ella fosse risoluta, cosi appresso prenderei partito.

RISPOSTA SESTA.

Caso d'una offerta di spada.

MEsser Pompeio Conforto uà in casa di M. Faustino Lunghena dottore, à rimetterſi liberamente in lui per ſodisfattione di una ingiuria fattagli per adietro. Meſſer Fauſtino gli dà una bacchettata à trauerſo il uiſo dicendo, che fa cio per un certo romore, che ſi era diuulgato, che tal remiſſione non foſſe libera: & poi ſoggiunge, Se tu ti ſenti hora offeſo uien fuori adeſſo, adeſſo, che io ti farò dare una ſpada, & ti darò buon conto di me. M. Pompeio riſponde, Io ſon contento; M. Fauſtino gli dà di mano, & torna à dire, Vien fuori, che io ti farò dare una ſpada. Vn gentilhuomo uenuto col conforto ſi interpone per interromper tal contrattatione; & un parente del Lunghena gli dice che laſci parlare à M. Pompeio. M. Pompeio uolto à M. Fauſtino dice, Sete uoi ſodisfatto di me? Et egli riſponde non uolere altro. Et M. Pompeio ſe ne parte: & iui à dieci giorni ſcriue un cartello à M. Fauſtino, richiedendolo alla oſſeruatione della ſua offerta.

Sopra queſto caſo ſi domanda ſe M. Fauſtino ſia obligato à uenire con M. Pompeio alla pruoua della ſpada offerta, come di ſopra.

A queſto riſpondo, che pare in prima uiſta che ſia da dire (ſecondo che nel cartello di ſopra allegato anchor ſi ſcriue) che hauendo M. Fauſtino fatta, & M. Pompeio accettata l'offerta, à M. Fauſtino non ſia piu lecito ritirarſene: & che anche non hauendogli fatto

dare la ſpada allhora, gliele debbia far dare hora; Et che trouandoſi M. Pompeio in caſa M. Fauſtino, il quale era circondato dalla moltitudine de' ſuoi parenti, non lo poteua sforzare à mantenere la ſua offerta; & per tanto ragioneuolmente non paßò piu auanti, riſeruandoſi à fare il douer ſuo à tempo, & luogo piu conueniente, le quali coſe ſtanti in queſto modo ſi uiene à conchiudere, che M. Fauſtino, ſaluo l'honor ſuo, non puo mancar di conducerſi à difender con una ſpada l'atto della bacchettata data à M. Pompeio.

Ma poi piu maturamente ogni coſa conſiderando, entro in opinione, che la uerità ſia in contrario. Et per laſciare il parlare della ſignificatione di quelle parole, Io ſono contento; le quali non piu ſi poſſono applicare alla offerta fatta da M. Fauſtino, che alle altre coſe paſſate auanti: dico che le offerte, le quali altri fa per ſua corteſia, ſi uogliono accettar con le medeſime conditioni, con le quali elle ſono propoſte; ne è lecito alla parte contraria riſtringerle da ſe, ne ampliarle, ne diminuirle, ne alterarle; percioche à ſtabilire il patto, il comune conſentimento ſi richiede. Or la offerta fatta da M. Fauſtino ſi uede eſſere ſtata riſtretta fra quel tempo, che eſpreſſero le ſue parole. Se tu ti ſenti hor offeſo, uien fuori adeſſo, adeſſo. Et ſi come ſe M. Fauſtino haueſſe detto, Se ti ſenti offeſo mi offeriſco fra ctto dì, o fra un meſe, o fra uno anno à difenderti con la ſpada l'atto mio per ben fatto, M. Pompeio haurebbe hauuto termine di otto dì, o di un meſe, o di uno anno à richiederlo alla oſſeruanza della ſua offerta: ne paſſato quel termine, per uirtù di quella, lo hauerebbe

Le offerte come ſiano da accettare.

piu potuto chiamare con la ſpada, coſi, eſſendoſi obligato M. Fauſtino nel termine di adeſſo, quello eſſendo ſcorſo, è inſieme traſcorſa la obligatione della offerta; ne à M. Pompeio per uirtù di quella 'ne rimane ragion di attione contra di lui.

Mi riſoluo io adunque quanto à queſto capo, che quando anchora M. Pompeio habbia accettata la offerta fattagli da M. Fauſtino, non potendo egli à quella in alcun modo hauer data nuoua forma, il termine ne è gia ſpirato, & M. Fauſtino uiene à rimanere libero, & ſciolto da ogni obligatione.

Ne ſolamente quanto alla uirtù di alcuna accettatione è M. Fauſtino libero da ogni obligatione: Ma ardiſco io à dire, che fra' loro non è ſtata fermata alcuna conuentione; anzi che M. Pompeio non ha mai quella offerta ueramente accettata. Che ſe ben pare che le parole debbiano ſtabilire i contratti queſto è uero quando la intentione dello huomo non ſi puo prouare per altra uia che per parole: ma doue i fatti biſognano, le parole non baſtano. M. Fauſtino diſſe, Se tu ti ſenti offeſo, uien fuori, che ti farò dare una ſpada, & gli diede di mano per andar fuori con lui. Or ſe M. Pompeio ſi ſentiua offeſo, & uoleua uſar della ſpada offertagli, doueua andar fuori, ſecondo la offerta. Et là doue i fatti alle parole ſono contrarij, à fatti ſi attende, & non alle parole, ſecondo che dalla dottrina di Paris ſi raccoglie, il quale trattando il caſo di colui, che in iſtecato combattendo diſſe, Mi rendo, & nel medeſimo tempo uccife il ſuo nimico, conchiude, che allo atto, & non alle parole ſi dee hauer riſguardo. Ma & maggiormente

Cõtratti come li habbiano a ſtabilire.

Fatti & parole.

giormente è ſtabilita queſta ſentenza nel ſantiſſimo Vangelo, Che in quello è ſcritto, che al padre obedì quel figliuolo, il quale haueua ricuſato di uolere andare alla uigna, & poi ui andò; & non colui, che haueua detto di douerui andare, & non ui andò à Meſſer Pompeio adunque ſi richiedeua uolendo uſare del beneficio di quella offerta accettarla con opere, & non con le ſole ſemplici parole. & conſiſtendo la accettatione nello uſcire, non eſſendo egli uſcito al tempo nella offerta ſpecificato, non ueggo come dir ſi poſſa, che quella ſia da lui ſtata ueramente accettata.

Non laſcerò di dire, che quando anche ſi debbia pur dire che M. Pompeio habbia accettata quella offerta, dal proceder ſuo ſi moſtra, che egli, non ſo come, pentito quella ſua accettatione habbia renuntiata. Che domandando à M. Fauſtino, ſe era ſodisfatto da lui, diede ſegno di non uolere parlare di offeſa, ma di uolere terminare quello, per il che egli ſi era quiui condutto. Quaſi ſignificando che ſe non era ben bene ſodisfatto, egli era per dargli, o per laſciar che egli ſi prendeſſe la intera ſodisfattione. Et che quando haueſſe tale officio adempiuto, à lui non rimaneua altro che fare, come à colui, che perauuentura ſi riceueua quella bachettata, & era per riceuer ogni altra coſa che à M. Fauſtino foſſe ſtata in grado, non per offeſa, ma per giuſta retributione. Che coſi à me par che ſuonino le parole di quella ſua interrogatione.

Ne qui hanno luogo quelle ſcuſe, che non gli foſſe data la ſpada; che M. Fauſtino diſſe, che egli uſciſſe, che gli haurebbe fatta dar la ſpada. Et appreſſo gli

diede di mano ritornando à fargli il medesimo inuito. Et essendogli la spada offerta sotto la conditione dell'uscire, non uscendo egli, & non hauendo adempiuta la conditione, M. Faustino non haueua altra obligatione. Ne à M. Pompeio era lecito riuoltar l'ordine della offerta fattagli; ma secondo quella la doueua accettare, & haueua da uscire, & uscito che fosse stato, da domandare la spada; la quale quando non gli fosse stata data, hauerebbe poi potuto dire quello, che egli scriue nel cartello; Che essendo M. Faustino circondato dalla moltitudine de' parenti, non lo poteua sforzare à mantenere la offerta. Et hauerebbe potuto dire anchora, che M. Faustino alla parola sua, & all'honor suo fosse mancato. Ma hauendo M. Faustino fatta quella offerta cosi honoreuole, & cosi honoreuolmente inuitatolo alla esecutione di quella: & appresso rinfrescato lo inuito: ne apparendo in parte alcuna che di uenire à quella per colpa di lui si sia mancato: Et non hauendo M. Pompeio mostrato quella prontezza di risentimento, che in tal caso pareua che si richiedesse, par che egli non di M. Faustino, ma di se stesso ragioneuolmente si possa dolere.

Stante adunque che il tempo di quella offerta sia trapassato: Et che M. Pompeio o quella non ha accettata, o accettata hauendola quella ha renuntiata; Ne in M. Faustino apparendo segno di suspitione; che egli nel tempo offerto non fosse per mantenere la sua offerta; à me ditta la ragion, che egli habbia all'honor suo compiutamente sodisfatto; & che per occasione di tale offerta con M. Pompeio à lui non

rimanga alcuna obligatione.

Et questo dico essere il parere mio intornó al caso di sopra proposto, rimettendomi sempre ad ogni piu maturo giudicio.

RISPOSTA SETTIMA.

Caso di querela nõ specificata, & di ricusatione di giudicio.

IVVLGASI per Napoli nel mese di Agosto del M D XLVI. che al S. Cesare Pignatello sono state date bacchettate da un creato dello Illustre, & Reuerendo S. Don Fabritio Pignatello Bagliuo di Santa Eufemia. Quattro, o cinque giorni dopo il dì, nel quale si diuulga tal uoce, il S. Fabritio Pignatello à richiesta del S. Cesare ua à trouare il S. Don Fabritio, & si duole da parte del S. Cesare, che di casa dell'Illustriß. S. Duca di Monteleone fratello di esso S. Don Fabritio sia uscita una tal fama, non essendo uero che à lui sia accaduta cosa tale; aggiungendo che egli è sempre stato, & uuole essere amico, & seruidore di esso S. Don Fabritio. Et dapoi incontrandolo per uia, lo saluta; & insieme trouandosi, tiene conuersatione con lui. Poi sotto il dì XXX. di Giugno del M D XLVII. publica un cartello indirizzato al S. Don Fabritio, nel quale dice che nel mese di Agosto sopra notato il Creato del S. Don Fabritio uenutogli di dietro correndo à cauallo gli fece offesa: & che esso S. Don Fabritio fu di quello atto autore; & che per tanto lo richiede à battaglia, offerendosi di prouargli, che ha fatto officio da mal gentil-

huomo, & da triſto caualiero. Soggiungendo anchora, che negando eſſo di eſſerne ſtato auttore, con le arme gliele uuol prouare; & che triſtamente lo nega. Et con queſto cartello inſieme publica copie di quattro patenti di campo dandone al S. Don Fabritio la elettione. Il S. Don Fabritio gli riſponde, che per non eſſere bene eſpreſſa la querela, non eſſendo ſpecificata ne la perſona, ne l'atto fatto, non ſi puo riſoluere à fargli ſpetial riſpoſta: & che per tanto parli chiaro, che gli riſponderà. Il S. Ceſare replica che ha ſpecificata la querela, dicendogli che gli uuol prouare che ha fatto officio da mal gentilhuomo, & da triſto caualiero: Et che gliele uuol mantenere, negandolo, ſecondo che nel primo cartello ſi contiene. Et nel fine lo richiede ad honorata concluſione, proteſtandogli che à quella non uenendo, procederà contra di lui in tutto quello, che per iſtilo di caualleria gli ſarà conceduto. Il S. Don Fabritio torna pur à dire, che ſpecifichi il nome dell'offenditore, & la qualità dell'offeſa, ſe uuole che ſi riſolua alla riſpoſta. Et gli ſoggiunge, che non uolendo uenire ad altra ſpecificatione, gli propone ſopra quel punto, che è in quiſtione tra loro, giudicio di caualieri. Il S. Ceſare non lo accetta; anzi gli notifica hauere accettato il campo concedutogli da' Signori Saneſi, il quale è l'uno de' quattro propoſti. Et gli manda una citatione di que' Signori à douer comparire il ſeſſanteſimo nono giorno per dichiaratione della querela, ſe è combattibile, o nò: & il ſettanteſimo per la diffinitione con le arme. Alla quale citatione non conſentendo il

S. Don Fabritio, & rifiutando quel giudicio, & per ſuſpetto allegandolo, il Commiſſario de' Signori Saneſi procede à ſentenza dichiarando la querela combattibile, & il S. Don Fabritio per conuinto.

In queſto caſo ſi ricerca in qual grado di honore ſi ritruoui l'uno, & l'altro de' caualieri di ſopra nominati.

HAuendo io uiſto il caſo propoſto dallo Illuſtre, & Reuerendo S. Don Fabritio Pignatello, & con quello inſieme il libro publicato dall'aduerſario ſuo, à me pareua di uedere, che quanto ſono grandi le ragioni del S. Don Fabritio, tanto grande è la auttorità di coloro, che hanno ſcritto per la parte contraria. Et percioche molti piu ſono quelli, che ſi muouono per auttorità, che per ragione, per eſſere il diritto giudicio appreſſo pochi, ho lungamente meco penſato ſe io doueßi prendere in mano la penna per difendere la ragione contra tante auttorità, temendo di non hauere dalla moltitudine la ſentenza contra. Ma poi hauendo trouato che la cauſa del S. Don Fabritio è non ſolamente dalla ragione ſoſtentata, ma dalla auttorità anchora accompagnata, per hauere egli pareri de' medeſimi, & di altri Prencipi, Signori, Caualieri, & Dottori, da' quali la uerità delle ſue ragioni ſi manifeſta (ſi come nel diſcorſo dello ſcriuer mio farò paleſe) ho preſo ardire di douere ſotto lo ſcudo delle auttorità loro adoperare le arme delle mie ragioni. Le quali ſe con animo libero da paſſione ſaranno inteſe, io ſono ſicuro, che & dalla moltitudine, & da' pochi elle uerranno ad eſſere ap-

prouate. Et per non perdere molto tempo in lunghi proemij, terrò nello scriuere mio un tale ordine, che prima parlerò della forma della querela dal S. Cesare proposta; appresso del procedere tenuto da esso S. Cesare; & nel fine della sentenza de' Sanesi anchora dirò alcuna cosa.

Dice M. Paris nel libro primo al cap. IX. che il giudicio del Duello non è differente dal giudicio ordinario, se non nelle pruoue; percioche nel Duello si fanno con la spada di uoluntà delle parti. Et conferma questa sentenza M. Claudio Tolomei scriuendo per lo S. Cesare. Tutto questo giudicio, dice egli, è formato, & composto di leggi, eccetto che la pruoua, la quale ne' giudicij ciuili si fa con le scritture, & in questo si fa con le arme. Alle quali sentenze si come io mi conformo, così dico, che il formar la querela è altro che la pruoua; & percio secondo le leggi si dee regolare. Or i cartelli certo è che sono i libelli cauallereschi: & dice pure il Tolomei, che nel giudicio ciuile la domanda col libello si fa al giudice, ma nel militar col cartello si fa alla parte. Douendosi adunque questo giudicio regolar secondo il ciuile, la domanda cauallerescа douerà prender forma dalla domanda ciuile: & essendo i libelli generali nulli, per conseguente i cartelli generali ueranno ad esser nulli. Necessario è uenire alla espression de' particolari; & che secondo la qualità delle cause si specifichino i luoghi, i tempi, le cose, & le persone, sopra lequali habbiamo da fondar le nostre richieste, & le nostre accuse, accioche il richiesto, & lo accusato si possano

Cartelli libelli cauallereschi.

Specificatione di querela.

risoluer delle risposte. Che per discendere al particolare delle querele di arme, Tal forma potrà hauere la imputatione, che mi uerrà data, che io negherò il fatto: potrà anche essere che io mi risoluerò à confessarlo, & à difenderlo per ben fatto: & potrà esser il caso tale, che riconoscendomi hauer mal fatto, uorrò sodisfare all'offeso: & potrà anche auuenire, che ciuilmente mi offerirò di giustificar il caso mio, o farò alcuna altra diuersa risposta. Et per tanto accioche altri si possa risoluere, & uenire alla risposta spetiale, chi intende di muouer querela ha da uenire alla specialità del caso, se non uuole mostrare hauer piu uolontà di disputare, che di combattere. Et uergognosa cosa è à chi si fa attore andare appresso alla generalità, & alle dispute, come par che sia andato il S. Cesare, non hauendo specificata querela. Ma percioche si dice che hauendo egli detto che il S. Don Fabritio lo ha fatto assaltare, & che essendo assalto offesa, essendosi di assalto fatto mentione, la ingiuria è espressa. Io rispondo che il S. Cesare dice che lo ha fatto assaltare, & offendere; & se lo assalto è quella cagione, per la quale esso intendeua di richiedere il S. Don Fabritio, non accadeua far mentione di altra offesa. Se lo richiedeua per altra offesa, per la mentione fatta dello assalto ella non è percio espressa. Et quando per quel nome di assalto sia bene espressa alcuna ingiuria, non è specificata percio ingiuria, che meriti abbattimento. Che per uenire à battaglia la ingiuria uuole esser graue, & che apporti dishonore; che cosi testificano Paris, l'Alciato, & Iacomo di Castillo: il

Assalto.

Graui cagioni di Duello.

quale dice anchora tale essere la consuetudine. Et se tutti i caualieri, che sono stati assaltati, anchor che non habbiano riceuuta altra offesa, fossero dishonorati, di caualieri dishonorati sarebbono le corti piene. Dice anchora Iacomo di Castillo nel primo cap. del quarto lib. del suo trattato di Duello, che à gli abbattimenti si uiene per parole ingiuriose dette in presenza, o in absenza dell'aduersario; o per ingiurie di fatti nella persona. & ne' cartelli del S. Cesare non è espressa ne ingiuria di parole, ne di fatti nella persona; Anzi tra suoi Consultori dice il Torniello, che non si sa, che oltra l'assalto ui fosse percossa; & se percossa ui fu, certo è che ella non è espressa, dapoi che di quella non si ha notitia. Et il nome di offesa è tanto generale, che non si puo intendere, se ella fosse di fatti, o di parole. Et secondo che testifica Paris al cap. x i i. del lib. primo, generalmente si dice, che altri è offeso di tutto quello, che commuoue l'huomo ad ira. Et spesse uolte s'adirano gli huomini per lo riso di altrui, non che per altra cagione. Di che io uengo in questa resolutione, Che nello atto, per lo quale par che il S. Cesare sia uoluto entrare in Duello, o ui fu il solo assalto, o ui fu altra offesa: & se ui fu il solo assalto, la querela non è combattibile; se ui fu altra offesa, non si puo dire che ella sia specificata.

Offesa è nome larghissimo.

Si allega in fauore del S. Cesare, che altri ha combattuto per querele di transfuga, di abbottinatore, di traditore, & per altre tali: ne so à che fine; che tutte quelle sono querele specialissime à rispetto di questa generalissima: & tutte sotto nome di offesa si

comprendono: che & il transfuga, & l'abbottinatore, & il traditore offendono coloro, da chi fuggono, contra chi si abbotinano, & à cui fanno tradimento. Si che per essersi combattuto per quelle querele si chiaramente espresse, & specificate, non è percio da conchiudere che meritasse abbattimento questa confusa, & generale. Et se bene (come uien detto) non si dee uenire alle minutie di tutti i particolari; & non si dee discendere alle spetie specialissime, non percio si ha da stare in su i generi generalissimi. Ne bisogna disputare, se questa espressione si habbia da fare al giudice, o alla parte; che à me dee specificare chi uuol combatter con me, sopra qual cosa egli uuol combattere. Et non il giudice, ma io ho da risoluermi se mi sento colpeuole, o nò; & se io uoglio combattere, o cedere; & gia s'è detto che il cartello è il libello caualleresco: & dice il Tolomei, che le parole si dirizzano alla parte, & non al giudice; alla parte adunque si ha anche da specificare la querela: & tanto maggiormente che (si come diremo nel secondo capo) prima che patenti di campo habbiano luogo, la querela ha da esser contestata. Non uoglio dire io che non si sia alcuna uolta combattuto senza la debita espressione delle ingiurie: Ma ad ogniuno è lecito partirsi dalla sua ragione, cedere à quella, & pregiudicare à se medesimo: Ne percio la altrui temerità dee alterare il uero ordine di caualleria. Et il S. Don Fabritio nel primo suo cartello non dice, che alcuno non sia mai inconsideratamente entrato in battaglia; ma che niun caualiero dee entrare in gaggio di battaglia

Gli abusi non pregiudicano.

ſenza uero fondamento di certa, & chiara querela. Si ſono combattute anche delle querele, che non erano combattibili; & ſi è combattuto ſenza querela: Et altri ha eſpreſſa ne' cartelli una querela, & ha hauuto intentione di combatterne una altra. Lequali tutte ſono coſe contra ogni legge, contra ogni ragione, & contra ogni diritto ſtilo di caualleria. Et dice Paris che le tali coſe non hanno da eſſere tirate in eſempio, per procedere gli huomini di guerra alcuna uolta piu da fiere, che da animali rationali.

Huomini di guerra procedono da fiere.

Et per uenire à dire quali ſiano le leggi, & quale il diritto ſtilo de' caualieri; Recita Vlpiano l'Editto del Pretore che chi muoue attione di ingiuria dica coſa certa, quale ingiuria gli ſia ſtata fatta. & ſoggiunge che quale muoue attione di infamia non dee andar uagando con pericolo della altrui fama; ma dee diſegnar coſa certa, & dire ſpecialmente quale ingiuria egli uuol prouare di hauer riceuuta. Per queſta legge doueua il S. Ceſare eſprimer coſa certa, & iſpetiale; & egli è ſtato coſi in ſu l'incerto; & in ſul generale, che non ha pur dichiarato ſe la offeſa è ſtata di fatti, o di parole; come ho moſtrato per lo detto del Torniello. Et ſe bene ſi intenda altri uuole che ui ſia ſtata percoſſa; queſta uariatione de' ſuoi conſultori moſtra la incertitudine della querela; la quale ſe foſſe ſtata formata certa, eſſi non ſarebbono uarianti, come ſono in queſto, & in quello anchora, che quale forma la querela in ſu lo aſſalto; quale in ſu la offeſa di fatti; quale in ſu lo animo di offendere; quale in ſu la temerità: & qual ſopra una

Specificatione di querela.

cosa, & qual sopra altra; segno manifestißimo della incertitudine di quella. Et alle leggi tornando, Paris nel suo libro primo al Cap. 111. dice che l'offeso incontanente nel cospetto dell'offensore dee spiegare la offesa, dicendo che egli ha fatto, o procurato la tal cosa particolare tristamente, & non giustamente: & al Cap. x 11. del medesimo libro scriue, che quando i caualieri Napolitani sono offesi di alcuna ingiuria di fatti, o di parole, dicono nelle loro richieste, Tu hai detto, o fatto il tal particolare, Tu mi hai chiamato traditore, o mi hai data la fede, & se mancato facendo la tal cosa. Et in ogni parte, doue gli accade recitar querela formata, la recita specificata, & espressa. Et à queste cose, che io ho fin quà dette, si conformano anchora le sentenze de' caualieri, che il S. Luigi Marchese di Gonzaga sopra la querela del S. Gio. Battista da lo Tufo, & del S. Thomasso Gargano scriue in un suo parere in questa forma. Non osta che habbia specificate alcune parole, per le quali uenga à stabilire una querela, per non esser lecito che la specifichi à modo suo, ma secondo che stá in fatto. infin qui il S Luigi. Et certo è, che il S. Cesare ha formata la querela à modo suo, & non la ha specificata secondo che sta in fatto, non hauendo espressa la qualità della offesa. Et il S. Giouan Iacomo de Leonardi Conte di Montelabbate dice queste parole. Giusta domanda fece il Gargano di uoler saper la querela. Et se giusta fu quella domanda sopra querela di cose, che erano passate tra essi querelanti, giustißima fu quella del S. Don Fabritio trattandosi

dell'atto fatto da una terza persona. Soggiunge esso S. Gio. Iacomo. Se haueſſe hauuto à combatter la insolenza, era neceßitato il Tufo à chiarir quale. Et se la querela fondata in su'l nome di insolenza richiedeua neceſſaria dichiaratione, non ueggo perche al nome di offesa, sotto ilquale anche la insolenza si comprende, & dichiaratione, & ispecificatione si richiedesse.

Non lascierò di dire, che nella querela, laquale passò tra il S. Cesare Fregoso & il S. Cagnino Gonzaga per sentenza di dottori, & di Principi fu dichiarato, che mentita generale non obliga altrui à difesa. Et de' pareri di Prencipi ne è stampata una lunga lista: nella quale non ci ha alcuno de' maggiori Signori di Italia, che non sia compreso.

Ma tra gli altri chiarißima è la dichiaratione di Cosimo Duca Illustrißimo di Firenze, in una lettera scritta al S. Cagnino: nella quale queste sono sue parole. Come nel giudicio ciuile, che è leggerißimo peso rißpetto al Duello, doue si tratta di honore, interesse che ciascun caualiero suol preporre alla uita, par che si richiegga la espreßione del particolare, che muoue: accioche la parte possa determinarsi in cedere, o in litigare, altramente per uolgarißima regola il mouimento pare anchora nullo, cosi la mentita, che comparisce in Duello à similitudine del giudicio ciuile fondata sopra generalità, non ristringendosi à termini speciali par egualmente di nessun momento, atteso che fa che l'aduersario non possa, ne sappia diliberarsi per conuincerla à ualersi delle arme; o del-

la istessa uerità. Il fondamento adunque generale della mentita, che il S. Cesare fa à V. S. senza allegar la causa particolare, nella quale si sente offeso, come non mostra efficacia, cosi non par che necessiti la S. V. alla defensione. Fin qui il S. Duca. Da questo scriuere molte conclusioni si traggono, & prima quella, che habbiamo detta della generalità de' cartelli: appresso che se nelle cose ciuili si ha da uenire alla specificatione, molto piu si ha da uenire nelle caualleresche, per essere l'interesse maggiore; Et se le mentite per rispondere à proposte generali sono nulle, molto piu debbono esser nulle le proposte generali. Et se le mentite si hanno à dare sopra parole espresse, acciochè altri intenda à che si risponde, non meno dee uenire à particolari chi è primo à parlare, acciochè altri si possa risoluere, à che cosa egli habbia da far risposta. Poi regola di ragione è Che allo attore non è lecito quello, che non è lecito al reo. Et se il reo con parole generali non puo obligare l'attore à battaglia, meno dee potere l'attore obligare il reo, essendo massimamente piu fauorabile il reo, che non è l'attore. Si che per tutte le uie si uiene à conchiudere, necessaria essere la espressione del particolare. Ne basta dire, Tu sai bene perche io ti richieggo: che quando cio bastasse, à questo modo si potrebbe richiedere, & constringere à battaglia ogni persona senza cagione, & senza ragione, & dirgli, Tu sai di che mi hai offeso. Il che è troppo piu disconueneuole, che si conuenga con molte parole dimostrarlo.

Aggiungasi alle cose dette che hauendo gli anni

passati il S. Giouan Battista da Loffredo scritto al S. Don Giouanni Caraffa sopra la forma di una querela generale (come apparisce per un libro da lui fatto stampare) Egli dopo alcuni giorni tornò à specificarla , dicendo che era tornato à scriuergli per dargli occasione di piu deliberata risposta , uedendo che egli non rispondeua . Il che non è da dir che egli facesse per altro , se non che si auuedeua che à quella querela non espressa il S. Don Giouanni non era pur obligato à rispondere .

Ne uoglio passar con silentio lo esempio del S. Cola allegato in fauor del S. Cesare , Il quale richiedendo à battaglia il Barone di Locomiso per una ingiuria fattagli da Monserrato formoso, nomina Monserrato , & ispecifica la ingiuria , che fu un pugno : & fu egli offeso nel cospetto del Barone . Di che è da dire che maggiormente doueua uenire alla espresione il S. Cesare , che richiedeua il S. Don Fabritio per offesa fattagli da un terzo , non essendo egli presente . Et se , come alcuno dice , il S. Cesare forse non sapeua il nome di colui , che lo offese , doueua dire che non lo sapeua , & esprimere la offesa , la quale non è da dire che egli non sapesse quale ella stata fosse . Et tanto mi basti hauere detto in generale sopra questa parte , essendo le ragioni allegate tali , che per quelle (al parer mio) uengono compresi tutti gli altri particolari, che si allegano in fauor della parte contraria .

Passo hora al secondo capo ; Et dico che il S. Cesare in questa querela non ha seruato ne legge,ne consuetudine di caualieri . Che prima egli ha richiesto il

S. Don Fabritio per una offesa, dopo la quale (secondo il tempo allegato da lui) per otto, o dieci mesi ha conseruata la amicitia con lui senza far dimostratione alcuna di essere stato offeso. Et se secondo il detto del giureconsulto altri per infingersi, & per non mostrare incontanente risentimento uiene ad hauer la ingiuria rimessa, maggiormente si ha dà dire, che la habbia rimessa chi la ha negata; o dopo quella ha mandato ambasciate di amicitia, o ha salutato, o amicheuolmente ragionato con colui, da cui egli pretende di essere stato offeso. Offesa dissimulata.

Poi ha egli richiesto il S. Don Fabritio per una offesa fattagli da un terzo, & non solamente non ha fatto apparir della commissione, ma non ne ha pur produtti inditij, quasi come il solo dire, che altri habbia sussetto di altrui lo faccia atto con ogni carico, & con ogni macchia à richiedere senza altro fondamento ogni honorato caualiero. Et dice Paris nel lib. primo al cap. XXIII. che gli inditij si hanno da prouare; & che altramente ogni desperato richiederebbe altrui à battaglia senza cagione. Et in piu luoghi conferma egli la pruoua de gli inditij essere necessaria. Et nel lib. VIII. al cap. XXXIII. scriue, che se alcuno si conducesse in isteccato, & che per forza di arme di bocca sua si confessasse colpeuole di quello, che gli fosse stato apposto, se prima gli inditij non fossero stati prouati, quella confessione sarebbe nulla. Indicij.

Et che dirò che oltra le contradittioni, le quali dal S. Don Fabritio sono state notate ne' suoi cartelli, egli ne nel mandar di quelli, ne nello assegnare i ter-

mini, ne nel mandar le patenti de' campi non ha ſeruato ne forma, ne ordine di caualleria? Et cio ad ogni perſona, che habbia lume di queſte materie puo chiaramente apparire.

Il proceder ſuo anchora contra il S. Don Fabritio dauanti il tribunal di Siena è ſtato fuor di ogni legge, & fuor di ogni uſanza: che chiara coſa è, che lo attore ha da ſeguitar il foro del reo: & certiſſima coſa è, che il Signor Don Fabritio per legge alcuna à quel foro non è ſoggetto, & che à quello non ha conſentito.

Giudicio.

Appreſſo eſſendo nata differenza ſopra la eſpreſſione della querela, il S. Don Fabritio ha propoſto giudicio di caualieri, ſecondo la uſanza, & il S. Ceſare ha quello ricuſato, & ha fatto elettione di un giudice da ſe contra ogni legge, & contra ogni uſanza. Et che il S. Don Fabritio habbia propoſto il giudicio ſecondo la uſanza lo teſtifica M. Claudio auuocato del S. Ceſare; il quale nel primo articolo confeſſa eſſere coſtume, & uſanza de' querelanti, che quando nel corſo della cauſa non ſi accordano in qualche articolo, ſogliono le piu delle uolte rimetterlo al giudicio di qualche Signore; il quale ſi intenda di caualleria, o almeno propongono di rimetterlo, come ha fatto il S. Don Fabritio: & queſte tutte ſono parole di eſſo M. Claudio. Et nouellamente ſi è ueduto nella querela del Sauorgnano, & del Buzzacarini, che eſſi ſi rimiſero nel giudicio dell'Illuſtriſſimo Duca di Ferrara: & che ne nacque notabiliſſima ſentenza. Et hora in Milano pende il giudicio di una querela rimeſſa nel S. Marcheſe di Ma-

rignano

rignano, & nel Signore Conte Filippo Torniello, come in caualieri cofidenti. Et tutto dì si sentono delle cosi fatte remissioni. Et io sarò contento di ricordarne una sola, che hauendo il S. Don Giouan Caraffa mandato al S. Giouan Battista da Loffredo patenti di campo con protestatione che ne accettasse una, o che esso una ne hauerebbe eletto. Il S. Gio. Battista rispondendo gli propose giudicio di caualieri sopra alcune sue difficultà. Et il S. Don Giouanni cio ueduto, dal perseguir quella sua elettione si rimase: ne questo è da dir che facesse per altro, se non percioche doue giudicio di caualieri si propone da essere eletti da amendue le parti, non dee esser lecito ad una, ne parlar di campi, ne formarsi i giudici à modo suo. Di che si uiene in chiara conoscenza, che si come il S. Don Fabritio si è gouernato secondo l'usanza, cosi il S. Cesare è proceduto contra ogni ordine di quella.

Legge di mandare i campi.

Et per ragionar particolarmente di quella elettione da lui fatta del campo, & del giudicio di Siena, ho da dire, Certissima cosa essere, che da principio in Italia i giudici ordinarij dauano Duello in alcuni casi permessi, & speciali à coloro, i quali non haueuano modo da prouar ciuilmente la loro intentione. Poi mutandosi gli stati, ampliandosi le querele, & hauendosi il Duello per cosa odiosa, negando campo i Signori à sudditi loro, si è uenuto da' caualieri à questa forma, che l'attore propone tre campi al reo, che de' proposti ne elegga uno, o ne proponga tre altri; & in caso, che la querela, o la persona non patisca eccettione, questo partito non si può ricusare, & il reo ha termine di sei

mesi o di eleggere esso uno de' nominati, o di nominarne tre altri: & non nominandone in quel termine, & richiedendolo poi lo attore ad accettarne uno de' nominati da lui, il reo ha da far di uno di quelli elettione: Et non lo facendo, lo attore con le debite richieste, & protestationi ne fa egli la elettione. Quando ueramente nasce alcuno articolo da disputare, il costume è di rimetterſi à giudicio di arbitri, si come ho dauanti detto. Et dopo la determinatione delle differenze ha da cominciare à correre il termine de' sei mesi. Ne sono quelli assegnati per diffinire dubbij, & quistioni, & articoli, che nascano (come par che uogliano dire alcuni) che questo è contra ogni ragione, & contra la dottrina della schuola de' cauallieri, Che prima, se i sei mesi corrono per colpa dell'attore, che ricusi il giudicio (come è nel caso nostro) non è ragioneuole che il tempo trapassi in pregiudicio del reo. Poi dice Paris al cap. xix. del lib. primo, che di consuetudine è dato al reo tempo di sei mesi di elegger giudice. Et il medesimo replica egli nel lib. iii. al cap. ii. Et nel trattato suo uolgare al lib. primo, & al cap. xiiii. dice che di consuetudine di caualleria è conceduto al reo tempo di sei mesi da prepararsi, & da esercitarsi. Non dice egli, che i sei mesi siano per far diffinire articoli, ma solamente per esercitarsi, & per trouar giudice, presupponendo sempre che la querela sia contestata. Che scriue il medesimo al lib. ii. nel cap. x. che hauendo un gentilhuomo sfidato uno altro à battaglia per essergli mancato di fede, colui rispose non esser uero, che gli fosse mancato. fin quà la querela è contesta-

Termino di sei mesi.

ta. Et dopo tale conteſtatione il richieditore tornò à ſcriuere, che in termine di ſei meſi douesſe eleggere arme, luogo, & giudice competente. A queſto, che dico io conſente anchor il S. Luigi Marcheſe di Gonzaga nella querela del Tuffo, & del Gargano, che egli dice queſte parole, Il termine de' ſei meſi non aggraua il ſudetto. S. Thomaſo, ilqual termine ſono io di parer in conformità di Paride del Pozzo, come appar nel 11. cap. del terzo lib. ilqual non prefige il termine di ſei meſi, ma dice di ſei, & di otto, ſecondo la diſtanza del luogo & la eſigenza del tempo, il qual termine ſi dee credere, che incominci dal dì, che la parte non ha altro peſo, che di dar il campo, & non mentre che contende della qualità della querela. Et il S. Bartholomeo Martinengo Conte di Villachiara pur ſopra la medeſima querela ſcriue in queſta forma. Il termino comincia paſſar formata la querela, & quando non reſta altro che mandare i campi: & non ſo anche come ben ſiano ne ſei, ne otto meſi. Et M. Honofrio Buonnuncio ſcriue coſi. In queſto caſo io non ueggo doue ſia conteſtata la lite: ne credo che incominci à correre iſtanza, mentre che le parti ſono incontrouerſia della querela; ma quando non reſta piu altro che mandare i campi. le quali coſe par che propriamente ſiano ſcritte ſopra il caſo noſtro. Et ſono queſte ſentenze anchora ſtabilite dal S. Gio. Iacomo Conte di Montelabbate; Il quale pur ſopra quella querela afferma non eſſer in arbitrio altrui di poter ſtabilire que' termini, che piacciono à lui, & non uolere anche chiarir le querele.

Da queſte coſe tutte ſi raccoglie che il S. Ceſar non

ha in modo alcuno potuto far tale elettione, & che tempo alcuno non puo esser corso in pregiudicio del S. Don Fabritio; ne poteua cominciare à correre se non dapoi che sopra la nata difficultà fosse stato giudicato. Oltra che per una altra cagione dir si puo che non sia corso tempo alcuno, che il S. Cesare doueua prima mandar le patenti originali in luogo commodo al S. Don Fabritio, secondo il costume de' caualieri et non ritenerle à Firenze: Et poi doueua mandargliele à lui, dapoi che egli seppe lui essere uenuto à Beneuento, essendo quel luogo libero, & atto à potersene fare la appresentatione: che cosi usano di fare i caualieri.

Il mandar de' campi.

Per le ragioni gia dette è stata nulla quella sua elettione, & per una altra anchora: che quando egli fosse stato in termine di potere eleggere (come non è stato) non ha seruata la forma della elettione usata da caualieri: che à lui si conueniua tornare à mandare (quando anchora le hauesse una altra uolta mandate) le patenti de' campi, et richiedere il S. Don Fabritio ad accettarne una, con protesta che non la accettando fra un certo termine; farà la tale elettione: Il che si pruoua con la testimonianza di que' medesimi caualieri, i quali da chi scriue per lui sono allegati. Si uede ne' cartelli del S. Cola Mont'aperto, che egli haueua da Milano mandate à Genoua tre patenti di campo, richiedendo il Barone di Locomiso à mandarne à pigliar una, per non essere stato lecito mandare ad appresentarle in Sicilia: & il Barone scrisse al Mont'aperto, che mandasse le sue risposte à Roma; perche egli in questa maniera gli rispose. Hauendomi uoi scritto che io ui deb-

Elettion de' campi dell'attore.

bia mandar le mie risposte à Roma, à Roma ho mandato le patenti originali de' campi, & sono in mano del S. Hieronimo di Filiberto in casa dell'Illust. S. Prencipe di Macedonia. Et ui protesto, & riprotesto che in termine di trenta giorni continui, dopo la publicatione di questo cartello in Roma, de' quali ue ne assegno dieci per primo, dieci per secondo, & dieci per ultimo, & perentorio termine, che uoi debbiate accettarne una, dandone insieme la lista delle arme, che siano da gentilhuomo à colui, che darà la patente. Et cio facendo uoi, io aspetterò di conducermi al campo ottanta giorni dopo la accettation uostra: & non accettandone uoi, io infino ad hora accetto, & ho per accettata la patente dello Illust. S. Carlo Gonzaga, Et quel che segue. Qui si uede che il S. Cola haueua gia una uolta mandate le patenti, & che tornò à mandarle, & richiede l'auuersario da capo ad accettarne una, protestando in caso che non accetti di douere accettare, & di hauere per accettata la tale. Et il S. Don Francesco Lasso, pur nominato dalla parte contraria, hauendo prima mandate le patenti originali al suo aduersario, tornò pur à mandargliele richiedendolo, che o ne accettasse una di quelle fra un certo termine, o ne gli mandasse delle altre. Et in fine conchiude. In caso ueramente che fra detto termine non pigliate alcuna di queste resolutioni, infino da hora io ui notifico, & protesto, che io accetto, & ho per accettata la patente dello Illust. Signor Conte di S. Fiore. Tale è dunque lo stilo delle accettationi caualleresche. Et questo aggiungerò, che le patenti de' campi mandate dal S. Don Francesco furono pri-

ma appresentate al suo aduersario à XVIII. di Febraio del XLVI. & la elettione del campo fu fatta al fine di Luglio del XLVII. Il che fu piu di XVII. mesi dapoi; accio che si intenda che il solo corso de' sei mesi senza altro non è quello, che doni incontanente la elettione senza seruar regola, ne stilo. Or che il S. Cesare non habbia seruata la diritta forma della elettione si comprende dal suo cartello, che queste sono le sue parole. Poi che ui ho mandati quattro campi franchi, e che alcun di essi per uoi non è stato accettato, ui chiarisco che io ho fatto elettione di quello de gli eccelsi Signori Dieci Conseruatori della libertà, & dello stato della Republica di Siena. Questa è la sua accettatione, nella quale non ci è ne nuoua richiesta, ne nuoua protesta, ne nuoua intimatione, o pur notificatione de campi, ma la sola incompetente elettione del giudice; oltra che secondo quello, che gia s'è detto, non si puo dire che i campi siano mai stati mandati. Vero è che con questa sua accettatione ui era una citatione come se propriamente lo hauesse richiesto in giudicio dauanti il Reuerendiss. gran Maestro della sua religione. Ma il Tolomei suo difensore confessa la forma del proceder caualleresco esser quale io ho detto. Che parlando egli nello articolo nono dello scriuere del S. Cesare dice, poteua dir da principio nel suo primo cartello, & non eleggendo uoi uno de' quattro campi, o non mi mandando i uostri in tempo debito, io eleggerò il tal campo, doue sarò; ma non lo hauendo fatto da principio ragioneuolmente lo ha fatto dapoi. Ecco la forma, che egli haueua à tenere: La quale se

Termino di sei mesi.

egli habbia tenuta o nò, credo che sia ageuole à giudicare. Io in alcun luogo non lo so uedere. Se egli potesse, o non potesse far tale elettione nel suo primo cartello, qui non accade disputare.

Da chi nomina in fauor del S. Cesare i due caualieri di sopra allegati uiene nominato anche un Cesare da Napoli: del quale, per non hauerne io mai uisto il processo, non ne parlo: ma essendo & con quelli insieme, & dal medesimo nominato, è da credere che il procedere sia stato il medesimo, essendo stato il Signore di quel campo caualiero illustre, & di ualore. Ne à me accade intorno questo secondo capo dire altre parole, apparendo manifestamente che il proceder del S. Cesare è stato tutto lontano dalla uia, per la quale usano di caminare i caualieri, che sono ueramente gelosi, & disideroſi di honore.

Io proposi di douer nel terzo luogo parlar della sentenza de' Sanesi, laquale à me par che per molti rispetti si possa dir ueramente nulla; & i principali sono; La qualità della persona dello attore; di quella del reo; & di quella de' giudici; Il proceder dello attore; & il proceder de' giudici; La recusatione fatta di quel giuditio: La appellatione interposta; & la forma della medesima sentenza. De' quali tutti tratteremo di uno in uno, & dal primo incominciando.

È da dire che per legge di caualleria il S. Cesare non era persona atta à richiedere il S. Don Fabritio à battaglia: percioche essendo egli stato offeso da altra persona, se la offesa fu tale, che meritasse abbattimento, egli doueua richiedere colui, che gli haueua fatta la Offesa da terza persona.

offesa; che come altri è da altrui incaricato, non gli è lecito richiedere à battaglia altro caualiero di honore, in fin che con colui, da cui ha riceuuto il carico, non si è discaricato. Ma percioche egli dice che richiede il S. Don Fabritio come auttore della offesa. Rispondo che la offesa per sua confessione è certa: & che non appariſce che il S. Don Fabritio ne sia stato auttore. Et certa cosa è che dal non liquido al liquido non si fa compenso. Hauendo egli adunque macchia di honore, douea richiedere colui, che tal macchia gli haueua impressa, se si uoleua mondare: & contra colui risentendosi, & à lui dando castigamento, era certo di douere hauere all'honore sodisfatto, o lo haueſſe colui offeso come principale, o per ordine altrui: ma risentendosi contra altra persona, non apparendo euidentemente del mandato, l'offensore puo sempre dire hauergli esso fatto quello atto per suo intereſſe particulare, là onde ogni suo tentamento uiene à rimaner nullo.

Oltra di questo se il S. Cesare prendeua la querela per la offesa, che si diuulgò per Napoli essergli stata fatta da un creato del S. Don Fabritio, uolendo egli stare alla ambasciata uenne à mentir nel cartello; & uolendo stare al cartello, menti nella ambasciata; di maniera che in ogni maniera egli si uiene à condannare per mentito, & essendo la mentita macchia di infamia, non so come egli habbia uoluto richiedere persona di honore.

Mentita è macchia di infamia.

Non poteua il S. Cesare richiedere il S. Don Fabritio, ne poteua il S. Don Fabritio essere à battaglia richiesto, che essendo esso religioso, & frate, certo è

Religiosi.

che per gli ſtabilimenti della ſua religione non puo entrare in Duello, & che à ſecolari giudicij non ſottogiace. Di che atteſo alla qualità della perſona ſua, & il S. Ceſare lo ha mal prouocato, & il tribunal Saneſe ha mal giudicato. Et per piu che per un capo ſi uede eſſer nulla quella ſentenza; che prima giudice ſecolare ha giudicato del religioſo; poi ha condannato il religioſo di quello, che gli è del tutto interdetto. Et intanto gli è interdetto; che quando egli uoleſſe à tal priuilegio renuntiare, far non lo puo, per eſſer quello dato non alla perſona ſua, ma alla dignità, & alla religione. Et queſto aggiungerò anchora: che ſe altri ſecolare eſſendo, haueſſe accettato di uenire à Duello, & poi ſi faceſſe religioſo, pur che cio non foſſe fatto in fraude, contra di lui per uia caualleresca piu non ſi potrebbe procedere. Ilche eſſendo, che ſi douerà dir del S. Don Fabritio, ilqual ſi truoua in religione per ben diceſette anni auanti queſta prouocatione?

Quanto ueramente alle perſone de' giudici antico prouerbio è.

Adopri ognun quell'arte, in che egli è eſperto;

In materia di querela di arme ſi ha da ricorrere al giuditio di perſone, che di quelle habbiano ſcienza, & eſperienza, & coſi è lo ſtilo. Et Paris nel libro primo al cap. XVI. dice che giudici de' Duelli debbono hauere eſperienza della arte della guerra, & hauer nella corte loro copia di caualieri nella militar diſciplina lungamente eſercitati. Se tale è uno ſtato popolar Saneſe, come è ſtato quello di quel giuditio, laſcierò giudicarlo altrui. Et per non dirne altro, ſolamente

Giudicio.

Saneſi damnari.

allegherò quello, che essi dicono nella loro citatione; che si offeriscono di proceder con consulto di persone nobili, perite, & honorate: Il che (al parer mio) uuol dire che essi tali non sono; & che in queste cosi fatte materie di consulto hanno bisogno.

Del proceder del S. Cesare s'è parlato di sopra copiosamente, che ne nel formar, ne nel mandar i cartelli, ne nel mandare i campi, ne in quella sua elettione, egli non ha seruato ne legge, ne stilo, & per tanto qui non accade farne altra mentione.

Ne il proceder de' Sanesi è stato piu leggittimo di quello del S. Cesare, che hanno dato patenti di campo senza inditij: & hauendo dato patente di diffinitione di arme à richiesta di una parte, si hanno ampliata la giuriditione à giuditio ciuile: & hauendo assegnato per la patente termine quaranta giorni, ad istanza pur della parte, contra ogni stilo lo hanno prolungato à sessantanoue & settanta. Oltra di cio, se bene il S. Don Francesco Lasso & il S. Cola sono andati al campo, & hanno accusata la contumacia de gli auuersarij, non percio sono corsi i Signori di que' campi à condannar per sentenza i caualieri, che non ui sono uenuti. Che il S. Cola corse bene il campo, ma non ne pote riportar sentenza. Il S. Don Francesco non ne riportò ne sentenza, ne fu lasciato correre il campo; con tutto che ne l'uno, ne l'altro di que' Signori de' campi fosse stato giurato sospetto; ne fosse stata interposta appellatione. Vero è che quelli sono cauallieri Illustrissimi, per ualor d'arme notabili; & che di leggi di honore, & di caualleria hanno cognitione.

Vengo hora alla recusatione fatta dal S. Don Fabritio. Et dico che l'hauere egli recusato, allegato, & giurato suspetto quel tribunale, impediua la loro giuriditione in modo, che infin che sopra tal suspitione non era dichiarato, à loro era uietato il passar piu auanti. Et cio essendo di ragione, tutto quello, che hanno fatto stante tale allegatione di suspitione di ragione uiene à rimaner nullo. Ma percioche da alcuno de' consultori del S. Cesare si dice che il giudice non si puo allegare suspetto, io credo che cosi si dica piu per fauorir la parte, che per hauerne tale opinione. Che se ne' giudicij ciuili, doue si trattano uilissime materie à comparatione dell'honore, hanno luogo le recusationi de' giudici, & le allegationi delle suspitioni, maggiormente debbono hauerlo ne' cauallereschi, doue si tratta di cosa, che sopra i tesori, & sopra la uita è tenuta cara, & pretiosa. Ne in questo caso uale lo esempio addutto che il S. Luigi Gonzaga, essendo allegato suspetto, procedesse à sentenza: che chi lo allegò suspetto lo haueua prima accettato per giudice. Et si come quello, che una uolta è piaciuto non puo piu dispiacere, cosi al S. Don Fabritio è potuto dispiacere quello, che mai non gli è piaciuto. Et alla quistione, che uiene allegata di Paris di un nobile prouocato rispondo, che colui non mandò ad allegare ne suspitione, ne incompetenza di luogo, ne di giudice: & il giudice non si sentendo fare oppositione alcuna, non haueua da suspendere il giudicio. Si che quanto il caso sia diuerso, è piu manifesto che sia mestiero di disputarne. Senza che il comparare questo à quel giudicio è un far

Allegatione di suspitione.

Contra Sanesi.

comparatione da una confusa ragunanza di un populo seditioso, al legittimo tribunale di un Re supremo, & glorioso. Poi dice Paris nel lib. primo al cap. XVI. per istilo di arme douersi elegger giudice competente, che à niuna delle parti sia sospetto. Et il Tolomei scriuendo pur per lo S. Cesare dice, che si propongono tre giudici dall'una parte, de' quali l'altra se ne elegge uno, se gia non hanno tutti qualche cagion legittima di potersi rifiutare. Et se proponendosene piu si possin rifiutar tutti, maggiormente se ne dee poter rifiutare uno, essendo massimamente proposto solo, contra ogni stilo. Et ben dice anchora il Tolomei, che si puo rifiutare il giudice, ma non il giudicio: che cosi ha fatto il S. Don Fabritio, ilquale ha rifiutato il giudice, non legittimamente eletto, hauendo egli gia offerto giuditio secondo il costume de' caualieri. Nulla adunque uiene à rimanere quella sentenza per essere stata pronuntiata senza che sopra le cagioni della suspitione sia stato giudicato. Ma percioche rispondono, che non ui hauea suspitione legittima; anche à questo farò risposta. Et dico che suspitione legittima diede al S. Don Fabritio quel proemio della patente de' Sanesi, Doue si dice, che per far cosa grata allo Illustrissimo Signor Duca di Fiorenza amico, & confederato loro diedero quel campo. Ne con questo mio dir liberamente quello, che io sento, temo di offender quel magnanimo Prencipe, al quale io non sono meno seruidore, che molti altri, iquali ne fanno professione. Et per dire alcuna ragione del detto mio, dice il Tolomei queste parole, Il Signor Duca interuiene in questa causa, come

auuocato,& fauoreggiatore. Et quanto all'auuocato, dico certa cosa essere che gli auuocati difendono molte uolte delle cause di coloro, a' quali quando essi sedessero in tribunale, darebbono la sentenza contra. Et quanto al fauoreggiatore, Sciocco sarebbe stato il S. Don Fabritio quando non hauesse pensato che il fauor di un tanto Prencipe douesse à lui far pregiuditio,& giouamento alla parte contraria. Gran differenza è nella persona di un Prencipe da considerarla come di Signore,& giudice,& come di amico,& parte; che si come nel giudicare l'occhio è uolto alla giustitia, cosi nel fauorire è intento à fare a' suoi beneficio. Et io sempre al S. Don Fabritio hauerei dato per consiglio, che nelle mani di uno Prencipe cosi uirtuoso egli douesse hauer rimessa la cognitione di tutto questo giudicio: ma che come di parte egli douesse hauer temuto uno auuersario cosi potente. Et se mai in alcun tempo fu da temere il suo fauore appresso Sanesi, fu al tempo di questa protettione presa del S. Cesare, che sapendo quello stato popolar di Siena di quante colpe egli fosse reo appresso lo Imperadore: & non hauendo Prencipe, della cui intercessione piu si fidassero, ne delle cui forze piu temessero, che di quelle del Signor Duca di Firenze, non si doueua aspettar da loro senon un giuditio tale, quale poteuano pensare, che nella gratia di lui gli potesse conseruare. Or se questa fosse cagione di suspitione legittima, non credo che sia da mettere in disputa. Contra Sanesi.

Vna altra cagione anchora di suspitione legittima è stata quella, Che à richiesta della parte si uede essere Contra Sanesi.

ſtata formata la citatione con nuoue forme, con nuoue prorogationi di giuriditione; & ſecondo che dalla parte medeſima fu preſcritto. là onde ſi poteua argomontare, che ſecondo il uoler di quella ſarebbe nata la ſentenza: la quale io ſtimo che fu data ſcritta al commiſſario prima che egli ſi partiſſe da Siena. Et cio dico, percioche nella commiſſione ſua ſtampata ſi fa mentione, che egli haueua in nota, cio che haueua da fare. Et di quella nota non ci è apparita altra dimoſtratione.

Non laſcerò di dire anchora che à richieſta del S. Ceſare uien citato il S. Don Fabritio per la deciſione, ſe la querela ſia combattibile à comparir perſonalmente. Del che poi che il Tolomei ſi è faticato aſſai per renderne la ragione, ſi riſolue à dire, che non ſa la mente di que' Signori, ne qual cagione gli habbia moſſi: il che non ſo che uoglia dire, ſe non che ſi ſono moſſi ſenza ragione. Et ſoggiunge egli anchora, che ageuol coſa ſarebbe ſtato far moderare tal citatione: il che ſignifica che era ingiuſta; che le coſe giuſte non ageuolmente ſi rimuouono. Et ſe dalla ingiuſtitia incominciauano, giuſta cagione hebbe da dubitare il S. Don Fabritio, che con ingiuſtitia doueſſero terminare.

Pannati Sanctí.

Le ſuſpitioni adunque erano legittime; & hanno al S. Don Fabritio data cagion legittima di appellatione; & quella ſtante non doueano paſſar piu oltra ad atto alcuno: & eſſendo proceduti ogni atto uiene à rimaner nullo. Et piu dirò, che per tale atto non ſolamente la ſentenza uiene ad eſſer nulla, ma la auttorità dello Imperadore ne uien ad eſſer ſtata offeſa; che la

Appellationi.

Fanesi dannati.

appellatione è un ricorrere alla protettione di colui, à cui si appella: & quella riuerenza della quale Sanesi sono debitori à tanta Maestà non gli ha potuti ritenere, che non siano uoluti passare auanti con la altrui ingiuria. Vero è che non tanto mi marauiglio di questa poca riuerenza del popolo Sanese, quanto di quella del S. Cesare, che per conseruarsi in quello iniquo giuditio à tale appellatione si oppose, come à non legittima negando la superiorità dello Imperadore: quasi come Sanesi da lui non riconoscano la libertà per priuilegio; o come ad essi debbia esser lecito farsi giudici tra due sudditi dello Imperadore, & essi allo Imperadore non possano ricorrere: o come al popolo di Siena sia lecito giudicar di cosa di caualleria, & lo Imperadore, che è supremo Prencipe di caualieri, non possa esso farne giudicio. Caualleresamente ne parla l'Illustrissimo Duca di Vrbino nel parer suo dato pur in fauore del S. Cesare, Che contra una ingiusta sentenza si puo hauer ricorso anche ad alcuni de' piu principali caualieri della religione dell'honore. Et se anche ad altri caualieri si puo hauer ricorso, maggiormente si dee potere hauere al Signore, & superior legittimo delle parti, & del giudice. Ma & la appellatione del S. Don Fabritio da Paris nell'ultimo libro uiene approuata: & la openione, che ho pur dinanzi recitata del Signor Duca, uiene chiaramente conformata.

Vengo hora alla sentenza, nella quale si giudica la querela esser combattibile. Et lasciando da parte le leggi, & costitutioni canoniche, per lequali à gli abbattimenti è dato del tutto bando, dico che io non so troua- Querela combattibile.

re ne nelle leggi ciuili, ne nelle costitutioni di Federigo, ne in quelle di Othone, & di Corrado, ne in tutta la Longobarda, o in altra legge scritta, che ne' cartelli passati fra questi due caualieri ui sia querela combattibile. Et se della consuetudine uorremo parlare, faremo questa diuisione, che di tutte le querele, le quali uengono in pruoua di arme, due sono comunemente le forme: che si combatte o il fatto, o la qualità di quello. Il fatto, quando altri nega hauer fatto quello che gli uiene apposto. Et la qualità, quando il fatto si confessa, & si nega hauer mal fatto. Esempio della prima forma è. Tu hai ucciso Antonio; Non l'ho ucciso. Della seconda hai fatto tristamente à percuotermi: Non ho fatto tristamente. Sotto queste forme si comprendono tutte le querele. Ne anchor si sa quale sia la forma della querela proposta dal S. Cesare. Che il S. Don Fabritio non ha anchora negato ne il fatto; ne la qualità di quello; & à tal risposta non essendo uenuto, la querela non è anche contestata, & contestata non essendo non si puo dire tra loro combattibile. Ne qui ha luogo quello, che alcuni, dicono, che il S. Don Fabritio, non hauendo negato di hauere offeso il S. Cesare, lo ha tacitamente confessato; che non si puo dire che altri tacitamente confessa quello, di che rispondendo ne domanda la dichiaratione. Due querele ha proposto il S. Cesare. Che il S. Don Fabritio lo ha fatto offendere; & che ha fatto male à farlo offendere. Et uorrei sapere io dal giudice qual delle due sia la combattibile. Certo è che egli non puo giudicare l'una esser piu combattibile dell'altra, infin che il S. Don Fabritio

Due forme di querele.

Contestatione di querela.

Confession tacita.

britio non uiene alla conteſtatione dell'una, o dell'altra. Ne ſi può dire, che amendue ſiano combattibili; che nel conteſtar l'una, l'altra uien tolta uia. Et che non ſi poſſa dir che tra loro ſia ſtata querela combattibile, ſi pruoua con la auttorità dello Eccellentiſſimo Vicerè di Napoli, il quale nel parer ſuo dato nella querela del S. Cagnino, & del Fregoſo dice, Che per non hauere il Fregoſo ben dichiarate, & ſpecificate le parole ſue; & per non hauere il Cagnino ne accettato, ne negato, non ſi forma conteſa; Che è apunto il noſtro caſo: Nel quale non hauendo il S. Ceſare bene ſpecificata la querela, ne il S. Don Fabritio accettato, ne negato, non ſi forma conteſa; & conteſa non formandoſi, non ſi uiene à conteſtar querela; & querela non conteſtandoſi, non ſi può dir combattibile. Il che eſſendo come è ueramente, per conchiudere anche queſta parte non mi rimane altro da dire, ſe non che aggiungendoſi à tante nullità, che di ſopra ho allegato, queſta ancora di hauer dato ſentenza auanti la conteſtatione della lite, la medeſima ſentenza per ſe ſteſſa ſi dichiara eſſer nulla, & di niun ualore.

Conteſtatione di querela.

Dalle coſe di ſopra dette io mi riſoluo che ſtante la forma dello ſcriuere, & del procedere del S. Ceſare, & ſtanti le tante nullità, che in quella ſentenza ſi ueggono eſſer coſi manifeſte, non ſi può dire che ne il S. Ceſare ſia rileuato da offeſa, o carico, che egli habbia riceuuto; ne che all'honore del S. Don Fabritio ſia in parte alcuna pregiudicato. Et queſta dico intorno le coſe dette di ſopra eſſere la mia opinione, Rimettendomi, &c.

LIBRO QVARTO DELLE RISPOSTE CAVALLERESCHE DEL MVTIO IVSTINOPOLITANO.

RISPOSTA PRIMA.

AL S. MARCHESE DEL VASTO.

Caso di nobiltà & di equalità.

IGNORE Eccellentißimo ho riceuuta la lettera uoßra de gli VIII. & con quella le altre ßcritture inßieme eßpedite ; dalle quali io raccolgo, che trattandoßi pace fra il Conte Hercole da Sarego, & M. Marßilio Lauagnuolo ßopra le coße fra loro paßßate ; & eßßendo ßtate propoßte parole di ßodisfattione da douerßi dire dall'una parte, & dall'altra, M. Marßilio uorrebbe che il Conte diceßße, che egli è ßuo pari: & al Conte Hercole non pare che di dirlo gli ßi conuenga. Queßta (ße io non mi inganno) è tutta la ßomma ; & ßopra queßto mi comandate che io rißponda.

Or occorrendo tutto dì delle cosi fatte differenze, nelle quali dell'esser pari, & non pari tra' caualieri si suol dubitare, Io primieramente dirò alcune cose in generale à questa materia appartenenti: & appresso della proposta quistione tornerò à ragionare. Et per cominciar da un capo, dico che à me non par molto probabile quella opinione, la quale quasi per uniuersale consentimento uiene ad esser confermata, che come alcuno è nato di nobile famiglia, per priuato che egli si sia, cosi uuole esser incontanente tenuto pari di nobiltà anche à coloro che seggono nelle altezze de' Prencipati; & dice se esser tanto gentilhuomo, quanto il Re, & quanto lo Imperadore. Questa sentenza, come che ella sia assai uulgata, & da priuati gentilhuomini uniuersalmente abbracciata, non percio io (anchor che priuato) mi rimarrò di dire che per uera non la posso approuare. Percioche non so con qual ragione dir si possa, che per esser alcun nato gentilhuomo debbia essere tanto gentilhuomo, quanto que' Signori, i quali danno altrui priuilegij di nobiltà, & titoli, & gradi à' quali i nobili uengono ad essere sottoposti. Noi ueggiamo in questo nostro uiuer ciuile molte esser le conditioni, & i gradi delle persone. Ci sono i contadini; ci sono gli artefici; ci sono i cittadini; & ci sono i gentilhuomini. Et di tutti questi, che ho nominati i gentilhuomini, senza alcun dubbio, tengono il piu alto luogo. Et quando alcuni de' piu bassi à loro si uogliono agguagliare, essi hanno molta ragione di non lo douer comportare. Ma dall'altro canto hanno da considerare, che essi non sono nel sommo grado della nobiltà costituiti: anzi sono co-

Pari.

Nobili.

Gradi ciuili di persone.

me un mezano ſtato fra gli oſcuri, & gli Illuſtri, & di quanto uagliono che à loro ſia ceduto da gli inferiori, di altretanto debbono anche eſsi cedere a' ſuperiori. Ma, per paſſar un paſſo piu auanti, Io ſarò nato gentilhuomo, & co' miei ſtudij, o col mio ualore mi haurò acquiſtato il grado del dottorato, o della caualleria. Con queſti titoli douerò io dire che alla mia nobiltà naturale ci ſia fatto accreſcimento, o che io ſia pur rimaſo fra que' terminì, ne' quali io era prima che io gli haueſsi conſeguiti? Io fermamente mi iſtimerò di eſſere molto piu nobile con quelli, che ſenza. Che ſe uno non nato nobile con que' gradi uiene à nobilitarſi, non ſo perche io con quelli alla nobiltà del mio naſcimento non debbia aggiungere eſaltatione. Et per uenire anchora à piu certa determinatione di queſta quiſtione. Chiara coſa è che altro non chiamiamo noi gentilhuomo, ſe non quello, che latinamente è detto nobile. Et nobile altro non uuol dire, che degno di eſſere conoſciuto. Or che diranno qui i noſtri gentilhuomini? Diranno forſe che ogniuno è tanto degno di eſſer conoſciuto, come ogniuno? Queſto non potranno eſsi dire: che pur è piu degno di eſſere conoſciuto colui, il quale eſſendo nato nobile con le opere uirtuoſe ſi haurà acquiſtato honore, & pregio; & il quale con gli eſempij ſuoi riſueglierà de gli altri al bene operare, che quello altro, il cui nome non ſarà mai uſcito fuori de' domeſtici pareti, ne altro haurà di nobile, che il naſcimento. Se adunque negar non ſi puo, che uno piu di uno altro ſia degno di eſſere conoſciuto, ſarà conſeguente anchora, che chi ſarà degno piu di eſſere honoratamente conoſciuto, ſarà

Gentilhuomo Nobile.

piu nobile, & piu gentil'huomo. Et perche non dee egli esser cosi? Noi in tutte le cose, che di altrui usiamo di dire con lode, o con biasimo, habbiamo per usanza di farle o maggiori, o minori, secondo i meriti di coloro, di cui parliamo. Che diremo di uno, che egli è dotto; & di altro, che egli è piu dotto; Dirò di costui, che egli è piu ignorante di colui. Altri hauerà pregio di ualente; & altri di piu ualente. Loderò come uno liberale, o lo dannerò come auaro: Et di uno altro dirò che egli è piu o meno liberale, et piu, o meno auaro. Et cosi de gli altri di mano in mano. Il che se è ueramente detto, & conueneuolmente detto, non intendo, perche non mi sia lecito di dire, che un'huomo di uno altro huomo sia o piu o men gentile: & che questa uoce non patisca ne alteratione, ne diminuitione. Io dirò pur questo liberamente, che con tutto che io non sia de' piu ambitiosi huomini del mondo, pur si come per la grandezza de titoli, per la dignità de' gradi, per la chiarezza delle famiglie, & per le molte loro uirtù io mi conosco à molti essere di nobiltà inferiore, cosi da altra parte io soglio sentire consolatione, istimando che non men molti siano quelli, a' quali, se io mi crederò di esser superiore, non forse douerò esser biasimato di alcuna temerità, o presontione, hauendo io uisto per proua, che molti per nome hauendomi conosciuto, uedendomi appresso hanno mostrato di sentirne consolatione. Et sapendo anchora, che molti senza hauermi ueduto mi amano, & mi disiderano. Il che altro non è, se non essere stimato degno che altri lo conosca. Nella qual cosa il nome del nobile uiene ad essere adempiuto. Et il pro-

Officio di nobili.

posto ragionamento seguitando, con sicuro animo ardirò io di affermare, che non tanto si debbono contentar gli huomini di esser nati nobili, quanto hanno da faticarsi non solamente di mantenersi tali; ma di accrescer la nobiltà loro con le loro uirtù. Che pur douerebbono sapere, che la nobiltà non è cosa, laquale in alcuna spetial famiglia sia, dirò, come um carattere impressa; & che da quella non si possa cancellare, & in altre non si possa imprimere. Che noi pur ueggiamo molti nati nobili per li loro difetti essere come non nobili ributtati: & de gli altri da' Principi con perpetua infamia di nobiltà digradati. Et molti allo incontro usciti di famiglie non nobili, così per la loro uirtù, come per testimonianza di Signori anchora fra piu nobili essere annouerati. Et perche non dee poter la nobiltà mancare in una parte, & germogliare in una altra? Grande è la forza della uirtù nella esaltatione della gloria; & non piccioli sono i riuolgimenti della fortuna. La natura da principio tutti eguali ci produsse. Et la uirtù fu quella, che di nobili, & di non nobili cominciò à fare distintione. A' questa si aggiunse appresso la fortuna usurpandosi la Signoria delle humane prosperità. Or se la uirtù con la auttorità sua tolse di mano alla natura (dirò così) lo scettro della egualità, & ci fece diseguali: Et se dapoi la fortuna co' suoi fauori seguitò in far di quelle operationi, che ella con ragione uedeua farsi dal la uirtù. Se, dico, quella come Reina, & questa come Tiranna hebbero forza di insignorirsi fra gli huomini con le disaguaglianze de' nobili, & de' non nobili, quanto maggiormente si douerà concedere, che dapoi che

Nobiltà mutabile.

Virtù et fortuna hanno forza alla nobiltà.

elle insignorite se ne sono, debbiano anchora la loro giuriditione andar continuando? quella inalzando coloro, che di honor ueramente sono degni, & i non degni abbassando? & questa in alto leuando quelli, che ella ha piu per amici? & de gli altri al fondo della instabile sua rota facendo traboccare? Questo non mi pare che si possa con ragione negare, uedendosi massimamente molte famiglie, che furono un tempo alte, & copiose, hora essere abbassate, & distrutte; & molte signoreggiare, che gia seruirono; & molte inalzarsi che gia giaceuano. Et cio non solamente per quelle ragioni, che dette si sono, si puo prouare, ma con quella anchora, con laquale si considerano tutte le alterationi, & tutte le mutationi delle cose, che da' Cieli sono contenute. Che essendo i corsi celesti circolari, secondo le rote de' loro giri si leuano, salgono, s'inchinano, & uanno in ruina tutte le cose elementate. Con que' mouimenti hanno principio, mezo, & fine le città, & i regni: con quelli le religioni; con quelli le scienze; con quelli le lingue; & con quelli tutte quelle altre cose, che piu al mondo sono tenute in pregio. Perche ad alcuno non dee parere cosa strana, se la nobiltà delle famiglie à quella legge sottogiace, alla quale tutte le cose, che sono nel mondo, & il mondo istesso si truoua sottoposto. Percioche anche egli ogni giorno si uaria, si altera, si inuecchia, & alla fine aspetta di douere perire insieme con tutte le altre cose mortali.

Mutatione delle cose.

Ma io perauuentura in questo suggetto mi sono disteso uie piu che la quistione proposta non richiedeua. Benche non tanto per la proposta quistione (co-

me di sopra ho detto) sono io entrato in questo ragionamento, quanto per dire quello, che io sento di questa uolgare opinione di uolersi ciascuno istimare nobile al pari di ogni nobile. Poi allargandomisi non so come il campo della materia ho lasciato alquanto correre la penna à suo diporto.

Douendo hora uenire al trattar della pace, Dico che dalle cose, che in questo mio discorso sono state tocche, quella fra l'altre si raccoglie, che per essere altri gentilhuomo, egli non uiene incontanente ad esser pari ad ogni grande, Perche essendo i gradi delle maggioranze diuersi, colui, che è nel grado minore, non dee uolere aguagliarsi al maggiore. M. Marsilio è gentilhuomo: & lo aduersario suo è gentilhuomo: fin quà sono pari. Poi l'aduersario suo è Conte, il che non è M. Marsilio. Là onde ne uiene à rimaner non pari, ma inferiore. Et cio che dico io si mostra per confessione di esso M. Marsilio, il quale in una lettera sua dice, & nelle parole della sodisfattion conferma che egli è Conte; & gentilhuomo; & nello scriuer loro M. Marsilio chiama lui Conte: & il Conte chiama lui gentilhuomo. Oltra che in una lettera M. Marsilio dice hauer tenuto il Conte da padrone. Per le quali cose tutte si mostra la disaguaglianza: & si mostra anchora che M. Marsilio domanda cosa souerchia; & cosa, che al Conte Hercole fare non si conuiene, ne per honor suo, ne per non pregiudicare à de gli altri, che di titolo di Conte sono Illustrati. Et questo uoglio io aggiungere, Che o M. Marsilio tiene che un gentilhuomo sia pari di un Conte, o nò. Se tiene di si, gli dee bastare che il Conte dica

Gentilhuomo Conte.

che egli è gentilhuomo. Se tiene di nò, non dee cercar cosa, la quale egli istimi non conueneuole.

Ma forse M. Marsilio si muoue per quelle parole, che egli scrisse al Conte, Che esso gli haueua mandata una lettera da non mandare ad un pari suo; & che poi il Conte nella risposta disse, che uolendo dir di essere suo pari ne mentiua. Et per esser fra loro passate queste parole, gli par di sentirne alcun carico. Al che io rispondo che per hauer esso detto che quella non era lettera da mandare ad un pari suo, non ha percio detto di esser pari del Conte. Che essendo le qualità, & le conditioni de gli huomini diuerse, non che gli altri, ma i Signori anchora scriuono a' seruidori à qual con piu rispetto, à qual con meno. Et potrà auuenire che seruidore si dorrà che il Signor suo gli scriua non come à pari suo sarebbe conueniente. Ne perciò sarà da dire che colui dica di esser pari al suo Signore. Voglio io adunque dire, che M. Marsilio non ha detto di esser pari del Conte; & non hauendolo detto, non puo esser mentito: & mentito non essendo non ne sente carico: & carico non ne sentendo, non dee cercarne sodisfattione. Et se bene il Conte ha detto, che se uuol dire di esser suo pari mente, questa mentita è nulla, che le mentite non si danno ne sopra le uoluntà, ne auanti che altri parli. Et quando le parole del Conte fossero legittima mentita, nelle parole della sodisfattione uerrebbe à riuocarla, & à mentir se medesimo, chiamando M. Marsilio gentilhuomo honorato, non potendo essere honorato chi rimane mentito. Non ci essendo adunque mentita legittima, ne parola afferma-

Parl.

Mentita.

tiua di alcun carico, non ueggo perche anchor con piu lieui parole di quelle, che sono state proposte, non possano ritornare amici. Et mi par che & l'uno, & l'altro possa dir quelle, & di quelle contentarsi senza che un minimo carico ad alcuno ne rimanga.

Questo mi è occorso al presente in questo suggetto: nel quale io non so, Signor mio, come ui haurò ben sodisfatto; che dal dì, che ultimamente mi uedeste infino al riceuere della uostra lettera, sono quasi di continuo stato in letto. Ne so nella debolezza del corpo quanto possa l'animo essere stato gagliardo. Vi bacio con ogni riuerenza le honoratissime mani.

RISPOSTA SECONDA.

AL S. MARCHESE DEL VASTO.

Caso di giuoco di mentite & di disfide.

ERA il S. Giouan Battista dallo Tuffo & il S. Thomasso Gargano nasce differenza per cagione di giuoco. Se ne domanda il giudicio ad un seruidore del S. Paolo dallo Tuffo intendente di giuoco: & egli dice che la ragione è del S. Giouan Battista. Dapoi meglio informato, dice che il S. Giouan Battista ha torto; & il S. Paolo gliele torna à dire. Quindi passate alcune parole il Gargano domanda i danari del giuoco: & il Tuffo non gliele uuol dare. Et dicendo colui; me li darai o uogli, o nò; l'altro risponde; cercamegli. Il Gargano prende lo Tuffo per lo braccio, & dice andiamo, & ua fuori; il Tuffo non lo seguita: il Gargano torna den-

tro ; il Tuffo dice ricordateui bene di quello , che hauete detto ; risponde il Gargano quando uorrete . Come ? non sono io huomo da hauere il mio da uoi ? & da qualunque persona ? Et uoi hauete detto non me lo uoler dare . Il Tuffo soggiunge, Non ho detto cosi; & il Gargano . Se uuoi dir che non hai detto cosi , menti per la gola ; & il Tuffo dice à quello , che prouar si puo, non ui ual mentita ; & dapoi richiede il Gargano , & gli manda patenti di campo, dandogli termine di uenti giorni di accettarne una , o pigliar egli il carico di mandarne delle altre ; & il Gargano risponde che risponderà in termine conueniente à cose tali .

Offerta di uscir.

Hora si cerca di conducer questi due gentilhuomini alla pace , & si domanda il modo , che si haurebbe da tenere .

Sopra questo caso rispondendo dico, che primieramente si dee, per parer mio, considerar la qualità della querela , & appresso in qual grado di honore , & di dishonore si truoui l'uno, & l'altro, per uedere se di questo , & di quello se ne possa far compenso .

Dico adunque, che quanto alla causa principale, essendosi essi una uolta rimessi nell'altrui giudicio, altra uia prender non si conuiene ; percioche dopo il giudicio ciuile , quello delle arme non si concede .

Non ogni mẽtita obliga à Duello.

Quanto ueramente alla mentita , essendo la natura di quella di ributtare le ingiurie, quella di ragione obliga tanto altrui alla pruoua delle arme, quanto è graue la ingiuria, & quanto à quella pruoua di arme si conuiene. & qui non ci è parola di alcuna euidente ingiuria , di che non ci dee, ne etiandio essere obligatione di

uenire à battaglia. Potrei io dir qui, che ella fu data anchor sopra quella negatione, & con conditione, & sopra il uerbo uolere; le quali cose tutte le leuano la forza, ma cio lasciando, dirò solamente, che essendo di ragione, che quelle cose, le quali ciuilmente prouar si possono, non si debbiano riducere in pruoua di arme: & hauendo il Tuffo al Gargano fatta questa medesima risposta; & potendosi assai ben giustificar (secondo che il medesimo Gargano confessa) con testimonianze se il Tuffo disse quelle parole, non ueggo che in modo alcuno quella mentita debbia obligar altrui ad abbattimento. Oltra che non douendosi combatter se non per quelle cose, alle quali necessaria pruoua si richiede, se il Tuffo habbia, o non habbia quelle parole dette, non ci è ueruna necessità, che costringa à cercarne.

Piu dirò io anchora, che della mentita in questo caso è souerchio parlarne, che il Tuffo non richiede il Gargano come mentito, ma solamente sopra quella promessa di uscire ad ogni sua richiesta: & quella fu prima che la mentita. Et se egli sopra la mentita hauesse hauuto intentione di richiederlo, non bisognaua che facesse mentione della promessa, che quella non obliga sopra quello, che è passato dapoi. Si che hauendo egli la mentita passata, come quella, la quale egli ha per nulla (secondo che ci mostra la risposta che fece à quella) ne da noi dee ella esser posta in consideratione. Et per tanto passeremo alle altre cose, che possono parere di alcuno interesse di honore in questa querela.

Sono adunque da considerare quelle parole del domandare i danari; l'atto del chiamare; il non andare;

il dir che si ricordasse; l'obligarsi all'altrui richiesta; & che parendo al Tuffo che in quello atto ui andasse dell'honore suo, si è condutto à richiedere il Gargano. Et sopra queste cose tanto ne dirò io, che se colui si sentiua obligato à douere uscire, sentendosi chiamare non doueua trouare scusa per li circonstanti; che questo è un uolere esser sauio là doue bisogna essere animoso. Egli uscir doueua; & se ne fosse nato impedimento, per lo quale alla diffinitione non fossero potuti uenire; egli nondimeno all'honor suo hauerebbe sodisfatto: & al Gargano sarebbe rimasa obligatione di tornare à domandarlo à tempo, & in luogo piu commodo; là doue non essendo uscito, la obligatione uenne à rimaner sopra di lui. Or à questa ha egli del tutto sodisfatto hauendo richiesto il Gargano, & richiestolo liberamente come egli ha fatto. Di che mi par che sia da conchiudere che à lui altro carico non debbia rimanere.

Obligatione di uscir.

Or si come alla chiamata del Gargano par che il Tuffo non interamente sodisfacesse al douere, così alla richiesta del Tuffo non par che il Gargano si sia risoluto come douea, che essendosi obligato di andare à richiesta dello aduersario, mandandogli colui patenti di campi, & prefigendogli termine di uenti giorni à risoluersi, egli non doueua risponder, che in termine conueniente à gli ordinarij abbattimenti gli hauerebbe risposto; che questo non ha da andar per termini ordinarij, dapoi che ha da andare alla richiesta altrui; ma nel termine de' uenti giorni prescritti doueua o accettare una delle patenti à lui mandate, o promettер di mandarne egli delle altre. Il che non hauendo fatto,

Termino di uscire.

& essendo passato quel termine, è conseguentemente passato il termine di ogni obligatione, che fosse tra loro di uenire alle arme; che il Tuffo non è piu tenuto à richiedere il Gargano. Et quando il Gargano uolesse hora o accettare alcuna delle patenti de' campi statigli mandati, o mandarne di nuoue, il Tuffo non sarebbe piu obligato à perseguir la querela: che come è passato il tempo prescritto alla obligatione, cosi è passata la obligatione. Et se di questo perauuentura il Gargano alcuno carico se ne sentisse, & risentir se ne uolesse, ne questo gli si douerebbe concedere; Che ad altrui è lecito risentirsi di que' carichi che altri gli fa, & non di quelli, che si fa egli medesimo; Et se egli in tempo non ha fatto quello, che gli si conueniua, à lui dee essere imputato. perche io dico, che di questo il Tuffo non ha da rispondergli, ne da dargli sodisfattione.

Stando adunque il caso proposto, & le ragioni di sopra dette; & uedendosi che la dichiaratione del giuoco fu fatta prima in fauor dell'uno, & poi dell'altro: & che l'uno tiene i danari, & l'altro ha data quella mentita, qual che ella si sia: & che l'uno non è uscito alla chiamata, & l'altro alla richiesta non s'è resoluto, mi par che di queste cose insieme si possa farne compenso, & che col dimostrare à ciascuno il uantaggio delle sue ragioni si debbiano poter conducere alla pace, non essendo massimamente fra loro querela ne di cosa, che richiegga necessaria inquisitione di uerità; ne di ingiuria, alla quale risentimento di arme si conuenga.

IO ho infino à qui Signore Eccellentißimo conſiderato le coſe paſſate fra' due caualieri, ſecondo che da uoi mi è ſtato comandato: Et mi ſono riſoluto, coſi dittandomi la ragione, che tra loro ſi poſſa uenire à quella pace, che ſi diſidera; della quale prima che io uenga à dire altro particolare, dapoi che la benignità uoſtra mi è coſi larga in uedere, & in commendare le mie ſcritture, non intendo in alcun modo di douergliene io eſſere auaro. Et per tanto io dirò alcune coſe, le quali à me occorrono degne di conſideratione in generale nelle materie delle paci; lequali poi che da me ſaranno ſtate eſpoſte, ritornerò al caſo gia propoſto. Et in cio farò io quello, che ſi ſuole aſſai ſpeſſo fare: che altri potendo riducerſi allo albergo per una uia brieue, & battuta, uago della uerdura ſi prende diletto di dare una uolta per torti, & herboſi ſentieri.

Si come molti ſono quegli abuſi, i quali per regole di honore ſono ſtati introdutti, & in gran parte ſi uſano fra cauallieri in diffinir con le arme le differenze loro, coſi non poche ſono quelle opinioni, che nel trattar delle paci per cauallereſche ſono riceuute, anchor che in loro fondamento non ui ſia di alcuna ragione. Et cio non altronde procede, ſe non perciochè queſte coſe lungo tempo ſenza alcun conſiglio, & ſenza la ſuperiorità di alcuna grande auttorità col giuditio del uulgo, il cui parere le piu delle uolte è inganneuole, ſono ſtate gouernate. Et anchor che & quegli abuſi, & Abuſi.

Gli abusi non si debbono seguitare.

queste opinioni sieno in fresca osseruatione, non percio istimerò io mai che da persone intendenti à quelle si debbia andare appresso: saluo se non uogliamo anchor dire, che accorgendosi chi che sia in un uiaggio, che persone, le quali auanti di lui siano passate, habbiano la strada smarrita, & conoscendo egli la buona, debbia dietro à quegli altri andar in dispersione. Io si come sempre direi che coloro si douerebbono piu tosto richiamare, che seguitare, cosi nelle coje dell'honore istimo essere molto piu lodeuole co'l lume della ragione dimostrare a' caualieri la uera uia, che le altrui fallaci pedate seguitando starsi insieme con glialtri inuolto in una perpetua notte di errore. Per questa uia ho io adunque in queste materie meco proposto di uoler caminare. Et anchor che piu uolte in questo proceder mio mi siano uenute trouate alcune strade perauuentura non cosi battute da ogniuno; pur mi sembra di hauer sempre scorto, che quanto piu da eccellenti intelletti sono state esaminate, tanto maggiormente sono elle state approuate. Poi tanto piu uolentieri mi parto io dalla compagnia del uulgo, quanto io trouo, che quello, che la ragion mi ditta esser piu honoreuole, la conscienza mi mostra esser piu da Christiano. Or percioche la uolgare opinione è da ogniuno intesa, ma della ragione forse ogniun non è capace; o se pure altri la intende, uuole anzi errar co' molti, che tener co' pochi il diritto sentiero, per tanto ho io detto alcuna uolta Signore Illustrissimo, che in trattando le paci alle parti non si debbono dir tutte quelle cose, che nelle loro differenze si ueggono: anzi che ben fatto è talhora lo ingannargli.

Ingãno per cagion di pace.

gannargli. Che se io uorrò consigliare altrui à douer fare contra quello, che comunalmente si tiene, con tutto che io gli mostri, che la ragione il porti, egli percio non uorrà cosi di leggieri acconsentire, come se io farò buone le sue ragioni, & fortificherò quelle in modo, che io gli dia à uedere, che per la comune opinione egli sia in su l'honore: che questo se bene è un modo di ingannare, è lodeuole, & salutifero inganno; non altramente che si sia quello del dare le medicine a' fanciulli ungendo la bocca del uaso con alcuna cosa dolce. Ne so qual miglior comparatione di questa à questo proposito si possa adducere in mezo; che molti quantunque graui di anni in far distintione del bene, dal male, dell'honesto dal dishonesto, & del giusto dallo ingiusto, sono cosi poco giuditiosi, che ueramente dir si possono fanciulli. Si come adunque in dar la salutifera medicina à coloro, pur che ella si dia loro, non si ha da fare differenza del modo, cosi per riducere questi altri alla sanità non dee l'huomo rimanersi da far loro ogni piaceuole inganno; che questo è un trasuiargli dal loro cattiuo camino, & riducergli à buono albergo. Nelle materie cauallcresche io non so ueder cosa ueruna di piu fatica, che il trattar delle paci; & si come in difendere una parte in Duello perauuentura mi assicurerei di douerlo far senza lasciarla perdere punto delle sue ragioni, cosi in trattar concordia, confesso liberamente, che io non ho quella bilancia, la quale in tale opera uien richiesta: cioè di fare, che la opinione dell'honore dell'uno, & dell'altro ui rimanga eguale. Ma se bene io mi sento tale, douerò io percio rimaner-

Trattar pace è cosa difficilissima.

Nelle paci chi habbia da patir grauezza.

mi da trattar delle paci? Non ueramente; che prima questa è santa, & honoreuole fatica: poscia honesta cosa è, che quale ha altrui offeso, debbia dar conueneuole sodisfattione: & diritta cosa è, che à colui, ilquale è stato ingiuriato, si habbia piu rispetto, che al facitor della ingiuria, accioche, In giusta parte la sentenza cada. Et quando io fo quel, che la ragion mi mostra douersi fare; io sono sicuro di far piu il douer mio, che se io cercassi di proceder pur secondo la opinion del uulgo; ilche non so se in cento anni io il mi sapessi fare; giudicando che honoreuole sia all'huomo non quello, che la plebe istima che sia ben fatto, ma quello che la maestra ragione ci prescriue. Anzi dirò io piu, che molto piu ageuolmente si possono trattar le paci ad honor di amendue le parti con le leggi della ragione, che con la

Opinione contraria à tutte le paci.

comune opinione. Comunalmente si tiene che come alcuno ha detta, o fatta cosa, o buona, o rea che ella si sia, egli dee anzi con armata mano mantenerla, che reuocarla. Et con questa legge chi hauerà fatto oltraggio non douerà uoler dare alcuna sodisfattione, & per consequente non si potrà uenire à pace. Et la ragion ci

Officio di caualiero.

insegna, che il caualiero dee far professione di difender la uerità, & la giustitia; & per tanto sentendosi hauer detto, o fatto cosa rea, douerà piu tosto riconoscersi, & rimanersene, che uoler nella mala opinion continuare. Et cosi doue il uulgo istima cosa dishonoreuole il sodisfare altrui, la ragione ci dimostra il contrario. Et là doue io loderò per atto honoreuole che altri uoglia ammendare il suo fallo, da altrui uerrà tenuta opera di uiltà. Fra queste due uie adunque uolendosi ca-

minare ci fa mestiero di esser bene accorti: & à uoler peruenire sicuramente al destinato fine, non si conuiene andare con la faccia scoperta, ma mascherato ricoprendo la ragione sotto la maschera della opinion uulgare; & con ragioni di fuori apparenti persuadere altrui à quello, che ueramente si richiede. Et questo che dico, ho da applicare io alla differenza del Tuffo, & del Gargano. Nella quale se si uolesse dire; La quistion uostra è per cagion di giuoco; & si come delle cotali differenze il tribunale ciuile non se ne impaccia, così non se ne de uenire alla diffinitione per uia di arme; & per tanto potete liberamente uenire alla pace. Chi così dicesse loro, & delle altre cose, che in tal materia si potrebbono dire, anchor che loro si dicesse il uero, essi perauuentura ne farebbono le risa. Bisogna adunque metterssi la maschera, & all'uno, & all'altro separatamente mostrare, che lo honore è dalla parte sua: Et che egli puo uenire alla pace. Che al Tuffo si haurà da dire quanto alla remissione fatta; che essendo una uolta stato dichiarato in suo fauore, egli non era obligato à stare alla seconda sentenza. Et oltre à cio, che hauendolo il Gargano domandato fuori, & dapoi obligatosi ad uscire ad ogni sua richiesta, non poteua con nuoue mentite alterare la querela; senza che quella mentita non è di ualore per le molte ragioni che gia, trattando il caso, habbiamo toccate: Poi, che tenendogli egli i danari, mentita non ha luogo di carico; & appresso si douerà aggiungere, che hauendo egli richiesto il Gargano, & quegli non si essendo in tempo risoluto, egli non ha altra obligatione; & per tanto

Esempio di ingãno per pace.

con honor suo alla pace puo acconsentire. Al Gargano poi si potrà dire, che dapoi che il giudice meglio informato fece la dichiaratione per lui, si uede chiaramente la ragione essere dalla parte sua: & che hauendo domandato fuori il Tuffo, & non essendo egli uscito, esso honorato ne rimase. Poi che se bene colui tiene il danaio, egli ha anchora il peso della mentita; la quale hauendo egli data al Tuffo, il Tuffo non piu sopra la chiamata, ma sopra la mentita doueua richiederlo: il che fatto non hauendo, esso non è obligato à prendere altra resolutione; & puo honoratamente uenire alla pace. & cosi à ciascuno facendo conoscer le ragioni sue, & quelle dell'aduersario nascondendo, si puo con lodeuole inganno uenire allo effetto della mascherata, la quale io ho di sopra proposta. Et questa per parer mio si dee senza risparmio usare in cosi fatte differenze, doue non è atroce ingiuria, ne cosa, à cui inquisition di uerità necessariamente si richiegga. Che in quelle si ha non da ugnere il uaso di mele; ma il fuoco, o il ferro è mestiero che ui si habbia ad operare.

RISPOSTA TERZA.

AL S. GOVERNADOR DI COMO.

Caso di soperchiaria.

IERI hebbi la lettera uostra de' XXIX. del passato, & hauuta diligente consideratione sopra il caso mandatomi, ho da dire prima, che se di quelle persone, tra le quali la cosa è accaduta, uno facesse professione di arme, &

altro nò, si douerebbe hauere risguardo alla diuersità delle loro conditioni, hauendo sempre piu rispetto alla qualità di colui, di cui cosa propria fosse l'esercitio delle arme. Ma dapoi che quello non è mestiero ne dell'uno ne dell'altro, si dee hauere una simil consideratione, come se fossero amendue soldati. Che secondo che altri dice, che per non essere huomo da arme lo offeso non dee cercar cosi sottilmente la intera sodisfattione; cosi dir si puo che l'offenditore per non essere egli huomo di arme, non dee assottigliarsi cotanto in dargliele: Che essendo in pari grado, quello che dir si puo dell'uno, si può anche dir dell'altro. Appresso à me pare, che non in ultimo luogo sia da considerare il principio, & fondamento di tutta la querela. Che secondo che altri ha cognitione della giustitia, & della ingiustitia delle parti; & chi sia lo auttore della discordia, cosi si uiene à piu giustificata deliberatione del modo, ilquale si habbia à tenere in far dare la sodisfattione, dando fauore à colui, dalla cui parte si troua essere la ragione. Di questo punto non ne hauendo io particolare informatione, non posso cosi sicuramente risoluermi, come io uorrei; ma pur rispondendo sopra le parole proposte dico, che per sodisfattione di Alfonso à me parrebbe, che douerebbono esser piu gagliarde. Et o si dicessero con quelle molte risposte, o in un tratto solo, io non ne farei molta differenza; ma uorrei che in somma fossero tali.

Nelle paci è da fauorir l'ingiuriato

Mi duole che la colera mi trasportasse i giorni passati à farui ingiuria. & quando io la haueßi fatta fuori di colera, hauerei fatto malamente. Et se noi ci fossi-

Forma di pace.

mo trouati nell'essere che ci trouiamo al presente, non sarei stato huomo da farui offesa. Hora come di cosa mal fatta dolendomi, ui prego che ui piaccia riceuere questa mia confessione per sodisfattione, & perdonarmi. Et quando di questa non ui contentiate, mi offerisco di rimettermi al giudicio del S. tale, per fare quanto egli mi ordinerà. Queste parole uorrei almeno che si dicessero, lequali quantunque portino alquanto piu di sodisfattione allo offeso, non percio sono tali, che l'offenditore non le possa dire senza dishonore.

RISPOSTA QVARTA.

Casi di bastone & di mētita per pace.

Officio di caualieri.

Valoroso.

DVe sono le conditioni à caualieri principalmente appartenenti, & queste sono la giustitia, & la magnanimità. Ne ualoroso caualiero dirittamente si puo chiamar colui, nel quale una di queste uirtù si senta mancare; che essendo stata la caualleria instituita à difesa del douere, & della ragione, & essendo l'huomo animal di ragione, come si potrà dire che non manchi al grado del caualiero colui, il quale contra la ragione, & contra il diritto prende le armi in mano? Et richiedendosi molte uolte per difesa della giustitia adoperar la forza, come si douerà dire, che habbia fatto l'officio suo colui, il quale per uiltà di animo di porre mano alla spada non sarà stato ardito? Arme di giustitia, & di fortezza è la spada; là onde è da dire, che chi quella ingiustamente, o uilmente adopera, contra l'honor caualleresco commette difetto. Con questo fondamento è il parer

Caualleria.

Spada.

mio che di tutte le operationi de' caualieri si possa fare diritto giuditio. Et percioche in querele di ingiurie sono ricercato à douer rispondere, dirò con breuità quello, che in altre mie scritture ho gia detto piu copiosamente, pur in conformità della sentenza, la quale di sopra ho proposta. Dico adunque che è da considerare quale sia colui, il quale habbia ingiustamente, o uilmente adoperato: che potrò io in alcun modo hauere hauuto ragione, & essermi dimostrato uile: & potrò da altro canto hauere hauuto il torto, & hauer dato segno di generoso cuore; & potrò anchora hauere usato tale atto, che per ingiusto, & per uile meriterò di esser condannato. Et come altri in uno di questi mancamenti è caduto, il uoler difender l'error suo per cosa ben fatta dee essere estimata opera di iniquo, & di mal caualiero, & di colui, ilquale non si ricordi la istitutione della caualleria essere stata fatta per difesa della giustitia, dapoi che egli contra la giustitia intende di prender l'arme. Anzi si come l'huomo per uiltà non dee rimanersi da difender le cose giuste, cosi per uoler mostrarsi coraggioso non dee combatter contra le giuste; che quello, che altrui forse potrebbe parer magnanimità, è temerità manifesta; concioſia cosa che la magnanimità contra la giustitia non opera, non essendo le uirtù una ad altra contrarie, ma piu tosto insieme congiunte, & catenate, anzi pur una cosa istessa. Come adunque altri hauerà alcuna cosa o uilmente, o ingiustamente adoperata, egli douerà uolere anzi confessando il fallo suo rimaner giusto, che in quello continuando diuenire ingiusto. Et la giustitia uuole che se

Tre maniera di mal'operare.

Mal caualiero.

Magnanimità.

Temerità.

Virtù.

Sodisfattione di che si debbia domandare.

io haurò alcuna cosa uilmente adoperata, io non debbia cercar da altrui sodisfattione del mio mancamento. Ma se altri à torto, o con mal modo mi haurà offeso, di questo mi douerà ben egli dar la conueniente sodisfattione. Or percioche nelle querele delle ingiurie due sono le cose, che possono uenir in consideratione, & queste sono il carico, & l'offesa, anche di questo diremo alcune poche parole, hauendone copiosamente ragionato altroue. Ogniuno sa che sia offesa; che sia carico non forse è cosi inteso da ciascuno, & io il dirò in due parole. Carico in ingiuria di fatti è obligation di prouar, che altri altrui offendendo ha malamente adoperato; Et colui, à cui è fatta l'offesa, dee prender l'arme per mostrare che esso non ha mancamento commesso, anzi che l'aduersario suo ha fatto atto cattiuo. Et ogni uolta che cosa manifesta è, che egli non ha adoperata cosa degna di biasimo, & che l'altro non è caualleresca mente proceduto, carico alcuno, cioè obligation di pruoua non gli rimane. Che il uoler uenire alle arme per cosa chiara sarebbe uoler prouar la cosa prouata. Il che in alcun modo non dee esser comportato che si habbia à fare. Adunque, doue sopra altrui non cade sospitione che egli habbia commesso mancamento, ne atto uile, carico alcuno non gli rimane: & carico non gli rimanendo, non gli rimane obligatione di risentirsi per cagione di honore; ma solamente gli rimane la semplice offesa: Della quale io soglio dire, che se Domenedio per tante offese, che noi uilissimi uermini tutto dì gli facciamo, si contenta che noi pentendoci gliene domandiamo perdono, non ueggo perche noi tra noi do-

Ingiurie.

Carico.

Il perdonare.

mandandoci l'uno all'altro perdono, di queſto atto di humiltà non debbiamo rimaner ſodisfatti. Queſto mi occorre di dir ſommariamente in materia di ingiurie di fatti in generale. Et al caſo particolar uenendo de' due cugini, de' quali l'uno all'altro ha fatto affronto di baſtone, dico che per rileuar di carico l'offeſo, l'offenditore ha da dire in qual modo lo ha offeſo, & appreſſo domandergliene perdono, aggiungendoui di quelle parole, che per iſtilo di caualieri ſi ſoglion dire in ſomiglianti caſi. Et percioche il caſo è ſtato contato à me, che eſſendo tra loro paſſati alcuni motti alquanto acerbi, non hauendo alcun di loro fatto dimoſtratione di ſentirne carico, eſſendo per à dietro ſtati congiuntiſſimi di amore non meno che di ſangue, l'uno di eßi uno altro giorno ben à cauallo fece all'altro la offeſa, che detta s'è, non ſi penſando colui che egli gli foſſe nimico: & che l'offeſo non mancò di far dimoſtration di cuore. Direi io che l'offenditor doueſſe dire, Io confeſſo che non hauendoui io fatto ſegno, per lo quale uoi da me guardar ui doueſte, io ui feci la ingiuria che fatta ui ho: & che quando come da nimico da me ui foſte guardato, ſareſte ſtato non meno per offender me, che io uoi. Et per tanto conoſcendoui caualier di honore, ui priego che mi perdoniate. Et ſtando il caſo, ſecondo che io lo ho qui ſopra formato, chi in Duello conducer lo uoleſſe ſarebbe per rileuar l'offeſo da ſuſpition di uiltà, & per moſtrar che l'offenditore non foſſe caualleresamente proceduto. Et le parole da noi propoſte uengono à rileuare l'offeſo da ogni obligation di pruoua; Perche quelle etiandio par che à ba-

Caſo di offeſa di baſtone.

Forma di ſodisfattione.

ſtanza facciano per queſta pace. Che l'offenditor ne in queſto, ne in altro caſo non ha da ritirarſi da confeſſare il uero. Et dell'offeſo il parer mio è, che egli debbia di tal ſodisfattione contentarſi, eſſendo egli in tutto liberato da ogni oppoſition di mancamento; & eſſendogli della offeſa chieſto perdono. Et quando anchora per piu intera ſodisfattione dell'offeſo ſi ricercaſſe che l'offenditore aggiungeſſe, Et ui priego che uoi di queſta ſodisfattione ſiate contento: & quando queſta non ui baſti, mi offeriſco di darui tutta quella, che da honorati caualieri ſarà giudicata conueniente. Queſte parole ſi come all'offeſo poſſono eſſer di conforto, coſi all'offenditore non debbono eſſer di noia, ilquale quando ſopra quelle faceſſe difficultà ueruna, parrebbe che fuggiſſe la ragione, ne ſarebbe perciò neceſſario di ricercarne altro giudicio.

Et queſto è ſopra queſto caſo il mio parere, rimettendomi nondimeno ſempre à piu purgati giuditij.

Caſo di mẽtita.

Nell'altro caſo ueramente, doue l'un caualiero ha detto all'altro che è per caſtigar lui, & cento pari di lui: & ſopra queſte parole l'altro ha data mentita; Et ſi uorrebbe che colui, ilquale data ha la mentita diceſſe non hauerla data: & che l'altro poi gli deſſe ſodisfattion di quelle parole, Io riſpondo, che non darei mai parere, che altri ſenza macchia di honore poteſſe mentendo negar la ſua mentita: che ogni altra coſa à me par che far ſi debbia da caualieri, prima che parlar contra la uerità. Et quando io haueſſi data mentita al trui, uorrei piu toſto dir di hauerla data male, che negar di hauerla data. Ma pur per non paſſar queſto ca-

Non ſi dee negare il uero.

so senza alcun rimedio, dirò quello, che mi occorre; Il che se parrà approbabile, si potrà o seguitare, o da questo prendere una miglior forma. Il dator della mentita per uia di domanda potrebbe dire all'altro, Io haurei caro di intender da uoi con qual animo mi diceste i passati giorni le parole, sopra le quali io ui risposi con mentita: Et colui haurebbe à rispondere, Io le dissi trasportato dalla colera, & non per intentione che io hauessi di farui carico: Et il primo douerebbe tornare à dire, Dapoi che quelle parole furono da uoi dette in colera, io dichiaro che la intention mia non fu di darui mentita, se non in caso che uoi dette le haueste con animo deliberato di farmi carico: Et dico che la mentita mia non lega, & che ella è nulla, & di niun ualore: & che quando hauessi saputo che uoi non haueste hauuto animo di incaricarmi, hauendoui data mentita, ui haurei mal mentito. Con questo scambiamento di parole si potrebbe perauuentura peruenire alla pace, che si cerca, senza che carico ne rimanesse ad alcuno. Et intorno à quelle non penero à far lungo discorso per non hauer piu tempo: & percioche il peso dell'une, & delle altre mi par che da intendenti caualieri ageuolmente possa esser compreso.

Sodisfattione.

RISPOSTA QVINTA.

ESSER Giouan Battista Gazaro porge al S. Marchese una supplicatione di accusa contra il Capitano Gio. Battista Cruciano. Se ne forma processo, & auanti che si

Caso di accusa & disdetta.

uenga à ſentenza. Il Gazaro uuol dir di hauer fatto male, & domandar perdono al Capitano Giouan Battiſta. Si domanda ſe egli con honor ſuo poſſa perdonargli, & far con lui la pace.

A' queſto riſpondo, che eſſendo certa, & eſpreſſa l'accuſa, ſi come nel proceſſo è manifeſto, per dire il Gazaro ſemplicemente di hauer fatto male, & domandar perdono, non percio il Capitano Gio. Battiſta puo con honor ſuo uenire alla pace, ſe prima contra di eſſo accuſatore non ne naſce ſentenza, o che eſſo per la confeſſion ſua non ſi condanni. Percioche altri puo ben dire di hauer fatto male, hauendo detta alcuna coſa, anchor che ella ſia uera: che ci ſono de' riſpetti, i quali fanno che anche la uerità dicendo ſi puo far male. Et altri nelle altrui forze trouandoſi puo per timore domandar perdono. Perche ne ſegue che il dir di hauer fatto male, & il domandar perdono non è fermo argomento, che uere non ſiano le coſe, le quali ſono ſtate appoſte altrui. Et per tanto à giuſtificatione dell'accuſato è neceſſario che ui ſia (come detto s'è) o la ſentenza del giudice, o la libera, & eſpreſſa confeſſione dello accuſatore. Et dico libera, che ſi conuiene che l'accuſatore ſenza conditione, ne conuentione, che gli debbia eſſer perdonato, la habbia à fare. Et dico eſpreſſa, per richiederſi che mentione ſi faccia delle coſe, le quali egli confeſſa. Che ſe il Capitano Gio. Battiſta teneſſe hora trattato col Gazaro, che doueſſe diſdirſi, che egli gli perdonerà, queſto ſarebbe quaſi un dimoſtrare, che egli haueſſe paura che ſe ne ueniſſe alla cognitione del uero; & l'honore ſuo non ſo come ci poteſſe eſſere in-

Far male.

Confeſſione libera, & eſpreſſa.

tero. Et se il Gazaro dicesse solamente, io ho detto il falso, & ui prego che mi perdonate; potendosi intendere quel falso di diuerse cose, & di cose da questo caso separate, il Capitano Gio. Battista non percio ne uerrebbe à rimaner giustificato. Si uuole adunque, che egli liberamente, & giuridicamente confessi false esser quelle accuse, che nel processo si leggono essere state apportate contra esso Capitano Gio. Battista; & uere quelle cose, che contra esso Gazaro sono state addutte. Et fatta questa confessione, & domandandone perdono, la opinione mia è, che il Capitano Gio. Battista possa con honor suo perdonargli non meno, che se in uno steccato l'hauesse condutto à disdirsi, & à chiederne perdono.

RISPOSTA SESTA.

Caso di debito di mẽtita, & di bastonata.

LUCIANO uenuto à differenza con Hortensio gli dà una mentita, & mette mano dicendo che gliele uuole sostenere. Hortensio allhora non fa altro motto; ma dopo passati alcuni giorni, essendo Luciano con un altro gentilhuomo, uiene con alcuni altri in compagnia, & di dietro gli dà una bastonata, & se ne fugge. Sopra questo caso si cerca se si possa uenire alla pace: & come.

Per hauer io in altro luogo copiosamente trattato di quello, che à questo proposito si puo accommodare, con breuità mi risoluerò in quel, ch'io sento in conclusione. Et dico, che l'officio dell'huomo da bene, del gentilhuomo, & del caualiero è di guardarsi da com-

Officio di caualieri.

metter mancamento, & che uergogna non gli può uenire se non da quelle cose, che egli malamente adopera. Et dico che è in me il potermi guardare da fare alcuna opera uergognosa: ma non è già in me il guardarmi che altri con soperchiaria, o in altro modo tristamente non mi offenda.

Risentimenti.

Appresso dico, che essendo fatto altrui carico per conto di honore, à uoler l'honor suo seruare, honoreuolmente si dee risentire. Et chi con uno atto uergognoso pensa di discaricarsi di carico, che honoratamente gli sia stato fatto, di gran lunga si inganna: percioche egli con quello non solamente non si rileua dal carico, che gli è stato fatto, ma sopra quello si aggiunge nuoua uergogna.

Gli atti disonorati non discaricano.

Con questi fondamenti uengo io ad inferire, che Luciano nella differenza proposta non si uede, che in alcuna parte habbia fatto cosa, onde dishonor gliene possa uenire. Che prima (secondo la scrittura à me produtta) ragioneuolmente si mosse à dar quella mentita; & appresso potendosene star di tanto con suo honor sodisfatto, mise mano alla spada, per uolere incontanente, & senza cercare altro uantaggio difender la sua parola. Di che si dee dire che egli non solamente non ha commesso cosa, che meriti biasimo, ma che ha adoperato anchor piu di quello, che gentilhuomo sia tenuto di operare per cagion d'honore.

Dapoi hauendo egli quella bastonata riceuuta nel modo detto di sopra, quella à lui non puo far uergogna, per non hauer egli uergognosamente adoperato. Che la uergogna è di colui, che fa la opera uergogno-

sa, & non di quell'altro, uerso ilquale ella è fatta; potendo il facitor della ingiuria, & douendo tanto guardarsi da farla, quanto in arbitrio dell'altro non è il potersene guardare. Et ad un Prencipe, non che ad un priuato gentilhuomo, è in podestà di ogniuno di fare una cosi fatta offesa. La uergogna è di chi opera uergognosamẽte.

A queste cose aggiungo, che hauendo Luciano data ad Hortensio quella mentita cosi legittima, & hauendogli offerto commodità da potersene honoratamente risentire: & hauendo appresso Hortensio di dietro data à lui quella bastonata, & poi fuggitosene, non si puo dir che egli di quella mentita si sia discaricato. Che con uno atto malamente fatto si uendica bene un'atto fatto malamente, & con una soperchiaria si uendica una soperchiaria: ma ad un carico fatto honoreuolmente, & ad egual partito, una opera honoreuole, & di partito eguale ui uuole à douerlo rileuare. Risentimenti. Soperchiaria per soperchiaria.

Da queste cose tutte io mi risoluo, che per quello, che è passato fra i due gentilhuomini di sopra nominati, à Luciano non ne rimane ne carico, ne obligatione di honore. Non dico gia che egli ingiuriato non sia; ma dico che per cagione di honore egli non è tenuto ad alcuno risentimento. Et si come la ingiuria è quella offesa, che si fa senza ragione; cosi il carico è quella obligatione, che si mette altrui adosso. Che tra la ingiuria, & il carico questa differenza ui è, che l'una porta offesa, & l'altro porta uergogna. Et ogni caualiere di honore, uorrà prima rimanere offeso, che incaricato. Et la ingiuria senza biasimo & con laude si puo perdonare, là doue del carico per legge di caualleria altri Ingiuria. Carico.

senza esserne scaricato non puo uenire à pace, ne à compositione. Et nel trattar di concordia sopra le ingiurie quantunque graui, basta confessar la qualità di quelle, & domandarne perdono. Et percioche opinione di alcuni è, che di ingiuria di fatti non si possa dar sodisfattione di parole, coloro per opinione mia molto s'ingannano. Che se bene par che habbiano piu peso i fatti che le parole, nondimeno altri piu si dee uergognare di hauer malamente operato, che di essere malamente stato offeso.

Parole sodisfanno à' fatti.

Poi humiliandosi l'offenditore, & confessando il suo mancamento, questa humiltà, & confessione cancella, & leua uia tutta quella macchia, che ne gli animi altrui potesse cadere opinione, che all'offeso rimanesse per cotale offesa.

Io so che ne' trattamenti di pace per conto di ingiurie di fatti si suol domandare che l'ingiuriante si rimetta liberamente nelle mani dello ingiuriato, laqual remissione ogni uolta che sia libera in maniera che non ui sia suspitione, che fra le parti non sia promesso di non ne fare altra uendetta, ella è cosi compiuta sodisfattione, che non ui è ingiuria cosi horribile, che con questa non si possa sodisfare. Ma come à tal remissione si possa uenire, io non so di leggieri imaginarlo.

Remissione.

Forma di pace.

Ben'è il parer mio che anche senza questa remissione la pace si possa fare, che dicendo Hortensio di hauer data quella bastonata à Luciano di dietro, & non se ne auedendo esso, & con soperchiaria, & che per tanto glie ne domanda perdono; per parer mio egli si puo uenire alla pace. Concioſiacosa che confessando esso

do esso il mancamento suo, rileua Luciano di ogni sus-
spitione di mancamento: & domandandogli perdono,
con tale humiltà; uiene à compensar la offesa.

Ma percioche fatta la sodisfattione della ingiuria
non percio è rileuato il carico di Hortensio, anche à
quello si dee hauer risguardo, accioche nuoua querela
non ne habbia à resultare. Et percio stanti le cose nel
modo, che à me sono state produtte, Hortensio douerà
pagare lo intero debito, confessando di hauere hauuto
il torto; che in cotal guisa si discaricherà, dimostrando
di uolere anzi dimostrar l'error suo, che perseuera-
re in ingiusta querela. Et Luciano potrà dire che gli
rincresce di hauere hauuto occasione d'hauergli data
quella mentita, & che la riconosce per gentilhuomo
da bene. Ne sopra questa parola si ha da far punto di
difficultà, che non uiuendo alcuno senza difetto, quelli
sono da bene, che de gli errori loro auueduti, ne fan-
no la ammenda.

Huomini da bene.

Et tanto mi occorre di dire sopra questo caso, con-
chiudendo tale esser la opinione mia, & rimettendo-
mene al giuditio di qualunque altra persona è piu
esperta, & piu intendente.

RISPOSTA SETTIMA.

Caso di ferir di dietro.

Ancilotto stà appoggiato ad una finestra di una bottega con le spalle uolte uerso la strada: Tristano uiene di dietro, et con la spada lo ferisce in su la testa. Sopra questo caso si cerca di far la pace, & si domanda del modo.

L'honore dell'huomo è in lui.

A questo rispondo, che l'honore del gentilhuomo è in lui stesso, & non in altrui. Et cio dico io per significare, che ogni gentilhuomo uiene ad esser tanto honorato, & tanto suergognato, quanto egli fa opere honoreuoli, o uergognose. Et se io fo un'atto uituperoso contra di alcuno, il uituperio è mio, & non di colui, à cui egli è fatto: Percioche io mi posso ben guardare da farlo, & non guardandomene operò uergognosamente: ma egli perauuentura non si puo guardare, che io non gli usi quello atto brutto, & per tanto à lui non dee essere uergogna, che gli interuenga cosa, dalla quale non si possa guardare. Io sotto la fede, o con tradimento fo altrui una ingiuria. Qui uorrei sapere da ciascuno, quale egli uolesse anzi essere: il mancator di fede, & il traditore, o uero lo ingiuriato. Certo sono io, che ogni persona honorata uorrà prima riceuere la ingiuria, che esser uituperato di nomi di cotal biasimo. La uergogna adunque è di colui, il quale fa la mala opera, & à lui ne rimane la infamia; & all'altro la semplice offesa. Dico semplice, percioche non ui è carico, ne obligatione di risentirsi chiamando colui alle arme. Che questi risentimenti si hanno da fare nelle cose dubbiose, & che hanno bisogno di proua. Et come chiara cosa è che l'atto sia stato mal fatto, per quello non si ha da combattere, che cio sarebbe un uoler prouare la cosa prouata.

La uergogna è di chi male opera

Offesa semplice.

Stanti le cose dette di sopra, dico che dubbio non è, che brutto non sia stato l'atto di Tristano, & che quello fu tale, che non so come dir si possa che Lanciotto se ne potesse guardare. Et per tanto di lui non si

puo dire, che egli habbia cosa alcuna uilmente, ne uergognosamente adoperata. & percio à lui ne rimane la semplice offesa; & la uergogna è di Tristano. In maniera che, per rispetto di honore, migliore è la conditione di Lancilotto, non rimanendo à lui alcun biasimo, ne carico. Et ritrouandosi egli in tale essere, à me pare che leggiermente possa fare honorata pace con honesta sodisfattione. Et honesta sodisfattione chiamo quella, per la quale altri non cerchi di aggrauare l'altra parte di cosa, che piu possa far uergogna à quella, che honore à se. Anzi mi pare che atto honoreuole sia ne' casi cosi fatti contentarsi che altri rimanga piu che sia possibile honorato, per far pace, & amicitia con honorata persona, & non con infame.

Sodisfattione honesta.

Viene adunque proposto, che Tristano debbia dire, che egli ha fatto male, & tristamente. la qual cosa à me non sembra che sia necessaria, bastando à Lancilotto essere egli giustificato senza l'altrui dishonore. Et la giustificatione sua è, che si intenda il modo, nel quale egli è stato offeso; che quello inteso, come di sopra habbiamo detto, egli è libero di ogni uergogna. Vorrei io adunque che Tristano dicesse non di hauer fatto tristamente, ma, Che stando Lancilotto, come detto s'è, egli lo ferì su la testa. Et confessando il modo, col quale egli lo offese, ogniuno conosce senza altro se l'atto fu bello, o brutto. Et Lancilotto non hauendo commesso atto alcuno uergognoso, & hauendo questa confessione per la bocca dello offenditore, egli senza alcuno carico ne rimane: & quello accrescere di hauer fatto tristamente non accresce giustificatione à Lancilot-

Tristamente.

Forma di disfattione.

to, ma carica bene di uergogna Triſtano. A' queſta dichiaratione del modo, che detto ho, ui ſi puo dire appreſſo, che gli rincreſce infino all'anima; & che ne è pentito; & che ſe foſſe à farlo non lo farebbe; & che ſe lo haueſſe incontrato à faccia faccia non ſaria ſtato per offenderlo, ſe non come eſſo lui; & delle altre parole coſi fatte. Et tanto puo baſtare allo honor di Lancilotto. Ma quanto alla ſodisfattione della offeſa, io direi che doueſſe eſſere aſſai, che Triſtano ſolamente gliene domandaſſe perdono. che queſto è uno atto di humiltà tale, che è baſtante à placare la ira di Dio contra di noi per mille offeſe, che gli facciamo ogni giorno. Et i piu ualoroſi caualieri ſono ſempre ſtati al perdonar pronti. Et le piu generoſe fiere, chi à loro ſi humilia, non gli fanno alcuno oltraggio. Si che uedendoſi queſta prontezza di perdonare in Dio, & ne gli animali rationali, & ne' brutti, è da dire che per ogni legge di natura debbiamo riceuer per ſodisfattione, che altri ci domandi perdono.

Il perdonare è da generoſo.

Di Triſtano ueramente dico, che l'eſercitio delle arme è tanto honoreuole, quanto egli è honoreuolmente eſercitato; & uirtuoſamente lo eſercita, chi per diffeſa del diritto della giuſtitia, della uerità, & della equità adopera la ſpada. Et perciochè la terrena noſtra natura è pure inchinata al male, & al far de gli errori; come ci ſentiamo hauerne fatto alcuno, piu honoreuole atto non poßiamo fare, che pentirſene, ritirarſene, & ammendarſene, & condannar noi medeſimi di hauere errato. & chi coſi fa, fa opera di animo ſincero, & innocente moſtrando che la intention ſua per innanzi è

Officio di chi ha fatta coſa triſta.

di douersene guardare. Et chi uuole ostinato mantenere, che tutto quello, che egli ha detto, & fatto, è ben detto, & ben fatto, si mostra di essere di natura incorreggibile, & fa officio di mal caualiero, contra la giustitia adoperando la spada, la quale è arme di giustitia. Et per tanto Tristano non dee punto ritirarsi da riconoscere il suo errore, & farne la ammenda conueniente; essendo sicuro, che quanto egli darà piu piena sodisfattione allo offeso, tanto l'honor suo sarà maggiore. Che il confessare la qualità dello errore, & dannarlo per errore, & come di errore domandarne perdono, laua, & leua tutta la macchia di quello.

Tanto occorre à me di dire intorno à cio del mio parere; il che ho fatto piu breuemente, per hauere altre uolte, & in altri luoghi piu à pieno discorso in simili materie. Il tutto rimettendo ad ogni meglio risoluto giuditio.

RISPOSTA OTTAVA.

Caso di risentimento col superiore.

PAcciaca da Terani si appresenta in campagna dauanti al S. Nicolo Secco Luogotenente dello Illustrissimo S. Fabritio Colonna, & dice, Posso io dir due parole con licenza di V. S. Al quale egli risponde, Ditene quattro, chi ui tiene? ma parlate honesto. Et replicando colui, posso io dir con licenza, il Luogotenente torna à dire, Dite: ma auuertite al parlare: Et soggiunge, Io non ho spada, & se ne fa dare una; poi dice. Hor dite, & auuertite à casi uostri. Allhora Pacciaca incominciò,

Qui è un gentilhuomo, che ha hauuto à dire, che io ho hauuto da far con un ragazzo; & cio disse con parole dishoneste. Gli rispose il Luogotenente. chi ue lo ha detto? Disse Pacciaca, Me lo ha detto costui, mostrando un M. Camillo Pisciansanti. Et M. Camillo hauendo confessato di hauergliele detto, domandato dal Luogotenente chi l'hauesse detto à lui, rispose che l'haueua udito da Nicolo da Reggio. Vn capitano Bartolomeo Spiriti zio di Nicolo disse à M. Camillo, Non hauete fatto da buon gentilhuomo à riportare, & metter queste zizanie, Et M. Camillo gli rispose, Tu menti per la gola, & mise mano alla spada: Et il Luogotenente subito anchor egli pose mano à quella, che si haueà fatta dare: Et uoltandosi M. Camillo uerso un Prato (che erano in campagna) correndogli il Luogotenente dietro gli diede una coltellata nel collo, o nella spalla. Et nel medesimo punto, che fu data la mentita, anche il capitano Bartolomeo pose mano alla sua spada, & fu appresso à M. Camillo, & gli diede una altra ferita. Et correndo M. Camillo, & dicendo, Ah Signor Nicolo, Ah Signor Nicolo, io ui sono seruidore, quegli rispose, Io ui sono stato buono amico. Et Nicolo da Reggio, correndo anche egli appresso à M. Camillo, gli diceua, Tu menti per la gola, che io ti habbia detto, che Pacciaca l'habbia fatto; fermati; uoltati, che io mi uoglio amazzar con te. Et M. Camillo si fermò impugnando la spada. Et correndo contra di lui anchora il capitano Bartolomeo, Il Luogotenente sgridandogli, & minacciando gli fece star quieti. Et si cacciò Pacciaca dauanti. poi hauendo ordinato, che fosse in-

carcerato non si trouò. Et M. Camillo fu posto in prigione; il quale promettendo di douer andare à trouare il S. Fabritio fu licentiato. Et uscito dello stato del S. Fabritio cominciò à cartelleggiar contra il Secco richiedendolo à battaglia.

A tutte queste querele si uorrebbe metter fine: & per cominciar da quella di M. Camillo col Luogotenente, si domanda quale sia intorno à cio la ragione dell'una parte, & dell'altra; & come tra loro si possa uenire alla pace.

Sopra il proposto caso, & alla domanda di sopra fatta douendo io rispondere, procederò di questa maniera, Che primieramente dimostrerò Camillo non hauere querela col Secco Luogotenente, alla quale abbattimento si conuenga. Appresso esaminerò se il proceder del Secco è stato leggittimo o nò,; & ultimamente dirò quali siano que' modi, iquali per parer mio, tener si possano per risolutione di ogni difficultà. Et il primo capo prendendo dico che,

Deue persostr ne' maenati.

In tutti coloro, iquali sostengono carico di maestrato, o di alcuna superiorità, & maggioranza, che da altrui sia stato loro commessa, due conditioni di persone uengono in consideratione: & la una è la propria loro; & l'altra quella dello officio; le quali sono tra se molto diuerse, & differenti. Che se io sarò da alcuno Prencipe posto à gouerno di città, o di stato, mi troueró non solamente precedere, ma esser superiore à molti, i quali à me, come al Mutio, precederebbono di molti gradi. Et nondimeno se bene prendo la persona del maestrato, non percio mi spoglio di quella di me priua-

to, se non come farei, se io fossi mascherato; che sotto la forma di un Re, ò d'un uillano, o di una femina ci sarei pur io ne Re, ne uillano, ne femina. Or si come nello officio essendo, io sostengo due persone, cosi so anchora due maniere di operationi: percioche quelle, lequali al gouerno si appartengono, le opero come gouernadore, & come publica persona; & le bisogne mie priuate le operò come il Mutio, & come persona priuata. Et secondo che gran differenza è dalla publica amministratione alla priuata operatione, è medesimamente diuerso il modo del render ragione di quella, & di questa. Che di quella mi basterà assai il giustificarmi col Prencipe: & di questa sarò debitore di sodisfare anche à coloro, co' quali hauerò fatto alcun contratto, patto, o conuentione, che dir la uogliamo. Il che si come è uero nel reggimento ciuile, cosi nelle osseruanze de' caualieri ha da essere approuato, douendo lo stilo di caualleria essere secondo le leggi, & conforme alla ragion ciuile, & naturale. Et io sopra questa regola fondandone uno esempio dico, Che qual hora auueniisse in una compagnia di soldati, che alcun commetteisse delitto militare; & che il capitano con fatti, o con parole graui lo castigasse; anchor che à colui paresse che il castigamento fosse stato maggior del peccato, non percio gli sarebbe lecito di richiedere il suo capitano à Duello, hauendo egli fatto quello atto come superiore, & per conseruatione della militar disciplina; Ma douerebbe colui, offeso tenendosi, richiamarsene al superiore, & à lui domandarne giustitia. Ne per cio sarebbe da dire, che il soldato fosse dishonorato;

saluo se'l delitto non fosse tale, ch'egli per quello ne uenisse à rimanere infame. Se ueramente un Capitano messosi à giuocar con alcuno de' suoi soldati, per cagione di giuoco lo offendesse di fatti, o di parole, essendo questa operatione fuor dello officio del capitanato, ogni ragion uorrebbe che o il Capitano al soldato desse la debita sodisfattione, o che da lui richiesto per uia di arme gli hauesse à rispondere in quella forma, che per legge di Duello gli' fosse prescritto: Che qui non sarebbe da far comparatione da Capitano à soldato; ma da giucatore à giucatore. Et facendo le carte, & i dadi pari le ragioni di questo & di quello, non è da dire, se non che anche pari debbiano essere tra loro le attioni delle ingiurie. Et tanto sia detto in generale per le cose, che tutto dì ci auuengono, o ci possono auuenire.

Differenza pereagiuoc

Hora al proposto caso discendendo dico, Chiara cosa essere, che le cose in quello narrate passarono dauanti al Secco, & con lui, come con Luogotenente del S. Fabritio Colonna; & come con superiore di coloro, tra quali si contendeua. Ne in quelle cose si uede che il Secco ne hauesse alcuno interesse particolare: anzi era pur quella cognitione dello officio, che egli teneua; & propria del Luogotenente, & non del Secco: Il quale anche haueua protestato che si parlasse honestamente: & haueua tolta la spada in mano per castigar chi altramente fatto hauesse: delle quali cose niuna si apparteneua à lui come à persona priuata. Et pertanto hauendo come Luogotenente castigato colui, che in presenza sua haueua usata quella libertà di lingua, &

Carico. Punitione.

messo mani all'arme, quello atto suo non viene in nome di carico, ma di punitione: della quale se egli si tiene in alcun modo aggrauato, al Prencipe suo ha da riportarne la querela, & da domandargliene giustitia.

Gentilhuomo del Signore.

A' questo intendo che da Camillo si risponde, che egli era gentilhuomo del S. Fabritio, & non soggetto al Secco: & che percio le ragioni, che della sua maggioranza si dicono, non hanno luogo contra di lui; la qual risposta non so quanto sia da approuar per buona. Che io non credo che la intentione di alcun Prencipe sia, che i gentilhuomini suoi possano andare per lo stato suo, & uiuere licentiosamente, & non rendere honore à suoi gouernadori, & officiali senza paura di essere da loro castigati. Che quando cio si permettesse, ogniuno che fosse gentilhuomo di un Prencipe, potrebbe nello stato di quello farsi lecito il libito. Ma molta differenza è dal gentilhuomo al Luogotenente. che quegli è persona priuata; & questi publica. Et colui sostiene persona di gentilhuomo; & costui di Prencipe. Et per tanto mi risoluo io pur à dire, che questa è querela da portare al Prencipe, & non da richiederne il Luogotenente.

Ma percioche dapoi sono passati cartelli, per li quali Camillo ha richiesto il Secco à battaglia (lasciando hora da parte il disputare di cui debbia essere la prima querela con Camillo; hauendone egli in questo caso piu di una) Dico anchora che questo non pregiudica à quello, che io di sopra ho detto, per esser la querela fondata sopra il caso, del quale la cognitione dirittamente al Prencipe si appartiene. Ne è lecito al-

trui hauendo un giudice ordinario, & legittimo, uoler tirare una causa per uia straordinaria, & dannata dalle leggi: essendo massimamente il Duello dato in difetto di giudice, & di pruoue, delle quali cose niuna ne manca nel caso nostro. Duello in difetto di proue.

Al Prencipe adunque si conuiene di giudicare intorno à questa differenza. Sopra laquale ogni uolta che egli uoglia hauer diligente esamination, à me pare che habbia da conoscere che quello atto del suo Luogotenente, in castigar colui fu piu da capitano di guerra, che da giudice ciuile. Che fra gli eserciti, doue non sono i tribunali ordinarij, è lecito al Capitano per osseruanza della militar disciplina castigar con mano i suoi soldati. Ma tra le congregationi delle cittadinanze, & de' populi, oue i tribunali de' giudici secondo le leggi hanno da esser gouernati, & doue sono ordinate le prigioni, i ceppi, le funi, i sergenti, & gli altri ministri di giustitia per punire i nocenti, legittimamente, & con maturo giuditio si ha da procedere. Là onde non ueggo, come difender si possa, che egli in questa parte non habbia trapassati i termini dell'officio suo, & che egli dal Prencipe non meriti correttione. Proceder militare & ciuile.

A questo si aggiunge da parte di Camillo, che hauendo il Capitan Bartolomeo detto à Camillo, che non haueua fatto officio da buon gentilhuomo, non si sa con qual ragione egli si douesse anzi muouere contra Camillo, che rispose alle ingiuriose parole, che contra il Capitano Bartolomeo, il quale presente esso Luogotenente si uolle far giudice con offesa di esso Camillo. Che si come esso Capitano saluo l'honor suo poteua Mentita in presenza de superiori.

ſtarſene ſenza parlare, coſi Camillo ſaluo l'honor ſuo non poteua ſtarſene ſenza riſpondere. Et da che il Capitano Bartolomeo facendo ingiuria à Camillo non fu punito, meno douea eſſer punito Camillo, che la ributtaua; & che non era primo ad offendere: anzi che offeſo ſi difendeua. Il che par che ſia con ragion detto. Che quantunque queſto nome di mentita paia altrui coſa coſi graue, non è ella percio per ſua natura parola ingiurioſa, anzi è ripulſa di ingiurie. Et pertanto, tanto è piu iſcuſabile colui, che con mentite riſponde à chi gli dice ingiuria, di colui, che gli dice la ingiuria, quanto è degno di maggior fauore chi ſi difende, che quale cerca di offendere altrui. Di che par quaſi che ſi poſſa dire, che il Luogotenente ſia anchora caduto in un'altro errore; che hauendo grauemente punito Camillo, non ha caſtigato colui, ilquale non meritaua minore caſtigamento di lui. Ma qui ſi puo riſpondere che Camillo non ſolamente riſpoſe con la mentita, ma miſe anchora mano alla ſpada. il che fu forſe anche quello, che induſſe il Luogotenente à metter mano alla ſua piu che la mentita.

Mentita repulſa di ingiuria.

Bene è uero che hauendo eſſo gia caſtigato Camillo, non doueua comportare che il Capitano Bartolomeo nel coſpetto ſuo lo aſſaltaſſe, ne feriſſe. Che doueua ben baſtare la punitione che egli data gli haueua, ſenza che colui di ſua mano ſe ne haueſſe à pigliare altra ſodisfattione. Oltra di queſto ſe per hauer Camillo data mentita, & meſſo mano alla ſpada fu dal Luogotenente ferito, non ſi uede perche à Nicolo da Reggio debbia eſſere ſtato lecito di dar mentite à Ca-

millo, & di prouocarlo alle arme nella presenza di esso Luogotenente: Ne perche il Capitano Bartolomeo, & Nicolo non douessero essere anche essi incarcerati, dapoi che pur Camillo si incarceraua.

In tante maniere adunque par che si possa dire che il Luogotenente habbia dato occasione à Camillo di querela. Il che si come non si nega, cosi si dice che al S. Fabritio si appartiene tutta questa cognitione. Et se il Luogotenente suo ha errato, à lui si richiede di farne contra di lui giusta dimostratione. Quale ueramente ella habbia da essere, non ho io da farne giuditio. Ben dirò che due uie per mio parere tener ui si possono: & l'una è ciuile, & l'altra caualleresca. Et la ciuile è, che con consulto di giureconsulti contra il Luogotenente si proceda per quella uia, che si troverà conuenirsi per leggi, o per statuti. La caualleresca, che esso dia à Camillo quella sodisfattione, che per consulto di caualieri sarà determinato, che in tal caso si richiegga.

Non lascerò gia di dire per tornare alla distintione delle due persone, della quale di sopra ho parlato; che essendo l'atto del Secco, del quale si tratta, stato fatto come da Luogotenente, la persona priuata di lui in questo caso non entra in consideratione, ma quella del Luogotenente. Et come Luogotenente ha da sodisfare à Camillo: se pur questa uia piacerà di tenere al Prencipe. Et quantunque di sopra detto habbiamo, che essendo la offesa fatta dal Luogotenente, quella à Camillo non mette addosso carico di honore, & per conseguente paia che sodisfattione non le si richieg-

ga, dico questo esser uero, quanto per cagione del risentimento di Camillo: Ma dando il Prencipe al Luogotenente suo questa punitione, tale atto ha da esser posto per esecutione di giustitia, al quale il Luogotenente, che si troua hauer errato, non dee ricusare di douer soggiacere.

Et tanto sia detto per uia di parere sopra il caso di sopra proposto, rimettendomi ad ogni miglior giuditio, & principalmente di chi per ragione ne dee hauere tutta la cognitione.

IL FINE.

REGISTRO.

A B C D E F G H I K L M N O P Q R
S T V X Y Z, AA BB CC DD EE.

Tutti sono Quaderni.

IN VINEGIA APPRESSO GABRIEL GIOLITO DE' FERRARI. M D L V I I I.

372283

EMP
E
G G
F

sotto il 30.mo d'Ottobre 1696 si rogò
d'un Instrumento di Piazza
nove per Claudio Cognoli
causa de Fastagni comprati
da Rebe Gio: Giannerchi di
Seggiano &.